

LICENZA DI CACCIA



Manuale per l'abilitazione
all'esercizio venatorio



PROVINCIA
**BARLETTA
ANDRIA
TRANI**

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA

ASSessore DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE

BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Manuale per l'abilitazione all'esercizio venatorio



Bozzetti a cura di

F. Avino



PROVINCIA
**BARLETTA
ANDRIA
TRANI**

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA

ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE

BARLETTA · ANDRIA · TRANI

Presentazione



In stretta collaborazione con le Associazioni Venatorie presenti nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale, la Provincia di Barletta – Andria – Trani si è resa promotrice di diffondere la conoscenza della legislazione venatoria. Tanto anche attraverso la realizzazione di un manuale che aiuti la collettività ad un doveroso e plurale rispetto della legalità in un settore di particolare difficoltà e complessità ed al fine di garantire la pratica della caccia in sicurezza e nel pieno rispetto delle regole.

Pubblicato a cura della Provincia, il “Manuale per l’Abilitazione all’Esercizio Venatorio” è un testo ben articolato capace di trasmettere le necessarie nozioni che il candidato deve avere per affrontare con competenza e preparazione adeguata l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio. Le tematiche trattate, partendo dalla normativa sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio, abbracciano numerosi ed articolati aspetti che vanno dall’ambiente all’agricoltura, dalla pubblica sicurezza all’ecologia, dal pronto soccorso alla zoologia. Di grande rilevanza sono poi i concetti legati all’utilizzo in sicurezza delle armi e alla balistica dei proiettili, aspetti che se conosciuti a fondo potrebbero evitare l’insorgenza di casi di vittime della caccia che purtroppo ogni anno puntualmente si verificano.

Per poter praticare la caccia con sicurezza e nel pieno rispetto delle regole, è necessario che quanti si accingono a sostenere l’esame per l’abilitazione venatoria abbiano uno strumento aggiornato e moderno in modo da consentire loro di entrare nel mondo venatorio con le necessarie competenze.

L’assessore alla Caccia
Domenico Campana

Il Presidente
Francesco Ventola



Legislazione venatoria

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Publicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46

Articolo 1 (Fauna selvatica)

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

Articolo 2 (Oggetto della tutela)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) *mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Ceatacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);*

b) *uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pygmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicotterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicephalus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampe nere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);*

c) *tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.*

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Articolo 3 (Divieto di uccellazione)

È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Articolo 4 (Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da tito-

lari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Articolo 5 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, nume-

rato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

Articolo 6 (Tassidermia)

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Articolo 7 (Istituto nazionale per la fauna selvatica)

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (6), dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Articolo 8 (Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

Articolo 9 (Funzioni amministrative)

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Articolo 10 (Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie

cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Articolo 11 (Zona faunistica delle Alpi)

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.
2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.
3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Articolo 12 (Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
 - a) *vagante in zona Alpi;*
 - b) *da appostamento fisso;*
 - c) *nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.*
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di € 516.456,89 per ogni sinistro, di cui € 38.734,67 per ogni persona danneggiata e € 129.114,22 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di € 51.645,68 per morte o invalidità permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Articolo 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (Nota 1).

Articolo 14 (Gestione programmata della caccia)

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

Articolo 15 (Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da deter-

minarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui

al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.

Articolo 16 (Aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie)

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

Articolo 17 (Allevamenti)

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

Articolo 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvlagus floridamus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelus*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas quequedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocryptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); [taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Articolo 19 (Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Articolo 20 (Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Articolo 21 (Divieti)

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla

fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);

*bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*culumba palumbus*);*

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

Articolo 22 (Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Articolo 23 (Tasse di concessione regionale)

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Articolo 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di € 5,16 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
 - a) *4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;*
 - b) *1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;*
 - c) *95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.*
3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Articolo 25 (Fondo di garanzia per le vittime della caccia)

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia e per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;

b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a € 516,46 e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8.

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

Articolo 26 (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

Articolo 27 (Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
 - a) *agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;*
 - b) *alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*
2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Articolo 28 (Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Articolo 29 (Agenti dipendenti degli enti locali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

Articolo 30 (Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da € 929,62 a € 2.582,28 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da € 774,69 a € 2.065,83 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da € 1.032,91 a € 6.197,48 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da € 464,81 a € 1.549,37 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 774,69 a € 2.065,83 per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a € 516,46 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a € 3.098,74 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a € 1.549,37 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a € 2.065,83 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da € 516,46 a € 2.065,83 per chi pone in commercio

o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Articolo 31 (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) *sanzione amministrativa da € 206,58 a € 1.239,50 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;*

b) *sanzione amministrativa da € 103,29 a € 619,75 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 206,58 a € 1.239,50;*

c) *sanzione amministrativa da € 154,94 a € 929,62 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,23 a € 1.549,37;*

d) *sanzione amministrativa da € 154,94 a € 929,62 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,23 a € 1.549,37; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da € 361,52 a € 2169,12. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;*

e) *sanzione amministrativa da € 103,29 a € 619,75 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,23 a € 1.549,37;*

f) *sanzione amministrativa da € 103,29 a € 619,75 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,23 a € 1.549,37;*

g) *sanzione amministrativa da € 103,29 a € 619,75 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 206,58 a € 1.239,50;*

h) sanzione amministrativa da € 154,94 a € 929,62 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,23 a € 1.549,37;

i) sanzione amministrativa da € 77,47 a € 464,81 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da € 77,47 a € 464,81 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da € 25,82 a € 154,94 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Articolo 32 (Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario.

ziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Articolo 33 (Rapporti sull'attività di vigilanza)

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Articolo 34 (Associazioni venatorie)

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, Arci-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Articolo 35 (Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.
2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Articolo 36 (Disposizioni transitorie)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.
2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agriturismo-venatorie.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.
4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995.
6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Articolo 37 (Disposizioni finali)

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1998, N. 27

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria

Pubblicata sul BURP n° 83 del 26/08/98

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 (Finalità della legge)

1. La Regione Puglia, in attuazione della vigente normativa statale e in osservanza dei principi stabiliti dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia, emana la presente legge per la gestione programmata delle proprie risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale. (art. 1 legge 11/2/1992, n. 157).

2. Le finalità della presente legge sono:

a) proteggere e tutelare la fauna selvatica sull'intero territorio regionale, mediante l'istituzione e la gestione delle zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna o che presentano l'habitat idoneo a favorire l'incremento naturale della fauna selvatica;

b) programmare, ai fini di una corretta gestione faunistico - venatoria, una razionale utilizzazione dell'intero territorio agro - silvo - pastorale pugliese;

c) disciplinare l'esercizio venatorio in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;

d) salvaguardare le esigenze produttive agricole mediante la regolamentazione dell'attività venatoria e un efficace controllo della fauna selvatica;

e) creare, migliorare e/o ripristinare gli ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed ecologico - ambientale, con particolare riferimento alle zone umide;

f) adottare le opportune iniziative e le misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali della Puglia;

g) promuovere e adottare studi e indagini d'interesse faunistico - ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;

h) valorizzare gli aspetti ricreativi culturali e turistici collegati all'esercizio venatorio e all'allevamento amatoriale, purché atti a favorire un rapporto ottimale uomo - ambiente - territorio;

i) assicurare con una costante vigilanza la difesa delle acque, dell'aria e del terreno dall'inquinamento, onde eliminare o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei terreni agro - forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica sull'intero territorio regionale.

Art. 2 (Oggetto della tutela - Esercizio venatorio)

1. Il patrimonio faunistico, costituito da tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, costituisce bene ambientale e come tale è tutelato e protetto dalla presente legge, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) *mammiferi*: Lupo (*Canis lupus*), Lontra (*Lutra lutra*), Gatto Selvatico (*Felis sylvestris*), Lince (*Lynx lynx*), Foca monaca (*Monachus monachus*), Puzzola (*Mustela putorius*), tutte le specie di cetacei (Cetacea) e, inoltre, Cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), Camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*), Orso (*Ursus arctos*), Sciacallo dorato (*Canis aureus*), Martora (*Martes martes*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles meles*);

b) *uccelli*: tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), tutte le specie di rapaci notturni (Stringiformes), tutte le specie di Cicogne (Ciconiidae), tutte le specie di Pellicani (Pelecanidae), tutte le specie di Picchi (Picidae), Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), Gru (*Grus grus*), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), Mignattaio (*Plegadis falcinellus*), Fenicottero (*Poenicopterus ruber*), Fistione turco (*Netta rufina*), Cigno reale (*Cygnus olor*), Cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), Volpoca (*Tadorna tadorna*), Piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), Gabbiano corso (*Larus audouinii*), Gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), Gabbiano roseo (*Larus genei*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Occhione (*Burhinus oedipnemos*), Pernice di mare (*Coracias garrulus*), Sterna zampanere (*Gelochelidon nilotica*), Sterna maggiore (*Sterna caspia*), Gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), Marangone minore (*Phaeacrocorax pigmeus*), Marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), Tarabuso (*Botaurus steilaris*), Spatola (*Platalea leucorodia*), Gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), Pollo sultano (*Porphirio porphirio*), Otarda (*Otis tarda*), Avocetta (*Recurvirostra avosetta*), Churlottello (*Numenius tenuirostris*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione;

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

4. Ai fini dei precedenti commi il territorio regionale è sottoposto a regime di caccia programmata; l'esercizio venatorio è consentito con le modalità e i limiti previsti dalla presente legge.

5. Il controllo del livello delle popolazioni degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero dei trasporti.

Titolo II - Funzioni Amministrative • Partecipazioni

Art. 3 (Esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge.

2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative, spettano, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province territorialmente competenti, che istituiscono, per esercitarle

appositi uffici, articolandosi anche con strutture tecnico-faunistiche.

3. Qualora le Province risultino inadempienti nell'esercizio di una o più funzioni ovvero in caso di grave violazione di leggi, regolamenti e direttive regionali, al termine di novanta giorni dal formale sollecito da parte della Regione la Giunta regionale si sostituisce ad esse nell'adozione degli atti di competenza.

Art. 4 (Organismi di consulenza, partecipazione, ricerca e gestione)

1. La Regione e le Province, nell'esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvalgono rispettivamente della consulenza e di proposte e/o pareri del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e provinciale di cui agli artt. 5 e 6.

2. La Regione e le Province possono avvalersi, altresì, della consulenza e di proposte e/o pareri dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (INFS) nonché della collaborazione di altri enti, associazioni, organismi, istituti specializzati di studio e ricerca.

3. I pareri dell'INFS saranno richiesti nei casi in cui la legge e/o la normativa statale in materia di caccia ne prevedano l'acquisizione.

Art. 5 (Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio per la tutela faunistico-ambientale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione.

2. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici della Regione.

3. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio è composto:

a. Dall'Assessore regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;

b. Dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;

c. da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

d. da un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale degli imprenditori agricoli operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

e. da quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a livello regionale e presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, designati dai predetti organismi a livello regionale;

f. da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), designato dallo stesso a livello regionale;

g. da un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell'ANCI;

h. dal responsabile dell'Osservatorio faunistico regionale di cui all'art.7;

i. da un rappresentante del Raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia – organo della Federazione ornicoltori italiani.

Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente del Settore caccia della Regione.

4. Il Comitato elegge nel suo seno un Vice Presidente, scelto fra i membri di cui alla lett. b del comma 3, che esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo delegato.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente al Servizio caccia, designato dal Presidente del Comitato;

6. La durata in carica dei membri del Comitato è di cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 3, lett. a. e b., i quali decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari dell'incarico.

7. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, per esprimere pareri e formulare proposte in relazione all'attività della Regione nelle materie di cui alla presente legge.

8. I pareri e/o proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno.

9. Le riunioni del Comitato sono convocate in prima ed in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

10. Ai membri del Comitato sono dovuti gli emolumenti di cui alla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

11. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad istituire il Comitato, tenendo conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 dei componenti assegnati.

12. I membri del Comitato decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con le modalità di cui al comma 11.

Art. 6 (Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provinciali, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, istituiscono i Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria, organi tecnico-consultivo-propositivi della Provincia.

2. I Comitati esprimono, a livello provinciale, pareri motivati e formulano proposte per l'espletamento dei compiti derivanti dal piano faunistico-venatorio regionale e relativi programmi annuali.

3. Ciascun Comitato è composto:

a. dall'Assessore provinciale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;

b. dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale, di cui uno della minoranza;

c. da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale;

d. da un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale;

e. da quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche, operanti a livello regionale e presenti a livello provinciale, purché inserite nel Consiglio nazionale per

l'ambiente, designati dai predetti organismi a livello provinciale;

f. da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), designato dalla delegazione provinciale;

g. da un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell' ANCI;

h. da un rappresentante dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste;

i. dal responsabile dell'Osservatorio faunistico regionale di cui all'art.8;

j. da un rappresentante del Raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia – organo della Federazione ornitologi italiani.

Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente del Servizio provinciale competente in materia di caccia.

4. Ciascun Comitato elegge tra i suoi membri il Vice Presidente, scegliendolo fra i Consiglieri provinciali, che esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo delegato.

5. Le funzioni di segretario di ciascun Comitato sono svolte da un dipendente appartenente al Servizio Caccia della Provincia, designato dal Presidente del Comitato;

6. I membri del Comitato durano in carica cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 4, lett. a. e b., i quali decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari dell'incarico. Non possono fare parte del Comitato i componenti dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (ATC).

7. Le riunioni di ciascun Comitato sono convocate in prima ed in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

8. I pareri e/o proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno.

9. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, ciascun Presidente di Amministrazione Provinciale provvede ad istituire il Comitato, tenuto conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 dei componenti assegnati.

10. I membri di ciascun Comitato decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con le modalità di cui al comma 10.

11. Ai membri del Comitato sono dovuti gli emolumenti di cui alla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 7 (Struttura tecnica regionale – Osservatorio faunistico Centro recupero fauna selvatica in difficoltà)

1. Struttura tecnica della Regione, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, è l'Osservatorio faunistico regionale, con sede in Bitetto.

2. Nella struttura dell'Osservatorio faunistico regionale opera il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà.

3. Le finalità prioritarie dell'Osservatorio faunistico regionale sono le seguenti:

a. coordinamento di tutte le attività degli Osservatori faunistici provinciali;

b. coordinamento, indirizzo e sperimentazione per il funzionamento ottimale dei centri pubblici di sperimentazione provinciali;

c. raccolta di tutti i dati del territorio e della fauna selvatica, censiti dagli Osservatori faunistici provinciali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell'habitat e della fauna selvatica;

d. raccolta dati sui prelievi annuali di fauna selvatica attraverso l'elaborazione dei tesserini regionali;

e. istituzione di corsi, d'intesa con l' INFS, ai fini della cattura e dell'inanellamento a scopo scientifico della fauna selvatica;

f. attività di sperimentazione sui produttori, per il rifornimento dei centri pubblici provinciali, ai fini istituzionali degli stessi;

g. attività di studio e sperimentazione per il miglioramento della fauna autoctona e relativo habitat;

h. sperimentazione sul territorio, ai fini del miglioramento dell' habitat, per opportuni interventi agricoli per l'alimentazione della fauna selvatica sia stanziale sia migratoria;

i. piani d'intervento pluriennale, di concerto con l' INFS e programmi annuali di attuazione e funzionamento;

j. collaborazione nella redazione del programma e calendario venatorio;

k. attività di consulenza e collaborazione alle Province, ATC, e Comitati tecnici venatori.

4. Le finalità prioritarie del centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà sono le seguenti:

a. coordinamento di tutte le attività dei centri provinciali di prima accoglienza;

b. ricezione, per cure e riabilitazione, di fauna selvatica proveniente dai centri provinciali di prima accoglienza;

c. inanellamento dei soggetti recuperati, prima della reinmissione in libertà;

d. detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie, di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;

e. raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà;

f. attività di collegamento e concreta collaborazione con i Centri recupero di altre regioni, allo scopo di migliorare gli interventi di tutela, le tecniche di riabilitazione e di riproduzione.

5. La struttura tecnica regionale è dotata delle seguenti figure professionali:

a. agronomo;

b. biologo;

c. laureato in scienze naturali esperto in ornitologia;

d. veterinario;

e. inanellatore autorizzato.

6. La struttura tecnica regionale è dotata, prioritariamente, del personale ricollocato in servizio ai sensi della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 e già assegnato all'Osservatorio faunistico e Centro recupero fauna selvatica in difficoltà, operanti in Bitetto.

7. La struttura tecnica regionale è dotata di regolamento interno per il funzionamento della stessa, approvato dal Consiglio regionale.

8. L' Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà è struttura tecnica dell'Assessorato all'agricoltura.

9. E' abrogata la legge regionale 3 aprile 1995, n. 13.

Art. 8 (Strutture tecniche provinciali – Osservatori faunistici provinciali Centri di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà)

1. Ogni Provincia istituisce l'Osservatorio faunistico provinciale, con le seguenti finalità e compiti:

a. cattura ed inanellamento ai sensi dell'art. 35, comma 4;

b. censimento del proprio territorio per il miglioramento dell'habitat ai fini ecologici e in particolare per il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di nuovi biotopi;

c. censimento della fauna selvatica a fini statistici;

d. ripopolamento e cattura in apposite zone;

e. gestione dei centri pubblici di sperimentazione e ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica stanziale, anche con riproduttori forniti dalla struttura tecnica della Regione di cui all'art. 7;

f. collaborazione e supporto ai Comitati tecnici provinciali ed ai Comitati di gestione degli ATC.

2. All'interno dell' Osservatorio faunistico provinciale opera il Centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà, con le seguenti finalità e compiti:

a. prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà;

b. pronto soccorso veterinario della stessa;

c. trasferimento al Centro recupero regionale di fauna selvatica in difficoltà dei soggetti bisognosi di successive e particolari cure di riabilitazione;

d. liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione.

3. Ogni struttura tecnica provinciale è dotata delle seguenti figure professionali:

a. agronomo;

b. biologo;

c. laureato in scienze naturali esperto in ornitologia;

d. veterinario;

e. inanellatore autorizzato.

4. Ogni struttura tecnica provinciale è dotata di regolamento interno, per il funzionamento della stessa, predisposto sulla base del regolamento-tipo approvato dalla Regione ai fini della uniformità di detta normativa.

Titolo III - Pianificazione Faunistico-Venatoria

Istituti di Gestione Faunistico-Venatoria

Art. 9 (Piano faunistico venatorio regionale – Programma annuale di intervento)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Regione e le Amministrazioni provinciali realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e delle Province è destinato, per una quota non inferiore al 20% e non superiore al 30%, a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge, chiunque, privato o pubblico, intende tabellare del territorio agro-silvo-pastorale per qualsiasi vincolo, anche per effetto di altre leggi antecedenti, deve presentare istanza alla Regione per la relativa autorizzazione, che deve essere citata sulle tabelle, e alla Provincia territorialmente competente per conoscenza. L'autorizzazione della Regione sarà concessa dopo il controllo e il parere tecnico espresso dalla Provincia competente per territorio. Il vincolo al territorio sarà concesso se non ostacolerà il piano faunistico-venatorio regionale. La Regione, con la scadenza quinquennale del piano faunistico-venatorio, provvederà all'aggiornamento dello stesso inserendo e segnalando i nuovi territori vincolati. Il rispetto del vincolo citato in tabella avrà effetto se sulla stessa tabella sarà riportato "Autorizzazione della Regione Puglia n..... del".

5. Nei territori di protezione sono vietati l'abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della prole.

6. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15 %, a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'art.17, a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 15 e a zone di addestramento cani ai sensi dell'art.18.

7. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, ai sensi dell'art.14.

8. Il piano faunistico venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

9. Sulla base della individuazione dei piani faunistici venatori provinciali, la Regione istituisce con il piano faunistico venatorio regionale le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento cani, nonché gli ATC.

10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, le zone addestramento cani, i centri privati

di produzione selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le di aziende agro-turistico-venatorie possono essere istituite dalla Regione, su richiesta degli interessati, sino al raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche successivamente all'approvazione dello stesso.

11. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento consiliare approvato del piano faunistico venatorio regionale, il proprietario o conduttore di un fondo, su cui intende vietare l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla precitata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP), al Presidente della Giunta regionale richiesta motivata, che sarà esaminata entro sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatorio di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992; è altresì accolta, in casi specificatamente individuati dalla presente legge, quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o ai fini di ricerca scientifica. Trascorso il termine di trenta giorni per l'opposizione, il proprietario o conduttore del fondo ricadente nell'ATC sarà ritenuto consenziente all'accesso dei cacciatori per lo svolgimento della sola attività venatoria.

12. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai sensi dell'art.10, comma 5, resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. La Regione, in via eccezionale e in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

13. Il piano ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, il consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione dei piani provinciali e del parere del Comitato tecnico regionale, approva il piano valevole per il quinquennio successivo.

14. Il piano faunistico venatorio regionale pluriennale stabilisce altresì:

a. criteri per l'attività di vigilanza;

b. misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica;

c. misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell' INFS;

d. modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;

e. criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;

f. criteri di gestione delle oasi di protezione;

g. criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.

15. In attuazione del piano pluriennale la Giunta regionale approva il programma annuale entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 5.

16. Il programma provvede:

a) al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;

b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge annualmente assegnata ad ogni Provincia;

c) alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIRAAF;

d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico – venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

Art. 10 (Piani faunistico – venatori provinciali – Programma annuale di intervento)

1. Al fine della pianificazione generale del territorio agro – silvo – pastorale, le Amministrazioni provinciali predispongono piani faunistico – venatori articolandoli per comprensori omogenei, comprendenti altresì programmi di valorizzazione ambientale finalizzati alla riproduzione naturale nonché all'immissione della fauna selvatica.

2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta Provinciale, previo parere del Comitato tecnico provinciale.

3. I piani faunistico – venatori hanno durata quinquennale e comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimali;

c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione è affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore di conduttori dei fondi agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi agricoli vincolati per gli scopi di cui alle lett. a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lett. a), b, e c);

h) l'identificazione delle zone in cui sono allocabili gli appostamenti fissi.

4. Le zone di cui al comma 3 devono essere perimetrare con tabelle esenti da tasse regionali:

a) quelle di cui alle lett. a), b) e c) a cura della Provincia;

b) quelle di cui alle lett. d) ed e) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.

5. Inoltre, la deliberazione del Consiglio provinciale che approva il piano faunistico - venatorio provinciale e determina il perimetro delle zone da vincolare di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3 deve essere notificata, a cura dell'Amministrazione provinciale competente, ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia provvederà a norma dell'art.8 della legge 241 del 1990, mediante:

a. affissione all'Albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati della delibera che determina il perimetro delle zone da vincolare;

b. pubblicazione, per estratto, nel foglio degli annunci legali della Provincia della delibera di cui alla lettera a);

c. affissione di apposito manifesto presso i Comuni o frazioni interessati, nonché presso le organizzazioni professionali agricole.

Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che s'intende vincolare, la zona non può essere istituita. Il consenso s'intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione. Alla scadenza del piano faunistico-venatorio provinciale e con il rinnovo dello stesso, la deliberazione con le eventuali individuazioni di nuove zone protette e/o modifica di quelle già istituite sarà soggetta alle procedure, termini e modalità di cui sopra. Le zone protette di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 già esistenti, anche anteriormente all'approvazione dei piani faunistici provinciali, ove siano ricomprese negli stessi, s'intendono confermate e non soggette alle procedure di notifica e promulgazione di cui sopra e sono atti non impugnabili. Resta inteso che le zone protette di cui sopra hanno durata decennale, salvo revoca. Il predetto termine di dieci anni per le zone protette già istituite precedentemente all'approvazione del primo piano faunistico regionale decorrerà dalla data di pubblicazione di detto atto sul BURP.

6. I piani faunistici venatori provinciali propongono alla Regione gli ATC nel territorio di competenza.

7. Nel caso di mancato adempimento da parte delle Amministrazioni provinciali, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

8. La Provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'art.6, approva il programma d'intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all'art.9, trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.

9. Il Programma annuale di intervento prevede:

10. *a. interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;*

b. investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri territori;

- c. incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;*
- d. programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste per l'attuazione di piani finalizzati;*
- e. contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all'art.9, comma 14, lett.d);*
- f. ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con i Comitati di gestione;*
- g. contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.*

Art. 11 (Oasi di protezione)

1. Le oasi di protezione sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
2. Le oasi di protezione in particolare:
 - a) assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;*
 - b) consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.*
3. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica.
4. Le oasi sono possibilmente delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Oasi di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico di ciascuna Provincia.
5. Le oasi di protezione hanno durata decennale, salvo revoca.
6. La costituzione delle oasi di protezione è deliberata dalla Regione, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale. Con le stesse modalità l'istituzione di oasi può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specificate.
7. La Provincia nella gestione delle oasi di protezione può avvalersi della collaborazione dei Comitati di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche ed agricole presenti nel Comitato tecnico regionale.
8. Per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

Art. 12 (Zone di ripopolamento e cattura)

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani previsti nel programma annuale provinciale di intervento per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio.
2. Le zone di ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della programmazione regio-

nale e provinciale in materia di riproduzione, incremento, irradiazione e ripopolamento della fauna selvatica, in particolare di quella stanziale.

3. Le zone devono essere costituite su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della fauna stessa.

4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

5. Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai 500 ettari e comunque commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate come da documento orientativo dell'INFS e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia".

6. Nelle zone di ripopolamento e cattura sono autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti integrativi negli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'art.14 in cui sono comprese, secondo le indicazioni contenute nei piani faunistico-venatori provinciali. Le catture devono essere compiute in modo da consentire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.

8. La costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale.

9. La Provincia nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione dei Comitati di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche ed agricole presenti nel Comitato tecnico regionale.

10. Per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Provincie devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

11. Le zone di ripopolamento e cattura possono comprendere centri pubblici di sperimentazione di cui all'art.13.

Art. 13 (Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica)

1. I Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale selvatichezza.

2. Nei Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

3. I Centri pubblici, delimitati naturalmente o opportunamente recintati in modo da impedire la fuoriuscita della fauna selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro pubblico di riproduzione della fauna - Divieto di caccia".

4. La costituzione dei Centri pubblici, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale è deliberata dalla Regione, che stabilisce i criteri per la gestione, affidata alla Provincia.

5. Nei Centri pubblici possono essere autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali protette.

6. Per comprovate esigenze di funzionalità nei centri può essere autorizzata dal Presidente dell'ente Provincia il prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento.

7. I Centri pubblici allo stato naturale devono utilizzare prioritariamente ambiti protetti di estensione non inferiore a trenta ettari.

8. I Centri pubblici hanno durata decennale, salvo revoca.

Art. 14 (Ambiti territoriali di caccia - ATC)

1. Gli ATC sono istituiti sul territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art.14 - comma 1 - e dell'art. 10 - comma 6 - della legge n. 157 del 1992.

2. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli ATC di dimensione sub-provinciale possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali o artificiali.

3. La Regione Puglia, d'intesa con le Regioni confinanti, per esigenze motivate può individuare ATC interessanti anche due o più Province contigue.

4. La Regione Puglia, ai fini dell'esercizio della caccia alla fauna migratoria, consente l'assegnazione gratuita ai cacciatori residenti in Puglia, che abbiano versato il proprio contributo di accesso a un ATC della Regione, di un massimo di venti giornate di caccia, da inserire nel tesserino regionale secondo le priorità e le modalità che verranno previste nel relativo regolamento regionale.

5. La Regione Puglia, secondo le priorità, i termini e le modalità di accesso stabiliti dal regolamento di gestione degli ATC, può consentire il rilascio di autorizzazioni annuali a cacciatori residenti in altre Regioni o in Stati esteri in una quantità massima del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, come determinate dal programma venatorio regionale annuale.

6. La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può riservare, nella percentuale massima del 2% del numero dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, permessi giornalieri da rilasciare secondo le priorità e le modalità che verranno previste nel regolamento regionale di gestione degli ATC.

7. La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può riservare sino ad una percentuale massima del 2% del numero dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, ai cacciatori che otterranno per la prima volta la licenza di caccia durante l'annata venatoria.

8. Ogni cacciatore che abbia fatto richiesta al competente Comitato di gestione, nei modi e nei tempi previsti dal relativo regolamento regionale, ha diritto di accesso prioritariamente nell'ATC in cui ricade il proprio comune di residenza, ove possibile, ovvero in altro ambito della propria provincia o della regione. Inoltre, il cacciatore, in base al numero massimo dei cacciatori ammissibili, può avere accesso ad altri ATC della propria regione, previo consenso dei relativi organi di gestione e nel rispetto del regolamento regionale di gestione degli ATC.

9. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico faunistico regionale, approva, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento che disciplina le modalità di gestione degli ATC e l'accesso dei cacciatori. Nel regolamento deve essere previsto, fra l'altro, per tali ambiti:

a) l'osservanza delle norme del calendario venatorio;

b) il versamento da parte dei cacciatori ammessi nell'ATC di un contributo quale partecipazione, per finalità faunistico-venatoria, alla gestione dei territori compresi negli ATC;

c) una vigilanza adeguata;

d) un accesso regolamentato sulla base della opzione fatta dai cacciatori ai sensi dell'art.22, comma 6, nel rispetto dell'indice di densità minima fissato dal Ministero dell'agricoltura e foreste con periodicità quinquennale per ogni ATC e della capienza predeterminata. E' data facoltà al Comitato di gestione, ammettere un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria di cui sopra se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 14, comma 8, della legge n. 157 del 1992 e con le modalità richieste;

e) le modalità di costituzione degli organi direttivi degli ATC, la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi.

10. La durata degli ATC è quinquennale analogamente al piano faunistico-venatorio regionale.

11. Il prelievo venatorio di fauna stanziale, nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, è regolato in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna presenti nel territorio, accertata previo censimenti.

12. Le Province hanno poteri di vigilanza, controllo e coordinamento sull'attività dei Comitati di gestione, di cui si avvalgono per la gestione degli ATC.

Art. 15 (Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale)

1. I Centri privati di riproduzione della fauna selvatica sono aree destinate alla riproduzione, allo stato naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento ed attività cinofile.

2. L'attività di produzione esercitata dal titolare di impresa agricola nell'azienda stessa, organizzata in forma agricola singola, consortile o cooperativa, è considerata agricola a tutti gli effetti.

3. Nei Centri privati è vietata ogni forma di esercizio venatorio. E' tuttavia consentita la cattura, che può essere compiuta dall'imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la commercializzazione per fini di ripopolamento ed attività cinofile.

4. I Centri privati sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco " Centro privato per la riproduzione della fauna selvatica - Divieto di caccia", poste a cura e a spese dei titolari dei centri.

5. I Centri privati hanno durata di 5 anni, salvo rinnovo.

6. La costituzione dei Centri privati è autorizzata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e sulla base degli indirizzi regionali in materia. Non possono estendersi, comunque, su una superficie complessivamente superiore all'1% del territorio agro-silvo-pastorale della provincia territorialmente competente e sono soggetti a tassa di concessione regionale.

7. Le domande di autorizzazione sono presentate alla Regione e alla Provincia competente dai possessori o conduttori, singoli o associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui si intende realizzare il centro.

8. Le domande di cui al comma 7 devono essere corredate dalla planimetria del territorio interessato, dell'atto comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, di una relazione illustrativa del programma produttivo che si intende realizzare.

9. Per tutta la fauna selvatica prodotta dai centri privati deve essere previsto, in ogni caso, il controllo sanitario da parte della ASL territorialmente competente.

10. I danni causati dalla fauna selvatica prodotta alle colture agricole all'interno dei centri privati e nelle zone limitrofe sono a carico dei concessionari, senza diritto al rimborso o indennizzo.

11. Il provvedimento di costituzione dei centri privati è revocato con effetto immediato qualora la

gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nel regolamento regionale o per mancato funzionamento del centro stesso per un anno continuativo.

12. Le modalità di gestione e funzionamento sono determinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale previo parere del Comitato tecnico regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Il controllo sull'attività di gestione spetta all'Amministrazione provinciale competente.

Art. 16 (Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento)

1. La Regione regola, nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge:

a. gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;

b. gli allevamenti di fauna selvatica con fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la caccia da appostamento consentito;

c. gli allevamenti e/o la detenzione di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale

d. gli allevamenti dei cani da caccia, nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana.

2. Le autorizzazioni per gli allevamenti di cui al comma 1, lett. a. e b., soggetti a tassa di concessione regionale sono rilasciate dalla Regione, gli allevamenti di cui alle lettere c. e d. sono segnalati alle Province territorialmente competenti.

3. La Regione regola, inoltre, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami della caccia da appostamento. Nella predetta normativa la Regione deve prevedere la regolamentazione per l'acquisto e l'allevamento del falco, quale mezzo di caccia anche proveniente dall'estero.

Art. 17 (Aziende faunistico - venatorie - Aziende agri-turistico-venatorie)

1. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'INFS, può, nel limite massimo del 10% del territorio agro-silvo-pastorale delle province interessate, di cui il 5% per le Aziende faunistico - venatorie e il 5% per le Aziende agri -turistico- venatorie:

a. autorizzare l'istituzione di Aziende faunistico - venatorie senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle Aziende faunistico - venatorie, l'esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato all'abbattimento di fauna selvatica cacciabile ai sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende faunistico - venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione per l'istituzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica;

b. autorizzare l'istituzione di Aziende agri -turistico- venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento. Nelle Aziende agri -turistico- venatorie l'abbattimento è consentito solo al titolare o a chi da questi autorizzato.

2. Le Aziende agri -turistico- venatorie devono:

a. essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;

b. coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli;

3. La domanda di concessione per l'istituzione di Aziende agri-turistico-venatorie è presentata da un imprenditore agricolo dei fondi rustici si cui si intende costruire l'azienda.

4. Le Aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate se comprendono bacini artificiali e utilizzano per l'attività venatoria, fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni naturali.

5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite, anche dopo la stagione venatoria, prove cinofile con o senza abbattimento di fauna allevata delle specie cacciabili, previa autorizzazione della Provincia competente per territorio.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto della presente legge, con esclusione dei limiti di cui all'art. 22, comma 6; per quanto riguarda le Aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'abbattimento di fauna selvatica, mentre sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi di fauna delle specie cacciabili, allevate in batteria.

7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che preveda le modalità di costituzione, gestione e funzionamento.

8. Le Aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 non possono avere superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre, e superiore a Ha. 1500 e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. Le Aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a Ha. 1500 e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta.

9. Le aziende di cui al comma 8 devono essere distanti almeno 1000 metri tra loro; le distanze dalle zone protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) devono essere di 300 metri per le aziende faunistico-venatorie e 500 metri per le aziende agri-turistico-venatorie. Le Aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono esentate dal rispetto delle suddette distanze.

10. La tabellazione delle aziende di cui al comma 1 sono a cura e spese delle stesse.

11. Nelle aziende di cui al comma 1 la vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente delle stesse, nonché a quello della Provincia.

Art. 18 (Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile)

1. La Regione istituisce, nei limiti del 4% del territorio agro-silvo-pastorale delle province interessate, le zone di cui all'art. 9, comma 6, destinate all'addestramento, all'allenamento e alle gare di cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.

2. Le Province stabiliscono i periodi delle attività previste al comma 1 con i piani faunistico-venatori provinciali di cui all'art. 10.

3. La Regione affida la gestione delle zone ad associazioni cinofile riconosciute ed associazioni venatorie o ad imprenditori agricoli singoli o associati.

4. Le zone di cui al comma 1 si suddividono in zone di tipo A e di tipo B.
5. Le zone di tipo A, di estensione ricompresa tra 100 e 1000 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate esclusivamente all'addestramento in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell'anno. Nelle stesse, inoltre, si svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed internazionale.
6. Le zone di tipo B, di estensione ricompresa tra 10 e 100 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate all'addestramento o a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna selvatica e limitatamente alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna per tutto l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa.
7. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti dell'ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna sono consentite, inoltre, previo nulla-osta dell'organo di gestione competente e autorizzazione della Provincia interessata:

a) nelle zone di ripopolamento e cattura;

b) negli ATC;

c) nelle zone demaniali.

Le prove cinofile di cui sopra devono essere espletate con esclusione dei mesi di aprile e maggio.

8. Nelle Aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi comprese le gare con abbattimento.
9. L'allenamento dei cani da caccia in periodo di pre-apertura dell'attività venatoria è consentito in periodo previsto dal calendario venatorio regionale.
10. Le concessioni delle zone di cui al presente articolo hanno durata quinquennale salvo rinnovo, revoca o disdetta.
11. Nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale adotta il regolamento di costituzione e gestione delle zone di addestramento cani.

Art. 19 (Terreni del demanio)

1. I terreni del demanio regionale, qualora presentino favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in ordine prioritario, in centri pubblici per la produzione della fauna, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura.
2. L'utilizzazione ai fini di cui al comma 1 è definita dalla Regione, su proposta della Provincia con il piano faunistico-venatorio provinciale.
3. La gestione tecnica dei terreni demaniali per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali spetta alle Province territorialmente competenti, che operano in coerenza con gli indirizzi dei piani e programmi provinciali e regionali e possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e ambientaliste presenti nel Comitato tecnico nazionale.
4. La Regione, previa richiesta della Provincia interessata, può inoltrare richiesta allo Stato o ad altri enti pubblici per ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini di cui al presente articolo.

Art. 20 (Tabellazione)

1. Qualora nella presente legge si faccia menzione di tabelle da apporre al fine della identificazione delle zone sottoposte a particolare vincolo, esse devono essere predisposte e collocate con le seguenti modalità:

- a. devono essere delle dimensioni di cm. 25x33;
- b. devono avere scritta nera sul fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto di caccia e scritta rossa sul fondo bianco in tutti gli altri casi;
- c. devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali ad un'altezza non inferiore a 2 metri e ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che siano visibili le due contigue. Devono essere comunque visibili da almeno 30 metri di distanza;
- d. devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovano terreni che non sono in esso compresi o le medesime sono attraversate da strade pubbliche di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi;
- e. quando si tratta di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cm 50 dal livello dell'acqua;
- f. quando il confine coincide con un corso d'acqua l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da comprendere il corso d'acqua stesso;
- g. quando segnalano divieti temporanei di caccia devono contenere l'indicazione precisa

Art. 21 (Introduzione di fauna selvatica dall'estero. Immissioni faunistiche)

1. L'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero, solo se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico.
2. Le autorizzazioni per l'introduzione di fauna selvatica dall'estero sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole e forestali su parere dell'INFS e nel rispetto delle convenzioni internazionali.
3. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie, al fine di garantire i controlli sanitari e i periodi di ambientamento.
4. I ripopolamenti devono avere carattere transitorio per far posto progressivamente ad una gestione faunistico-venatoria, basata sul prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, incentivando la produzione della fauna.
5. I criteri, le modalità e i fini dei vari tipi di ripopolamento sono stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale (art.9, comma 14, lett. g).
6. I programmi di cattura nelle zone protette e per i ripopolamenti in altri ambiti sono previsti dal programma annuale provinciale di cui all'art. 10, comma 9, lett. b).
7. L'immissione di fauna a scopo di ripopolamento venatorio può essere compiuta dal Comitato di gestione dell'ATC e dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio provinciale, previa autorizzazione della Provincia, entro il 31 agosto.
8. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna

selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'esterno devono essere sottoposti al controllo sanitario, all'origine, a cura del Servizio veterinario dell'ASL competente, il quale rilascia l'autorizzazione all'immissione. Qualora la liberazione non avvenga nel territorio dell'ASL di prima destinazione degli animali, il Servizio veterinario di tale ASL provvede a dare comunicazione all'ASL locale competente per l'area di liberazione dell'inoltro della fauna, al fine di consentire i controlli veterinari. Il Servizio veterinario della ASL competente per territorio di liberazione trasmette ai responsabili dell'immissione in libertà della fauna l'autorizzazione corredata delle eventuali specifiche disposizioni.

Titolo IV - Attività Venatoria

Art. 22 (Esercizio venatorio – Limiti e modi)

1. L'attività venatoria, svolta in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve contrastare con l'esigenza di conservazione delle specie di fauna selvatica e non deve arrecare danno effettivo alle produzioni agricole.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, con i criteri di cui all'art. 25, ove sono indicate le specifiche disposizioni inerenti al calendario regionale nonché le forme di cui al comma 6 del presente articolo e gli ambiti territoriali di caccia ai quali poter accedere e praticare l'attività venatoria.
3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 32 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.
4. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, con i mezzi di cui all'art. 32 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.
5. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
 - a. *da appostamento fisso;*
 - b. *nell'insieme delle forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.*
7. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che per primo ha scovato la fauna ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte di altri cacciatori.
8. E' vietata la cattura della fauna con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.
9. Le norme di cui al presente articolo e successivi si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
10. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica.
11. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o

dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica.

Art. 23 (Documenti venatori)

1. L'attività venatoria è consentita, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenti documenti:

- a. *licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata dall'Autorità di PS;*
- b. *tesserino regionale;*
- c. *attestato di versamento della tassa di concessione regionale;*
- d. *attestato di versamento della tassa di concessione governativa;*
- e. *polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza di assicurazione polizza di assicurazione per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dalla vigente legge (art. 12, comma 8, legge n. 157/92) e successivi aggiornamenti. In caso di sinistri, colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.*

Art. 24 (Licenza di porto di fucile per uso caccia)

1. La licenza di porto di fucile per uso caccia, necessaria anche per praticare l'attività venatoria mediante uso dell'arco o del falco, è rilasciata in conformità delle leggi di PS; ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.

3. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

4. La licenza di porto di fucile per uso caccia ha durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico d'idoneità di data non anteriore a novanta giorni dalla domanda stesa.

5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni prima e che non abbia commesso violazione alla norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza.

Art. 25 (Tesserino venatorio regionale)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale, stampato a cura della Regione in conformità di un modello predisposto dal competente Assessorato regionale.

2. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, esente da marca da bollo, è distribuito a titolo gratuito dalla Provincia, tramite il Comune di residenza del richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o fotocopia degli stessi non autenticata, che sarà acquisita dal precitato Comune:

- a) *licenza di porto di fucile per uso caccia;*
- b) *certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;*
- c) *attestazione dei versamenti delle tasse di concessione statale e regionale;*

d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipulazione delle polizze di assicurazione di cui all'art. 23, lett.e).

3. Il tesserino regionale ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.

4. Il Comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza, tra cui la segnalazione degli ambiti territoriali di caccia in regione e/o fuori regione ove è consentita l'attività venatoria all'intestatario dello stesso e dietro presentazione dell'attestato di versamento della quota di partecipazione agli ATC assegnati.

5. Ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero può essere rilasciato il tesserino regionale purché in regola con le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1978 e successive modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dell'intera tassa di concessione regionale e dell'assicurazione per la responsabilità civile nelle forme e nei modi di cui all'art.23.

6. I cacciatori sono tenuti a riconsegnare al Comune competente il tesserino venatorio regionale della stagione ultimata, previo rilascio di ricevuta, condizione questa per richiedere il nuovo tesserino.

7. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al Comune di residenza. In caso di smarrimento deve dimostrare di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'Autorità di PS.

8. Il titolare deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi, i giorni di caccia e i capi di fauna abbattuti, secondo le modalità previste dal calendario venatorio regionale.

9. La Provincia, entro trenta giorni dalla raccolta dei tesserini regionali pervenuti dai Comuni, provvederà all'inoltro degli stessi all'Osservatorio faunistico regionale.

Art. 26 (Abilitazione venatoria)

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, per il primo rilascio della licenza di porto di fucile nonché per il rinnovo in caso di revoca.

2. L'aspirante cacciatore consegue l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una apposita commissione composta da esperti qualificati, ritenuti tali dal soggetto che li designa, in ciascuna delle materie di cui all'art. 27, dopo aver presentato domanda alla Provincia territorialmente competente, con allegati i seguenti documenti:

a. certificato di residenza;

b. certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio, rilasciato ai sensi della normativa vigente, in data non anteriore a sessanta giorni rispetto alla data della domanda;

c. ricevuta di versamento della quota di partecipazione di cui al comma 3.

3. Ogni candidato è tenuto a versare alla Provincia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla Provincia medesima in misura non superiore a € 25,82. In detta somma sono compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio. Detto importo sarà utilizzato dalla Provincia per far fronte a tutte le spese per l'esame di che trattasi.

Art. 27 (Esame di abilitazione venatoria)

1. Gli esami di abilitazione venatoria devono riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a. legislazione venatoria;

- b. zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;*
- c. armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;*
- d. tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;*
- e. norme di pronto soccorso.*

2. Al fine di favorire la preparazione dei candidati, la Regione predispone un apposito testo di esame distribuito alle Province, che provvederanno, a proprie spese, alla stampa dello stesso al fine di consegnarlo al candidato al momento della presentazione della domanda.

3. Le Province organizzano corsi di preparazione gratuiti per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e corsi per l'aggiornamento sui contenuti innovativi della vigente legislazione venatoria per i possessori di licenza, avvalendosi della collaborazione delle associazioni provinciali naturalistiche, agricole e venatorie riconosciute e dalla delegazione dell'ENCI provinciale.

Art. 28 (Prove di esame e ripetizione dell'esame)

1. L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione deve superare una prova preliminare consistente nel rispondere per iscritto ad un questionario di 30 domande sotto forma di quiz predisposto dal competente assessorato della Regione.

2. L'aspirante cacciatore deve indicare le risposte esatte.

3. Qualora commetta oltre sei errori, l'aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano trascorsi due mesi.

4. Superata la prova preliminare positivamente, l'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma d'esame, deve superare, altresì, una prova pratica di riconoscimento della fauna stanziale e migratoria cacciabile e relativa modalità di caccia, nonché una prova pratica sulle armi comprendente lo smontaggio, rimontaggio e maneggio del fucile da caccia.

5. La commissione, collegialmente, esprime la propria valutazione di idoneità; il relativo attestato è rilasciato a firma del Presidente e del Segretario della commissione.

6. La valutazione della commissione è definitiva e inappellabile.

7. Il candidato non idoneo potrà sostenere un nuovo esame non prima di due mesi.

Art. 29 (Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio)

1. Le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 28 sono istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, una per ciascuna Provincia. Esse hanno sede presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale.

2. Ciascuna Commissione è composta da :

a) un dirigente della Regione competente in materia di caccia ed esperto in legislazione venatoria, che la presiede;

b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designato dal Presidente della Provincia competente, nonché un supplente;

c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal Presidente della Provincia competente;

d) un esperto in norme di pronto soccorso, nonché un supplente, designati dal Presidente della Provincia competente;

e) tre esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata di caccia, designati dalle Associazioni venatorie a livello provinciale;

f) un esperto in cinofilia venatoria, designato dalla delegazione ENCI provinciale;

g) tre esperti in principi di salvaguardia delle produzioni agricole, designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli a livello provinciale;

h) tre esperti in tutela dell'ambiente, designati dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche a livello provinciale.

3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna Commissione un dipendente amministrativo dell'Amministrazione provinciale, designato dall'Amministrazione provinciale.

4. I componenti delle Commissioni rimangono in carica cinque anni.

5. In caso di dimissioni, vacanza di posto o sostituzione da parte dell'associazione designante, il componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha sostituito.

6. Ai componenti le Commissioni sono dovuti, a carico della rispettiva Provincia, emolumenti parificati a quelli di cui alla legge regionale n. 45 del 1981.

7. Le Commissioni sono validamente insediate dal Presidente con la presenza di almeno otto componenti che rappresentino tutte le categorie dalla lett. b) alla lett. h) del comma 2.

8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età.

9. Ciascuna Commissione può articolarsi in due Commissioni paritetiche presiedute dal Presidente.

10. Gli esperti previsti alle lett. e), f), g), e h) del comma 2 sono designati dalle associazioni venatorie, agricole, naturalistiche, protezionistiche ed ENCI a livello provinciale presenti nel Comitato tecnico faunistico - venatorio di cui all'art. 6.

11. Le Province trasmettono la deliberazione di nomina delle Commissioni, entro sessanta giorni dalla richiesta, al Presidente della Giunta Regionale per l'emissione del decreto di nomina. Entro trenta giorni dalla richiesta, le associazioni venatorie, protezionistiche ambientali, agricole e la delegazione provinciale ENCI devono far pervenire alle Province competenti per territorio le designazioni dei propri rappresentati. Trascorso il suddetto termine senza l'avvenuta designazione, le Province provvederanno alla individuazione degli esperti, della quattro componenti di cui al comma 2, lett. e), f), g), e h), su segnalazione dei componenti il Comitato tecnico provinciale.

Art. 30 (Registro dei cacciatori)

1. Presso ciascuna Provincia viene tenuto un registro dei titolari delle licenze di caccia.

2. Su apposite schede, compilate sulla base dei dati trasmessi dagli Organi dello stato abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati relativi al rilascio del tesserino venatorio regionale, nonché le eventuali sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione delle stesse in caso di recidiva.

Art. 31 (Specie cacciabili e periodi di caccia.)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati.

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocyptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice (Alectoris graeca); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);

2. E' sempre vietato abbattere o catturare:

a) le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del capriolo, del cervo e del daino di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;

b) il cinghiale di età inferiore ad un anno con manto rigato.

3. Con il calendario venatorio i termini temporali di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

4. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.

5. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

6. Il Presidente della Giunta Regionale aggiorna con proprio decreto l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1, sulla base di modifiche apportate come previsto dall'art. 18, comma 3 della legge n° 157 del 1992.

Art. 32 (Mezzi di caccia)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di:

a) fucile con canna ad anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non più di due cartucce, di calibro non superiore al dodici;

b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

c) Fucile combinato, a due e tre canne, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al dodici e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6.

2. E' consentito, altresì, l'uso dell'arco e del falco.

3. Per la caccia con il falco devono essere utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cat-

tività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e allo specifico regolamento regionale.

4. L'allenamento e l'addestramento dei falchi in periodi di caccia chiusa può avvenire previo rilascio di apposito permesso da parte delle Province ed esclusivamente su fauna di allevamento e secondo le modalità indicate nel già citato regolamento.

5. Chi esercita la caccia con l'arco o con il falco deve essere munito del porto d'armi.

6. La caccia con l'arco è consentita soltanto per l'abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con l'arco di libraggio non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione e per i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di mm. 22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi.

7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, l'arco o il falco, anche utensili da punta e da taglio, atti alle esigenze venatorie nonché ad avvalersi dell'ausilio del cane e dei richiami vivi consentiti dalla presente legge per la caccia da appostamento.

8. E' vietato, durante l'esercizio venatorio, usare, a fini di richiamo acustico, registratori o strumenti elettromagnetici e similari con o senza amplificatore del suono.

9. Sono vietate, altresì, le armi ad aria o altri gas compressi nonché tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio e non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

10. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

Art. 33 (Calendario venatorio regionale)

1. La Regione regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario venatorio regionale, pubblicato entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 15 giugno, resta in vigore quello dell'annata venatoria precedente finché non viene pubblicato il nuovo calendario venatorio.

2. Il Calendario venatorio regionale, predisposto sulla base delle proposte formulate dalle Province e dal Comitato tecnico faunistico regionale di cui all'art. 5, è deliberato dalla Giunta regionale, sentiti l'INFS e la Commissione consiliare permanente competente ed è pubblicato sul BURP.

3. Il calendario venatorio stabilisce, in particolare:

- a. le specie di mammiferi ed uccelli cacciabili nei periodi consentiti;*
- b. il numero massimo di giornate di caccia settimanali e nei diversi periodi;*
- c. il carniere massimo giornaliero di fauna migratoria e stanziale;*
- d. il carniere massimo stagionale per particolari specie di fauna stanziale gestita nell'ATC;*
- e. i periodi e i territori di allenamento dei cani da caccia nei giorni che precedono la stagione venatoria;*
- f. le modalità di impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria.*

4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.

5. Può essere consentita la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.

6. In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

a. selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può essere superiore a un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo regolamento eventualmente emanato dalle Province;

b. selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. La Regione, sentite le proposte provinciali di cui al comma 2, con il calendario venatorio può autorizzare una o più Province ad anticipare l'esercizio venatorio a norma dell'art. 31, commi 3 e 4, in base alla predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori che comprendano:

a) numero capi abbattibili per ogni specie e per ogni giornata di caccia;

b) individuazione dei territori ove la caccia è consentita;

c) caratteristiche dei cacciatori ammissibili;

d) modalità di caccia.

9. Il calendario venatorio regionale può contenere norme che prevedano il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico, nonché norme che prevedano il divieto temporaneo di praticare particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie particolarmente protette.

Art. 34 (Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia)

1. La Regione attua le variazioni all'elenco delle specie cacciabili emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 157/92.

2. La Regione può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 31 per ragioni motivate ed importanti connesse con la consistenza faunistica per la fauna stanziale, su segnalazione dell'Osservatorio faunistico regionale, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o altre calamità anche per fauna migratrice.

3. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle Province, sentito l'INFS, può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, nonché dei cani e dei gatti inselvatichiti, che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, ai beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche ai fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione biologica.

4. Le operazioni di controllo di cui al comma 3 possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in periodi di divieto di caccia. Per quanto concerne il controllo dei cani e dei gatti inselvatichiti, sono fatte salve le disposizioni previste dalle normative vigenti.

5. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici sulla base delle indicazioni fornite dall'INFS.

6. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può utilizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno, predisposti dalle Province.

7. I piani di cui al comma 6 devono essere attuati dalle Amministrazioni provinciali mediante gli agenti venatori dipendenti. Le Province possono, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e guardie volontarie munite di licenza per l'esercizio venatorio nonché di altro personale idoneo al tipo d'intervento selettivo da effettuarsi, munito di porto d'armi e compreso in apposito elenco istituito dalle Province.

8. Nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico - artistico all'interno dei centri urbani, lo stesso può essere autorizzato, su conforme parere dell'AUSL competente, demandando l'attuazione al Comune interessato.

9. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel territorio dei Comuni interessati, nominativamente designati dall'Ente gestore, purché muniti di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco.

10. La Provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle forme inselvatichite di specie domestiche .

Art. 35 (Uccellazione – cattura a scopi scientifici e per l'utilizzo nell'attività venatoria)

1. In tutto il territorio regionale è vietata ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. La Regione, su parere dell'INFS, può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica, esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio Nazionale delle Ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'INFS; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). Detta attività di cattura temporanea per l'inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari, residenti in regione, di specifica autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su parere dell'INFS. L'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi d'istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale. L'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale è subordinata ad una richiesta dettagliata di detta attività, contenente il tipo di fauna selvatica interessata all'inanellamento, ai mezzi di cattura previsti dall'INFS, ai periodi di effettuazione e ai luoghi in cui sarà effettuata, dando comunicazione trenta giorni prima alle Province competenti per territorio dell'inizio

dell'attività ai fini dei controlli necessari.

4. La Regione, su richiesta delle Province interessate, autorizza le stesse, quali titolari di impianti, all'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate su parere dell'INFS, l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi d'istruzione, da parte del personale impiegato in detti impianti, organizzati dallo stesso INFS e al superamento del relativo esame.

6. L'INFS svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

7. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio, utilizzati per l'attività venatoria da appostamento.

8. E' fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Provincia territorialmente competente, che provvederà ad informare l'INFS.

9. Il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono affidati al Centro recupero fauna selvatica previsto dall'art. 7.

10. E' fatto obbligo, a chi rinviene o uccide accidentalmente esemplari di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna protetta o particolarmente protetta, di darne notizia alla Provincia territorialmente competente. La Provincia provvede all'invio al Centro recupero di fauna selvatica in difficoltà e all'imbalsamazione a scopi didattici in caso di esemplari morti.

Art. 36 (Appostamenti fissi e temporanei)

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell'art. 22, comma 6, è rilasciata dalle Province in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989/1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria citata. In deroga a quanto sopra previsto, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni, da invalidi o portatori di handicap nella misura massima dell'1 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ogni ATC. L'autorizzazione è richiesta all'Amministrazione provinciale competente ed all'ATC di residenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento con gli ettari utili all'attività venatoria, compresa la zona di rispetto di mt. 150, il titolo di proprietà o il consenso scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del terreno nonché il certificato catastale in carta semplice. L'autorizzazione ha durata quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento è delimitato tutto l'anno con tabelle poste all'altezza di mt. 1,50, di dimensioni di cm. 25x 33 e riportanti la scritta rossa su fondo bianco: "appostamento fisso - autorizzazione della Provincia di n° del".

2. Si considera attività venatoria da appostamento fisso ai fini dell'art. 22, comma 6, solo quella con l'utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati nel comma 7 dell'art. 35 ovvero uccelli allevati (art. 16, comma 1, lett. b), appartenenti alle specie cacciabili.

3. Le Province, in riferimento all'art. 335, comma 4, emanano un regolamento per la cessione, ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento, di esemplari vivi da richiamo previsti dall'art. 35, comma 7, e la relativa gestione, consentendo la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità per chi caccia da appostamento fisso. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria

da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

4. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile e numerato.
5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
6. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.
7. E' vietato usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici.
8. Sono previsti gli appostamenti temporanei di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo ha occupato il terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
9. Si considerano appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.
10. Si considerano appostamenti fissi quelli costruiti in muratura o altra solida materia.
11. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici. Il recupero della fauna acquatica è consentito con l'utilizzo del natante non a motore.
12. Non sono considerati fissi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 6, gli appostamenti fissi per la caccia agli ungulati, ai colombacci e agli acquatici senza richiami vivi. Le Province autorizzano detti appostamenti, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico - venatorio.
13. La caccia dagli appostamenti di cui al comma 12 può essere esercitata dai titolari della concessione provinciale o da chi da questi espressamente autorizzato per iscritto.
14. Per gli appostamenti fissi senza richiami vivi di cui al comma 12 che richiedano preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Detti appostamenti hanno la durata quinquennale. La richiesta dell'autorizzazione effettuata alla Provincia deve essere corredata dell'autorizzazione autenticata del proprietario e/o del conduttore del fondo lago o stagno. L'autorizzato può tabellare, durante lo svolgimento giornaliero dell'attività venatoria, con tabelle poste a 100 metri quale zona di rispetto recante la scritta rossa sul fondo bianco " appostamento temporaneo ai sensi della presente legge art. 36 comma 13 autorizzazione della Provincia n° del.....".Le tabelle, di dimensioni 25x33. poste su sostegni smontabili con altezza minima di metri 1,50, devono essere poste in modo da rendere visibile il perimetro del territorio interessato. Le stesse devono essere tolte nel periodo non utilizzato per l'appostamento.
15. E' vietato costituire appostamenti fissi e temporanei a distanza inferiore a 150 metri dagli immobili, da vie di comunicazione ferroviaria nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali.
16. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di rispetto non può essere inferiore a 150 metri.
17. La distanza tra gli appostamenti fissi non può essere inferiore a 300 metri e quella tra gli appostamenti temporanei a 200 metri.
18. Durante l'esercizio di caccia da appostamento è vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun cacciatore.

19. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

20. Gli appostamenti fissi sono segnalati con apposite tabelle a cura e spese del titolare.

21. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di 100 metri dall'impianto, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

Art. 37 (Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico - venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, ai proprietari o conduttori, un contributo da determinarsi a cura dell'Amministrazione Provinciale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, nelle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1 si provvede con il finanziamento regionale annuale di cui all'art. 54, comma 4, lett. a).

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del piano faunistico - venatorio regionale, richiesta motivata al Presidente della Regione.

4. La Regione, sentito il parere tecnico dell'Amministrazione provinciale competente per il territorio, entro sessanta giorni accoglie la richiesta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico - venatoria di cui all'art. 9. E' altresì accolta in casi specificamente individuati e cioè quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica, ovvero quando è motivo di danno o disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle con modalità e criteri previsti dall'art. 20, esenti da tasse regionali, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Le tabelle devono riportare la scritta nera su fondo bianco: " Divieto di caccia ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 27/98 dal..... al, autorizzazione regionale n. del.....".

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque , compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

Art. 38 (Fondi chiusi)

1. Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è vietato.

2. Sono considerati fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1.20 metri, o circondati da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno 3 metri e la profondità di almeno ml. 1.50.

3. I fondi chiusi sono segnalati con tabella recante la scritta nera su fondo bianco " Fondo chiuso - Divieto di caccia - autorizzazione regionale n.del", apposta a cura dei proprietari dei fondi senza alcun gravame di tasse o soprattasse regionali. Per i fondi chiusi esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che s'intenderà successivamente istituire, i proprietari devono chiedere l'autorizzazione alla Regione e all'Ufficio della Provincia competente per territorio. La Provincia, dopo le relative verifiche, ne prende

atto, al fine della pianificazione del proprio territorio, e trasmette il proprio nullaosta al competente ufficio della Regione, che rilascerà l'autorizzazione.

4. Gli addetti alla vigilanza di cui alla presente legge possono in ogni tempo accedere ai fondi chiusi ai fini della vigilanza venatoria. Gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione di accesso al proprietario e/o conduttore quando il fondo chiuso costituisca pertinenza della privata dimora.

5. La superficie dei fondi chiusi entra a far parte della quota dal 20 al 30% del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'art.9, comma 3.

Art. 39 (Terreni in attualità di coltivazione)

1. Nei terreni in attualità di coltivazione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono da ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili:

a. i vivai, gli orti, i terreni destinati a campi sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni floreali, dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto;

b. le colture erbacee da seme, dalla germinazione fino al raccolto;

c. i prati naturali e artificiali, dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio;

d. le foraggiere mature per lo sfalcio;

e. i frutteti i mandorleti, gli agrumeti, coltivati in forma intensiva, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;

f. gli uliveti con piante a forma di palmetta, cespuglio, vaso basso, coltivate in forma intensiva;

g. i pioppeti;

h. i vigneti e i carciofeti, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;

i. i terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto;

j. i terreni rimboschiti, compresi i reimpianti di boschi distrutti, dalla data dell'impianto fino al compimento del quindicesimo anno di età e comunque fino a che gli alberi non abbiano raggiunto l'altezza di tre metri; detto divieto si applica a condizione che il rimboschimento riguardi l'intera superficie o comunque la parte prevalente;

k. i terreni coltivati a tabacco.

3. Sui terreni di cui al comma 1 i conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono apporre, a salvaguardia delle colture, apposite tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco " Fondo in attualità di coltivazione - Divieto di caccia ai sensi della legge regionale n.27/98 Art. 39, dal..... al- autorizzazione regionale n.del", La richiesta di apposizione delle tabelle va comunicata, per la relativa autorizzazione, alla Regione e alla Provincia competente per territorio. La Provincia, dopo aver effettuato gli appositi accertamenti, trasmette il proprio nullaosta all'ufficio competente della Regione, che rilascerà la relativa autorizzazione.

Art. 40 (Presenza di bestiame)

1. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado è vietato purché delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.

2. I fondi sono delimitati con tabelle apposte a cura e spese dei proprietari recanti la scritta nera su fondo bianco “ Divieto di caccia – presenza bestiame pascolo brado e/o semibrado dal al, autorizzazione della Regione n.del,”, esenti da tasse.

3. La richiesta di apposizione delle tabelle per il periodo di presenza del bestiame e utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale va comunicata alla Regione per la relativa autorizzazione e all’Ufficio della Provincia competente per territorio.

4. La Regione concederà l’autorizzazione previo il parere della Provincia competente per territorio, che avrà accertato quanto con l’istanza richiesto, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame per ettaro a seconda che trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado e cioè, in questo caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato libero vagando, ma è soggetto a stabulazione in parte della giornata con il foraggiamento aggiuntivo. In caso di pascolo brado assoluto in territorio silvo-pastorale boschivo, il carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini o equini, in un capo di bestiame per ogni cinque ettari, e, in caso di pascolo misto o semibrado, in cinque capi per ettaro. L’ampiezza di territorio silvo-pastorale che si intenderà recintare dovrà rispettare i parametri indicati. Per gli ovini e i caprini con pascolo in movimento continuato si osserverà il divieto di caccia e di sparo in una zona di rispetto di 150 metri dal gregge.

Art. 41 (Accensione delle stoppie)

1. Nei territori della regione Puglia, dal 1° marzo al 30 settembre, è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe di prato e le erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe infestanti, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e personalmente controllati, fino a quando il fuoco non si sarà spento del tutto e non saranno state praticate le dovute “precese”.

Art. 42 (Impiego dei cani – Cani vaganti)

1. E’ consentito l’uso dei cani da cerca e da ferma con abbattimento del selvatico per tutta l’annata venatoria.

2. L’uso dei cani da seguito e da tana con abbattimento del selvatico è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio è consentito l’uso dei cani succitati, limitatamente alla volpe, in battute organizzate dalla Provincia competente per territorio e previo nullaosta dei Comitati di gestione, nel rispetto del regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica; invece per la caccia al cinghiale nei giorni consentiti sino a fine gennaio.

3. In particolari località le Province possono limitare o proibire l’uso dei cani da seguito ove ricorra la necessità di proteggere determinata fauna selvatica.

4. I cani di qualsiasi razza incustoditi, trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non consentite o nelle zone di protezione della fauna, sono catturati ai sensi della normativa vigente. Durante i periodi e nelle aree nei quali non è permesso l’uso del cane da caccia, la cattura ha luogo solo quando il medesimo non è accompagnato o non si trova sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne ha l’obbligo.

5. I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio.

6. I cani da guardia non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 50 metri dal bestiame e dai recinti in cui esso è ricoverato.
7. I cani catturati devono essere dati in custodia ai servizi comunali territorialmente competenti, che ne dispongono a norma delle normative vigenti.
8. Per quanto applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvatichiti.
9. Gli interventi di cui sopra saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 43 (Divieti)

1. E' vietato a chiunque:

1) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cento metri purché opportunamente tabellate;

2) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri purché opportunamente tabellate;

3) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei fondi chiusi, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle foreste demaniali regolarmente tabellate, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di 50 metri dagli stessi;

4) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle autorizzate ai sensi della presente legge, esenti da tasse, indicanti il divieto;

5) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

6) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione d'immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

7) il trasporto all'interno di centri abitati e delle altre zone ove è vietato l'esercizio venatorio dalla presente legge, delle armi da sparo per uso venatorio ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, che non siano scariche e in custodia;

8) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

9) cacciare sparando da veicoli o da imbarcazioni o da natanti, a motore, o da aeromobili;

10) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

- 11) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad esclusione dei corsi e specchi d'acqua limitatamente agli argini e sponde che li delimitano e per le specie acquatiche consentite;
- 12) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- 13) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'art.35, comma 2, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione oppure feriti o in difficoltà per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso, nelle ventiquattro ore successive, alla competente Amministrazione provinciale, che provvederà al successivo invio degli stessi al Centro recupero della fauna selvatica in difficoltà;
- 14) esercitare la caccia sparando in direzione di pioppeti, a distanza inferiore a 100 metri;
- 15) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- 16) usare durante l'esercizio venatorio, al fine di richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, ivi compresi i registratori;
- 17) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle con la scritta nera su fondo bianco " autorizzazione della Regione n.del", esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- 18) commerciare fauna selvatica morta se non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- 19) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- 20) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
- 21) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- 22) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 6;
- 23) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica;
- 24) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
- 25) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
- 26) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione;
 - a) dei capi usati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge;
 - b) della fauna selvatica lecitamente abbattuta la cui detenzione viene regolamentata anche con le norme sulla tassidermia e imbalsamazione;
 - c) della fauna selvatica ed esotica proveniente da allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale;

27) usare esplosivi ad esclusione delle cartucce da caccia, i cui bossoli devono, comunque, essere recuperati dal cacciatore prima di allontanarsi dal posto di caccia e non abbandonati sul terreno;

28) usare i segugi per la caccia agli ungulati, con eccezione del cinghiale;

29) cacciare e/o addestrare i cani nei terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 39 e nei fondi chiusi di cui all'art. 38;

30) cacciare negli oliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori, nel periodo dal 15 novembre al 31 gennaio;

31) effettuare la posta alla beccaccia e l'appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

32) apporre tabelle, in modo illegittimo, indicanti il divieto di caccia.

Titolo V - Vigilanza Venatoria • Sanzioni

Art. 44 (Vigilanza Venatoria)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e dei regolamenti regionali è affidata:

a) agli agenti, dipendenti della Provincia preposti a tale funzione. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio provinciale. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 32 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità dell'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico – venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali;

3. Gli agenti faunistici svolgono le proprie funzioni sul territorio provinciale di competenza. Le guardie faunistiche volontarie svolgono le proprie funzioni, ai fini della presente legge, nell'ambito del territorio della Provincia di residenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame come previsto dall'art. 45.

5. Agli agenti di cui al comma 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati dalle Province territorialmente competenti nonché dalle associazioni di cui al comma 1, lett. b), sotto il controllo della Regione.

7. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

8. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4, ma di partecipazione ad apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia territorialmente competente.

9. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Province riconoscono la nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, in possesso di regolare decreto di nomina rilasciato ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, istituendo un apposito registro e attribuendo loro un numero di matricola.

10. Le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.

Art. 45 (Attività di vigilanza – Corsi di formazione)

1. L'attività di vigilanza riguarda in particolare l'applicazione della normativa nazionale e regionale.

2. La Giunta Regionale, con apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, detta norme per uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento degli agenti faunistici su tutto il territorio regionale e per disciplinare l'utilizzazione delle guardie volontarie, fatta salva la competenza del Prefetto di approvare le uniformi delle guardie giurate come da vigente regolamento di Pubblica sicurezza.

3. Il riconoscimento e/o lo svolgimento dell'incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di qualificazione di cui all'art. 44, comma 6, nonché al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame scritto ed orale da parte di una commissione, proposta dalla Provincia e nominata dal Presidente della Giunta regionale, in cui devono essere garantite in modo paritario le presenze dei rappresentanti delle associazioni venatorie, ambientali ed agricole integrate dai docenti che hanno svolto il corso.

Art. 46 (Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 44 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, tutti i documenti venatori di cui all'art. 23 nonché della fauna selvatica abbattuta.

2. In ogni caso di contestazione delle infrazioni amministrative e penali previste dalla presente legge, i soggetti preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito processo verbale, rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile.

3. Nei casi previsti dall'art. 48, gli ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, compresi i richiami acustici di cui all'art. 43, punto 16, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati e al deposito degli oggetti sequestrati presso i competenti uffici di ciascuna Provincia.

4. Le Province, ove non dispongano di propri idonei locali per la custodia dei mezzi sequestrati, possono stipulare apposite convenzioni con ditte autorizzate alla custodia ai sensi delle vigenti disposizioni di Pubblica sicurezza.

5. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti di cui al comma 3 provvedono, nel caso di fauna viva, a liberarla in loco oppure, se ferita, a depositarla presso il

proprio Centro di recupero fauna per le prime cure, per poi trasferirla presso il Centro recupero fauna di cui all'art.7 per le cure, riabilitazione e successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita ove possibile, tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione ove si accerti, successivamente, che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo viene incasato sull'apposito capitolo di entrata dell'Amministrazione provinciale di cui all'art. 51, comma 12.

6. Della consegna o della liberazione di cui al comma 5, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. I mezzi sequestrati devono essere ritirati dai proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno dalla notificazione del relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli oggetti sono confiscati.

7. I mezzi e gli oggetti confiscati sono distrutti a cura delle Province, secondo le vigenti disposizioni in materia.

8. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni in materia di attività venatoria, redigono verbale di accertamento e di contestazione, conforme alla legislazione vigente, nel quale devono essere specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono, entro quarantotto ore dalla contestazione, all'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale quale organo accertatore.

9. L'Amministrazione provinciale competente provvede alla stampa, previa intesa con la Regione, dei blocchetti per i verbali, ciascuno dei quali deve essere in quadruplica copia ricalcanti, numerati progressivamente; all'atto della contestazione del verbale e/o notifica, la prima copia è consegnata al verbalizzato, l'originale e la seconda copia all'Amministrazione provinciale, la terza copia resta allegata al blocchetto. In caso di errore nel verbalizzare deve essere apposta dall'addetto alla vigilanza la dizione "annullato" sull'originale che, unitamente alla copia, non deve essere staccato dal blocchetto. Ciascun blocchetto deve essere numerato e consegnato alla guardia volontaria, che potrà ricevere il nuovo blocchetto da parte dell'Amministrazione provinciale previa restituzione di quello esaurito.

10. Gli agenti venatori dipendenti dagli Enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche e integrazioni non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della medesima legge.

Art. 47 (Agenti dipendenti dagli enti locali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge n. 65 del 1986, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente d'appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'art. 46 anche fuori dell'orario di servizio.

Art. 48 (Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

- a. l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da € 929,62 a € 2.582,28 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura dell'attività venatoria fissata dal calendario venatorio;
- b. l'arresto da due ad otto mesi o l'ammenda da € 774,69 a € 2.065,83 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette;
- c. l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da € 1.032,91 a € 6.197,48 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
- d. l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da € 464,81 a € 1.549,37 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
- e. l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 774,69 a € 2.065,83 per chi esercita l'uccellazione;
- f. l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a € 516,46 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
- g. l'ammenda fino a € 3.098,74 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b., della quale sia vietato l'abbattimento;
- h. l'ammenda fino a € 1.549,37 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringuellidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vivi non previsti dall'art. 35, comma 7 e di quelli vietati dall'art. 43, comma 1, punto 16. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la confisca dei richiami.
- i. l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a € 2.065,83 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
- j. l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da € 516,46 a € 2.065,83 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b., c. e g., le pene sono raddoppiate;

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia d'imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, regola, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

Art. 49 (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da € 206,58 a € 1.239,50 mila per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art.22, comma 6;

b) sanzione amministrativa da € 103,29 a € 619,75 per chi esercita la caccia senza avere

stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 206,58 a € 1.239,50;

c) sanzione amministrativa da € 154,49 a € 929,62 per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento della tassa di concessione governativa e/o della tassa di concessione regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,23 a € 1.549,37;

d) sanzione amministrativa da € 154,94 a € 929,62 per chi esercita la caccia all'interno dei centri pubblici o privati di riproduzione e senza autorizzazione negli ambiti destinati alla caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,23 a € 1.549,37; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da € 361,52 a € 2.169,12. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da € 103,29 a € 619,75 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,23 a € 1.549,37;

f) sanzione amministrativa da € 103,29 a € 619,75 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,23 a € 1.549,37;

g) sanzione amministrativa da € 103,29 a € 619,75 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringuellidi in numero superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 206,58 a € 1.239,50;

h) sanzione amministrativa da € 154,94 a € 929,62 per chi si avvale di richiami di allevamento non autorizzati ai sensi dell'art. 36, comma 7; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da € 258,23 a € 1.549,37;

i) sanzione amministrativa da € 77,47 a € 464,81 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino venatorio;

j) sanzione amministrativa da € 77,47 a € 464,81 per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 21; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 21 per altre introduzioni;

k) sanzione amministrativa da € 25,82 a € 154,94 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione, il tesserino regionale, le ricevute di versamento delle rispettive tasse di concessione governativa e/o regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

l) sanzione amministrativa da € 25,82 a € 154,94 per chi arreca danno, rimuove o manomette le tabelle previste dalla presente legge o ne abbatte i pali di sostegno, oltre a € 25,82 per ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso;

m) sanzione amministrativa da € 51,65 a € 516,46 per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge, ovvero violando le modalità previste, oltre a € 5,16 per ogni tabella apposta abusivamente;

n) sanzione amministrativa da € 25,82 a € 154,94 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi ed in materia fiscale e doganale;

o) sanzione amministrativa da € 154,94 a € 929,62 per i trasgressori di cui all'art. 41, salvo

quanto previsto dagli artt. 17 e 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni.

2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 44 provvedono al sequestro dei richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, i registratori con o senza amplificazione del suono, incustoditi.
3. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli artt 624, 625 e 626 del codice penale

Art. 50 (Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 48, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dall'art.48, comma 1, lett. a), b) d) e i) nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art.99, comma 2, n. 1 del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dall'art.48, comma 1, lett c) ed e), nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. d), ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art.99, comma 2, n. 1 del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, lett. a), b), ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dall'art. 48, comma 1, lett. 1); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi;

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della Provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione, ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'art. 48, comma 1, lett. a), b), c), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 49, comma 1, lett. a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della Provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all'art. 25, con relativo ritiro, è prevista nei casi di cui al comma 3 e 4 del presente articolo.

8. Al fine dell'aumento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 49, nonché dell'applicazione delle altre sanzioni di cui al presente articolo, le violazioni si intendono nuovamente commesse nel caso in cui si ripetano nel corso del quinquennio; in caso contrario devono ritenersi prescritte.

Art. 51 (Procedimento sanzionatorio amministrativo)

1. L'amministrazione competente in materia di procedimento sanzionatorio è la Provincia nel cui ambito è stata verbalizzata l'infrazione.

2. I verbali di accertamento delle infrazioni, di cui alla presente legge, devono essere trasmessi all'Amministrazione provinciale nei termini e con le modalità di cui all'art. 46, comma 8.

3. Il verbale di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese, dell'anno, nonché del luogo di accertamento;

b) il nome e il cognome del verbalizzante, nonché l'Ente, l'istituto o l'associazione di appartenenza;

c) le generalità anagrafiche del trasgressore ed ogni altra indicazione desunta dalla documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria, nonché il tipo del mezzo di caccia, il relativo numero di matricola e la proprietà dello stesso;

d) la descrizione sommaria dei fatti oggetto dell'infrazione e l'articolo della norma violata;

e) le eventuali osservazioni e/o controdeduzioni del trasgressore;

f) le generalità di eventuali testimoni presenti all'atto della violazione;

g) la dichiarazione di avvenuta consegna al trasgressore del verbale o i motivi della non contestazione e/o notifica.

4. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore. In tal caso, l'Amministrazione provinciale notifica con raccomandata AR l'importo da corrispondere per l'infrazione ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove non fosse possibile contestare l'infrazione immediatamente all'interessato, vi provvede la Provincia competente entro il termine perentorio di novanta giorni dall'infrazione per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana e di 360 giorni per i residenti all'estero, con l'indicazione dell'importo da corrispondere per la definizione ai sensi dell'art. 16 della legge 689 del 1981. La notifica di cui sopra deve essere effettuata con raccomandata Ar o con le modalità previste dal codice di procedura civile da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.

5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue ove siano trascorsi i termini di notifica di cui al comma 4 ovvero quando quest'ultima non sia stata effettuata nei tempi dovuti con le modalità previste nel presente comma. Con le raccomandate AR di cui al comma 4, che indicano l'importo da versare per l'infrazione, deve essere indicato l'Ufficio dell'Amministrazione provinciale a cui gli interessati possono far pervenire scritti difensivi con i termini e le modalità di cui al comma 6.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione delle raccomandate AR di cui al comma 5, il verbalizzato può far pervenire all'Ufficio del contenzioso dell'Amministrazione provinciale competente

per territorio scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata AR, ivi compresa la richiesta di essere udito personalmente. La presentazione dell'opposizione da parte del verbalizzato sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo sino all'emissione dell'ordinanza di cui ai successivi comma.

7. L'Ufficio del contenzioso della Provincia, sentito il parere della Commissione di cui a comma 11, emette ordinanza di accoglimento della opposizione con conseguente archiviazione della pratica, ovvero ordinanza motivata di non accoglimento, determinando la somma dovuta per la violazione entro i limiti previsti dalla presente legge, con conseguente ingiunzione, nei confronti del trasgressore, di pagamento degli importi dovuti.

8. La Provincia trasmette alle Amministrazioni competenti la documentazione di rito ove risultino ulteriori sanzioni accessorie.

9. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, con raccomandata A.R., all'interessato dell'ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento nel termine prescritto la Provincia procede alla riscossione forzata con l'osservanza delle norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 Aprile 1991, n.639. L'ingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e avverso essa è proponibile opposizione al Pretore con l'osservanza della norme di cui all'art.22 della legge n.689 del 1981. L'atto con cui è proposta davanti al Pretore deve essere anche notificato all'Ufficio provinciale del contenzioso che ha emesso l'ordinanza ingiunzione per la rappresentanza e difesa in giudizio. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è diventata esigibile.

10. Presso ciascuna Provincia è istituito un apposito casellario per la conservazione di schede nominative relative ai procedimenti sanzionatori di cui alla presente legge, al fine dell'esatta quantificazione dell'illecito amministrativo e della graduazione delle sanzioni.

11. Nell'ipotesi di cui al comma 6, per ciascuna Provincia è istituita una Commissione per il contenzioso, composta:

a) dal Responsabile dell'Ufficio caccia provinciale, che la presiede;

b) da un esperto in materia di legislazione venatoria, laureato in Giurisprudenza, nominato dalla Provincia;

c) dal responsabile dell'Ufficio del contenzioso regionale della Provincia interessata;

d) dal funzionario tecnico del Settore di vigilanza faunistica, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

12. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente della Provincia ed i relativi proventi sono incamerati dalla stessa e confluiscono interamente su apposito capitolo del bilancio di previsione, avente per oggetto: "Progetto finalizzato alla tutela e vigilanza del territorio per la conservazione della fauna selvatica, da attuarsi dagli agenti faunistici dipendenti delle Amministrazioni provinciali".

Art. 52 (Procedimento sanzionatorio penale)

1. In caso di violazione della norma di cui all'art. 48, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria redigono verbale d'infrazione e/o di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro quarantotto ore, unitamente alla notizia di reato, alla Procura della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell'art.347 del codice di procedura penale.

2. Una copia del verbale di infrazione deve essere trasmessa all'Amministrazione provinciale competente per territorio, con le modalità e termini di cui all'art.51.
3. Qualora la notizia di reato venga verbalizzata dalle guardie volontarie che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, le stesse devono recarsi, immediatamente, alla più vicina sede di autorità di polizia giudiziaria o presso l'Amministrazione provinciale competente per territorio, a cui consegnano copia del verbale per il seguito di competenza.
4. L'originale del verbale è trasmesso all'Amministrazione provinciale competente con le modalità e i termini di cui all'art.51.
5. L'Amministrazione provinciale, ad acquisizione del verbale di cui ai precedenti commi, procede alla iscrizione del trasgressore nell'apposito casellario di cui all'art.51.
6. Ove sia prevista, nei casi di cui ai precedenti commi, anche la sanzione amministrativa, l'Amministrazione provinciale richiede all'Autorità giudiziaria se sussiste connessione obiettiva tra la sanzione amministrativa e quella penale, ai fini della non attivazione del procedimento sanzionatorio.
7. Ad emissione della sentenza definitiva da parte dell'Autorità giudiziaria, è fatto obbligo a quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione provinciale copia della sentenza per i successivi provvedimenti di competenza.
8. Nel caso non sussiste connessione obiettiva, l'Amministrazione provinciale attiva le procedure del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all'art.51.

Titolo VI - Disposizioni Finanziarie

Art. 53 (Tasse di concessione regionale)

1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.
3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50% dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o rinnovo della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionali, s'intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza di caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio o rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.

6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tassa di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:

- a. i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;
- b. le aziende faunistico-venatorie;
- c. le aziende agri-turistico-venatorie;
- d. gli appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.

9. Con l'entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994 n. 1, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:

	Tassa rilascio	Tassa annuale
Abilitazione venatoria	€ 64,56	€ 64,56
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale	€ 556,74	€ 556,74
Centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'art.16, comma 7, lett. a) e b)	€ 556,74	€ 556,74
Aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso	€ 12,53	€ 2,53
Autorizzazione di appostamento fisso, ai sensi dell'art. 22, comma 6, per ogni anno	€ 111,55	€ 111,55

10. Inoltre, quale tassa di nuova istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di aziende agri-turistico-venatorie in € 5,16 per ettaro per il rilascio o il rinnovo annuale.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 54 (Riparto dei proventi delle tasse regionali)

1. La Giunta regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri:

- a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale;
- b) 40 per cento in rapporto al territorio agro - silvo - pastorale;
- c) 40 per cento in rapporto all'estensione di territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione.

2. Le somme introitate dalla Provincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

3. La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese proprie inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili.

4. Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono utilizzati con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per il:

a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art. 37) e salvaguardia degli habitat (art.9, comma 14, lett. b);

b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;

c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);

d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;

e) 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale.

5. Agli impegni di spesa e alle relative liquidazioni provvede con proprio decreto la Giunta regionale in sede di approvazione del programma venatorio annuale.

Art. 55 (Istituzione del fondo di tutela della protezione agro - zootecnica)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli artt. 53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.

2. Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1.

3. Il risarcimento per danni provocati negli ambiti destinati a gestione privata : aziende faunistico - venatorie, aziende agri- turistico- venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a carico degli organismi preposti alla gestione.

Art. 56 (Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 0841010 del bilancio regionale 1998.

2. Le somme da riscuotere a titolo di concessione regionale in materia di caccia sono iscritte annualmente in apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione della regione e sono

destinate integralmente all'attuazione degli interventi e al finanziamento degli enti delegati per le spese connesse all'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge.

3. Le somme iscritte al cap. 0841010 possono essere integrate con ulteriori fondi, nei limiti della disponibilità di bilancio regionale di previsione.

4. Nei bilanci delle Province sono istituiti appositi capitoli di entrata nei quali devono affluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia previste dalla normativa vigente.

5. I pagamenti di cui al comma 4 devono essere effettuati mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della provincia territorialmente competente.

Titolo VII - Norme Transitorie Finali

Tassidermia e Imbalsamazione

Art. 57 (Zone protette esistenti)

1. Gli ambiti protetti, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura già istituiti ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e riportati nei piani faunistico provinciali restano confermati con la presente legge e la loro gestione è di competenza dell'Amministrazione provinciale.

2. La tabellazione di altri ambiti che indicano un divieto deve adeguarsi, entro novanta giorni, alle disposizioni della presente legge, ai sensi dell'art. 9, comma 4.

Art. 58 (Disposizioni transitorie sulle aziende faunistico-venatorie.

Trasformazione in aziende agri-turistico-venatorie)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalla Regione ai sensi della precedente normativa restano confermate sino alla scadenza della concessione, sempre che la loro istituzione non sia in contrasto con le disposizioni della presente legge. Dette concessioni sono disciplinate dal regolamento regionale, approvato con la deliberazione consiliare n. 586 del 29 luglio 1987, per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.

2. A richiesta del Concessionario, la Regione può trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie, sentito il parere del Comitato tecnico regionale e provinciale, se non in contrasto con la presente legge.

Art. 59 (Possesso di animali imbalsamati)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono esemplari imbalsamati appartenenti a specie non consentite, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 60 (Tassidermia e imbalsamazione)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, regola, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alle Province le richieste di impagliare o im-

balsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, resta in vigore la normativa adottata dal Consiglio regionale con provvedimento n. 6 del 6 dicembre 1989, per la parte non in contrasto con la presente legge.

Art. 61 (Allevamenti e/o detenzione di fauna selvatica esotica a scopo ornamentale e amatoriale)

Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono o allevano specie appartenenti all'avifauna selvatica devono comunicare alle Province il piano di gestione e lo stato di fatto entro sessanta giorni.

Art. 62 (Riconoscimento regionale delle associazioni venatorie)

1. In deroga a quanto sancito dagli artt. 5, 6 e 29, le associazioni venatorie riconosciute dalla Regione partecipano alla composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale, dei Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria nonché concorrono alla composizione delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e degli organismi di gestione degli ATC. Le associazioni venatorie costituite per atto pubblico possono richiedere alla Regione il riconoscimento se:

a) hanno finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) hanno ordinamento democratico e possiedono una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;

c) dimostrano di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Regione.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, su istanza documentata dell'interessato.

Art. 63 (Abrogazioni e/o rinvio a norme esistenti)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge speciale cessano di avere applicazione le norme della legge regionale n. 10 del 1984 "Norme per la disciplina dell'attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali", nonché della legge regionale n. 20 del 1994 ed ogni altra normativa in contrasto con la presente legge. Restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, limitatamente all'annata venatoria 1998/99, il programma venatorio regionale e il calendario venatorio regionale sono redatti, approvati e attuati ai sensi della precedente normativa.

3. Per quanto espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge n. 157 del 1992 e quelle delle leggi citate con la presente normativa. I regolamenti attuativi della presente legge sono emanati dalla Regione nei sei mesi successivi alla sua promulgazione.

4. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85 e all'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

5. Le guardie zoofile volontarie esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge in materia di caccia a norma dell'art.44, comma 1, lett.b).

6. Le autorizzazioni di cui all'art.35, comma 3 e rilasciate ai sensi della precedente normativa sono revocate se in contrasto con quanto sancito dalla presente legge.

Il Governo ha osservato che: "in relazione a quanto previsto circa l'uso del falco come mezzo di caccia, si fa genericamente riferimento alle direttive comunitarie in materia, mentre è necessario applicare i regolamenti comunitari nn. 338/97 (CE) e 393/97 (CE). In particolare si ricorda che l'allevamento o l'addestramento dei falchi dovrà avvenire solo in zone di addestramento dei cani ed interne ad aziende venatorie previa autorizzazione del gestore dell'area".

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998 n. 27

La Regione Puglia, con la Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 12 ha apportato le seguenti modifiche alla L.R. 27/98:

Art. 1 (modifiche all'art.9 della L.R. 13 agosto 1998 n. 27)

All'art.9 della legge regionale 13 agosto 1998 n. 27 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 7, dopo le parole: "della caccia" sono inserite le seguenti: "alla fauna stanziale"; alla lettera c) del comma 16, dopo le parole: "in ogni A.T.C.2 sono inserite le seguenti: "per il prelievo di fauna stanziale"; alla lettera d) del comma 16, dopo la parola: "cacciatore" sono inserite le seguenti: "di fauna stanziale".

Art. 2 (modifica all'art.10 della L.R. 27/1998)

Il comma 6 dell'art.10 della L.R. 27/1998 è sostituito dal seguente: "6. Il piano faunistico venatorio di ogni Provincia deve riportare l'ambito territoriale di caccia destinato alla caccia programmata alla fauna stanziale".

Art. 3 (modifica all'art.14 della L.R. 27/1998)

L'art. 14 della L.R. 27/1998 è sostituito dal seguente: "Art.14 (Ambiti territoriali di caccia - ATC)

1) La Regione, ai sensi dell'art.9, comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei Piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale.

2) Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori degli ATC della regione e la caccia alla stanziale nell'ATC di appartenenza della propria provincia.

3) Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita l'attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi dell'art.9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento della quota di partecipazione.

4) Il Comitato di gestione, per eventuali posti residui disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il Programma venatorio.

5) Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'ATC prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel Programma predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.

6) Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.

7) La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio. Nel regolamento devono essere, fra l'altro, previsti:

a) le modalità di costituzione del Comitato di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi;

b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia programmata; c) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna stanziale; d) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali; e) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale.

8. La durata dei Comitati di gestione degli ATC è quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio regionale.

9. Le Province hanno potere di vigilanza, controllo e coordinamento sull'attività del Comitato di gestione, di cui si avvalgono per la gestione degli ATC.”.

Art. 4 (modifica all'art.25 della L.R. 27/1998)

Il comma 4 dell'articolo 25 della L.R. n. 27/98 è sostituito dal seguente: “4. Il Comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza”.

Art. 5 (modifica all'art.29 della L.R. 27/1998)

Al comma 2 dell'articolo 29 della L.R. n. 27/98 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) un componente nominato dalla Regione - esperto in legislazione venatoria - che assume la Presidenza della Commissione”; b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) sei esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia, designati dalle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul territorio provinciale”; c) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: “nonché un supplente”; d) alla lettera g) la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “uno” e sono aggiunte, in fine, le parole: “più un supplente”; e) alla lettera h) la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “uno” e sono aggiunte, in fine, le parole: “più un supplente”.

LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1997, N. 15

“Norme in materia di bruciatura delle stoppie”

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario di Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente Legge

Art. 1

1. La presente Legge disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio della Regione Puglia . Ogni altra regolamentazione resta valida se in quanto compatibile con la presente legge o integrativa della stessa.

Art. 2

1. Le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola sono vietate nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio, tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione del Sindaco, a partire dal 1° luglio.

2. I Sindaci dei Comuni interessati, sentite le associazioni di categoria , le associazioni venatorie e quelle ambientaliste, provvedono, entro il 15 maggio di ogni anno, a dare pubblicità a quanto stabilito dal comma 1.

3. Le operazioni di accensione e bruciatura devono in ogni caso essere effettuate nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo.

4. E' sempre vietata l'accensione e bruciatura delle stoppie e di materiale vegetale nei terreni boscati e cespugliati.

Art. 3

1. La bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e comunque entro il 15 luglio, una “ precesa” o “ fascia protettiva “ per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi o foreste, o con altre proprietà per una larghezza non inferiore a dieci metri e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

2. In ogni caso gli Enti privati che siano proprietari o che siano conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, libera da piante e/o da arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola in cui si pratica l'accensione delle stoppie, larga almeno cinque metri.

3. I proprietari dei boschi sono tenuti a effettuare a loro cura le precese.

4. Le medesime operazioni praticate su terreni lungo linee ferroviarie o strade devono rispettare una larghezza delle fascia di precese di cinque metri dal confine ferroviario o stradale.

5. Tali limiti di sicurezza e il compimento delle predette operazioni devono essere osservati anche per i terreni incolti o tenuti a pascolo.

6. L'operazione di bruciatura deve essere effettuata a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme, e assistita fino al totale esaurimento della combustione.

Art. 4

1. Le scarpate delle strade rotabili e ferrate, al fine di salvaguardia della flora ivi esistente, devono essere dotate di "precese" o "fasce protettive", a cura degli enti di appartenenza.

Art. 5

1. La mietitura deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

Art. 6

1. I proprietari, i conduttori e affittuari devono attuare tutte le misure di prevenzione suggerite dalle consuetudini locali o dalla pratica onde evitare il propagarsi di incendi, sospendendo le operazioni di accensione nei giorni di eccessivo calore o di forte vento.

Art. 7

1. E' vietato bruciare foglie secche, sterpi etc. prima la zona non sia stata completamente isolata con una fascia di terreno arato o zappato larga almeno cinque metri ed è vietato gettare cerini, sigari o sigarette accesi nell'attraversamento dei boschi, cespugliati, ginestreti, etc.

Art. 8

1. Nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore, si fa obbligo di non dar luogo a fenomeni di accensione.

Art. 9

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle iniziative tese alla salvaguardia dell'ambiente, curerà adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione per sollecitare la collaborazione dei cittadini e consentire l'immediato intervento delle autorità preposte in presenza dei focolai di incendi.

Art. 10

1. La Regione Puglia, durante tutto il periodo in cui si pratica l'accensione delle stoppie, favorirà l'istituzione tra la Protezione Civile, il Corpo Forestale dello Stato e i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di un apposito servizio atto ad assicurare una prevenzione antincendio anche mediante distaccamenti operativi opportunamente ubicati.

Art. 11

1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge sono soggette a sanzioni amministrative del pagamento di una somma:

a) da € 258,23= a € 1.291,14= per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza adeguata assistenza;

b) da € 516,46= a € 2.582,28= per chi non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;

c) da € 1032,91= a € 5164,57= per chi brucia le stoppie prima dei termini temporali fissati secondo la presente legge;

d) da € 1032,91= a € 5164,57= per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore.

Art. 12

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 40 della L.R. 27 febbraio 1984 n° 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 Maggio 1997

DISTASO

REGOLAMENTO REGIONALE 5 AGOSTO 1999, N. 3

Ambiti territoriali di caccia (ATC)

Il Consiglio Regionale ha approvato

La Commissione di Controllo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale promulga il seguente Regolamento

Art. 1 (Generalità)

1. La Regione Puglia istituisce Ambiti Territoriali di Caccia ripartendo il proprio territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia programmata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.
2. Nei successivi articoli gli Ambiti Territoriali di Caccia sono denominati semplicemente "ATC".

Art. 2 (Istituzione)

1. Con l'approvazione del piano faunistico regionale sono istituiti gli ATC di dimensione sub-provinciale.
2. Le Province territorialmente competenti si avvalgono, per la gestione degli ATC, di appositi Comitati di gestione con i poteri previsti dall'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 27 del 1998.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e nomina dei Comitati di gestione, la loro durata, i successivi rinnovi, l'accesso di cacciatori e la gestione degli ATC.
4. L'attività venatoria negli ATC della Regione Puglia è consentita nel rispetto delle norme vigenti e del calendario venatorio annuale.

Art. 3 (Caratteristiche)

1. L'ATC deve essere di dimensione sub-provinciale, possibilmente omogeneo e delimitato da confini naturali o rilevanti opere ove possibile, in caso contrario di tabelle poste a cura del Comitato di gestione, con scritta rossa su fondo bianco.

Art. 4 (Comitato di gestione)

1. Ai Comitati di gestione, di natura pubblicistica, è affidata la gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori destinati alla caccia programmata ricadenti negli ATC.
2. Il Comitato di gestione è composto da venti membri di cui:
 - a) *sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio dell'ATC;*
 - b) *sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 27 del 1998, ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC,*
 - c) *quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, designati dalle organizzazioni provinciali o regionali;*
 - d) *quattro rappresentanti degli enti locali territoriali, di cui uno dell'Amministrazione provinciale e tre dei Comuni con maggior territorio agro-silvo-pastorale ricadente nell'ATC.*

3. Ove il numero delle associazioni e/o organizzazioni sia inferiore al numero dei rappresentanti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 per la parte residua i componenti saranno attribuiti alle associazioni e/o organizzazioni della stessa categoria:

a) alle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative sul territorio dell'ATC;

b) alle associazioni venatorie maggiormente rappresentative e organizzate sul territorio (ATC);

c) alle associazioni ambientaliste più rappresentative sul territorio (ATC).

4. Ove il numero delle associazioni e/o organizzazioni sia superiore al numero dei rappresentanti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2, i posti saranno assegnati alle associazioni e/o organizzazioni, uno per ciascuna, più rappresentative e organizzate sul territorio dell'ATC.

5. Ove sorgono controversie sul numero dei rappresentanti delle associazioni e/o organizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, sarà l'Amministrazione provinciale competente a stabilire le assegnazioni, sentito il Comitato tecnico venatorio provinciale.

6. I componenti il Comitato di gestione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 devono essere residenti in Comuni ricadenti nell'ATC ed essere eletti e/o designati, a livello provinciale, all'interno delle rispettive associazioni e/o organizzazioni. Inoltre i componenti di cui alla lettera a) devono essere proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell'ATC mentre i componenti di cui alla lettera b) devono essere iscritti e residenti nell'ATC scelto prioritariamente.

7. I componenti di cui alla lettera d) del comma 2 devono essere residenti nell'ATC, esperti in materia di caccia e consiglieri o funzionari degli enti locali designanti.

8. Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia entro trenta giorni dalla richiesta di designazione dei rappresentanti, in base alle deliberazioni e/o verbali di elezioni pervenuti, dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti o designati per due volte consecutive ma non contemporaneamente in più ATC. I componenti possono essere sostituiti dall'ente, dall'associazione o dall'organizzazione che li ha designati. I componenti del Comitato di gestione non possono far parte del Comitato tecnico provinciale come sancito dall'art. 6, comma 7, della legge regionale n. 27 del 1998.

9. Ove non pervengano le designazioni nel termine di cui al comma 8, il Presidente dell'Amministrazione provinciale provvederà alla diffida e messa in mora delle organizzazioni, associazioni ed enti locali inadempienti dando un termine perentorio di trenta giorni per ottemperare. Scaduto detto termine, l'Amministrazione provinciale provvederà, per i componenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, ad integrare il Comitato per la parte residua in base alle indicazioni delle associazioni e/o organizzazioni che abbiano già designato i propri rappresentanti e secondo la maggiore rappresentatività sul territorio dell'ATC. Resta inteso che i rappresentanti non designati di cui sopra dovranno essere surrogati da componenti della stessa categoria. Per quanto attiene gli enti locali l'Amministrazione provinciale chiederà prioritariamente all'ANCI e, ove ancora non si ottemperi, alla Regione la nomina di un Commissario ad acta per l'ottemperanza di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata designazione di tutti i venti componenti, il Comitato sarà nominato dalla Provincia alla scadenza del termine fissato dalla diffida e messa in mora di cui al presente comma, quando le designazioni pervenute raggiungano il quorum di almeno undici membri.

10. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri nominati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente che presiede il Comitato. Le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati.

11. I componenti del Comitato di gestione, entro quindici giorni dalla nomina, eleggono, a maggioranza ed a scrutinio segreto, il Presidente, il vice Presidente, il Direttore tecnico, il Segretario amministrativo ed il Tesoriere. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di vacanza.

12. La partecipazione al Comitato di gestione avviene a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese chilometriche nella misura di 1/2 del costo del carburante.

13. Il Comitato di gestione, entro due mesi dalla nomina, provvede a dotarsi di un proprio regolamento interno, che preveda esclusivamente modalità e criteri di gestione contabile, incarichi e mansioni dei componenti il Comitato stesso. Il regolamento interno è redatto ed approvato dal Comitato di gestione sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Regione sentiti i Comitati tecnici venatori provinciali e regionale.

14. Il Presidente dell'Amministrazione provinciale competente, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale, può sciogliere il Comitato di gestione per gravi violazioni delle leggi vigenti, del regolamento, delle direttive regionali e provinciali e/o del programma di intervento annuale di cui all'articolo 5, per mancata approvazione del bilancio di previsione, nonché per irregolarità nella rendicontazione accertate dal Collegio dei revisori dei conti. In tal caso il Presidente dell'Amministrazione provinciale nomina un Commissario ad acta per assolvere l'ordinaria amministrazione fino a quando non venga costituito un nuovo Comitato nei modi previsti e comunque entro centoventi giorni.

15. Il Comitato di gestione elegge la propria sede nel Comune che occupa una ubicazione centrale dell'ATC su indicazione della Provincia territorialmente competente.

Art. 5 (Compiti del Comitato di gestione)

1. Il Comitato di gestione, sulla base del fondo di dotazione finanziaria di cui all'articolo 10 e nel rispetto delle norme del presente regolamento, della normativa vigente ed in attuazione delle direttive regionali e provinciali in materia:

1) predisporre annualmente, entro il mese di luglio della relativa stagione venatoria, Il programma di intervento sul territorio destinato a caccia programmata da sottoporre all'Assemblea di cui all'articolo 6 per il prescritto parere ed alla Provincia per la presa d'atto;

2) promuove ed organizza annualmente le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica stanziale, programma gli interventi per i miglioramenti dell'habitat;

3) provvede all'attività di ripopolamento sulle indicazioni del piano faunistico-venatorio regionale e con l'autorizzazione delle Province territorialmente competenti; inoltre, provvede a creare strutture di ambientamento per la fauna selvatica stanziale;

4) collabora, su richiesta della Provincia, alla gestione tecnica delle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione e centri pubblici di allevamento di fauna selvatica allo stato naturale, presenti all'interno dell'ATC,

5) approva, entro il 31 ottobre dell'anno in corso, il bilancio preventivo ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo quello consuntivo. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere trasmessi all'Amministrazione provinciale, unitamente al programma di interventi di cui al punto 1, entro e non oltre trenta giorni dalla loro approvazione. I termini di cui sopra sono perentori ed in caso di inottemperanza l'Amministrazione provinciale provvede a nominare un Commissario ad acta per tale incombenza, entro trenta giorni dai termini stabiliti

6) provvede all'individuazione e all'attribuzione di incentivi economici con le somme stanziare

dall'articolo, 10 comma 3, lettera a), ai proprietari o ai conduttori dei fondi rustici che si impegnino in opere di miglioramento, ai fini faunistici, del loro territorio, nonché all'erogazione dei contributi in conto danni previsti dal citato articolo;

7) provvede alla compilazione della graduatoria degli ammessi all'esercizio venatorio dell'ATC secondo quanto previsto dagli articoli successivi;

8) provvede, sulla base del numero dei cacciatori ammissibili nell'ATC dal piano faunistico-venatorio regionale e con la suddivisione dei posti assegnabili ripartiti nel programma venatorio regionale annuale, a rilasciare autorizzazioni all'esercizio dell'attività venatoria per ogni stagione venatoria, garantendo il seguente ordine di priorità:

cacciatori residenti in Regione:

- a) ai cacciatori residenti nei Comuni ricadenti nell'ATC;
- b) ai cacciatori residenti nei Comuni della stessa provincia confinanti con l'ATC,
- c) ai cacciatori residenti negli altri Comuni della stessa provincia;
- d) ai cacciatori residenti nella regione.

cacciatori non residenti in Regione:

ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 27 del 1998, nel limite massimo del 4 per cento dei cacciatori ammissibili e secondo le prescrizioni del programma venatorio regionale:

- a) ai cacciatori nativi nell'ATC ed emigrati;
- b) ai cacciatori non residenti che svolgano accertata attività lavorativa o di servizio in Puglia;
- c) ai cacciatori, proprietari e conduttori di terreni agricoli non inferiori a 1. Ha coltivati o 10 Ha a pascolo ricadenti nell'ATC.
- d) ai residenti di altre regioni confinanti con le quali esistono rapporti di reciprocità convenzionata;
- e) ai residenti in altre regioni con i quali esistono rapporti di reciprocità convenzionata;
- f) ai cacciatori di altri Stati con i quali esistono trattati internazionali con criteri di reciprocità e comunque nel rispetto delle leggi vigenti;

9) provvede, ove ne riscontri la possibilità, ad ammettere nei rispettivi territori un numero di cacciatori residenti nella regione superiore alla densità sancita dal d.m. di cui all'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n 157, purché siano accertati dallo stesso Comitato, previo censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica. La precitata determinazione deve essere deliberata dal Comitato con formale provvedimento e trasmessa entro quindici giorni all'Amministrazione provinciale per il nulla osta di esecutività della deliberazione in parola;

10) provvede a rilasciare nei limiti delle disponibilità indicate nella legge regionale n. 27 del 1998, articolo 14, comma 6, e riportate nel programma regionale venatorio annuale, autorizzazioni giornaliere o con pacchetti di massimo cinque giornate predeterminate, con l'indicazione dei giorni in cui è autorizzato l'esercizio venatorio alla sola migratoria e comunque previo versamento di un contributo non superiore a lire 20 mila per ogni giornata di caccia a partire dalla terza domenica di settembre;

11) provvede agli adempimenti di cui all'articolo 14, comma 4 della legge regionale n. 27 del 1998 secondo le modalità e termini previsti dal successivo art. 6;

12) provvede, in attuazione di quanto previsto dalla Regione con il programma venatorio, a riservare, previa intesa con l'Amministrazione provinciale, un numero di autorizzazioni all'accesso per i neo cacciatori residenti nei comuni dell'ATC non superiore al 2 per cento dei cacciatori ammissibili nel proprio ATC.

13) provvede a segnalare all'Amministrazione provinciale competente le assenze ingiustificate di componenti del Comitato di gestione, che non siano stati presenti a tre sedute consecutive. L'Amministrazione provinciale dichiara, con delibera motivata, l'eventuale decadenza dei succitati componenti e provvede con le modalità di cui ai punti precedenti alla loro sostituzione a seguito di nuova designazione da parte delle associazioni, organizzazioni o enti locali territoriali. Eguale procedura è applicata al singolo componente che abbia commesso gravi irregolarità amministrativo-contabili;

14) può avvalersi di consulenza tecnica per la buona riuscita di progetti mirati e riportati nel programma di intervento annuale;

15) provvede alla nomina e al coordinamento di gruppi di lavoro. I gruppi di lavori, i cui membri esercitano un'attività di volontariato a titolo gratuito, saranno composti da cacciatori, agricoltori, ambientalisti residenti nei comuni ricadenti nell'ATC per eseguire sul proprio territorio censimenti, accudire voliere e recinti di ambientamento della fauna, effettuare ripopolamenti;

16) richiede, con piani mensili, all'amministrazione provinciale competente per territorio una vigilanza particolareggiata su aree specifiche;

17) opera in conformità del presente regolamento, della normativa in materia e dei compiti assegnati dalla Provincia.

Art. 6 (Mobilità esercizio venatorio alla fauna migratoria)

1. Il numero dei posti per la mobilità all'esercizio venatorio alla sola fauna migratrice non dovrà superare il 10 per cento per ogni ATC del numero dei cacciatori che lo stesso può contenere.

2. Ai cacciatori residenti in regioni che abbiano versato il contributo di partecipazione al proprio ATC di residenza o a quello scelto prioritariamente nella Regione potranno essere assegnati massimo venti giornate di caccia alla migratoria in forma gratuita da poter usufruire con un massimo di dieci giornate nell'ATC o negli ATC di ogni singola provincia.

3. Le autorizzazioni saranno rilasciate dalla terza domenica di settembre. Ogni cacciatore interessato effettuerà istanza al Comitato di gestione dell'ATC prescelto a mezzo raccomandata A.R., a partire dal 10 settembre e almeno quindici giorni antecedenti il primo giorno utile richiesto per l'attività venatoria, indicando il mese ed i giorni prescelti (max cinque giorni per ogni mese nella stessa Provincia). I Comitati di gestione, nel rispetto cronologico delle date di spedizione delle istanze ed in casi di contemporaneità delle stesse applicando i criteri di priorità di cui al precedente articolo, rilasceranno le autorizzazioni trascrivendo i giorni usufruibili per l'attività venatoria nell'apposito spazio riservato sul tesserino venatorio regionale. Nell'istanza l'interessato potrà indicare giornate alternative a quelle richieste. Le trascrizioni sul tesserino venatorio regionale serviranno in fase di controllo parte della vigilanza e di riscontro da parte dei Comitati di gestione nel rilasciare ulteriori autorizzazioni. L'Autorizzazione è subordinata all'esibizione della regolarità della documentazione di rito. Le giornate autorizzate ed eventualmente non utilizzate si intenderanno non più ripetibili ai fini del pacchetto delle venti giornate assegnate. Ogni ATC potrà aumentare il plafond del 10 per cento con eventuali disponibilità di posti di accesso non assegnati sino al numero dei cacciatori ammissibili per ogni singolo ATC. I Comitati di gestione dovranno approntare un programma computerizzato per la gestione del numero totale di accessi riservati per quanto sopra.

Art. 7 (Assemblea di zona)

1. Almeno due volte l'anno il Comitato di gestione, a mezzo di avviso pubblico, riunisce in assemblea i cacciatori iscritti, i proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi e gli ambientalisti delle associazioni di cui all'articolo 4, tutti residenti nei comuni dell'ATC, una prima volta in settembre per esporre il programma di interventi annuali sul territorio ed acquisire il parere una seconda volta in febbraio, per le valutazioni dell'andamento della gestione. Copia del verbale delle assemblee deve essere trasmessa all'Amministrazione provinciale competente entro trenta giorni dall'assemblea

Art. 8 (Criteri di ammissione all'esercizio venatorio)

1. La partecipazione all'A.T.C. è volontaria.
2. Ogni cacciatore, previa domanda all'organismo di gestione competente, ha diritto all'accesso in un ATC compreso nella Regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti previo consenso degli organi di gestione, con le modalità di cui ai precedenti articoli nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilito dal d.m. di cui all'art. 14, comma 9, lettera d), della legge regionale n. 27 del 1998 e con la capienza stabilita dal piano faunistico regionale.
3. L'esercizio venatorio negli ATC è consentito anche per i non residenti nella Regione; la distribuzione della relativa autorizzazione avviene tramite i Comitati di gestione con i criteri di cui all'articolo 5 e nel numero di autorizzazioni indicate con l'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 27 del 1998 e riportate nel programma venatorio regionale.
4. L'autorizzazione ha validità nella stagione venatoria per la quale viene rilasciata.
5. Per ogni stagione venatoria sono ammessi negli ATC i cacciatori residenti nella Regione e non. Gli stessi devono presentare domanda di ammissione ai Comitati di gestione dal 1 febbraio al 31 marzo dell'anno in corso con le modalità di cui al comma 6.
6. La domanda in carta semplice deve essere inviata al Comitato dell'ATC prescelto, a mezzo raccomandata A.R. corredata del certificato di residenza del richiedente in carta semplice, della fotocopia del porto d'armi e licenza di caccia, in corso di validità, o relative autocertificazioni (fa fede il timbro postale di partenza); in caso che il rinnovo del porto d'armi sia in corso, il richiedente segnalerà detta circostanza nella istanza, riservandosi di esibire la fotocopia ad acquisizione di detta autorizzazione. I cacciatori residenti nei comuni dell'ATC possono presentare la domanda personalmente o tramite le proprie associazioni.
7. Il Comitato di gestione entro il 31 maggio successivo, elabora la graduatoria degli ammessi all'esercizio venatorio sulla base, della data di presentazione delle domande pervenute. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso, in carta semplice, al Presidente dell'Amministrazione provinciale, entro dieci giorni a decorrere dal termine di cui al comma 8. Il Presidente dell'Amministrazione provinciale provvederà nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso.
8. La graduatoria è esposta per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni ricadenti nell'ATC, nonché dalla Provincia competente.
9. L'accesso deve essere regolamentato in base a quanto disposto dall'articolo 5.
10. I cacciatori ammessi devono versare entro il 30 giugno il contributo individuale di accesso e partecipazione alle spese gestionali dei territori dell'ATC destinati alla caccia programmata nella misura predeterminata dalla Regione. La Regione provvederà a quanto sopra previo parere del Comitato tecnico venatorio regionale.

11. Il Comitato di gestione dal 15 luglio rilascerà l'autorizzazione annuale all'accesso nell'ATC per l'annata venatoria di competenza ad esibizione dell'avvenuto versamento del contributo di cui al comma 10.

12. In deroga a quanto stabilito dai commi precedenti, al cacciatore residente sul territorio dell'ATC prescelto, dopo la prima autorizzazione rilasciata nel rispetto delle procedure previste ai commi precedenti è consentita per le annate successive la presentazione di una dichiarazione di conferma in carta semplice e senza documentazione. La predetta dichiarazione può anche essere presentata a mano entro i termini perentori di cui al comma 5. Resta fermo l'obbligo di effettuare il versamento del contributo nei termini sopra previsti e ritirare il tesserino dell'ATC dal Comitato di gestione con le modalità di cui ai precedenti commi. Il cacciatore in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comitato di gestione ha diritto all'addestramento dei cani nei periodi di preapertura della stagione venatoria stabiliti dal calendario venatorio regionale nell'ATC in cui ha facoltà di accesso.

13. Ai cacciatori residenti nella Regione è consentita la caccia alla fauna stanziale e alla selvaggina migratoria nel territorio dell'ATC in cui sono stati autorizzati per l'intera annata venatoria. Ai cacciatori non residenti nella Regione è consentita per venticinque giornate la caccia limitatamente alla selvaggina migratoria nel territorio dell'ATC in cui sono stati autorizzati dalla terza domenica di settembre.

14. Il rimborso della quota del contributo versato al cacciatore che non intende più effettuare l'attività venatoria nell'ATC autorizzato sarà effettuato dal Comitato di gestione previa domanda di rimborso effettuata a mezzo raccomandata A.R. dal richiedente e da inviarsi prima dell'inizio della stagione venatoria e con la riconsegna dell'autorizzazione ove già ritirata.

Art. 9 (Quote di partecipazione)

1. La quota di partecipazione prevista dall'art. 9, comma 16, lettera d), della legge regionale n. 27 del 1998 viene versata su apposito c.c.p. all'ATC in cui il cacciatore è stato ammesso per l'importo stabilito dalla Regione. Uguale disciplina per i permessi giornalieri a pagamento.

Art. 10 (Gestione finanziaria)

1. Il fondo di dotazione finanziaria del Comitato di gestione è composto da:

- a) *le quote versate dai cacciatori utilizzatori dell'ATC;*
- b) *i contributi stanziati dalla Regione con il programma venatorio regionale;*
- c) *gli eventuali contributi stanziati dall'Amministrazione provinciale;*
- d) *gli eventuali residui attivi dell'esercizio precedente;*
- e) *gli introiti vari.*

2. Ogni Comitato per il finanziamento del programma annuale di interventi e delle spese di gestione ha facoltà di spesa esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dai fondi accertati di cui al comma 1.

3. Nel bilancio preventivo di spesa, deliberato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 5, deve essere prevista quale quota parte dell'intera entrata:

a) *il 20 per cento per interventi sul territorio al fine di migliorare la presenza faunistica e precisamente:*

- 1) coltivazioni a perdere;
- 2) ripristino zone umide;

3) coltivazione di siepi e cespugli;

4) fonti di abbeveraggio;

5) miglioramento dell'habitat di aree non inferiori a 10 Ha.; ecc.

b) il 45 per cento per l'acquisto di fauna selvatica per ripopolamento oltre l'eventuale quota stanziata dalla Regione con il programma venatorio annuale;

c) il 10 per cento per strutture di ambientamento della fauna stanziale oltre l'eventuale quota stanziata dalla Regione con il programma venatorio annuale;

d) il 25 per cento per spese di gestione.

4. È data facoltà al Comitato di gestione previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, apportare, con motivata deliberazione, variazioni alle percentuali di cui al comma 3 per far fronte a spese indifferibili ed urgenti sopravvenute nonché straordinarie e di prima attuazione. La relativa deliberazione è trasmessa entro trenta giorni dall'adozione all'Amministrazione provinciale per la presa d'atto, condizione di esecutività del provvedimento. Il bilancio dell'esercizio deve chiudersi rigorosamente in pareggio, salvo eventuali residui attivi per le spese non sostenute.

5. I componenti del Comitato di gestione dell'ATC rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nel bilancio preventivo e per importi eccedenti le spese autorizzate.

6. Non sono responsabili delle obbligazioni di cui al comma 5 i componenti assenti e quelli che in sede di approvazione abbiano, con espressa motivazione, votato contro il provvedimento medesimo.

Art. 11 (Collegio provinciale dei sindaci revisori)

1. Il Presidente della Provincia nomina un Collegio di revisori con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile di tutti i Comitati degli ATC ricadenti nel proprio ambito provinciale. Il Collegio dei revisori è unico per tutti gli ATC ricadenti nel territorio provinciale.

2. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, iscritti all'Albo regionale dei sindaci revisori e due componenti supplenti.

3. I compensi e i rimborsi delle spese dovuti ai sindaci revisori sono a carico della Provincia con i fondi stanziati dal programma venatorio regionale.

4. I sindaci revisori possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione ed esprimono parere obbligatorio per quanto concerne le variazioni di spesa.

Art. 12 (Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza venatoria nell'ATC è svolta, oltre che dagli agenti dipendenti dall'Amministrazione provinciale, dalle guardie volontarie ai sensi dell'articolo 44, comma I, lettera b), della legge regionale n. 27 del 1998.

2. L'attività di vigilanza nell'ATC è coordinata dal Presidente della Provincia territorialmente competente.

Art. 13 (Sanzioni)

1. È fatto divieto ai cacciatori che non siano stati ammessi all'esercizio venatorio all'interno dell'ATC esercitare qualsiasi forma di caccia nell'ATC stesso.

2. Il trasgressore del divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 930,00, prevista dall'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 27 del 1998.

3. I cacciatori ammessi nell'ATC, non autorizzati all'abbattimento di fauna stanziale o quelli autorizzati ma che abbiano abbattuto fauna stanziale in periodo della stagione venatoria non consentito, sono obbligati al risarcimento danni per ogni capo abbattuto come di seguito riportato, oltre le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia:

- a) € 51,00 per ogni fagiano
- b) € 77,00 per ogni starna
- c) € 154,00 per ogni coturnice orientale o pernice rossa
- d) € 516,00 per ogni lepre
- e) € 258,00 per ogni cinghiale
- f) € 516,00 per ogni capriolo o daino o muflone o cervo.

4. Ai trasgressori di cui ai precedenti commi nonché a coloro i quali sia comminata la sanzione per l'uso dei richiami acustici vietati ai sensi dell'articolo 32, comma 8, della legge regionale n. 27 del 1998, il Comitato di gestione provvede al ritiro dell'autorizzazione per la stagione in corso. In caso di recidiva l'estromissione dall'ATC è prevista per un periodo minimo di anni tre.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si fa espresso riferimento all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 1998.

Art. 14 (Attuazione regolamento)

1. Le Amministrazioni provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dichiarano, decaduti i Comitati di gestione già insediati, provvedendo alle nuove nomine ai sensi della presente normativa su designazione delle associazioni, enti e categorie interessate e con i criteri di cui all'art. 4.

2. In caso di inosservanza, la Regione provvede alla nomina di un Commissario. I Comitati di gestione dichiarati decaduti restano in carica non oltre sessanta giorni dalla decadenza, in regime di prorogatio, sino all'insediamento del nuovo organo, per lo svolgimento della gestione ordinaria. Con la decadenza dei Comitati di gestione i componenti degli stessi possono essere rieletti per una sola volta, ai sensi dell'articolo 4, comma 8.

Art. 15 (Abrogazione)

1. Il presente regolamento abroga la disciplina del regolamento regionale 2 giugno 1994. n 1.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 Agosto 1999

DISTASO

LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2000, n. 9

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000 – 2002

Art. 37 (Modificazioni articolo 41 legge regionale 13 agosto 1998, n. 27)

1. All'articolo 41 della L.R. 27/1998 è soppresso il periodo "dal 1° marzo al 30 settembre" ed è aggiunto il seguente comma 2:

2. Le modalità e i termini per l'applicazione del comma 1 sono quelle di cui alla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15

REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2000, N. 3

Approvazione Regolamento regionale Vigilanza venatoria

art. 45 - comma 2 - L.R. n. 27/98 - 28 dicembre 2000, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione di G.R. n. 1282 del 10/10/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento regionale "Vigilanza venatoria" art. 45 - co. 2 - L.R. n° 27/98; Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 19.10.2000 prot.n. 1694/32201 così come di seguito riportata: "Non riscontra vizi di legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 1282 del 10.10.2000 con il presupposto che il termine di cui all'art. 45, secondo comma della L.R. 27/98 è ordinatorio e non perentorio; Visti gli artt. 39 e segg. dello Statuto regionale; Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R. l'emanazione dei regolamenti regionali;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 (Generalità)

- 1) In esecuzione dell'art.45 comma 2 L.R. 27/98 la Giunta Regionale emana il presente Regolamento per disciplinare, uniformare e coordinare il servizio di vigilanza su tutto il territorio della Regione Puglia.
- 2) L'attività di vigilanza venatoria riguarda in particolare l'applicazione della L.R. 27/98 che ha recepito la L.157/92.
- 3) La vigilanza sull'applicazione della L.R.27/98 e dei regolamenti di attuazione è affidata agli addetti di cui all'art. 44 L.R. 27/98.
- 4) Il presente Regolamento disciplina il servizio di vigilanza degli Agenti dipendenti della Provincia e delle Guardie venatore volontarie.

Art. 2 (Funzioni Amministrative e di coordinamento)

- 1) Ai sensi dell'art.3 comma 2 L.R. 27/98 le funzioni amministrative di cui al presente Regolamento spettano alle Province.
- 2) La Regione esercita i poteri di controllo e sostitutivi previsti dalla L.R. n° 27/98.

Art. 3 (Agenti venatori)

- 1) Gli Agenti venatori dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, nell'espletamento del servizio, indossano una divisa di colore grigio-verde scuro modello militare.
- 2) Gli Agenti Venatori di cui al comma precedente sono dotati di placca e tesserino di riconoscimento applicati in modo visibile sul petto a sinistra. Sul tesserino è applicata la foto dell'Agente con le sue generalità nonché il numero di matricola e la Provincia di appartenenza. Sulla placca sono riportati:
 - a) Provincia di Servizio di Vigilanza Faunistico-venatoria.
 - b) Numero di matricola.
- 3) Il responsabile del servizio di vigilanza è il funzionario dirigente del competente ufficio dell'Amministrazione Provinciale.

4) L'Amministrazione Provinciale, per lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria doterà gli Agenti preposti di automezzi idonei, da destinare esclusivamente a dette funzioni.

5) Tutti i mezzi saranno dotati di collegamento radio o altra attrezzatura necessaria atta ad assicurare una efficiente operatività, nonché di sistemi di sicurezza e allarme previsti dalla vigente legislazione in materia.

6) Ai mezzi di trasporto in dotazione agli Agenti Venatori di colore verde scuro sono applicati i contrassegni della Provincia e la scritta bianca "Vigilanza venatoria".

7) Detti Agenti devono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi di cui all'art.32 della L.R. 27/98. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità dell'art.5 comma 5 Legge 7 marzo 1986 n°65. Inoltre hanno in dotazione una pistola, secondo la normativa vigente, della quale sono responsabili sino alla cessazione del servizio.

Art. 4 (Guardie Volontarie)

1) La qualifica di guardia volontaria ed il riconoscimento da parte della Provincia avviene con le procedure previste dalla L.R.27/98 art.44.

2) Le guardie venatorie volontarie sono dotate di una placca e tesserino di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia, applicata in modo visibile sul petto a sinistra.

Sulla placca devono essere riportati i seguenti dati:

a) Provincia di Servizio di Vigilanza venatoria volontaria.

b) Associazione di appartenenza e logo.

c) Numero di matricola di riconoscimento, così come riportato su apposito registro istituito dalla Provincia competente ai sensi della L.R.27/98 art.44, comma 9.

Sul tesserino devono essere riportati i seguenti dati:

a) Nome e cognome della guardia volontaria.

b) Data di rilascio del decreto di nomina a guardia giurata venatoria volontaria.

c) Foto della guardia

d) Numero di matricola di riconoscimento, così come riportato su apposito registro istituito dalla Provincia competente ai sensi della L.R.27/98 art.44 comma 9.

3) Le guardie venatorie volontarie, nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza, devono indossare le divise dell'Associazione di appartenenza, che devono essere comunque di colore diverso da quelle degli agenti delle Amministrazioni Provinciali ed approvate dal Prefetto come da vigente Regolamento di Pubblica Sicurezza.

4) La Provincia tramite gli uffici preposti coordina il servizio di vigilanza, di concerto con l'Associazione di appartenenza della guardia volontaria, a livello provinciale.

5) L'Associazione provinciale della guardia venatoria volontaria è tenuta a trasmettere alle stesse le direttive sui servizi emanate dalla Provincia per la relativa attuazione.

6) Le guardie venatorie volontarie svolgono le proprie funzioni di vigilanza nell'ambito del territorio della Provincia di residenza.

7) Alle stesse è vietato l'esercizio venatorio durante lo svolgimento del servizio di vigilanza.

8) L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito salvo

contributi messi a disposizione dalla Regione con il Programma venatorio e dalla Provincia con il Programma annuale di intervento L.R. 27/98 art.10 comma 9 lett.d).

9) Le guardie venatorie volontarie usano per il servizio di vigilanza automezzi privati anche messi a disposizione dall'associazione di appartenenza.

10) Ai contributi previsti al punto 8 si accede esclusivamente se il servizio di vigilanza volontaria è coordinato dalla Provincia e sulla base di una relazione documentata sul servizio svolto nei territori indicati dalla Provincia per l'attuazione di piani finalizzati.

11) Il numero delle guardie venatorie volontarie unitamente agli agenti della Provincia dovrà garantire un operatore di vigilanza per ogni 4.000 Ha di territorio agro-silvo-pastorale della provincia di appartenenza.

12) Le guardie volontarie possono portare, durante il servizio, le armi agli esclusivi fini della difesa personale, se sono in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'autorità competente al rilascio.

Art. 5 (Professionalità degli addetti alla vigilanza)

1) Per tutti i soggetti preposti alla vigilanza venatoria, agenti faunistici e guardie volontarie, sono indetti corsi di aggiornamento finalizzati ad assicurare la migliore efficienza.

2) Lo svolgimento dei corsi di aggiornamento è affidato alle Province competenti per territorio e alle associazioni di cui alla L.R.27/98 art.44 comma I lett.b).

3) Le Province sono tenute, altresì, ad organizzare corsi di qualificazione per il riconoscimento dell'incarico di agente o di guardia venatoria volontaria rilasciando a fine corso un attestato di idoneità ai sensi dell'art.45, comma 3) L.R.n°27/98..

Art. 6 (Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza)

1) I soggetti preposti alla vigilanza venatoria di cui alla L.R. 27/98 art.44 possono chiedere, a qualsiasi persona in possesso di armi atte alla caccia ed in esercizio o in attitudine di caccia, la documentazione di rito nonché la fauna selvatica abbattuta.

2) Il procedimento sanzionatorio da attivare in caso di violazioni sia per le sanzioni amministrative che penali, è disciplinato dalla L.R.27/98 agli artt.51 e 52.

3) Ogni altro procedimento in violazione della citata normativa è passibile di annullamento.

4) Agli addetti alla vigilanza venatoria volontaria che disattenderanno quanto previsto dalla L.R.27/98 e dal presente regolamento può essere revocato o sospeso, previa contestazione scritta, il riconoscimento da parte della Provincia ai sensi dell'art.44, comma 9, L.R.27/98. L'Amministrazione Provinciale ai fini dell'applicazione delle sanzioni predette, sentita l'Associazione provinciale di appartenenza nonché la guardia volontaria stessa, dovrà acquisire il parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio provinciale. La revoca comporta l'immediato ritiro della placca e del tesserino di riconoscimento, previsti dal presente regolamento ai sensi dell'art.4 comma 2 nonché l'annotazione sul registro dell'Amministrazione provinciale.

5) Ai sensi del comma precedente la nuova richiesta di riconoscimento potrà essere avanzata alla Provincia competente non prima di un anno. La Provincia sentito il Comitato Tecnico Faunistico Provinciale valuterà se riconoscere o meno la nuova richiesta.

Art. 7 (Norme finali)

1) Le Amministrazioni provinciali si doteranno di un regolamento interno, per le dotazioni

agli agenti venatori, concordato con la Regione. Nel citato Regolamento interno saranno stabilite la durata delle dotazioni vestiarie, le misure di sicurezza per la custodia delle armi in dotazione agli agenti, gli orari, i tempi e le modalità dello svolgimento della vigilanza, i livelli di responsabilità nel corpo di vigilanza.

2) Le Amministrazioni provinciali, al fine di dare attuazione al presente Regolamento nonché per uniformare, a livello regionale, quanto previsto in materia di divisa agli agenti faunistici venatori di cui al precedente art.3 concorderanno, con apposite riunioni, le relative dotazioni.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 dicembre 2000

RAFFAELE FITTO

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 523 del registro.

REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2000, N. 4

Approvazione regolamento Aziende Faunistico-Venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.

Revoca deliberazione G.R. n. 39 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 4.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 1287 del 17/10/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Aziende Faunistico-Venatorie. Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.
- Revoca deliberazione G.R. n° 39 del 9 febbraio 2000;
- Vista la L.R. n° 27/98;
- Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25.10.2000 prot. n. 06 così come di seguito riportata:
- "Non riscontra vizi di legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 1287 del 17.10.2000;
- di annullare all'art. 9 del Regolamento le parole "e dalle direttive regionali";
- Visti gli artt. 39 e segg. dello Statuto regionale;
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R. l'emanazione dei regolamenti regionali;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art.1 (Generalità)

- 1) Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.17 L.R. 27/98 e dell'art.10 del Piano Faunistico-venatorio regionale disciplina l'istituzione, la gestione ed il funzionamento delle Aziende Faunistico-venatorie.
- 2) Le Aziende Faunistico-Venatorie, nel contesto della pianificazione del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, previsto dall'art.10 comma 5 della L.157/92 e dall'art.9 comma 6 della L.R.27/98, occupano quella parte ben definita di territorio Agro-Silvo-Pastorale destinato alla caccia riservata a gestione privata.
- 3) Le Aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, dell'art.53 comma 9 L.R.27/98, sono istituite dalla Regione, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con riferimento alla fauna selvatica, migratoria e stanziale.
- 4) Al fine dell'incremento naturale delle specie presenti o stazionanti all'interno della Aziende Faunistico-venatorie, le stesse curano il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli habitat, anche attraverso l'adozione di adeguate tecniche di coltivazione che favoriscano l'impiego di prodotti chimici innocui o a bassa tossicità.

Art. 2 (Caratteristiche)

- 1) Il territorio Agro-Silvo-Pastorale costituente l'Azienda Faunistico-Venatoria e per l'uso che ne deriva dovrà contenere rilevanti caratteristiche ambientali e faunistiche e pertanto dette aziende sono classificate in:
 - Boschive, quando i 2/3 della superficie è interessata a bosco di alto fusto e cespugliato;
 - Non boschive, quando i 2/3 della superficie è a coltivazione diversificata;
 - Palustri o vallive, quando i 2/3 della superficie è interessata da aree umide o l'Azienda stessa è situata in territorio paludoso;
 - Miste, quando la superficie presenta ambienti molto diversificati.

2) Le Aziende Faunistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 Ha. per le vallive e a 300 Ha. per le altre e superiore a 1.500 Ha. e non possono estendersi complessivamente su una superficie superiore al 5% del territorio Agro-silvo-pastorale provinciale e hanno una durata di cinque anni.

3) Le Aziende Faunistico-venatorie sono segnalate con tabelle recanti il nome dell'azienda seguito dalla scritta "Azienda Faunistico-venatoria - caccia consentita ai soli autorizzati", poste a cura e a spese dei titolari delle aziende e con i criteri e le modalità previsti dall'art.20 L.R.27/98.

4) Le aziende Faunistico-venatorie devono essere distanti tra loro almeno 1.000 Mt., mentre le distanze dalle zone protette (oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, Centri Pubblici di Riproduzione) devono essere a non meno di 300 mt., fatte salve le Aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della L.R.27/98.

5) Sono considerati elementi preclusivi alla concessione di Azienda faunistico-venatoria la presenza nel territorio di autostrade o strade a rapido scorrimento.

Art. 3 (Autorizzazioni)

1) La domanda di istituzione dell'azienda faunistico-venatoria va presentata dall'interessato alla Regione Puglia -Assessorato alla Caccia - e alla Provincia - Assessorato alla Caccia, competente per territorio, che esprime il suo parere sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2) La concessione è deliberata dalla Giunta Regionale, sentito il parere dell'I.N.F.S. sull'idoneità del territorio ai fini della riproduzione della fauna selvatica stanziale, indicata dal richiedente medesimo quale specie cacciabile, ed il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale.

3) Gli interessati, allo scopo di ottenere la concessione devono allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:

a) cartografia (mappa catastale) in scala di minimo 1:25.000 dei territori costituenti l'Azienda faunistico venatoria;

b) una relazione illustrante:

- *le caratteristiche ambientali del territorio;*
- *la ripartizione del territorio in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;*

c) elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma autenticata. La dichiarazione di adesione contiene l'esplícita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della concessione da trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, l'assenso si intende tacitamente rinnovato. Il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dell'Azienda faunistico-venatoria vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione;

d) elenco delle specie di fauna selvatica stanziale per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio;

e) le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con l'indicazione delle specie ospitate e liberate annualmente e comunque entro e non oltre il 31 agosto;

f) il numero dei dipendenti dell'Azienda incaricati della vigilanza di cui minimo una unità per ogni 500 Ha;

g) programma di conservazione, ripristino e miglioramento degli habitat idonei alla fauna stanziale e migratoria;

h) dichiarazione di non aver chiesto e ottenuto altre concessioni di Azienda faunistico-venatoria nella Regione;

i) regolamento interno di esercizio dell'Azienda. In tale regolamento oltre alle modalità dell'Esercizio dell'Azienda deve essere contenuta la nomina di un Direttore al quale sarà rilasciata l'autorizzazione, determinandosi i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.

Art. 4 (Immissioni di fauna)

1) Le immissioni della fauna selvatica stanziale sono autorizzate dalle Province alle quali compete il potere di controllo.

2) Il titolare dell'Azienda Faunistico-venatoria entro il 28 febbraio di ogni anno, presenta alla Provincia il piano annuale di consistenza, utilizzazione e ripopolamento di fauna selvatica stanziale.

3) Il piano contiene:

a) relazione sulla consistenza faunistica delle specie selvatiche stanziali presenti;

b) il programma di immissione per specie e per tipo di ambiente;

c) la previsione di utilizzazione della fauna selvatica riprodottasi, mediante piani di abbattimento.

4) Il titolare può produrre nell'ambito dell'Azienda faunistico-venatoria, le specie di fauna stanziale, ammessa al prelievo nell'Azienda stessa, necessaria alla realizzazione dei Programmi di ripopolamento.

Art. 5 (Prelievi di fauna selvatica)

1) Il prelievo venatorio sulla fauna selvatica stanziale è ammesso esclusivamente sulle specie cacciabili ed autorizzate nella concessione e nei giorni consentiti dal Calendario venatorio in base al piano di abbattimento e di utilizzo di cui all'art.4

2) Il prelievo venatorio della fauna migratrice è consentito per le specie cacciabili previste dal Calendario venatorio annuale e nel rispetto sia dei periodi consentiti che dei capi prelevabili giornalmente.

3) Il Piano di utilizzo e di abbattimento della fauna stanziale cacciabile non può superare il 60% della fauna stanziale presente nell'Azienda faunistico-venatoria al termine del ciclo di riproduzione naturale e delle immissioni integrative effettuate.

4) Per partecipare al prelievo venatorio è necessario il permesso scritto rilasciato dal titolare dell'Azienda faunistico-venatoria. Il permesso è personale, non trasferibile, e valido per una giornata o per un periodo di tempo definito. Il concessionario stabilirà un contributo economico, che sarà versato all'Azienda, dall'ammesso al prelievo venatorio, quale partecipazione alle spese di gestione.

5) Il titolare dell'Azienda faunistico-venatoria tiene un registro numerato e contrassegnato dalla Provincia, nel quale sono annotati:

a) i giorni di caccia;

b) il nominativo, il numero del tesserino regionale e la Regione di provenienza della persona autorizzata all'accesso e quindi all'attività venatoria;

c) le specie ed il numero dei capi abbattuti a fine giornata venatoria che comunque il cacciatore deve aver annotato sul Tesserino Regionale.

6) Il Registro di cui al comma precedente sarà messo a disposizione, in qualsiasi momento, della Provincia per ispezione e/o verifiche annuali da parte della stessa.

I controlli possono essere effettuati, se ritenuto necessario, anche più volte nel corso di un anno.

Art. 6 (Attività Cinofla)

1) Nelle Aziende faunistico-venatorie è consentito lo svolgimento delle Prove Cinofile Nazionali ed Internazionali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 comma 7 L.R.27/98.

Art. 7 (Rinnovo-Cessazione-Revoca-Riperimetrazione)

1) Al fine del rinnovo della Concessione, il concessionario, sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente.

2) La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione dell'Azienda faunistico-venatoria, nonché la dichiarazione del concessionario che i proprietari o gli aventi causa non abbiano effettuato la disdetta di cui al precedente art. 3 punto 3 lett.c;

3) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta Regionale entro la data di scadenza della Concessione.

Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la Concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, purchè sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale con le modalità dell'art.53 comma 9 L.R.27/98.

4) Nel caso di mancato rinnovo, qualora il concessionario abbia interposto ricorso, l'attività venatoria è vietata sul territorio in contestazione fino alla definitiva decisione del ricorso stesso. Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.

5) La Concessione dell'Azienda faunistico-venatoria cessa nel caso:

a) il concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;

b) di rinuncia del concessionario;

c) di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi diritto abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi.

6) La revoca della Concessione è disposta con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia. sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del concessionario del presente Regolamento, della normativa vigente e delle Direttive Regionali su proposta della Provincia, territori al mente competente, deputata all'attività di controllo.

7) Il concessionario può richiedere la riperimetrazione dell'Azienda faunistico-venatoria per particolari esigenze legate alla consistenza della superficie riveniente da eventuali modifiche ambientali o da indisponibilità o nuove adesioni da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi ricadenti nell'area stessa. La Regione potrà autorizzare la riperimetrazione dopo aver

acquisito i prescritti pareri secondo i termini e le modalità di cui al presente Regolamento e della L.R.27/98.

Art. 8 (Sanzioni)

- 1) Per le violazioni del Calendario Venatorio si applicano le sanzioni previste dalla L.R. 27/98.
- 2) Per le violazioni del presente Regolamento da parte del concessionario la Provincia dovrà applicare in base alla gravità delle stesse una sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.582,00. In caso di recidiva la Provincia chiederà alla Regione una sospensione dell'attività venatoria da uno a 3 mesi o in casi di estrema gravità della revoca della concessione. In tale ultima ipotesi dovrà essere acquisito il preventivo parere del Comitato Tecnico Provinciale.

Art. 9 (Norme finali)

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 dicembre 2000

RAFFAELE FITTO

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 524 del registro

Bollettino Ufficiale Regione Puglia
Bollettino Regionale n° 1
Pubblicato il 03/01/2001

REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2000, N. 5

Approvazione regolamento Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di Istituzione, gestione e funzionamento. Prove su fauna selvatica.

Revoca deliberazione G.R. n. 40 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 5.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 1288 del 17/10/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile. Modalità di Istituzione, Gestione e Funzionamento. Prove su fauna selvatica.

Revoca deliberazione G.R. n° 40 del 9 febbraio 2000;

- Vista la L.R. n° 27/98;

- Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25.10.2000 prot.n. 07 così come di seguito riportata:

- Non riscontra vizi di legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 128/G del 17.10.2000;

- di annullare all'art. 9 del Regolamento le parole "e dalle direttive regionali";

- Visti gli artt.39 e segg. dello Statuto regionale;

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R. l'emanazione dei regolamenti regionali;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 (Generalità)

1) Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.18 L.R.27/98 e dell'art.5 del Piano Faunistico-Venatorio-Regionale, disciplina l'istituzione, la gestione ed il funzionamento delle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, le gare e le prove cinofile.

2) Nei successivi articoli le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia saranno denominate semplicemente "Zone Addestramento Cani (Z.A.C.)".

3) Le zone addestramento cani, a gestione privata, possono essere istituite nei limiti del 4% del territorio Agro-Silvo-Pastorale delle Province interessate.

4) La Regione istituisce le Z.A.C. su richiesta di Associazioni cinofile o Gruppi riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), Associazioni Venatorie e Imprenditori agricoli.

5) Nelle Z.A.C. è vietato esercitare la caccia e l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'art.18 comma 6 L.R.27/98.

Art. 2 (Caratteristiche)

1) Le Z.A.C. sono istituite su terreni non soggetti a coltura intensiva e comunque tutte le attività cinofile devono svolgersi nel rispetto delle colture in atto ed eventuali danni arrecati saranno a carico del concessionario.

- 2) Le Z.A.C. si suddividono in Zone di tipo A e Zone di tipo B. La fauna utilizzata è quella di allevamento limitatamente alle specie cacciabili.
- 3) Le zone addestramento cani di tipo A di estensione ricompresa tra 100 e 1.000 ettari sono destinate all'addestramento, allenamento, prove e gare in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell'anno.
- 4) Se l'addestramento riguarda cani da seguita su lepre le zone di cui al punto 3 possono essere recintate, mentre per il cinghiale devono essere recintate.
- 5) Le zone addestramento cani di tipo B, di estensione ricompresa tra 10 e 100 ettari, sono destinate all'addestramento e a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria limitatamente alle specie cacciabili: Quaglia, Fagiano, Starna, per tutto l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa.
- 6) Le Z.A.C. hanno durata di cinque anni salvo revoca o rinnovo.
- 7) Tutti i cacciatori cinofili possono accedere alle Z.A.C. a parità di diritti ed obblighi.
- 8) Le Z.A.C. devono essere costituite ad una distanza di 500 mt. dai centri abitati e dalle Zone protette, fatte salve le Z.A.C. già istituite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 3 (Costituzione)

- 1) La richiesta di istituzione di una zona addestramento cani è presentata alla Regione Puglia -Assessorato alla Caccia- ed alla Provincia -Assessorato alla Caccia- competente per territorio da Associazioni cinofile o Gruppi Cinofili riconosciuti dall'E.N.C.I., da Associazioni Venatorie o da Imprenditori Agricoli singoli o Associati.
- 2) La Provincia esprime il suo parere all'Assessorato Regionale alla Caccia sentito il Comitato Tecnico Faunistico venatorio Provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 3) La Concessione è deliberata dalla Giunta Regionale sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale.
- 4) L'interessato, al fine dell'ottenimento della Concessione deve allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:
 - a) *cartografia (mappa catastale) in scala minimo 1:25.000 dei terreni costituenti la zona addestramento cani;*
 - b) *una relazione tecnica illustrante: le caratteristiche ambientali e faunistiche del territorio; la ripartizione del territorio in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;*
 - c) *elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma autenticata. La dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione da trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, l'assenso si intende tacitamente rinnovato. Il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla istituzione della zona addestramento cani vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della Concessione;*
 - d) *elenco della fauna allevata delle specie cacciabili che si intende utilizzare;*
 - e) *elenco delle voliere o recinti di ambientamento e stazionamento della fauna allevata da utilizzare;*
 - f) *atto di Costituzione e/o Statuto dell'Organismo richiedente la Gestione nel caso di Associazione;*

g) regolamento di Gestione interna che preveda le modalità di accesso nella Z.A.C., il contributo economico per l'accesso, il tempo di utilizzo del territorio assegnato e relativo numero di cani accessibili, il costo per ogni singolo capo di fauna acquistata ed utilizzato per l'addestramento, la quota di partecipazione a gare o prove cinofile, nonché le modalità di controllo;

5) Le Z.A.C. devono essere tabellate con le modalità previste all'art.20 L.R.27/98. Le tabelle sono poste a cura e spese del Concessionario recanti la scritta nera su fondo bianco: "Regione Puglia - Zona Addestramento Cani (denominazione) di tipo _____/L.R.27/98 art. 18.

Art. 4 (Gestione)

1) Per l'accesso ed utilizzo della Z.A.C. occorre essere muniti dell'autorizzazione del Concessionario o dell'Organo di Gestione.

2) Al termine dell'addestramento con abbattimento di fauna allevata, l'Organo di Gestione della Z.A.C. rilascerà l'opportuna certificazione sul numero di capi abbattuti, occorrente all'addestratore anche per fini di controllo filori della zona stessa, non essendo tenuto all'annotazione sul Tesserino Regionale.

3) Il Concessionario è obbligato alla tenuta di un registro numerato e contrassegnato dalla Provincia nel quale sono annotati i dati anagrafici e del porto d'armi per le Z.A.C. di tipo B, delle persone autorizzate all'accesso giornalmente. Il registro è messo a disposizione della Provincia.

4) Il Concessionario dovrà essere in regola con la tenuta delle scritture contabili in materia fiscale.

Art. 5 (Rinnovo-Cessazione-Revoca)

1) Al fine del rinnovo della Concessione, il Concessionario sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente per essere vagliata con le modalità di cui all'art.3 comma 2 e comma 3.

2) La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di Concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione del territorio stesso.

3) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta Regionale entro la data di scadenza della Concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al Concessionario, la Concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo.

4) Nel caso di mancato rinnovo, qualora il Concessionario abbia interposto ricorso, devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.

5) La Concessione della zona addestramento cani cessa nel caso:

a) il Concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;

b) di rinuncia del concessionario;

c) di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi diritto abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi.

6) La revoca della Concessione è disposta con delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del Concessionario del presente regolamento, della normativa vigente e delle Direttive Regionali su proposta della Provincia territorialmente competente, deputata all'attività di controllo.

Art. 6 (Sanzioni)

1) Nelle zone addestramento cani l'abbattimento di fauna selvatica comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art.49 comma 1 lett. e) L.R.27/98 per ogni capo abbattuto e l'allontanamento dalla Z.A.C.

2) Per le violazioni del presente regolamento da parte del Concessionario, la Provincia dovrà applicare in base alla gravità delle stesse una sanzione amministrativa da € 258,00 a € 1.549,00, in caso di recidiva la Provincia chiederà alla Regione la sospensione del funzionamento della Z.A.C. da uno a tre mesi o in casi di estrema gravità la revoca della Concessione.

Art. 7 (Prove e gare cinofile)

1) Le prove a livello Nazionale ed Internazionale possono svolgersi, previa comunicazione alla Provincia interessata, nelle Zone di tipo A anche su fauna immessa per tutto l'anno, senza abbattimento e nel rispetto dei Regolamenti E.N.C.I. Durante lo svolgimento delle prove è consentito l'uso della pistola a salve.

2) Le prove cinofile a livello nazionale ed Internazionale su fauna selvatica, senza l'abbattimento, sono consentite nel rispetto dei regolamenti E.N.C.I., previo nulla osta dell'Organo di Gestione e l'autorizzazione della Provincia competente per territorio:

- a) *nelle zone di ripopolamento e cattura,*
- b) *nelle zone demaniali;*
- c) *negli ambiti territoriali di caccia;*
- d) *nelle aziende faunistico-venatorie.*

Per quanto riguarda il punto c) le prove potranno tenersi dopo la chiusura della stagione venatoria. E' vietato comunque svolgere prove cinofile nei mesi di aprile e maggio nei territori ricompresi alle lettere a), b), c), d). E' consentito durante le prove l'uso della pistola a salve. Inoltre al fine di agevolare, durante le prove gli incontri con il selvatico, è consentito ripopolare a cura e spese del Comitato organizzatore quei territori interessati alle prove, con fauna selvatica allevata allo stato naturale ai sensi dell'art.15 comma 1 L.R. 27/98, previa autorizzazione della Provincia e dell'Organo di Gestione del territorio interessato di cui alle lettere precedenti. La specie di fauna utilizzata deve essere idonea agli habitat che caratterizzano i territori interessati alle prove da svolgere e presumibilmente presenti sul territorio.

3) Nelle aziende Agri-Turistico-Venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria ivi comprese le gare con abbattimento previo nulla osta del Concessionario e l'autorizzazione della Provincia competente per territorio.

Art. 8 (Norme transitorie)

1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento saranno prese in esame tutte le richieste di istituzione di Z.A.C. già pervenute alla Regione ed alle Province competenti per territorio.

2) Le richieste dovranno essere integrate dai documenti previsti dall'art.3 comma 4) e sottoposte al parere dei rispettivi Comitati Tecnici Provinciali.

3) La Provincia competente per territorio, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per la tutela faunistico-venatoria lo trasmetterà alla Regione per il prosieguo dell'iter approvativo.

Art. 9 (Norme finali)

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 dicembre 2000

RAFFAELE FITTO

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.525 del registro.

Bollettino Ufficiale Regione Puglia
Bollettino Regionale n° 1
Pubblicato il 03/01/ 2001

REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2000, N. 6

Approvazione regolamento Aziende agri-turistico-venatorie. Modalità di Istituzione, Gestione e Funzionamento.

Revoca deliberazione G.R. n. 41 del 9 febbraio 2000. 28 dicembre 2000, n. 6.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 1289 del 17/10/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Aziende agri-turistico-venatorie. Modalità di Istituzione, Gestione e Funzionamento.
- Revoca deliberazione G.R. n° 41 del 9 febbraio 2000;
- Vista la L.R. n° 27/98;
- Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25.10.2000 prot.n. 08 così come di seguito riportata:
- "Non riscontra vizi di legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 1289 del 17.10.2000;
- di annullare all'art. 8 del Regolamento le parole 'e dalle direttive regionali'";
- Visti gli artt.39 e segg. dello Statuto regionale;
- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R. l'emanazione dei regolamenti regionali;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 (Generalità)

- 1) Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.17 L.R.27/98 e dell'art.10 del Piano Faunistico-venatorio Regionale disciplina l'istituzione, la gestione ed il funzionamento delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie.
- 2) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie, nel contesto della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale, previsto dall'art.10 comma 5 della L.157/92 e dall'art.9 comma 6 della L.R.27/98, occupano quella parte ben definita di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia riservata a gestione privata.
- 3) Le Aziende Agri-Turistico-venatorie, soggette a tassa di concessione Regionale, ai sensi dell'art.53 comma 10 L.R.27/98, sono istituite dalla Regione ai fini di impresa agricola. Nelle stesse sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento delle seguenti specie: Lepre - Fagiano - Starna - Pernice Rossa - Coturnice - Quaglia - Germano.
- 4) Le autorizzazioni all'istituzione delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono concesse previo riscontro di conformità alle previsioni del Piano Faunistico-Venatorio-Regionale.

Art. 2 (Caratteristiche)

- 1) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono istituite per il recupero e la valorizzazione delle imprese agricole situate in aree svantaggiate attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria. Esse devono essere collocate in territorio di scarso rilievo ambientale e faunistico e coincidere

con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata o dismesse da interventi agricoli, ovvero dichiarate marginali ai sensi di interventi comunitari.

2) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento della specie Germano.

3) Non sono da ritenersi di scarso rilievo ambientale e faunistico le pinete ed i boschi ad alto fusto se presenti in misura superiore al 5% dell'intera superficie dell'Azienda agri-turistica-venatoria.

4) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 Ha per le vallive e a 300 Ha per le altre e superiore a 1.500 Ha, non possono estendersi complessivamente su una superficie superiore al 5% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale e hanno una durata di 5 anni.

5) Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono segnalate con tabelle recanti il nome dell'Azienda seguito dalla scritta "Azienda Agri-Turistico-Venatoria- caccia consentita ai soli autorizzati" poste a cura e a spese dei titolari delle aziende e con i criteri e le modalità previsti dall'art.20 L.R.27/98.

6) Le aziende di cui sopra devono essere distanti tra loro almeno 1.000 mt., mentre le distanze dalle zone protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) devono essere a non meno di 300 mt.

7) Sono considerati elementi preclusivi alla concessione di Azienda Agri-Turistico-venatoria la presenza nel territorio della stessa di autostrade o strade a rapido scorrimento.

Art.3 (Concessione)

1) La domanda di istituzione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria è presentata, ai sensi della L.R.27/98 art.17, comma 3, da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costituire l'azienda, alla Regione Puglia -Assessorato alla Caccia-, e alla Provincia -Assessorato alla Caccia, competente per territorio, che esprime il suo parere sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2) La concessione è deliberata dalla Giunta Regionale, sentito il parere dell'I.N.F.S. sull'idoneità del territorio ed il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale.

3) L'interessato al fine dell'ottenimento della Concessione deve allegare alla domanda i documenti di seguito indicati:

a) *Cartografia (mappa catastale) in scala minimo 1:25.000 dei terreni costituenti l'Azienda-Agri-Turistico-Venatoria;*

b) *Una relazione tecnica illustrante: le caratteristiche ambientali del territorio; la ripartizione del territorio in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;*

c) *Elencazione dei dati catastali dei terreni oggetto della richiesta con le adesioni dei proprietari o dei conduttori dei fondi in firma autenticata. La dichiarazione di adesione contiene l'esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spedita almeno sei mesi prima della scadenza della Concessione da trasmettersi per conoscenza anche alla Regione, l'assenso si intende tacitamente rinnovato. Il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione;*

- d) *Elenco delle specie cacciabili di fauna allevata, anche dall'azienda stessa, per le quali si richiede l'autorizzazione all'abbattimento;*
- e) *Il numero dei dipendenti dall'azienda incaricati della vigilanza di cui minimo una unità per ogni 500 Ha. o frazione di essa;*
- f) *Dichiarazione di non aver chiesto o ottenuto altre Concessioni di Aziende Agri-Turistico-Venatorie nella Regione;*
- g) *Regolamento interno di esercizio dell'azienda.*

Art. 4 (Immissioni e prelievi)

- 1) Le immissioni di fauna allevata delle specie cacciabili per le quali è stata richiesta l'autorizzazione all'abbattimento possono avvenire anche giornalmente e nelle zone utilizzate.
- 2) Il funzionamento delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie inizia e finisce con la stagione venatoria prevista dal Calendario Venatorio.
- 3) Le giornate di utilizzo per il prelievo è di cinque settimanali con l'esclusione del martedì e venerdì.
- 4) Per il prelievo giornaliero sono esclusi i limiti di capi abbattibili previsti dal Calendario Venatorio, trattandosi di fauna allevata in batteria.
- 5) E' vietato l'abbattimento di fauna selvatica.
- 6) Per partecipare al prelievo venatorio è necessario il permesso rilasciato dal titolare dell'azienda Agri-Turistico-Venatoria. Il permesso è personale, non trasferibile e valido per una giornata o per un periodo di tempo definito.
- 7) Il Concessionario stabilirà con il Regolamento di Gestione di cui al punto g) dell'art.3 i costi di accesso giornaliero con un limite di capi abbattibili anche per specie, un listino prezzi per le specie abbattute giornalmente, o una quota che prevede giorni di caccia e capi prelevabili.
- 8) Il titolare dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria tiene un registro numerato e contrassegnato dalla Provincia nel quale sono annotati i dati anagrafici delle persone autorizzate all'accesso giornalmente.
- 9) Al termine della battuta di caccia il titolare dell'Azienda rilascerà l'opportuna certificazione sul numero di capi abbattuti, occorrente al cacciatore anche per fini di controllo fuori dall'Azienda stessa non essendo tenuto all'annotazione sul tesserino Regionale.
- 10) Il registro di cui al punto 7) sarà messo a disposizione, in qualsiasi momento, della Provincia per controlli anche giornalieri.

Art. 5 (Attività cinofile)

- 1) Nelle Aziende Agri-Turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata, delle specie di cui all'art.1 comma 3, previo nulla-osta del concessionario e autorizzazione della Provincia interessata, ivi comprese le gare con abbattimento.

Art. 6 (Rinnovo - Cessazione - Revoca)

- 1) Al fine del rinnovo della Concessione, il Concessionario sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente per essere vagliata con le modalità di cui all'art.3 commi 1 e 2.

2. La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di Concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria. In caso di modifica della superficie il concessionario presenterà la nuova perimetrazione.

3) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta Regionale entro la data di scadenza della Concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al Concessionario, la Concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, purchè sia stata corrisposta la tassa di Concessione Regionale con le modalità dell'art.53 comma 9 L.R.27/98.

4) Nel caso di mancato rinnovo, qualora il Concessionario abbia interposto ricorso, l'attività venatoria è vietata sul territorio in contestazione fino alla definitiva decisione del ricorso stesso. Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali e la sorveglianza.

5) La Concessione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria cessa nel caso:

a) *il Concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;*

b) *di rinuncia del Concessionario;*

c) *di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi causa abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi;*

d) *di ripetuta morosità nel pagamento della tassa di concessione regionale;*

e) *vengano meno i requisiti di cui all'art.2.*

6) La revoca della Concessione è disposta con Delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del Concessionario del presente regolamento, della Normativa vigente e delle Direttive Regionali su proposta della Provincia territorialmente competente, deputata all'attività di controllo, anche per quanto concerne il venir meno dei presupposti di cui all'art.2 per cui effettuerà controlli almeno annuali.

Art. 8 (Norme finali)

1) Il Concessionario dovrà essere in regola con la tenuta delle scritture contabili in materia fiscale.

2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 28 dicembre 2000

RAFFAELE FITTO

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 526 del registro.

Bollettino Ufficiale Regione Puglia
Bollettino Regionale n° 154
Pubblicato il 22 / 10 / 2001

REGOLAMENTO REGIONALE 3 OTTOBRE 2001, N. 7

Attività di tassidermia e di imbalsamazione

ART. 60 - COMMA 1 - L.R. N. 27/98

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti Regionali;
Visto l'art. 60 - 1° comma della L.R. n. 27 del 13/8/1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria":

Vista la deliberazione di G.R. n. 1155 del 3.8.2001. con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Regolamento relativo all' "Attività di Tassidermia e di Imbalsamazione - art. 60 - comma 1 - L.R. n. 27/98;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 60 comma 1 L.R. 27/98, disciplina l'attività di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. Le funzioni amministrative relative a tali attività sono delegate alle Province territorialmente competenti.

Art. 2 (Autorizzazioni)

1. L'esercizio dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente a persone nominativamente indicate, previa dichiarazione di idoneità rilasciata dalla Commissione d'esame per l'abilitazione venatoria di cui all'art. 29 della L.R. 27/98, integrata da un esperto di provata esperienza e competenza nella specifica materia, individuato dalla Provincia su segnalazione del Comitato Tecnico Provinciale.
2. La Commissione deve accertare con apposito esame teorico-pratico che il richiedente possieda i seguenti requisiti:
 - a) *specifico conoscenza faunistica, con particolare riguardo alla capacità di riconoscere le specie di fauna selvatica, e legislativa in materia venatoria;*
 - b) *competenza specifica nelle tecniche di tassidermia e di imbalsamazione e conservazione delle spoglie;*
 - c) *conoscenza delle soluzioni e sostanze impiegate in tali tecniche, del loro grado di tossicità e delle precauzioni da porre in atto nell'uso delle stesse.*
3. La domanda di ammissione all'esame è indirizzata alla Provincia territorialmente competente, servizio caccia.
4. La Provincia decide il Calendario annuale per lo svolgimento degli esami.

5. I tassidermisti in possesso da almeno un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, di regolare iscrizione presso le Camere di Commercio, Industria ed Artigianato del luogo di residenza, non sono tenuti all'esame di cui al comma 1, ivi compresi coloro i quali siano in possesso dell'attestato rilasciato dalla Provincia ai sensi della precedente normativa regionale.

6. I tassidermisti e imbalsamatori dipendenti di Enti ed Istituzioni Pubbliche, musei di storia naturale e gli istituti universitari sono esentati dall'autorizzazione e dal conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1. Detti dipendenti possono esercitare l'attività di tassidermia esclusivamente per conto dell'Ente di appartenenza e in locali appositamente adibiti dall'Ente stesso.

Art. 3 (Oggetto dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione)

1. E' consentita la preparazione tassidermica e l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti a:

- a) *Specie selvatiche di cui all'art. 31 L.R. 27/98, purché abbattute nel rispetto della Normativa vigente;*
- b) *Esemplari di fauna protetta o particolarmente protetta di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti;*
- c) *Fauna domestica. nel rispetto delle norme che regolano la detenzione delle singole specie;*
- d) *Specie selvatiche appartenenti alla fauna esotica, purché l'abbattimento, l'importazione o comunque l'entrata in possesso siano avvenuti in conformità della Legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali.*

Art. 4 (Adempimenti)

1. Il tassidermista o imbalsamatore ed i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 2 sono tenuti ai sottoelencati adempimenti.

Per ciascun esemplare da preparare, in possesso anche temporaneo, devono essere riportate, in apposito registro numerato e vidimato dalla Provincia competente per territorio:

- a) *la specie dell'esemplare;*
- b) *il sesso;*
- c) *le generalità di chi ha consegnato il soggetto;*
- d) *la data di consegna e di riconsegna dell'esemplare.*

Per le suddette specie dovrà altresì essere compilato a cura del tassidermista o imbalsamatore apposito modulo in quadruplica copia, sottoscritto dal cliente, contenente oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui sopra. Una copia del suddetto modulo dovrà essere rilasciata al proprietario e una inviata alla provincia competente entro il 30 di ogni mese.

2. Il Tassidermista o imbalsamatore nel caso di richiesta di preparazione di soggetti appartenenti a specie protette o particolarmente protette allevata o a specie cacciabili reperite in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio, deve compilare apposito modulo in quadruplica copia, sottoscritto dal richiedente e contenente oltre al numero di carico le indicazioni di cui sopra, due copie del suddetto modulo devono essere inviate alla Provincia e all'Osservatorio faunistico regionale entro ventiquattro ore dal ricevimento delle spoglie.

3. Su tutte le preparazioni deve essere apposto un contrassegno o etichetta, approvato dalla Provincia competente per territorio, indicante le generalità, il numero dell'autorizzazione. la data di preparazione ed il numero di riferimento del registro. Tale contrassegno deve essere apposto sulla base di appoggio dell'animale o in mancanza sul corpo dello stesso.

4. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza che la Provincia competente abbia sollevato eccezioni, può essere dato luogo alla preparazione tassidermica.

5. I soggetti appartenenti a specie protette e particolarmente protette d'allevamento, per i quali le Province hanno sollevato eccezioni alla preparazione tassidermica o l'imbalsamazione possono essere detenuti dal privato.

6. Le Province possono chiedere a fini didattici la disponibilità dell'animale per uso temporaneo, non superiore ad un mese. Nel caso di disponibilità permanente le Province rimborsano al detentore le spese di preparazione.

Art. 5 (Preparazione tassidermica in proprio)

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del presente regolamento, il cacciatore che sia legittimamente in possesso di esemplari abbattuti di fauna appartenente alle specie cacciabili può preparare in proprio gli esemplari.

Art. 6 (Sanzioni - Sospensione - Revoca)

1. L'inadempienza alle disposizioni dell'art. 4 commi 1 e 2 comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 48 comma 22 della L.R. 27/98 previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel Calendario Venatorio.

E' prevista inoltre la sospensione dell'autorizzazione per un anno.

2. In caso di recidiva l'autorizzazione è revocata.

3. Per tutte le rimanenti inadempienze al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 49 lett. p) della L.R. 27/98.

Art. 7 (Vigilanza)

1. Il tassidermista o l'imbalsamatore è tenuto a consentire, agli agenti di cui all'art. 44 comma 1 lett. A), la visione dei registri e dei locali adibiti all'esercizio dell'attività o al deposito degli animali preparati o da preparare.

2. Il rifiuto comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 8 (Norma transitoria)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento i detentori di preparazioni tassidermiche di specie protette e particolarmente protette allegata devono darne comunicazione alla Provincia che rilascerà la prescritta autorizzazione e provvederà a far applicare l'apposito sigillo inamovibile di cui al precedente articolo.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 3 ottobre 2001

Raffaele Fitto

Bollettino Ufficiale Regione Puglia
Bollettino Regionale n° 170
Pubblicato il 21 / 11 / 2001

REGOLAMENTO REGIONALE 16 NOVEMBRE 2001, N. 9

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modalità di costituzione, gestione e funzionamento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali;

Visto l'art. 15 - comma 12 della L.R. n. 27 del 13/8/1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" dispone che il Consiglio Regionale, previo parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, regola, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di costituzione, gestione e funzionamento dei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

Vista l'ipotesi di regolamento redatto nel 1999 dall'Assessorato all'Agricoltura -Settore Caccia e Pesca: "Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modalità di costituzione, gestione e funzionamento" in ottemperanza del citato articolo 15 della L.R. 27/98 e dell'art.4 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 1999/2003, trasmesso con nota prot. n. 2482/C del 18/10/1999 alle Province per il parere di competenza,

Viste le osservazioni all'ipotesi di regolamento succitato, corredato dal parere dei propri Comitati Tecnici Faunistici Venatori. ", trasmesse dalle Province.

Visto il parere del 13/7/2000 del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale che ha apportato alcune modifiche al testo presentato, accogliendo in parte le osservazioni pervenute dalle Province;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 5 novembre 2001, n. 1555;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 (Generalità)

1) Il presente Regolamento, in attuazione della L.R.27/98 art.15 e dell'art.4 del Piano Faunistico-Venatorio-Regionale, disciplina la costituzione, la gestione ed il funzionamento dei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

2) La costituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è autorizzata, in riferimento al Piano Faunistico Venatorio Regionale, dalla Regione e per le seguenti specie cacciabili: fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, lepre, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale.

3) Nei centri privati di cui sopra è vietata ogni forma di esercizio venatorio. La cattura della fauna riprodotta allo stato selvatico è consentita al concessionario o ai suoi dipendenti fissi o temporanei. La commercializzazione è consentita per fini di ripopolamento, reintroduzioni e attività cinofile.

4) L'estensione di tali istituti al fine del computo del territorio agro-silvo-pastorale regionale è inserito nel 15% riservato a gestione privata e globalmente non può superare l'1%.

5) La fauna riprodotta e disponibile è acquistata con diritto di prelazione dagli Enti Pubblici ed è utilizzata ai fini di ripopolamento.

6) centri privati hanno durata di cinque anni salvo rinnovo della concessione.

Art. 2 (Caratteristiche)

1) I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, a gestione privata e organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, hanno la funzione di riprodurre fauna selvatica allo stato naturale e sono soggetti a Tassa di Concessione Regionale ai sensi dell'art.53 comma 9 L.R. 27/98.

2) Per la funzione attribuita ai centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, l'INFS, nel suo documento orientativo parte integrante della L.157/92, li assimila alle Zone di Ripopolamento e Cattura.

3) In relazione a quanto sopra la costituzione di detti centri deve essere realizzata su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie che si intendono fare riprodurre ed anche le stesse dimensioni devono garantire l'insediamento di una popolazione stabile e in grado di autoriprodursi.

4) Le dimensioni dei centri privati o dei territori che lo compongono, in riferimento alle specie di fauna selvatica che si intende far riprodurre allo stato selvatico, sono di minimo:

a) 200 ettari per la riproduzione del fagiano,

b) 500 ettari per la riproduzione della starna, pernice rossa e coturnice,

c) 500 ettari per la riproduzione del capriolo, cervo, daino, muflone;

d) 200 ettari per la riproduzione della lepre e del cinghiale.

Ne consegue che l'estensione di un centro privato di riproduzione di fauna allo stato naturale non deve superare i 1.000 - ettari.

5) I concessionari titolari dei centri di riproduzione devono uniformarsi alle normative sanitarie vigenti;

6) I centri privati sono costituiti su terreni in corpo unico i cui perimetri sono delimitati da muri e/o rete metallica non inferiore a mt. 1,50, in modo da garantire la non fuoriuscita della fauna, gli stessi perimetri sono segnalati con tabelle, poste a cura del concessionario e con le modalità previste dall'art.20 della L.R.27/98, recanti la scritta nera su fondo bianco: "Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia-Concessione della Regione Puglia n° _____ del _____";

7) I riproduttori destinati ai centri di riproduzione di fauna devono preferibilmente provenire da località con caratteristiche ambientali simili al territorio Regionale.

In ogni caso i riproduttori destinati ai centri devono essere muniti di certificazione veterinaria nonché dell' attestazione della loro provenienza e di sistema di identificazione.

Art. 3

1) La richiesta di costituzione di un centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è presentata alla Regione - Assessorato alla Caccia, ed alla Provincia - Assessorato alla Caccia, competente per territorio dai possessori o conduttori di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui si intende realizzare il centro.

2) La richiesta di cui al precedente punto deve essere corredata:

- a) cartografia (mappa catastale) in scala 1 :25.000 dei terreni interessati;
- b) titoli di proprietà dei terreni;
- c) relazione illustrante il programma produttivo che si intende realizzare;
- d) tipologia del territorio e ripartizione dello stesso in rapporto alle caratteristiche delle colture praticate;
- e) specie di fauna da far riprodurre in relazione alle caratteristiche ambientali del territorio;
- f) elenco nominativi addetti alla vigilanza.

3) La Provincia esprime il suo parere all'Assessorato Regionale alla caccia sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4) La Concessione è rilasciata dalla Giunta Regionale sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale.

Art. 4 (Gestione)

1) La gestione è affidata al concessionario che ne assume tutte le responsabilità anche per i danni all'agricoltura arrecati dalla fauna nei territori circostanti il centro di riproduzione.

2) Il controllo sull'attività di gestione spetta all'Amministrazione Provinciale competente.

3) I centri privati devono garantire, trascorsi due anni dalla data di rilascio della prima autorizzazione, una consistenza delle specie previste nel provvedimento di autorizzazione in equilibrio con le capacità faunistiche ricettive del territorio interessato.

4) Il concessionario dovrà essere in regola con la tenuta delle scritture contabili in materia fiscale e dovrà essere iscritto, ove previsto, negli elenchi degli allevatori della ASL competente per territorio.

5) Tutte le catture nonché la commercializzazione della fauna riprodotta dovranno evincersi da apposito registro vidimato dalla Provincia ed esibito in qualsiasi momento per eventuali verifiche.

6) Alla fine di ogni anno il concessionario invierà alla Provincia una relazione tecnica riguardante: immissione di riproduttori, catture effettuate e capi commercializzati.

7) Per ragioni di carattere strettamente sanitario, connesse alla presenza di capi eventualmente malati o menomati, può essere consentito il ricorso all'abbattimento di tali soggetti da parte del veterinario o del titolare del centro o di altra persona competente, in possesso di preparazione teorica e pratica accertata dal competente servizio veterinario, preventivamente indicata alla Provincia competente. Le operazioni di abbattimento dovranno essere condotte in modo tale da risparmiare all'animale dolori e sofferenze evitabili (eutanasia).

8) E' vietato allevare funa in aree recintate o in voliere.

Art. 5 (Rinnovo - Cessazione - Revoca)

1) Al fine del rinnovo della concessione, il concessionario sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente per essere vagliata con le modalità di cui all'art.3.

2) La domanda di rinnovo contiene gli estremi del precedente provvedimento di concessione e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione del centro di riproduzione.

3) In caso di modifica della superficie il concessionario presenterà la nuova perimetrazione.

4) Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso dalla Giunta Regionale entro la data di

scadenza della concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, purchè sia stata corrisposta la Tassa di Concessione Regionale, con le modalità previste dall'art. 53 comma 9 L.R.27/98.

5) La concessione cessa nel caso in cui:

- a) il Concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile;*
- b) di rinuncia del Concessionario;*
- c) di morte del Concessionario senza che gli eredi o gli aventi causa abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi;*
- d) di ripetuta morosità nel pagamento della Tassa di Concessione Regionale;*
- e) vengano meno i requisiti di cui all'art.2.*

6) La revoca della concessione è disposta con provvedimento della Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio. La revoca della concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del Concessionario del presente Regolamento, della Normativa vigente e delle Direttive Regionali su proposta della Provincia territorialmente competente, deputata all'attività di controllo.

Art. 6 (Norme finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalla Normativa vigente e dalle Direttive Regionali.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 16 novembre 2001

Raffaele Fitto

LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 2003, N. 15

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria

Modifica legge regionale 13 agosto 1998, n. 27

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale promunga la seguente Legge

Art. 1

1. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, dopo la parola: "ungulati" aggiungere le seguenti: "e la caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 agosto 2003

RAFFAELE FITTO

Bollettino Ufficiale Regione Puglia

Bollettino Regionale n° 110

Pubblicato il 25 / 09 / 2003

REGOLAMENTO REGIONALE 25 SETTEMBRE 2003 N.11

Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento.

Allevamenti dei cani da caccia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n.27 art.16 del 13/08/1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria".

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1386 del 04 settembre 2003 con la quale si approva il "Regolamento Regionale per l'allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale; richiami vivi per la caccia da appostamento. Allevamenti dei cani da caccia.

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali.

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 (Generalità)

1) Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 16 comma 1 L.R. 27/98 disciplina:

a) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche a scopo alimentare;

b) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche con fini di ripopolamento, attività cinofila e richiami per la caccia da appostamento consentito;

c) Gli allevamenti e/o la detenzione di fauna delle specie selvatiche ed esotiche a scopo amatoriale ed ornamentale;

d) Gli allevamenti dei cani da caccia.

2) Gli allevamenti di cui ai punti a) e b) sono soggetti a tassa di concessione regionale di cui all'art. 53 comma 9 L.R.27/98.

3) Le autorizzazioni di cui ai punti a) e b) sono rilasciate dalla Regione previo nulla osta della Provincia competente per territorio dopo aver constatato i requisiti previsti dal presente regolamento. Esse hanno durata quinquennale, sei mesi prima della scadenza il titolare deve inoltrare domanda di riconferma.

4) Gli allevamenti di cui ai punti c) e d) sono segnalati alla Provincia competente per territorio.

5) Tutti gli allevamenti sono soggetti al rispetto delle norme sanitarie vigenti, nonché al regolamento di polizia veterinaria e all'obbligo di adottare misure per garantire il benessere degli

animali giusto quanto previsto dalla relativa legislazione, fermo restante gli adempimenti fiscali ove si ravvisi finalità di lucro.

6) Su tutti gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche di cui ai punti a) e b) la Provincia deve effettuare controlli amministrativi almeno due volte l'anno.

7) In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, riscontrato anche a seguito dei controlli amministrativi e sanitari, su richiesta della Provincia competente, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione ove prevista, nel caso del punto c) è previsto il sequestro della fauna con l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 2 (Allevamenti di fauna a scopo alimentare)

1) Le specie allevabili a scopo alimentare sono:

a) *Ungulati (Artiodactyla)*

b) *Lepri*

c) *Galliformi*

d) *Anatidi*

2) Il numero minimo di riproduttori consentito negli allevamenti a scopo alimentare è di venti capi per i mammiferi e di cinquanta per gli uccelli

3) L'allevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) *Costruire le recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall'esterno, mediante interrimento o curvatura della rete alla base verso l'esterno;*

b) *Tenere separate le specie durante il ciclo produttivo in presenza di più specie allevate;*

c) *Rispettare le disposizioni dettate dal regolamento di polizia veterinaria.*

Art. 3 (Istituzione)

1) La richiesta di autorizzazione all'allevamento di fauna delle specie selvatiche di cui all'art.2, va indirizzata alla Regione Puglia Assessorato all'Agricoltura -Settore Caccia ed alla Provincia territorialmente competente - ripartizione caccia. Contestualmente alla richiesta deve essere presentata la seguente documentazione:

a) *Piano di gestione indicante la tipologia, localizzazione e planimetria dell'allevamento, numero di riproduttori a regime per specie allevata, strutture in dotazione aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 comma 3, tecniche di allevamento e cattura;*

b) *Certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza dei soggetti riproduttori mediante fattura di acquisto o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta cessione dei soggetti riproduttori;*

c) *Certificazione del servizio veterinario dell'USL competente sull'idoneità igienico-sanitaria del terreno e dell'eventuali strutture preesistenti interessate dall'impianto di allevamento;*

d) *Atto comprovante la titolarità di imprenditore agricolo o commerciale.*

2) Il titolare dell'autorizzazione, oltre ad essere in regola fiscalmente, dovrà dotarsi di un registro vidimato dalla Provincia competente dal quale dovrà evincersi il movimento della fauna allevata a partire dal carico di riproduttori, al numero dei nati, ai capi venduti, quelli giacenti e quelli deceduti. Su detto registro dovranno essere segnalati i vari controlli avuti durante l'arco dell'anno, sia sanitari che di vigilanza, da parte della Provincia.

3) Il titolare dell'autorizzazione dovrà apporre all'ingresso dell'allevamento la dicitura: "Allevamento di Fauna delle specie selvatiche autorizzato a scopo alimentare".

4) Presso ogni Provincia competente per territorio è istituito un'Anagrafe degli Allevamenti previsti alle lettere a) e b) dell'art. 1 comma 1. Con la vidimazione del registro previsto al precedente comma 2, la Provincia assegna, riportando in prima pagina, ad ogni allevamento, una lettera corrispondente alle finalità perseguite:

Alimentare

Ripopolamento e/o Reintroduzione e/o Attività Cinofila e/o Richiami Vivi per la caccia da appostamento

Ornamentale e/o Amatoriale

Contenuta in una sigla del seguente tipo: AA-X-0000

Sigla della Provincia in cui è ubicato l'allevamento

Lettera corrispondente alle finalità dell'allevamento

Numerazione generale progressiva dell'allevatore.

Art. 4 (Abbattimento e Commercializzazione)

1) L'abbattimento dei capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dell'anno solare. La macellazione può avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

2) Per l'abbattimento degli ungulati (*Artiodactyla*) è consentito anche l'uso dei mezzi previsti dall'art. 32 L.R. 27/98, purchè effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di autorizzazione.

3) La vendita di capi vivi o morti da destinarsi ad altri allevamenti o a scopo alimentare, regolarmente autorizzati, è consentita durante tutto l'anno. I capi di cui sopra devono essere muniti di contrassegno inamovibile o indelebile da cui rilevare l'esatta provenienza.

4) I titolari degli allevamenti di fauna della specie cacciabile a scopo alimentare possono essere autorizzati dalla Provincia a cedere i propri prodotti a scopo di ripopolamento, in Zone Addestramento Cani e Aziende Agri-turistico-Venatorie, previo accertamento delle condizioni sanitarie dei capi e della loro idoneità. All'atto della cessione i capi devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali attestante l'esito favorevole dei controlli sanitari, eventuali interventi di profilassi cui sono stati sottoposti e la provenienza.

Art. 5 (Allevamenti di fauna della specie selvatica con fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami vivi per la caccia da appostamento consentito)

1) Gli allevamenti di fauna delle specie selvatiche previste dalla L.R. 27/98 con fini di ripopolamento e per attività cinofile sono destinati alla produzione di specie autoctone.

2) Le strutture dell'impianto e le tecniche di produzione e di ambientamento devono garantire il mantenimento della rusticità e delle caratteristiche comportamentali delle specie allevate.

3) Il carico massimo consentito per le specie di fauna stanziale più comunemente allevata è la seguente:

a) *Galliformi* - da 1 a 30 giorni: 0,02-0,50 mq/capo da 30 a 70 giorni ed oltre 0,50-2,00 mq/capo in voliera

b) *Lepri* in recinti di preambientamento: 100 mq/capo

c) *Ungulati (Artiodactyla)*: 5.000 mq/capo

I capi allevati devono essere prelevati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie. Il prelievo con i mezzi di cui all'art. 32 L.R. 27/98 è consentito per esigenze di carattere strettamente sanitario e previo apposito provvedimento dell'Autorità Sanitaria.

4) La richiesta di autorizzazione per allevamento di fauna con fini di ripopolamento ed attività cinofila va inoltrata con le modalità previste all'art. 3 comma 1, mentre per la gestione si fa riferimento a quanto previsto dai commi 2-3-4 dell'art. 3.

5) Tutti i soggetti, ad eccezione dei galliformi (fagiano, starna, quaglia, ecc.), devono essere marcati con contrassegno riportante una sigla contenente le seguenti specifiche:

- a) *Numero progressivo di identificazione dell'Allevatore rilasciato dalla Provincia art. 3 comma 4;*
- b) *Sigla della Provincia nel cui territorio è ubicato l'impianto di allevamento;*
- c) *Anno di applicazione del contrassegno.*

6) La certificazione veterinaria scortante gli animali venduti è sempre richiesta.

Art. 6 (Richiami vivi per la caccia da appostamento consentiti)

1) Gli uccelli allevabili a scopo di richiamo sono quelli appartenenti alle specie cacciabili previsti dalla L.R. 27/98 art. 35 comma 7, ai quali si aggiungono le specie cacciabili acquatiche.

2) L'allevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) *Evitare la condivisione di spazi comuni in presenza di più specie allevate;*
- b) *Rispettare le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria;*
- c) *Utilizzare voliere, gabbie le cui dimensioni sono quelle previste per legge o su indicazioni dell'INFS, come minimo;*
- d) *Inanellare gli uccelli detenuti e non provvisti già di contrassegno. Per i nidiaeci l'operazione va eseguita entro e non oltre i primi dieci giorni di vita. Il contrassegno, ad anello di materiale plastico o metallico, rilasciato dalla Provincia competente per territorio, deve essere inamovibile e di diametro adeguato nonché dovrà riportare il numero progressivo del soggetto, l'anno di nascita, la sigla della Provincia e le lettere "RA" ad indicare il richiamo allevato;*
- e) *Tenere il registro di allevamento vidimato annualmente dalla Provincia, su cui sono annotati distintamente per ciascun anno solare:*

1 Il nome scientifico e volgare del soggetto allevato e le specifiche riportate sull'anello;

2 La data di nascita o di acquisto degli esemplari e le generalità del cedente;

3 La data dell'eventuale decesso del soggetto detenuto, in tal caso l'anello deve essere conservato, ma non utilizzato per altri soggetti;

4 La data dell'eventuale cessione e le generalità dell'acquirente;

5 Trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia competente per territorio copia del registro di allevamento relativo all'anno precedente.

Il titolare di Allevamento di Uccelli a scopo di richiamo rilascerà all'atto della vendita di un richiamo una certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza del soggetto attestandone di essere nato in cattività. Detta certificazione dovrà essere esibita in fase di controllo durante l'uso del richiamo stesso.

3) La fauna allevata di cui al comma 1 a scopo di richiamo per l'attività venatoria può essere acquistata anche da allevatori extraregionali purchè accompagnata da relativa certificazione e regolarmente inanellata.

4) Il cacciatore detentore di richiami vivi di allevamento consentiti per uso caccia deve denun-

ciare entro 30 giorni, su carta semplice, in duplice copia, alla Provincia di appartenenza - Ufficio caccia - l'elenco delle specie detenute in regola con i requisiti richiesti:

Attestazione di provenienza

Inanellamento.

La denuncia vidimata dalla Provincia deve essere presentata in un qualsiasi momento di controllo.

5) La morte o la cessione di un soggetto da richiamo, deve essere comunicato alla Provincia competente, lo stesso vale per eventuali nuovi acquisti.

6) Con l'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i detentori di richiami vivi di allevamento devono adeguarsi non oltre 30 giorni.

Art.7 (Allevamento e/o detenzione di fauna selvatica ed esotica a scopo amatoriale ed ornamentale)

1) Previa comunicazione alla Provincia competente per territorio è permesso, senza altra formalità, l'allevamento e/o detenzione, ai fini del presente articolo, delle specie consentite di mammiferi e di tutte le specie selvatiche di volatili da gabbia e da voliera.

L'allevamento e/o detenzione e possesso di tutte le specie di uccelli da gabbia e da voliera a scopo amatoriale ed ornamentale non è classificabile fra le lavorazioni insalubri previste dall'art. 216 del T.U.L.S. approvato con R.D. 1265/34 e dai relativi regolamenti locali di applicazione.

2) Di tutta la fauna detenuta si deve sempre poter dimostrare la provenienza lecita.

3) Ai fini della dimostrazione della provenienza lecita e dell'origine documentata dei soggetti riproduttori detenuti e presenti in allevamento, fanno fede:

La fattura (o Ricevuta Fiscale) con descrizione degli esemplari, corredata da fotocopia del documento originale che legittima il possesso da parte del venditore (Autorizzazione regionale o documento equivalente, documentazione ufficiale accompagnatoria per i soggetti importati dall'estero).

Nel caso si tratti di cessione non soggetta all'emissione di documento fiscale, è ritenuta valida una specifica "Dichiarazione" scritta (con assunzione di responsabilità) del cedente.

4) In deroga a quanto sopra, ed in attuazione dell'art. 3 comma 4, qualora l'allevatore non fosse in grado di comprovare la provenienza dei soggetti detenuti, ma avesse assolto a quanto previsto dalla L.R. 27/98 art.61, la Provincia territorialmente competente provvede, dopo aver verificato lo stato di fatto, a marcare o inanellare la fauna come previsto e registrarla sull'apposito registro vidimato.

Gli esemplari appartenenti alle specie indicate nei vari regolamenti CEE e per i quali è stato previsto l'obbligo di denuncia non possono essere sprovvisti di regolare certificato CITES.

5) La fauna selvatica nata in cattività da riproduttori detenuti legalmente in riferimento ai precedenti commi, è segnalata alla Provincia, entro l'anno in corso e, inoltre, deve essere regolarmente marcata o inanellata:

a) Gli uccelli debbono essere muniti di anellino inamovibile e di diametro idoneo, riportare l'anno di nascita.

Nel caso in cui l'allevatore sia iscritto alla Federazione Orticoltori Italiani (FOI) l'anello inamovibile corrisponde a quello previsto dalla Federazione stessa. Gli anellini sono rilasciati dalla Provincia competente per territorio o dalla Federazione Orticoltori Italiani.

b) I mammiferi debbono essere contrassegnati o da un apposito tatuaggio indelebile e numerato o con Microchips elettronico, apposto dal veterinario che ne rilascia certificazione.

Art. 8

1) Le modalità sulla tenuta del registro vidimato dalla Provincia sono quelle previste all'art. 6 comma 2 lett. e).

2) Per la fauna nata in cattività e ceduta, il cedente e l'acquirente devono sottoscrivere entrambi una dichiarazione in duplice copia ed in carta semplice dell'avvenuto passaggio da conservare per almeno cinque anni allegandola alla comunicazione di cui al comma 1 dell'art.7.

Art. 9

1) Negli esercizi commerciali specializzati, nelle mostre ornitologiche, e nelle manifestazioni fieristiche possono essere esposti e ceduti esclusivamente esemplari di fauna muniti di contrassegno inamovibile così come previsto negli articoli precedenti.

2) Le strutture ospitanti la fauna sia per gli Allevamenti che per la detenzione in cattività o per il trasporto, devono avere le caratteristiche previste dai Regolamenti CEE e/o da eventuali indicazioni dell'INFS.

3) La vigilanza e l'applicazione del presente regolamento spetta alla Provincia nonché ai soggetti previsti dalla L.R. 27/98 art. 44 lett. a) mentre alla Polizia Veterinaria spetta la vigilanza sull'applicazione del Regolamento Sanitario.

4) Le sanzioni previste per la detenzione illecita sono quelle previste dalla L.R. 27/98 art. 48 e art. 49.

Art. 10 (Allevamenti dei cani da caccia)

1) Gli Allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) devono essere segnalati alla Provincia competente per territorio.

2) Ai fini di cui al comma 1, sono ritenuti allevatori ai sensi delle leggi in materia (L. 349/93 e relativo Decreto Ministeriale del 28/1/94 n. 20504) i possessori che tengono in allevamento un numero non inferiore a cinque fattirici e che annualmente producono un numero di cuccioli non inferiore a trenta.

3) La segnalazione di cui al comma 1 non è necessaria in mancanza dei requisiti previsti al comma 2.

4) Per tutti i detentori di cani da caccia vige il rispetto della L.R. 3/4/95 n. 12 e relative sanzioni.

5) Gli allevatori di cui al comma 2 hanno l'obbligo di rispettare i regolamenti sanitari e tenere un Registro vidimato dalla Provincia sul quale sono riportati i dati delle razze allevate, il relativo codice di identificazione e i controllo sanitari eseguiti.

Art. 11 (Norma transitoria)

1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli allevatori devono adeguarsi entro e non oltre 120 giorni.

2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni previste dalle vigenti normative.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 25 settembre 2003

RAFFAELE FITTO

Legislazione Venatoria

Questionario

1) AI FINI DELL'ATTIVITA' VENATORIA TUTTA LA FAUNA E' PRELEVABILE?

- a) No, solo la fauna selvatica
- b) Si, tutta
- c) No, solo alcune specie appartenenti alla fauna selvatica

2) QUALI SONO LE SPECIE CONSIDERATE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE VENATORIA "PARTICOLARMENTE PROTETTE"?

- a) Pernice rossa, ghiandaia
- b) Pernice di mare, ghiandaia marina
- c) Coturnice, frullino

3) QUANTO DURA IN CARICA IL COMITATO TECNICO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE?

- a) 5 anni
- b) 7 anni
- c) 3 anni

4) SI PUO' ESERCITARE TUTTO L'ANNO L'ATTIVITA' VENATORIA?

- a) Si
- b) No
- c) Solo in periodi prefissati

5) CHI DETERMINA GLI INDICI DI DENSITA' VENATORIA MINIMA PER OGNI AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA?

- a) Provincia
- b) Regione
- c) Ministero dell'Agricoltura e Foreste

6) CHI PUO' AUTORIZZARE GLI ISTITUTI SCIENTIFICI, MUSEI, ECC., A PROCEDERE ALLE CATTURE PER SCOPO SCIENTIFICO?

- a) Istituto Nazionale della Fauna Selvatica
- b) Regione
- c) Provincia

7) CHI RIPARTISCE IL TERRITORIO DESTINATO ALLA CACCIA PROGRAMMATA IN AMBITI TERRITORIALI (A.T.C.)?

- a) Regione
- b) Provincia
- c) Organizzazioni agricole

8) QUALE SANZIONE E' PREVISTA PER L'ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI APPARTENENTI ALLE SPECIE "PARTICOLARMENTE PROTETTE"?

- a) L'ammenda fino a € 1549,37
- b) La sanzione amministrativa da € 103,29 a € 619,75
- c) L'arresto da due ad otto mesi o l'ammenda da € 774,69 a € 2065,83

9) QUANDO SI CHIUDE NORMALMENTE LA CACCIA ALLA MAGGIOR PARTE DELLE SPECIE ACQUATICHE?

- a) 31 dicembre
- b) 31 gennaio
- c) 30 novembre

10) ENTRO QUALE TERMINE E' PUBBLICATO IL CALENDARIO VENATORIO?

- a) 15 luglio
- b) 15 giugno
- c) 15 agosto

11) CHI DETERMINA L'IMPORTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE?

- a) Regione
- b) Governo
- c) Provincia

12) QUALE PERCENTUALE DEL TERRITORIO AGR-SILVO-PASTORALE E' DESTINATA DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE A ZONE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA?

- a) Dal 20 al 30%
- b) Globale massimo del 15%
- c) Dal 10 al 20%

13) QUANDO E' CONSENTITA L'ATTIVITA' VENATORIA?

- a) Sempre
- b) Quando non arreca danno alle colture graminacee
- c) Quando non contrasta con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arreca danni alle produzioni agricole

14) PER QUALE SCOPO E' CONSENTITA LA CATTURA DELLA FAUNA SELVATICA?

- a) Per la vendita
- b) Per uso cinofilo
- c) Per inanellamento a scopo scientifico

15) IL CACCIATORE CHE ESERCITA L'ATTIVITA' VENATORIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO PUO' DETENERE I RICHIAMI VIVI?

- a) No
- b) si, fino ad un numero massimo di 10 unità
- c) si, fino ad un numero massimo di 40 unità

16) A CHI SPETTA ESERCITARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA E DI PROTEZIONE DELLA FAUNA?

- a) Alla Regione
- b) Alla Provincia
- c) Ai Comuni

17) QUANDO SI CHIUDE NORMALMENTE LA CACCIA AGLI UNGULATI CACCIABILI AD ECCEZIONE DEL CINGHIALE?

- a) 31 gennaio
- b) 31 dicembre
- c) 30 novembre

18) QUALI SONO LE SPECIE CONSIDERATE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE VENATORIA "PARTICOLARMENTE PROTETTE"?

- a) Lepre, daino
- b) Gatto selvatico, lupo
- c) Muflone, coniglio selvatico

19) QUALE SANZIONE E' PREVISTA PER CHI ESERCITA LA CACCIA IN PERIODO DI DIVIETO GENERALE?

- a) L'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da € 929,62 a € 2582,28
- b) L'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a € 516,46
- c) La sanzione amministrativa da € 103,29 a € 619,75

20) COSA S'INTENDE PER TERRITORIO AGRO - SILVO - PASTORALE?

- a) Tutto il territorio forestale
- b) Tutto il territorio privo di coltivazioni
- c) Il territorio suscettibile di sfruttamento agricolo con in atto la coltivazione dei fondi, la silvicoltura e l'allevamento

21) QUALE REGIME DI CACCIA E' CONSENTITO DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE VENATORIA?

- a) Caccia libera
- b) Caccia controllata
- c) Caccia programmata

22) A CHI E' AFFIDATA LA GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA?

- a) Al Comitato di Gestione
- b) Alla Provincia
- c) Alla Regione

23) PER LA CACCIA AGLI ACQUATICI DA APPOSTAMENTO FISSO SONO CONSENTITI RICHIAMI VIVI?

- a) No
- b) Si, solo se fauna di cattura
- a) Si, solo se fauna di allevamento

24) A COSA SI RIFERISCE L'INDICE DI DENSITA' VENATORIA MINIMA PER OGNI AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (A.T.C.)?

- a) Alla quantità di fauna selvatica presente in ogni A.T.C.
- b) Al numero di cacciatori che può contenere un A.T.C. in base al rapporto cacciatore-territorio.
- c) Al numero di capi abbattibili in un A.T.C. per ogni giornata di caccia.

25) CHI DISPONE LE VARIAZIONI ALL'ELENCO DELLE SPECIE CACCIABILI?

- a) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
- b) Il Presidente della Regione
- c) Il Sindaco di ciascun Comune.

26) E' SEMPRE FISSA LA DATA DI APERTURA DELLA CACCIA PER SINGOLE SPECIE CACCIABILI?

- a) Si
- b) No, può essere anticipata
- c) È sempre variabile

27) QUALE SANZIONE E' PREVISTA PER CHI ESERCITA LA CACCIA IN VIOLAZIONE DEGLI ORARI CONSENTITI?

- a) L'ammenda da € 929,62 a € 2582,28
- b) L'ammenda fino a € 516,46
- c) La sanzione amministrativa da € 103,29 a € 619,75

28) QUALE DELLE SEGUENTI SPECIE E' CONSIDERATA PARTICOLARMENTE PROTETTA DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE VENATORIA?

- a) Starna
- b) Gallina prataiola
- c) Gallinella d'acqua

29) FUORI DI QUALE RAGGIO E' CONSENTITO ESERCITARE L'ATTIVITA' VENATORIA DAI LUOGHI IN CUI E' IN ATTO IL PASCOLO DEL BESTIAME ?

- a) 50 metri
- b) 100 metri
- c) 150 metri

30) DA CHI DEVE FARSİ ACCOMPAGNARE UN NEO CACCIATORE DURANTE IL PRIMO ANNO DI CACCIA?

- a) Da un cacciatore anziano
- b) Da un cacciatore che abbia la licenza di caccia da almeno 3 anni
- c) Da una guardia venatoria volontaria

31) IL CANE DA CACCIA E' RITENUTO MEZZO DI CACCIA?

- a) Si, sempre
- b) No
- c) Si, se dichiarato

32) È CONSENTITA LA DETENZIONE E L'USO DI PIU' FUCILI PER LA CACCIA?

- a) Sì
- b) Mai, è consentito solo uno
- c) Tre, previa autorizzazione

33) CHI PUO' ANDARE A CACCIA IN UN TERRENO RIMBOSCHITO CON PIANTE, CHE ABBIANO, COMUNQUE, RAGGIUNTO L'ALTEZZA DI M. 2,30?

- a) Le guardie forestali
- b) Tutti i cacciatori regolarmente muniti di tesserino regionale
- c) Nessuno

34) COSA S'INTENDE PER CACCIA PROGRAMMATA?

- a) Esercizio venatorio praticato sulla base di una determinata presenza di cacciatori sul territorio e di un prelievo subordinato alla consistenza faunistica
- b) Esercizio venatorio praticato sulla base di un prelievo effettuato in una giornata di caccia
- c) Esercizio venatorio praticato sulla base di un determinato programma di caccia scelto da ciascun cacciatore

35) COSA È IL TESSERINO VENATORIO REGIONALE?

- a) È il documento sul quale il cacciatore indica le giornate di caccia utilizzate ed il numero dei capi di selvaggina abbattuti in tali giornate
- b) È il manifesto ove annualmente la Regione indica i tempi, i modi e le forme per esercitare la caccia
- c) È la tessera di appartenenza ad una associazione venatoria

36) SI PUO' ANDARE A CACCIA CON LA FIONDA?

- a) Sì, sempre
- b) No, mai
- c) Regolarmente, nel periodo in cui è consentita la caccia

37) QUALE DELLE SEGUENTI SPECIE NON È PARTICOLARMENTE PROTETTA?

- a) Gatto selvatico
- b) Femmina del cinghiale
- c) Lupo

38) È PERMESSO SPARARE AI PASSERI CON UNA CARABINA AD ARIA COMPRESSA?

- a) No, mai
- b) Solo previa autorizzazione
- c) Sì, durante il periodo cacciabile

39) OLTRE QUANTI METRI È CONSENTITO ESERCITARE LA CACCIA DALLE OASI DI PROTEZIONE, ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, CENTRI PUBBLICI E PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE?

- a) 50 metri
- b) 100 metri
- c) 150 metri

40) COS'E' L'UCCELLAGIONE?

- a) Cattura di uccelli e mammiferi esercitata con mezzi diversi dalle armi da sparo consentite (es.reti)
- b) Uccisione selettiva di uccelli
- c) abbattimento di uccelli protetti o particolarmente protetti

41) QUALE DELLE SEGUENTI MUNIZIONI È CONSENTITO USARE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI?

- a) A pallettoni
- b) A munizioni spezzate
- c) A palla

42) IN QUALE DI QUESTE ZONE SI PUO' ESERCITARE LA CACCIA?

- a) Nelle zone rimboschite
- b) Negli ambiti territoriali di caccia
- c) Nelle zone di ripopolamento e cattura

43) È CONSENTITO L'USO DEI SEGUGI PER LA CACCIA AGLI UNGULATI?

- a) Sempre
- b) Previa autorizzazione
- c) E' vietato con eccezione del cinghiale

44) QUALE SANZIONE È PREVISTA PER IL DIVIETO DI UCCELLAGIONE?

- a) L'arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 774,69 a € 2065,83
- b) L'ammenda fino a € 2065,83
- c) La sanzione amministrativa da € 5,16 a € 25,82 per ogni capo catturato

45) A QUALE DISTANZA MINIMA OCCORRE STARE PER POTER SPARARE IN DIREZIONE DI UNA STRADA, CON FUCILE CARICO, A MUNIZIONE SPEZZATA?

- a) A non meno di 200 metri
- b) A non meno di 150 metri
- c) A non meno di 50 metri

46) DA CHE COSA E' RAPPRESENTATA LA DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (A.T.C.)?

- a) Da confini naturali ove possibile o eventualmente da tabellazione
- b) Esclusivamente dalla tabellazione scritta rossa su fondo bianco
- c) Da confini amministrativi dei Comuni

47) IN QUALE GIORNO DELLA SETTIMANA, OLTRE IL MARTEDI', LA CACCIA E' COMUNQUE CHIUSA?

- a) Venerdì
- b) Lunedì
- c) Sabato

48) QUALE E' LA DURATA DELLA LICENZA DI CACCIA?

- a) 10 anni
- b) 5 anni
- c) 6 anni

49) NEL FONDO CHIUSO CHI PUO' ESERCITARE LA CACCIA ?

- a) Solo il proprietario o conduttore del fondo
- b) Nessuno
- c) Solo le guardie venatorie

50) QUALE DEI SEGUENTI ANIMALI NON SONO DA CONSIDERARSI FAUNA SELVATICA?

- a) Conigli selvatici
- b) Colombi terraioli
- c) Donnola

51) QUANDO E' CONSENTITO ESERCITARE LA CACCIA A BORDO DI AUTOVEICOLI?

- a) Solo quanto sono fermi
- b) Solo lungo le strade poderali
- c) Mai

52) QUALI SONO LE SPECIE APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA CONSIDERATE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE VENATORIA "PARTICOLARMENTE PROTETTE"?

- a) Germano reale, fischione
- b) Volpoca, fistione turco
- c) Moretta, combattente

53) QUALE FONTE NORMATIVA SOVRANNAZIONALE SI OCCUPA DELLA CONSERVAZIONE DELL'AVIFAUNA?

- a) Convenzione di Ramsar
- b) Direttiva CEE n. 79/409 del 2.4.79
- c) Convenzione di Washington

54) SI PUO' CACCIARE SENZA ASSICURAZIONE?

- a) Si, perché non obbligatoria
- b) No, mai
- c) Solo se si pratica la caccia agli ungulati

55) SU QUALE TERRITORIO HA VALIDITA' IL TESSERINO REGIONALE?

- a) Su tutto il territorio nazionale
- b) Su quello della regione che ha rilasciato il documento
- c) Su quello della provincia di residenza

56) PER LE VIOLAZIONI COMMESSE IN MATERIA DI CACCIA QUALI SANZIONI SONO PREVISTE?

- a) Sanzioni amministrative
- b) Sanzioni penali
- c) Sanzioni amministrative e penali

57) FINO A QUANDO E' CONSENTITA LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI?

- a) Fino al tramonto
- b) Fino ad un'ora dopo il tramonto
- c) Fino ad un'ora prima il tramonto

58) E' CONSENTITA LA POSTA ALLA BECCACCIA?

- a) No, mai
- b) Si
- c) Si, se prevista dal calendario venatorio

59) E' CONSENTITO PRATICARE L'ESERCIZIO VENATORIO NEI GIARDINI O NEI PARCHI?

- a) No, mai
- b) Si, se previsto dal calendario venatorio
- c) Si, sempre

60) E' CONSENTITO CACCIARE IN UNA ZONA COMPRESA NEL RAGGIO DI 50 METRI DA IMMOBILI, FABBRICATI E STABILI ADIBITI AD ABITAZIONE O A POSTO DI LAVORO?

- a) Si, se la visibilità è buona
- b) Si, è consentito
- c) No, mai

61) QUANDO E' CONSENTITA LA CACCIA?

- a) Dal sorgere del sole fino al tramonto
- b) Dal sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto
- c) Da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto

62) IN CHE PERIODO E' CONSENTITO L'USO DEL CANE DA SEGUITA E DA TANA CON ABBATTIMENTO DEL SELVATICO?

- a) Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
- b) Da settembre a novembre
- c) Settembre e ottobre

63) DA QUALE DISTANZA DA VIE DI COMUNICAZIONE FERROVIARIA E DA STRADE CARROZZABILI E' CONSENTITO CACCIARE?

- a) Da distanza inferiore a cinquanta metri
- b) Da distanza superiore a cinquanta metri
- c) Da distanza superiore a cento metri

64) QUALE E' LA DURATA DI VALIDITA' DELLA TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE?

- a) 365 giorni
- b) Una stagione venatoria
- c) Sei anni

65) E' CONSENTITO L'IMPIEGO DI BALESTRE PER PRATICARE L'ESERCIZIO VENATORIO?

- a) Si
- b) No, mai
- c) Si, esclusivamente per la caccia di selezione

66) E' CONSENTITO L'USO DI RICHIAMI ACUSTICI A FUNZIONAMENTO MECCANICO, ELETTROMAGNETICO O ELETTROMECCANICO (ES:REGISTRATORI), AI FINI DI RICHIAMO?

- a) No, mai
- b) Si
- c) Solo eccezionalmente

67) QUANDO SI CHIUDE NORMALMENTE LA CACCIA AL TORDO ED AL FAGIANO?

- a) 31 gennaio
- b) 30 novembre
- c) 31 dicembre

68) QUANTI FUCILI DA CACCIA E' POSSIBILE DETENERE CON REGOLARE DENUNCIA?

- a) Due
- b) Quattro
- c) Nessun limite

69) QUALE SANZIONE E' PREVISTA PER CHI ESERCITA LA CACCIA IN PARCHI , NELLE OASI DI PROTEZIONE , NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, NEI GIARDINI URBANI?

- a) L'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da € 464,81 a € 1549,37
- b) La sanzione amministrativa da € 154,94 a € 929,62
- c) La sanzione amministrativa da € 103,29 a € 619,75

70) QUANTE POSSONO ESSERE LE GIORNATE DI CACCIA SETTIMANALI?

- a) Non superiori a cinque
- b) Non superiori a tre
- c) Due, martedì e venerdì

71) QUANDO E' CONSENTITA LA CACCIA, CON ESCLUSIONE DI QUELLA DI SELEZIONE, AGLI UNGULATI?

- a) Da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto
- b) Dal sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto
- c) Da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto

72) QUALE SPECIE E' NORMALMENTE CACCIABILE DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE O DAL 1° NOVEMBRE AL 31 GENNAIO?

- a) Capriolo
- b) Lepre
- c) Cinghiale

73) COME E' CONSIDERATA DALLA LEGGE LA FAUNA SELVATIVA?

- a) Patrimonio indisponibile dello Stato
- b) Res nullius
- c) Proprietà del conduttore del fondo in cui si trova

74) CHE COSA SONO LE OASI DI PROTEZIONE E LE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA?

- a) Istituti faunistici rivolti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica
- b) Riserve naturali rivolte alla tutela della flora
- c) Aree protette ai fini ambientali

75) QUALI ANIMALI APPARTENGONO ALLA "FAUNA SELVATICA"?

- a) Tutti gli uccelli migratori
- b) Tutti i mammiferi e gli uccelli ad eccezione delle talpe, dei ratti, dei topi e delle arvicole
- c) Ungulati

76) DOVE SI PUO' PRATICARE L'ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA, QUALORA EFFETTUATO CON ABBATTIMENTO DI FAUNA DI ALLEVAMENTO?

- a) Nelle zone di addestramento di tipo B
- b) Nelle zone di addestramento di tipo A
- c) Su tutto il territorio agro-silvo-pastorale

77) E' CONSENTITO USARE MUNIZIONE SPEZZATA NELLA CACCIA AGLI UNGULATI?

- a) No, mai
- b) Si, se da appostamento
- c) Si, secondo le circostanze

78) QUANDO E' CONSENTITO L'USO DEI CANI DA CERCA E DA FERMA PER LO SCOVO E L'ABBATTIMENTO DEL SELVATICO?

- a) Per tutta l'annata venatoria
- b) Sino al 31 dicembre
- c) Dalla 3° domenica di settembre al 31 ottobre

79) QUALE DEI SEGUENTI ANIMALI NON SONO DA CONSIDERARSI APPARTENENTI ALLA "FAUNA SELVATICA", SECONDO LA VIGENTE LEGISLAZIONE?

- a) Conigli selvatici
- b) Donnola
- c) Talpe

80) CHI ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI LEGISLAZIONE, REGOLAMENTAZIONE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA?

- a) Regione
- b) Ministero dell'Agricoltura e Foreste
- c) Province

81) É CONSENTITA LA CACCIA DA APPOSTAMENTO, SOTTO QUALSIASI FORMA, AL BECCACCINO?

- a) Sì, se prevista dal calendario venatorio
- b) Sì
- c) No, mai

82) QUANDO SI CHIUDE NORMALMENTE LA CACCIA ALLA LEPRE E AL CONIGLIO SELVATICO?

- a) 31 dicembre
- b) 30 novembre
- c) 31 gennaio

83) CON UN FUCILE AD ANIMA RIGATA A QUALE DISTANZA OCCORRE STARE PER SPARARE IN DIREZIONE DI IMMOBILI, FABBRICATI O STABILI ADIBITI AD ABITAZIONE?

- a) Ad una distanza corrispondente ad una volta e mezza la gittata massima del fucile
- b) Ad una distanza pari a 150 metri
- c) Ad una distanza pari al tiro utile del fucile

84) QUALE NUMERO MASSIMO DELLE SEGUENTI SPECIE E' POSSIBILE PRELEVARE IN UNA GIORNATA DI CACCIA?

- a) Venti colombacci, cinque beccacce, due lepri
- b) Dieci colombacci, tre beccacce, una lepre
- c) Cinque colombacci, cinque beccacce, due lepri

85) COSA SI INTENDE PER ESERCIZIO DI CACCIA?

- a) Ogni atto volontario diretto all'abbattimento di fauna selvatica con l'impiego di mezzi consentiti dalla legge
- b) Il portare il fucile con sé
- c) L'esercitarsi con il fucile da caccia

86) CHI ESERCITA LA CACCIA CON L'ARCO O CON IL FALCO DEVE ESSERE MUNITO DEL PORTO D'ARMI?

- a) No
- b) Sì
- c) E' sufficiente una comunicazione alla Provincia

87) QUALI SPECIE SONO NORMALMENTE CACCIABILI DALLA TERZA DOMENICA DI SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE?

- a) Colombaccio, porciglione, beccaccino
- b) Quaglia, tortora e merlo
- c) Storno, tordo, fagiano

88) QUALE PROVVEDIMENTO E' PREVISTO PER CHI NON EFFETTUA SUL TESSERINO LE PRESCRITTE ANNOTAZIONI?

- a) La sanzione amministrativa da € 774,69 a € 464,81
- b) La revoca della licenza
- c) La sospensione della licenza

89) COME DEVONO ESSERE PORTATE LE ARMI DA SPARO ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI O A BORDO DI VEICOLI, NONCHE' IN PERIODI E GIORNI NON CONSENTITI ALLA CACCIA?

- a) In posizione di sicurezza
- b) Anche cariche, purché riposte nel fodero
- c) Sempre scariche e riposte nel fodero

90) A CHI APPARTIENE IL SELVATICO ABBATTUTO?

- a) A colui che lo ha abbattuto
- b) Al proprietario del cane che ha scovato il selvatico
- c) al proprietario del fondo dove cade o si accascia il selvatico

91) QUALE DELLE SEGUENTI SPECIE E' PROTETTA?

- a) Ghiandaia
- b) Gazza
- c) Calandra

92) DOVE E' CONSENTITO ESERCITARE LA CACCIA?

- a) Nelle riserve naturali
- b) Negli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)
- c) Nelle zone di ripopolamento e cattura

93) E' CONSENTITO L'ESERCIZIO IN QUALUNQUE FORMA DEL TIRO A VOLO SU UCCELLI?

- a) No, fatto salvo quanto previsto nelle zone addestramento cani di tipo B
- b) Si, normalmente
- c) Si , solo previa autorizzazione della Provincia

94) CHE QUALIFICA HANNO GLI AGENTI DI VIGILANZA DIPENDENTI DALLA PROVINCIA?

- a) Sono agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza
- b) Sono Guardie Giurate
- c) Sono Guardia Forestali

95) L'ABBATTIMENTO DI UN PASSERO CON LA FIONDA PUO' ESSERE CONSIDERATO ESERCIZIO DI CACCIA?

- a) No
- b) Si, sempre, ma vietato
- c) Solo nei periodi in cui la caccia è consentita

96) L'UCCISIONE CASUALE DI UNA LEPRE DURANTE I LAVORI DI TREBBIATURA E' CONSIDERATA ESERCIZIO DI CACCIA?

- a) Si
- b) No, solo se avviene durante il periodo di caccia
- c) No

97) DA CHE COSA SONO GENERALMENTE DELIMITATE ED INDICATE LE ZONE FAUNISTICAMENTE PROTETTE ISTITUITE DALLA REGIONE?

- a) Da strade poderali
- b) Da confini naturali appositamente tabellati
- c) Da tabelle poste attraverso i campi o i boschi

98) QUANDO SI APRE NORMALMENTE LA CACCIA AL MERLO E ALL'ALLODOLA?

- a) Dalla terza domenica di settembre
- b) Dal 1° ottobre
- c) Dal 1° novembre

99) A CHI E' CONCESSO CACCIARE IN UN FONDO CHIUSO?

- a) A tutti
- b) A nessuno
- c) Al proprietario

100) QUALE SANZIONE E' PREVISTA PER CHI ESERCITA LA CACCIA CON MEZZI VIETATI?

- a) La sospensione della licenza da uno a tre anni
- b) La sanzione amministrativa da € 154,94 a € 929,62
- c) L'ammenda fino a € 1549,37

101) L'AGRICOLTORE CHE RICEVE DANNI DALLA SELVAGGINA, COSA DEVE FARE?

- a) Catturare la selvaggina che provoca il danno
- b) Avvelenare la selvaggina con bocconi avvelenati
- c) Inoltrare domanda di risarcimento danni

102) CON QUALE DELLE SEGUENTI ARMI E' CONSENTITO CACCIARE?

- a) Fucile calibro 12
- b) Carabina ad aria compressa o gas compressi
- c) Balestra

103) DA QUALE ENTE VENGONO INCAMERATI I PROVENTI DERIVATI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA?

- a) Dalla Regione
- b) Dalla Provincia
- c) Dai Comitati di gestione degli A.T.C

104) CON QUALI DEI SEGUENTI CALIBRI DI FUCILE DA CACCIA A CANNA RIGATA E' CONSENTITO CACCIARE?

- a) Con quelli di diametro inferiore a mm. 5,6
- b) Con quelli di diametro inferiore a mm. 40
- c) Con quelli di diametro non inferiore a mm. 5,6

105) QUANDO SI PUO' CACCIARE UN CONIGLIO SELVATICO IN UN ORTO IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE?

- a) Nel periodo consentito per l'addestramento dei cani
- b) In nessun caso
- c) Quando il selvatico procura danni alle colture e si ha il consenso del proprietario dell'orto

106) QUALE DEI SEGUENTI MAMMIFERI E' NORMALMENTE CACCIABILE DALLA TERZA DOMENICA DI SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE?

- a) Lepre
- b) Volpe
- c) Cinghiale

107) DI QUALI ORGANI TECNICO-CONSULTIVI E PROPOSITIVI SI AVVALGONO LA REGIONE E LE PROVINCE PER LE MATERIE DI CUI ALLA L.R. N. 27 DEL 13/8/98?

- a) Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e provinciale
- b) Comitati di gestione
- c) Commissioni

108) COME SI DEFINISCONO QUELLE VIE DI COMUNICAZIONE CHE SONO PERCORRIBILI IN OGNI STAGIONE DA VEICOLI ORDINARI?

- a) Strade interpoderali
- b) Strade carrozzabili
- c) Strade poderali

109) CHI PREDISPONE I PIANI FAUNISTICO-VENATORI?

- a) Province e Regione
- b) Comuni
- c) Comitati di gestione

110) QUALE DI QUESTI UCCELLI SI PUO' CACCIARE?

- a) Colombella
- b) Colombo terraiolo
- c) Colombaccio

111) A CHI E' PERMESSO EFFETTUARE IL PRELIEVO DI SELVAGGINA NELLE AZIENDE FAUNISTICO - VENATORIE?

- a) A nessuno
- b) Solo al concessionario e a chi da questi autorizzato
- c) Solo ai cacciatori ivi residenti

112) COSA SI E' TENUTI A FARE IN CASO DI RINVENIMENTO DI UCCELLI O MAMMIFERI IN DIFFICOLTA' O FERITI?

- a) Segnalare immediatamente la località di rinvenimento al più vicino centro veterinario
- b) Raccogliere gli esemplari e curarli
- c) Dare avviso alla Provincia territorialmente competente per il successivo invio al Centro recupero selvaggina

113) A QUALE DISTANZA MINIMA OCCORRE STARE PER POTER SPARARE IN DIREZIONE DI UNA STRADA?

- a) A non meno di 200 metri
- b) A non meno di 150 metri
- c) A non meno di 50 metri

114) QUALI DIMENSIONI HANNO GLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (A.T.C.)?

- a) Dimensioni sub - provinciali
- b) Dimensioni provinciali
- c) Dimensioni sub - regionali

115) E' CONSENTITA LA CACCIA A RASTRELLO?

- a) Si, previa autorizzazione
- b) No
- c) Si, ma non più di 3 persone

116) QUALE TRA CALANDRO, CALANDRA E CALANDRELLA E' UNA SPECIE CACCIABILE?

- a) Nessuna
- b) Calandro
- c) tutte e tre

117) IN QUALE DI QUESTE ZONE NON SI PUO' ESERCITARE LA CACCIA?

- a) Negli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)
- b) Nelle Riserve naturali
- c) Nelle Aziende faunistico-venatorie

118) QUALE SANZIONE E' PREVISTA PER CHI ESERCITA LA CACCIA IN VIOLAZIONE DEGLI ORARI CONSENTITI?

- a) Ammenda fino a € 516,46
- b) Sanzione amministrativa da € 103,29 a € 619,75
- c) Sospensione della licenza di caccia

119) CHI PUO' ESERCITARE LA CACCIA SU TERRENI ALLAGATI DA PIENE DI FIUME?

- a) Solo il proprietario o conduttore del fondo
- b) Nessuno
- c) Solo le guardie venatorie

120) DA CHI VIENE DISTRIBUITO L'ANNUALE TESSERINO REGIONALE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO?

- a) Dai Comitati di Gestione degli A.T.C
- b) Dalla Regione
- c) Dalla Provincia tramite il Comune di residenza

Questionario Legislazione Venatoria


Scheda compilabile

1	25	49	73	97
2	26	50	74	98
3	27	51	75	99
4	28	52	76	100
5	29	53	77	101
6	30	54	78	102
7	31	55	79	103
8	32	56	80	104
9	33	57	81	105
10	34	58	82	106
11	35	59	83	107
12	36	60	84	108
13	37	61	85	109
14	38	62	86	110
15	39	63	87	111
16	40	64	88	112
17	41	65	89	113
18	42	66	90	114
19	43	67	91	115
20	44	68	92	116
21	45	69	93	117
22	46	70	94	118
23	47	71	95	119
24	48	72	96	120

Questionario Legislazione Venatoria

Soluzioni

1	C	25	A	49	B	73	A	97	B
2	B	26	B	50	B	74	A	98	A
3	A	27	C	51	C	75	B	99	B
4	C	28	B	52	B	76	A	100	C
5	C	29	C	53	B	77	A	101	C
6	B	30	B	54	B	78	A	102	A
7	A	31	B	55	A	79	C	103	B
8	C	32	A	56	C	80	A	104	C
9	B	33	C	57	B	81	C	105	B
10	B	34	A	58	A	82	A	106	A
11	A	35	A	59	A	83	A	107	B
12	A	36	B	60	C	84	B	108	B
13	C	37	B	61	C	85	A	109	A
14	C	38	A	62	A	86	B	110	C
15	B	39	A	63	B	87	B	111	B
16	B	40	A	64	A	88	A	112	C
17	C	41	C	65	B	89	C	113	B
18	B	42	B	66	A	90	A	114	A
19	A	43	C	67	A	91	C	115	C
20	C	44	A	68	C	92	B	116	A
21	C	45	B	69	A	93	A	117	B
22	A	46	A	70	B	94	A	118	B
23	C	47	A	71	C	95	B	119	B
24	B	48	C	72	C	96	C	120	C



Caccia con il cane

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Caccia con il cane e cane da caccia

Potersi sentire particolarmente soddisfatti e realizzati nella caccia spesso dipende proprio dalla forma in cui si esercita. La caccia in forma vagante si esercita con il cane o senza cane. Per forma vagante si intende appunto il vagare sul territorio in cerca di selvaggina cacciabile. L'utilizzo del cane da caccia deve indurre a delle riflessioni che vanno oltre la mera attività venatoria.

a. Il cane da caccia necessita di un luogo dove vivere, sufficientemente ampio; poco si adatta alla vita da appartamento.

b. Il cane esiste anche quando il proprietario decide di andare in vacanza; non sempre gli alberghi sono in grado di ospitare il vostro fedele amico.

c. Sulla base dell'istintività non si compra un cane, soprattutto da caccia; è indispensabile conoscerne le caratteristiche peculiari (conformazione morfologica e standard di lavoro).

d. Oltre alle caratteristiche appena citate il cane da caccia ha anche particolarità riferibili alla genealogia; esiste un Ente apposito per tenere la registrazione dei dati di tutti i cani iscritti ai Libri genealogici: E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana).

Cane da caccia ausiliario dell'uomo

La selvaggina, sia essa da pelo (lepre, cinghiale, cervo, capriolo) o da penna (fagiano, coturnice, pernice rossa, beccaccia, starna, quaglia, ecc.) ha in sé una caratteristica peculiare datale da madre natura: l'istinto. E' attraverso l'istinto che riesce a sopravvivere al predatore. Basti pensare alla lepre, al modo che utilizza per far perdere la propria usta allorquando va al covo, attraverso l'utilizzo, durante il percorso che effettua dal luogo di pastura (dove mangia) al luogo di messa al covo, di passaggi non lineari e rettilinei ma ripetuti sullo stesso territorio, intersecati e aggrovigliati, tali che solo un altro animale dotato di particolari caratteristiche d'olfatto può districare. Il cane, per l'appunto, è dotato di queste particolari caratteristiche. I cani, infatti, nella ricerca della selvaggina, riescono a percepire le particelle olfattive lasciate sul terreno attraverso un sensore anatomico microsfrom (microolfatto) per i cani da seguita, telesfrom (teleolfatto) per i cani da ferma.

Questo sensore anatomico riesce a tradurre le particelle olfattive lasciate sul terreno, sugli arbusti e sull'erba dal passaggio della selvaggina, in stimoli percettivi che creano eccitazione nel cane e ne provocano l'emissione di voce per il cane da seguita o l'irrigidimento caratteristico nei cani da ferma.

Mai l'uomo, stante la propria conformazione naturale, potrebbe, in alcuna maniera arrivare a tanto per cui necessita di un traduttore.

Il cane da caccia, oltre che un fedele amico, è l'ausiliario più efficace dell'uomo poiché gli consente di raggiungere l'obiettivo dell'incontro con il selvatico, in maniera classica ed esaltante.

Addestramento del cane da caccia

Allevare il proprio cane non significa solo fornirgli l'alimentazione quotidiana ma anche l'addestramento costante in giovane età e l'allenamento quando il soggetto è ormai maturo. E' fondamentale educare il cane all'obbedienza, senza per questo togliergli l'iniziativa naturale. Le qualità naturali di un cane difficilmente vengono alterate da un'educazione anche se energica. I risultati in caccia o in prova dipendono dalle doti naturali del cane, dalla sua "maneggevolezza" e dalla coesione tra l'animale ed il cacciatore.

La convinzione radicata nei "vecchi" cacciatori che il cane deve svolgere la propria azione nella ricerca del selvatico qualsiasi esso sia, facendo riferimento solo alle proprie doti naturali, si scontra oggi con le esigenze di una caccia specializzata. La legislazione italiana in materia di caccia impone l'utilizzo di un ausiliario creanzato. Tale termine deriva da una cultura cinofila francese (creancè) che impone il rispetto della selvaggina non cacciabile con il cane utilizzato (es.: il segugio da lepre deve rispettare la selvaggina alata e quella da pelo).

Classificazione delle razze canine da caccia

La classificazione dei cani avviene, solitamente, per razza, ma esiste un altro modo per distinguerli, cioè evidenziando quelle caratteristiche particolari di cui il cane da caccia è dotato e che esprime nell'attività venatoria. E' molto importante conoscere le classificazioni secondo tali caratteristiche, soprattutto per il cacciatore neofita, perché ciò aiuta nella scelta della forma di caccia che s'intende praticare.

A tal fine si distinguono:

- *cani da ferma;*
- *cani da cerca e riporto;*
- *cani da seguita o segugi;*
- *cani da tana o terragnoli;*
- *cani da traccia sulla pista di sangue.*

Cani da ferma

Il cane da ferma, guidato dall'istinto e dall'olfatto, incrocia il terreno cercando la selvaggina che, astutissima, intuendo il pericolo, tenta di far perdere le proprie tracce "pedonando", correndo attraverso le erbe e gli arbusti, cercando riparo e salvezza. Il cane sente la selvaggina e, quando l'infalibile senso dell'odorato gli dice che essa è vicina, avanza pianissimo e si arresta in posa statuaria, immobile ferma l'animale selvatico cercato e sentito. Ogni razza da ferma possiede caratteristiche di lavoro proprie o simili ad altre; l'E.N.C.I. (Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana) le ha codificate attraverso la formulazione di standard di lavoro.

Per standard di lavoro s'intendono le caratteristiche peculiari espresse nell'attività venatoria o in prova pratica di lavoro di ogni singola razza.

Le razze da ferma si suddividono in tre gruppi:

a. continentali italiane;

b. continentali europee;

c. inglesi.

Razze da ferma continentali italiane: Spinone italiano, Bracco italiano;

Razze da ferma continentali europee: Epagneul Breton (Francia), Kurzhaar o Bracco tedesco (Germania), Drathaar (Germania), Grifone francese (Francia), Bracco ungherese o Vista (Ungheria).

Razze da ferma inglesi: Setter inglese (Inghilterra), Pointer (Inghilterra), Setter Irlandese (Irlanda), Setter Gordon (Scozia).

Cani da cerca

Sono denominati "da cerca" tutti quei cani che fondano la loro azione principalmente alla ricerca della selvaggina. Essi passano in rassegna minuziosamente il terreno e trovano la passata del selvatico e la defilano con estrema spigliatezza fino al luogo dove il selvatico si è accovacciato, lo frullano e lo scovano (frullare = mettere in volo). Costituiscono, perciò, l'anello di congiunzione ideale fra cani da ferma e cani da seguita. Sono cani che nella loro azione devono essere in stretto contatto con il cacciatore quasi con un'obbedienza passiva ed entro la distanza massima di 30 metri per dare al cacciatore la possibilità, una volta frullato il selvatico, di imbracciare il fucile, mirare e sparare. Si è soliti pensare che i Cockers e gli Springers siano cani da riporto ma ciò non corrisponde alla realtà. Questi cani, tuttavia, imparano facilmente a riportare la selvaggina morta in modo estremamente corretto perché possiedono l'istinto del riporto, essendo stati utilizzati per questo scopo nel loro paese d'origine. Tra le razze conosciute ed utilizzate in Italia vi è lo Springer spaniel e il Cocker spaniel.

Cani da riporto

Si ritiene che tutti i cani continentali posseggano l'istinto del riporto. Le razze inglesi invece, non hanno la stessa indole, tuttavia, se educati al riporto, i cani da cerca e da ferma riescono ad acquisire tale caratteristica. Nel nostro continente e nelle prove pratiche di lavoro è richiesta l'attitudine al recupero e al riporto della selvaggina morta al cacciatore. Giova ricordare che esistono delle razze di cani che sono impiegate solamente per il riporto poiché, essi hanno questa indole naturale: sono i Retrievers. I più conosciuti cani da riporto sono: il Labrador retriever e il Golden retriever.

Cani da seguita

I cani da seguita o segugi costituiscono certamente, tra le razze conosciute, dopo i levrieri, quella più antica. Sono cani resistenti alla fatica, forti e di una certa rusticità, che si adattano molto bene a tutti i terreni, sia in montagna sia in pianura. La vocazione del cane da seguita è di cacciare la selvaggina da pelo (lepre, volpe capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale).

L'azione di caccia del cane da seguita si basa su 4 azioni ben definite:

1a fase - *cerca ed incontro con la passata*

2a fase - *accostamento*

3a fase - *scovo*

4a fase - *seguita.*

Nella fase di cerca il cane passa in rassegna il terreno con accortezza, stile e tanta passione; reperita la passata la defila con particolare metodo avvinto ad essa ed arriva al covo. Lo scovo è l'azione risolutiva, ne consegue l'inseguimento o seguita. Essa è esaltante poiché il cane esprime tutta la sua sagacia. Le razze da seguita più conosciute ed utilizzate sono: segugio italiano a pelo forte, Segugio italiano a pelo raso, belga, beagle-harrier, petit griffon vandeens (Vandeani), Griffone nivernese, Bruno del Giura (tipo "bruno" e tipo "Sant'Uberto", l'ariegeois, porcelaine, l'angolo francese de petite venerie, istriano o segugio dell'Istria.

Cani da tana

Sono cani impiegati per stanare la selvaggina (mammiferi) dalla tana. Essi sono condotti in prossimità di una tana (quasi esclusivamente di volpe), fatti entrare ingaggiano un combattimento tale da costringere la preda alla fuga, e successivamente cacciata e uccisa o inseguita da cani da seguita. La conformazione morfologica è così ben strutturata che permette loro, nei combattimenti all'interno della tana (quando cioè la volpe non sceglie la fuga, ad esempio per difesa della prole), di risultare quasi sempre vincenti. Le razze conosciute e più impiegate in Italia sono: Deutsche Jagd terriers (pelo liscio e pelo ruvido), Airedale terrier, Bassotti standard (normali) a pelo raso e a pelo ruvido.

Cani da traccia sulla pista da sangue

Sono cani impiegati per il recupero della selvaggina ferita e in forma esclusiva per gli ungulati (capriolo, cervo, daino, cinghiale). Essi, a differenza dei segugi, oltre ad inseguire la selvaggina da pelo, riescono a seguire le vestigia del selvatico anche dopo il ferimento.

E' risaputo che spesso il selvatico ferito non emette più particelle olfattive per cui i segugi non riescono a mantenere la seguita e perdono la preda. Il cane da traccia o da sangue, dopo particolare addestramento, oltre che per dote naturale, riesce a continuare la fase di seguita sull'effluvio emesso dalle gocce di sangue perse sul terreno o sugli arbusti permettendo il recupero a distanza dal luogo di ferimento, certamente fuori della portata di altri cani e del cacciatore stesso.

Sono cani consigliabili a coloro che amano la caccia di selezione o caccia all'aspetto. E' tuttavia utile anche a chi pratica la caccia agli ungulati con i cani da seguita. Quelli più conosciuti sono: Hannoverischer schwisshund (segugio di Hannover), Bayerischer Gerbirgsschwesshund (segugio da montagna bavarese), Chien de St. Huberth (bloodhound).

Cani da cerca e da riporto



SETTER GORDON

È un ottimo cane da ferma. La conformazione è quella di un mesomorfo il cui tronco sta nel quadrato (altezza al garrese uguale a quella del tronco), con ossatura forte. Gli assi cranio-facciali sono paralleli. La testa è piuttosto voluminosa. La lunghezza del cranio è uguale a quella del muso, lo stop nasale è ben marcato. L'occhio è marrone scuro tendente al rotondo, lo sguardo è dolce, il pelo è nero con riflessi blu e focature rosso mogano. L'andatura di galoppo continuo è un po' saltellante e meno slanciata di quella degli altri setters, comunque è tenace e resistente alla fatica. La cerca è discretamente ampia, dettagliata e con diagonali serpeggianti. La testa è portata alta e la coda tesa con movimento trasversale. Quando percepisce l'effluvio lieve, rallenta l'andatura rimontando verso l'origine; constatato che è un falso allarme riprende l'andatura. Al cospetto del selvatico invece rallenta ancora fino a percorrere gli ultimi metri al passo e ferma con gradualità. In ferma è ben eretto sugli arti, testa alta con la coda rigida, un arto anteriore è spesso rialzato. Se si trova sopra il selvatico di scatto può fermare anche in posizioni più contorte. Se il selvatico intende pedonare lo segue con sicurezza mantenendosi il più possibile a distanza. Per il suo temperamento e la conformazione morfologica si presta a qualsiasi selvaggina ed a qualsiasi ambiente, prediligendo anche le zone umide (risaie, marcite, paludi, acquitrini).



SPRINGER SPANIEL

È un cane da cerca forte, compatto e ben costruito. Il cranio è abbastanza largo e leggermente arrotondato. La lunghezza del muso è uguale a quella del cranio, gli occhi sono di media grandezza con espressione dolce di colore nocciola scuro, l'altezza è di circa 50 centimetri al garrese. È prevista la mozzatura della coda non eccessivamente corta. È un cane gioioso ed attivo, costruito per

la resistenza nel lavoro. Una volta veniva impiegato per alzare la selvaggina per le reti o i falchi, oggi invece viene impiegato esclusivamente per far alzare e riportare la selvaggina nella caccia con il fucile. La cerca si svolge circa a 20-25 metri dal cacciatore. Il ritmo va a seconda dell'orgasmo del selvatico. L'azione è rapida e decisa con galoppo rapido. Quando la selvaggina si palesa, spesso davanti al muso del cane è da esigersi l'immobilità assoluta (nel cane addestrato correttamente). Il riporto è da pretendersi sollecito, immediato, senza indugiare a voltarla e rivoltarla. La cessione deve essere in forma giuliva, segno di conoscenza del proprio dovere. È adatto a tutti i terreni, ma in particolar modo nel folto e tra i canneti in palude e su tutta la selvaggina.



COCKER SPANIEL

Il cocker spaniel è un cane da cerca ben equilibrato e compatto il cui tronco sta nel quadrato. Muso quadrato, il cranio è ben sviluppato e scolpito, gli occhi sono grandi e bruni o bruno scuri mai preminenti. Le orecchie sono cadenti ed il pelo è liscio, di tessitura setacea e provvisto di frange. È prevista la coda mozzata (accorciata). Di dimensioni più ridotte di quelle dello springer, non ha nulla da invidiargli in azione di caccia, considerato il grande olfatto e la sua passione. Riesce a svolgere il proprio lavoro su ogni terreno anche quelli più intricati di vegetazione, luoghi proibiti ad altri cani (cani da ferma). È allegro, infaticabile, festoso e molto devoto al proprietario, tanto da trasformare il suo ruolo da cane da caccia in cane da compagnia. È un cane da riporto robusto e molto resistente con la testa con cranio largo, stop pronunciato, narici ben sviluppate e tartufo largo. Gli occhi esprimono grande intelligenza. Il colore è marrone o nocciola. La coda costituisce una delle sue caratteristiche di razza, non è frangiata ma interamente ricoperta da pelo caratteristico che la fa apparire come una coda di lontra. L'andatura è un trotto serrato o un galoppo. Ispeziona minuziosamente il terreno in cerca del selvatico da recuperare e quando l'ha trovato con particolare capacità prensile lo riporta al conduttore. Considerando la struttura morfologica ed il pelo di questo cane il recupero della selvaggina in acqua è per lui una dote che ne evidenzia la peculiarità.

Cani da ferma



BRACCO ITALIANO

È un eccellente cane da ferma di natura docile, mansueto ed intelligente. È un mesomorfo il cui tronco sta nel quadrato. La testa è dolicocefala con gli assi cranio-facciali superiori divergenti. La canna nasale lievemente montonina ha lunghezza pari a quella del cranio. L'occhio esprime bonarietà ed il colore dell'iride è giallo od ocraceo a seconda della colorazione del manto. Il manto è ricoperto di un pelo fitto, lucente e corto di colore bianco, bianco con macchie di colore arancio o ambra, bianco con macchie di colore marrone, bianco punteggiato d'arancio pallido e roano marrone. La coda è mozzata (accorciata). L'andatura al trotto è vivace. L'olfatto è eccellente, tranne quando incede in andatura contraria alla sua natura. In lui è in Primo piano il compito olfattivo, mentre richiede un processo mentale la risoluzione dei vari quesiti. La cerca è diligente, il portamento eretto col collo eretto per avere la testa alta, la canna nasale è inchinata verso il basso. Quando ferma irrigidisce la coda. Il portamento è nobile, vigile e calmo, eretto e proteso in avanti. Quando capisce di essere sopra il selvatico rallenta fino al passo e si ferma di scatto, stando eretto con gli arti flessi. Quando il selvatico tenta di scappare, il bracco lo guida a vento, ~ lo segue (guidata) sempre nella tensione della ferma, evitando di fare rumore. La prudenza che lo caratterizza non gli impedisce una seguita tenace e serrata. Tra le altre caratteristiche vi è il collegamento con il conduttore. La sua natura calma si presta a condizionare il lavoro in varie circostanze, e può restringere le azioni sopra indicate a seconda dell'ambiente e della selvaggina.



SPINONE

È un eccellente cane da ferma. La conferma è quella di un sub-mesomorfo il cui tronco sta nel quadrato, è solido e robusto. Gli assi cranio-facciali sono divergenti, l'occhio, tendente al tondo con l'iride color giallo carico o ocraceo, è espres-

sivo e denota grande dolcezza. La depressione nasofrontale è poco marcata, la canna nasale leggermente montonina o rettilinea lunga quanto il cranio. La coda viene mozzata (accorciata) ad 1/3 della sua lunghezza. L'andatura dello spinone italiano è il trotto serrato con qualche tempo di mezzo galoppo nel rientro. È un'andatura redditizia che si svolge in diagonali rettilinee sufficientemente ampie. È evidente come in tutti i trottatori che la preoccupazione dell'andatura legata all'olfatto sia in primo piano. Esso è, come il Bracco italiano, estremamente riflessivo nella soluzione dei vari quesiti olfattivi a differenza dei galoppatori ove avviene d'istinto. Quando entra in effluvio rallenta l'andatura e rimontando verso di esso prosegue con passo lentissimo; al cospetto del selvatico si irrigidisce in ferma con portamento importante e nobile. Se il selvatico tenta di mettersi in salvo, pedinando, lo guida con estrema cautela, mantenendo la stessa tensione della ferma e pressoché costante la distanza da esso, dominandolo sull'emanazione diretta. Pur prestandosi al lavoro in tutti gli ambienti piani e montani, esso eccelle in quelli umidi (acquittrini, risaie, marcite, paludi).



KURZHAAR

BRACCO TEDESCO A PELO CORTO

È un eccellente cane da ferma. La conformazione è quella di un mesomorfo il cui tronco sta nel quadrato. La canna nasale è diritta o leggermente montonina, con occhio semilaterale di colore bruno e molto espressivo. Il pelo è corto, fitto e duro; i colori sono marrone scuro senza macchie, marrone con piccole macchie bianche, roano marrone scuro, roano marrone chiaro, nero nelle stesse gradazioni del marrone o del roano marrone. La coda viene amputata ad 1/3 della sua lunghezza. A seconda dei terreni fonde le caratteristiche dei cani inglesi con le razze continentali, conservando caratteristiche proprie. L'andatura è un galoppo continuo spinto, non impetuoso, con testa alta e collo proteso, dimostrando sicurezza di olfattazione. La cerca è molto ampia con diagonali ravvicinate e rettilinee. Se ha l'impressione errata del selvatico rallenta, supera l'incertezza e riprende quasi con rabbia. In ferma, l'azione subisce un freno graduale fino all'immobilità, il corpo è eretto e spesso un arto è alzato. A ridosso del selvatico, ferma con scatto rabbioso e il corpo è rigido. Quando il selvatico scappa, pedinando, lo guida prudentemente mantenendo una giusta distanza. Si esprime egregiamente in tutti gli ambienti e su tutta la selvaggina.



DRATHAAR

BRACCO TEDESCO A PELO DURO

È un eccellente cane da ferma continentale estero. Esso è sovrapponibile al Kurzhaar. Difatti l'aspetto morfologico è del tutto simile; si differenzia nel pelo caratteristico, da cui il nome attribuitogli, che significa pelo a filo di ferro. In lavoro l'andatura è lievemente più lenta rispetto a quella del Kurzhaar; ma il comportamento in filata, in ferma e in guidata è del tutto simile.



EPAGUEL BRETON

È un eccellente cane da ferma continentale, vivace, intelligente, elegante, piccolo e ben raccolto. Il tronco sta nel quadrato, la testa possiede cranio arrotondato, la canna nasale è leggermente montonina o diritta e misura 1/3 dell'intera testa. Gli occhi sono di colore ambra scuro. Il mantello può essere bianco e nero, bianco e marrone, bianco e arancio, tricolore. Parecchi soggetti si presentano anuri (privi di coda). L'andatura è un galoppo veloce e fonda il suo lavoro su una cerca accorta e minuziosa. Quando entra in effluvio guida verso l'origine con particolare cautela ed al cospetto del selvatico si arresta in ferma. Se il selvatico fugge, pedonando, lo guida con particolare attenzione mantenendolo sotto controllo costante. È un cane particolarmente obbediente e docile con una spiccata attitudine al riporto. Caccia in modo eccellente in tutti gli ambienti e su tutta la selvaggina, e per queste caratteristiche appare un ausiliario di caccia perfetto.



POINTER

È il cane da ferma per eccellenza. La conformazione è quella di un mesomorfo in cui il tronco sta nel quadrato. Gli assi longitudinali superiori cranio-facciali sono convergenti con depressione naso-frontale molto marcata e gli occhi sono quasi affioranti e in posizione sub-frontale. Il pelo è raso lucente, i muscoli sono molto sviluppati. L'andatura è un galoppo impetuoso e ritmico; la facilità e l'eleganza del moto rivelano resistenza inesauribile ed eccezionale potenza. L'olfatto prepotente lo rende sicuro di sé, e gli consente tale andatura al punto da poter essere considerata

non una cerca ma una corsa sfrenata. La testa e il naso sono portati sempre alti. La cerca incrociata avviene con lunghe diagonali rettilinee e quando entra in lieve effluvio non si abbandona ai dettagli, d'istinto devia la cerca verso l'origine presunta con puntata decisa; se si tratta di falso allarme riprende la sua corsa come prima. Quando l'effluvio porta al selvatico va in filata decisa concludendo con arresto di scatto in ferma. La ferma è statuaria con un arto anteriore flesso ed uno posteriore arretrato e coda rigida tesa; resta così immobile fino al sopraggiungere del conduttore. Quando il selvatico tenta di allontanarsi pedonando attende l'arrivo del conduttore e si produce in brevi scatti concludendo in una nuova ferma così ancora finché dura la guidata. Per le sue caratteristiche in andatura riesce ad esprimersi meglio in zone aperte e distese, poco si presta al folto o in zone scoscese.



SETTER INGLESE

È un bravissimo cane da ferma. La conformazione generale è quella di un mesomorfo leggero il cui tronco sta nel rettangolo. Il suo aspetto denota attitudine al lavoro e facilità nei movimenti. La testa è lunga e asciutta. La lunghezza del muso è uguale alla lunghezza del cranio. Le linee craniofacciali sono parallele, l'occhio è espressivo e dolce di colore nocciola scuro. Il pelo è lungo circa 5-6 centimetri, setaceo con frange. L'andatura è un galoppo radente, rapido ed elegante che denota inoltre ottima resistenza. La cerca si fonda su diagonali sufficientemente ampie e serpeggianti, ispezionando a fondo il terreno. La testa e il naso sono portati alti e la coda sulla linea del rene (anche più bassa) con un'oscillazione dall'alto verso il basso combinato talvolta con movimenti trasversali. Quando entra in effluvio, rimonta verso l'origine in modo cauto e particolarmente silenzioso al trotto o al passo. Accortosi che il selvatico è frullato riprende l'andatura abituale, se si accorge invece della presenza del selvatico improvvisamente si arresta in ferma con coda tesa ed immobile, la testa eretta con l'occhio sfavillante. Quando arriva sul selvatico direttamente, si contrae come un felino in caccia e ferma. Quando il selvatico tenta di allontanarsi pedonando lo segue preoccupandosi di non perdere il contatto. Si adatta su tutti i terreni folti e non, e su tutta la selvaggina.

SETTER IRLANDESE



È il più elegante tra i cani da ferma, e non solo tra essi; per le sue qualità estetiche è diventato in molti casi un attraente cane da compagnia. È un mesomorfo leggero il cui tronco sta nel quadrato, gli assi longitudinali superiori sono paralleli, la canna nasale è lunga come il cranio, il tartufo è nero, lo stop nasale è poco accentuato, gli occhi sono dolci, di colore nocciola scuro. Il pelo è lungo ed unicolore rosso mogano dorato. L'andatura è un galoppo deciso e velocissimo quasi come quella del Pointer e si avvicina per la sua meccanica. In cerca effettua diagonali ampie spaziate, ben eretto sul garrese con la testa leggermente inclinata sull'orizzonte ed il collo montante. Quando entra in effluvio rallenta l'andatura e taglia verso l'origine ergendosi maggiormente sull'anteriore. Accortosi che è un falso allarme riprende l'andatura. In presenza del selvatico invece si abbassa sul posteriore, rallenta fino al passo e si ferma in posa nobile e sicura. In ferma è ben ritto sull'anteriore, il collo montante, la canna nasale lievemente bassa e gli occhi sgranati che sembra vedano il selvatico. Se arriva diretto sul selvatico cade in una ferma repentina quasi seduto sui garretti. Quando il selvatico cerca di pedonare, lo segue con grande sicurezza. Riesce ad esprimersi meglio in ambienti ampi e distesi, su tutta la selvaggina.

Cani da seguita o segugi



SEGUGIO ITALIANO

È un cane da seguita, equilibrato e ben costruito. La sua conformazione è quella di un mesomorfo il cui tronco sta nel quadrato. Gli assi superiori cranio-facciali sono divergenti con la canna nasale lunga quanto il cranio e leggermente montonina. L'occhio è dolce ed espressivo, in posizione semi laterale, scuro e manifesta un carattere vivace ed ardito. Esistono due razze di segugio italiano: a pelo forte e a pelo raso. Non v'è differenza fra le due razze né nello stile, né nel metodo di lavorare. Nel carattere il segugio italiano a pelo forte è meno vivace di quello a pelo raso, è più calmo e riflessivo, meno esuberante ma sempre spigliato nella soluzione dei quesiti più impegnativi.

Dal punto di vista morfologico il segugio a pelo forte si differenzia per:

- *l'espressione, che manifesta occhi velati da un alone di tristezza commovente e denotante però intelligenza e predisposizione alla pacatezza, mentre gli occhi del segugio a pelo raso sono più vivaci;*
- *i diametri trasversali del petto e del torace, che sono più marcati nel pelo forte;*
- *la coda, che è leggermente più sostenuta rispetto a quella del pelo raso;*
- *la tessitura del pelo;*
- *la statura minima e massima, che è di 2 cm superiore a quella del segugio a pelo raso.*

Il Segugio italiano è un cane con proprietà olfattive eccezionali, rude e dotato di grandissima resistenza (rotto a tutte le fatiche). L'andatura è di galoppo abbastanza veloce. Il metodo di lavoro si differenzia a seconda del selvatico su cui viene impiegato. Nella fase di cerca ispeziona il terreno con la testa bassa e il tartufo sfiora appena il terreno; l'effluvio guidato dalle orecchie

che fungono da imbuto, penetra nelle narici. Il cane eccitato dall'effluvio, muovendo la coda con movimenti laterali, dall'alto verso il basso o in senso circolare, emette voce in forma di scagni. Nella caccia alla lepre, reperita la passata utile, cerca di defilarla con metodo e stile di razza, talvolta con iniziativa ispezionando il terreno con semicerchi a destra e a sinistra per risolvere i falli procurati dal selvatico. La voce in questa fase è cadenzata con qualche pausa. Man mano arriva più vicino al covo e aumenta l'effluvio e con esso aumenta l'ardore e la voce poi, sul fallo di messa al covo (fallo di raddoppio) zittisce ed assume una cerca più accorta e sospettosa con qualche scagno sincopante. Arrivato al covo e partita la lepre emette un urlo ed inizia ad inseguire il selvatico in fuga, emettendo scagni che manifestano tutta la sua sagacia e il suo temperamento. L'inseguimento avviene con la testa bassa ma non come nella fase di cerca poiché le particelle olfattive sono più fresche e più percettibili e per avere in corsa un equilibrio baricentrico maggiore. Nella caccia alla volpe la fase di cerca è uguale a quella per gli altri selvatici; in accostamento l'azione si differenzia poiché pur essendo più facile di quella sulla lepre, presenta tuttavia dei falli naturali e comunque risulta essere sufficientemente districabile. Lo scovo, quando il selvatico non è in tana, è simile a quello della lepre. La seguita invece è molto più semplice poiché la volpe in fuga non procura falli di continuità, per cui si presenta più incalzante e più vocalizzata rispetto alla lepre. Nella caccia agli ungulati la fase di accostamento è più facile per evidenti motivi di presenza olfattiva sul terreno lasciate dagli unghiaie dei selvatici, pertanto l'accostamento è più deciso e sicuro fino al covo; la seguita sarà decisamente più vocalizzata ed impetuosa, considerato che gli ungulati procurano meno falli di Cluanti non ne procuri la volpe o la lepre, caratterizzandosi con una serie di riscovi in seguita. E inoltre diverso il comportamento alla lestra del cinghiale poiché al cospetto del cinghiale alla lestra o fermo in posizione di difesa, mantiene una distanza di sicurezza, ed abbaia a fermo con scagni che sembrano propri di un cane da guardia di fronte ad un pericolo. Caccia su tutti i terreni sia al folto che al pulito sia in montagna che in pianura, lavora con ardore da solo, in coppia e in muta.

BEAGLE



È un segugio inglese di piccola taglia, particolarmente adatto per la caccia alla lepre, di velocità eccezionale e di notevole temperamento. Razza molto antica, pare risalga al III secolo, ma subì delle trasformazioni. Elisabetta d'Inghilterra ne possedeva una muta di taglia inferiore al normale, che prese il nome di "pocket beagle". Ora la razza è unificata. La sua altezza va dai 33 ai 40 cm. La testa è di media lunghezza, il tartufo nero, gli occhi marrone, dolci ed espressivi, le orecchie di media lunghezza, piatte, morbide e attaccate leggermente sopra le arcate zigomatiche. Torace ben disceso, posteriori molto muscolosi, coda di media lunghezza portata gaiamente in alto. Il mantello ha un pelo fitto e liscio, del colore tipico degli hound, generalmente tricolore.

Cani da tana o terragnoli



FOX TERRIER A PELO RUVIDO

È un cane inglese allevato ed addestrato per cacciare la volpe ed il tasso in tana. Il cranio è stretto ed allungato quanto la canna nasale, configurando la testa simile ad un tronco di piramide. Gli occhi di color scuro ed espressivi denotano un carattere forte ed audace. Il pelo è di tessitura dura e mai lanosa, un po' ondulato con qualche ricciolo di colore bianco con macchie nere e nere focate. La coda attaccata in alto viene amputata a circa 1/2 della lunghezza. La conformazione morfologica è così ben strutturata da renderlo agile, scattante e forte. Può essere utilizzato anche nella caccia al cinghiale.



FOX TERRIER A PELO LISCIO

È un cane inglese con le stesse caratteristiche del Fox Terrier a pelo ruvido. Si differenzia nella testa che risulta essere a forma di cono e nella tessitura del pelo che è liscio.



JAGD TERRIER

È un piccolo cane tedesco eccellente nello stanare i mammiferi selvatici dalle loro tane (volpe, tasso, faina). Il cranio è piatto e più largo di quello del Fox Terrier, la canna nasale lunga quanto il cranio, lo stop nasale quasi nullo. La mascella inferiore è possente, il muso è forte e le gote pronunciate. Gli occhi sono scuri, piccoli con un'espressione che denota un carattere deciso, audace e quasi temerario. La struttura del corpo è molto solida, forte e muscolosa. Il pelo è fitto e duro di colore nero e nero focato. La coda portata alta viene amputata a circa la metà della sua lunghezza. Il suo carattere deciso e audace lo caratterizza di una certa litigiosità.



BASSOTTO

Sono cani eccezionali, impiegati per stanare la selvaggina (tasso, volpe, faina); talvolta se ben addestrati trovano impiego nel recupero della selvaggina ferita come cani da traccia o da sangue.



Esistono tre varietà di bassotti: - normale o standard

- nano
- kaninchen

ciascuna delle quali a loro volta si suddivide in tre varianti per il pelo:

- pelo duro
- pelo liscio
- pelo lungo

Il cranio è leggermente convesso, la canna nasale leggermente montonina, l'occhio è abbastanza grande ed estremamente espressivo, denota carattere sobrio e deciso. Il corpo è lungo, diritto, compatto e ben solido, la coda è intera e lunga. La sua conformazione e il suo coraggio gli consentono di essere ritenuto un intrepido cacciatore.



Nozioni di Zoologia applicata alla caccia

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Zoologia applicata alla caccia

Che cos'è la zoologia?

E' un ramo delle scienze naturali che ha per oggetto lo studio degli animali.

Che cos'è la biologia?

E' la scienza che studia gli organismi viventi.

Che cos'è l'habitat?

É l'ambiente in cui vive una determinata specie animale o vegetale. Ogni specie ha delle esigenze realizzabili in condizioni ambientali favorevoli alla sua esistenza ed alla riproduzione. Gli ambienti più comuni esistenti in Italia, si definiscono:

a) acquatici: caratterizzati dall'esistenza di acque più o meno profonde ove vivono palmipedi e trampolieri (es. moretta, moretta grigia, moretta tabaccata, moriglione, marzaiola, pettegola, piviere dorato, frullino, cavaliere d'Italia, ecc.), nonché i rallidi (folaga, gallinella d'acqua e porciglione);

b) paludosi: caratterizzati dalla presenza naturale di acque dolci o salmastre o artificiali in conseguenza di particolari coltivazioni (es. risaie), abitati, anch'essi, da palmipedi, trampolieri e rellidi;

c) di macchia mediterranea: caratterizzati dall'esistenza di piccoli arbusti ed alberi, con fitto sottobosco sempreverde, in cui vive il merlo, il tordo, la tortora, il colombaccio, la starna, la lepre, il coniglio selvatico, il capriolo, il cinghiale, ecc.;

d) boscosi o forestali: caratterizzati dall'esistenza di alberi di alto e medio fusto con fiorente sottobosco, ove vivono (zona delle Alpi) il fagiano di monte, il gallo cedrone, il camoscio, il capriolo, il cervo, ecc.;

e) a prato e coltivati: caratterizzati da estese pianure, ove vivono l'allodola, la calandra, la quaglia, la starna, la gallina prataiola;

Cosa s'intende per fauna?

Il complesso di tutte le specie animali viventi in piena libertà che trovano le condizioni più adatte alla loro esistenza in una data regione per il clima, per la pastura, per l'abbondanza d'acqua e di vegetazione e per altri fattori congeniali alle loro esigenze. La fauna, come abbiamo avuto modo di precisare, si divide in stanziale e migratoria. La stanziale è quella che vive permanentemente nello stesso territorio, ove si riproduce e conclude il suo ciclo biologico.

La migratoria è quella che compie spostamenti periodici da zone dove essa si riproduce (aree di nidificazione), verso altre dove trascorre la restante parte dell'anno (aree di svernamento). Ciò comporta due spostamenti annuali: quello diretto verso i quartieri di svernamento (migrazione autunnale o passo) e quello di ritorno verso i luoghi di nidificazione (migrazione primaverile o ripasso). Alcune specie (es. cervo, gazza, ecc.) sono definite erratiche perché parzialmente migratorie. Altre specie, pur appartenendo alla fauna migratoria (es. merlo, germano reale, folaga) vivono e si riproducono nelle nostre zone ove trovano un ambiente ideale per la loro sosta e la riproduzione.

Cosa s'intende per equilibrio della natura?

In natura, com'è noto, la vita si svolge secondo rapporti primordiali, in uno stato di perfetto equilibrio. Quando queste condizioni vengono a mancare, si verifica o l'estinzione di specie animali o vegetali oppure la modificazione di altre più resistenti, in conseguenza dei diversi fattori intervenuti. Per questa ragione la natura ha provveduto a dotare alcune specie di animali di mezzi di difesa, come il mimetismo (la muta del manto e del piumaggio, per confondersi con l'ambiente), come il cattivo odore della puzzola (che pone in disagio l'attaccante) o la sostanza nera della seppia (che viene espulsa al momento del pericolo, per sottrarsi alla cattura).

Tutti questi ed altri mezzi si sono sviluppati nel mondo vivente come necessità esistenziali, onde raggiungere quell'equilibrio che consente a tutti, ivi compreso l'uomo, di vivere e moltiplicarsi. L'equilibrio, così raggiunto, non deve essere modificato dall'uomo, ma preservato nel suo stesso interesse.

Che cosa è una specie animale?

L'insieme di animali che hanno caratteri comuni, che si possono riprodurre tra loro e i cui discendenti sono pure tra loro fecondi.

La fecondazione è un fenomeno costante ed esclusivo fra soggetti appartenenti alla stessa specie. Essa non può verificarsi fra individui di specie diverse.

Che cosa sono gli uccelli?

Animali a sangue caldo, con temperatura corporea sostanzialmente costante (omeotermi), dotati di ali e di piume. Essi costituiscono una classe assai vasta e praticamente esistente in tutte le zone della terra. Poche specie rientrano fra la fauna cacciabile, moltissime altre specie sono protette. Gli uccelli secondo il regime alimentare si distinguono in granivori, insettivori e carnivori.

Quali sono le penne più importanti?

Le penne delle ali, dette remiganti, che servono per volare; le penne della coda, dette timoniere, che servono per la direzione e la stabilità del volo, le penne che coprono la parte basale delle remiganti e delle timoniere, dette copritrici. Gli uccelli a seconda del regime alimentare si distinguono in granivori, insettivori e carnivori.

Che cos'è la muta degli uccelli?

Il fenomeno per cui negli uccelli le piume e le penne si rinnovano, generalmente in modo graduale e in determinati periodi dell'anno (es. autunno e primavera). Per lo stesso fenomeno, i mammiferi perdono il pelo.

Che cos'è la migrazione?

E' lo spostamento periodico o irregolare di gruppi di animali da una regione ad un'altra con lo scopo di cercare condizioni climatiche favorevoli alla riproduzione e il cibo necessario. Generalmente le migrazioni comportano lo spostamento da nord-est verso sud-ovest nei mesi invernali ed il ritorno al nord con il sopraggiungere dei tepori primaverili. La fauna che dà luogo a tale fenomeno si definisce migratoria per differenziarla da quella stanziale, la quale, ultima invece, compie tutto il suo ciclo biologico (nasce, si riproduce e muore) nello stesso luogo (es. i mammiferi, le specie galliformi eccetto la quaglia).

Che cosa sono gli acquatici?

Specie di uccelli che prediligono gli ambienti paludosi o comunque gli stagni, i laghi, i fiumi quali ad esempio: germano reale, alzavola, marzaiola, mestolone, codone, fischione, moriglione, moretta, canapiglia, frullino, beccaccino, chiurlo, pettegola, piviere dorato, combattente, pittima reale, folaga, gallinella d'acqua, porciglione.

Che cosa s'intende per correlazione fra selvaggina e ambiente?

E' la coesistenza delle specie animali e vegetali con l'uomo ai fini della reciproca sopravvivenza. Il primo presupposto di questo rapporto è l'habitat.

Zoologia applicata alla caccia

Questionario

1) COSA E' L'ORNITOLOGIA?

- a) Lo studio di mammiferi
- b) Lo studio di ungulati
- c) Lo studio di uccelli

2) QUALI DI QUESTE SPECIE SONO RAPACI DIURNI?

- a) Barbagianni, civetta
- b) Gufo reale, gufo comune
- c) Nibbio, astore

3) CHE COSA E' IL RIPASSO?

- a) È la migrazione primaverile degli uccelli
- b) È la delimitazione del proprio territorio da parte dei mammiferi
- c) È la migrazione autunnale degli uccelli

4) QUALI DI QUESTE SPECIE SONO RAPACI NOTTURNI?

- a) Poiana, falco smeriglio
- b) Allocco, assiolo
- c) Albanella, sparviere, lodolaio

5) QUALI PENNE, IN UN UCCELLO, SONO DEFINITE REMIGANTI?

- a) Ali
- b) Coda
- c) Petto

6) DI CHE COSA SI CIBA GENERALMENTE LA BECCACCIA?

- a) Lombrichi
- b) Frutta
- c) Granaglie

7) IN QUALE DI QUESTE SPECIE VI È DIMORFISMO (INDIVIDUI CON CARATTERISTICHE DIVERSE) SESSUALE?

- a) Ghiandaia
- b) Tordo bottaccio
- c) Fagiano

8) I CINGHIALI SONO:

- a) Aimali carnivori
- b) Erbivori
- c) Onnivori

9) COS' E' IL GRACCHIO CORALLINO?

- a) Un corvide, di piumaggio nero e becco ricurvo color rosa corallo, appartenente alle specie particolarmente protette
- b) Un migratore acquatico frequentante zone ove sono presenti banchi di corallo
- c) Animale marino che vive fra i banchi di corallo

10) QUALE AMBIENTE FREQUENTA LA STARNA?

- a) Le zone aride e sassose, scarsamente cespugliate
- b) Collina coltivata a grano ed a prato parzialmente boscata
- c) La pianura coltivata a grano

11) CHE COSA E' LA ZOOLOGIA?

- a) È la scienza che studia la vita degli animali
- b) È la scienza che studia il comportamento degli animali
- c) È la scienza che si occupa degli uccelli

12) CHE COSA SONO GLI UNGULATI?

- a) Sono animali di grandi dimensioni provvisti di artigli
- b) Sono animali acquatici
- c) Sono grandi mammiferi con i piedi a forma di zoccolo

13) QUALI DI QUESTI UCCELLI NON SONO MIGRATORI?

- a) Alzavola e marzaiola
- b) Fagiano, pernice rossa e starna
- c) Fringuello e tordo

14) PERCHÈ NON È CONSENTITO L'ABBATTIMENTO DI MOLTE SPECIE?

- a) Perché sono di grossa taglia
- b) Perché sono di scarso valore commestibile
- c) Perché sono rare o in via di estinzione

15) PERCHÈ LE FEMMINE DI MOLTE SPECIE DI UCCELLI HANNO IL PIUMAGGIO CHE SI CONFONDE CON L'AMBIENTE IN CUI VIVONO?

- a) Per mimetizzarsi con l'ambiente e difendersi dai predatori soprattutto durante la fase della nidificazione e riproduzione
- b) Per non essere disturbate dagli uccelli di altre specie nella fase di allevamento della prole
- c) Per avvicinarsi alle prede senza farsi accorgere e procurarsi cibo con più facilità

16) COSA SONO GLI UCCELLI ACQUATICI?

- a) Uccelli che prediligono ambienti paludosi (stagni, laghi e fiumi)
- b) Uccelli che nidificano sugli alberi
- c) Uccelli che prediligono terreni aridi e sabbiosi

17) CHE COSA SONO I MAMMIFERI?

- a) Animali a sangue caldo, col corpo rivestito di peli e provvisti di mammelle
- b) Animali non omeotermi
- c) Uccelli a sangue caldo

18) TUTTI GLI UCCELLI COMPIONO MIGRAZIONI?

- a) Sì
- b) No
- c) Solo le specie stanziali

19) A QUALE FAMIGLIA APPARTENGONO: GALLINELLA D'ACQUA, LA FOLAGA E PORCIGLIONE?

- a) Scolopacidi
- b) Rallidi
- c) Fasianidi

20) QUALE ZONA FREQUENTA, IN PUGLIA, IL CAPOVACCAIO?

- a) Le zone umide
- b) Il tavoliere
- c) Le gravine

21) QUALE DELLE SEGUENTI SPECIE FREQUENTA IL BOSCO?

- a) Beccaccino
- b) Beccaccia
- c) Frullino

22) QUALE AMBIENTE FREQUENTA LA QUAGLIA?

- a) la pianura coltivata a grano
- b) Le zone aride e sassose, scarsamente cespugliate
- c) Le zone montane

23) QUALE È LA SELVAGGINA STANZIALE?

- a) Quella che compie continue migrazioni
- b) Quella che vive, si riproduce e muore nello stesso territorio
- c) Quella che compie durante l'anno saltuarie migrazioni

24) QUAL'È IL SISTEMA PIÙ DIFFUSO PER LO STUDIO DELLE MIGRAZIONI?

- a) L'applicazione di anello numerato alla zampa dell'uccello
- b) L'applicazione di un anello al collo dell'uccello
- c) La colorazione indelebile della coda

25) QUALE È LA SELVAGGINA AUTOCTONA?

- a) Quella che vive, nasce e muore in territori stranieri
- b) Quella che nasce, si riproduce e muore sul territorio italiano
- c) Quella che non esiste in Italia

26) QUALI DELLE SEGUENTI SPECIE SONO ANATRE TUFFATRICI?

- a) Germano reale, marzaiola, alzavola
- b) Moriglione, moretta
- c) Mestolone, codone

27) CHE COS' E' IL PASSO?

- a) E' la migrazione primaverile degli uccelli
- b) E' la migrazione autunnale degli uccelli
- c) E' il passaggio degli uccelli attraverso i valichi montani

28) GLI UCCELLI SONO?

- a) Animali a sangue caldo, a temperatura variabile
- b) Sono vertebrati, ovipari, a sangue caldo, a temperatura costante
- c) Animali a sangue caldo, vivipari

29) QUALE E' L'AMBIENTE NATURALE DEL CINGHIALE?

- a) Pianure a coltura intensiva
- b) Basse colline coltivate
- c) Foreste con fitto sottobosco e con vicinanza di campi e radure

30) IN BASE AL REGIME ALIMENTARE COME VENGONO CLASSIFICATI I CERVIDI (DAINI, CERVI, CAPRIOLI)?

- a) Erbivori
- b) Onnivori
- c) Carnivori

31) CHE COSA SONO GLI UCCELLI DI "PASSO"?

- a) Quelli che attraversano solo i passi montani
- b) Quelli che abitualmente si muovono su terreno, pedinando
- c) Quelli che attraversano la nostra Penisola durante la migrazione autunnale o primaverile

32) SECONDO QUALE DIREZIONE SI SVOLGE LA MIGRAZIONE PRIMAVERILE?

- a) Da Sud a Nord
- b) Da Sud - Ovest a Nord - Est
- c) Da Ovest a Est

33) CHE COS'E' L'ERRATISMO?

- a) Fenomeno per il quale alcune specie stanziali mutano di sito anche per un centinaio di chilometri
- b) Fenomeno per il quale certe specie compiono spostamenti periodici anche di migliaia di chilometri
- c) Fenomeno per il quale certe specie si spostano per delimitare il proprio territorio

34) QUALE DEI SEGUENTI GALLIFORMI E' UN TIPICO UCCELLO MIGRATORE?

- a) Colino della Virginia
- b) Coturnice
- c) Quaglia

35) QUALE DI QUESTE SPECIE NON E' AUTOCTONA NEL TERRITORIO ITALIANO?

- a) Colino della Virginia
- b) Pernice rossa
- c) Starna

36) QUAL' E' ATTUALMENTE L'UNICA SPECIE DI FELINO VIVENTE ALLO STATO SELVATICO IN PUGLIA?

- a) Gatto selvatico
- b) Lince
- c) Gatto

37) LA VOLPE E' UN SELVATICO RARO IN PUGLIA?

- a) Si
- b) E' presente solo vicino alle discariche
- c) E' tutt'altro che raro; è tra i mammiferi più diffusi

38) CHE COSA SONO I RAPACI?

- a) Uccelli di grosse dimensioni che predano carogne
- b) Uccelli da preda con becco uncinato, dita terminanti con artigli
- c) Mammiferi di grandi dimensioni, predatori, carnivori

39) CHE COSA E' LA MUTA DEGLI UCCELLI?

- a) Il fenomeno per cui non canta
- b) Il fenomeno per cui le penne e le piume si rinnovano
- c) Il fenomeno per cui l' uccello cambia rotta di migrazione

40) CHE COSA E' LA FOLAGA?

- a) Uccello d'acqua con zampe, collo lungo e becco a forma di lancia
- b) Uccello d'acqua con becco piatto e dita unite da membrana
- c) Uccello d'acqua con becco conico e zampe con dita lobate, appartenente alla famiglia dei rallidi

41) CHE COSA SONO I TRAMPOLIERI?

- a) Uccelli d'acqua con becco e dita unite da membrana
- b) Uccelli d'acqua con zampe lunghe e nude, collo e becco lunghi
- c) Uccelli marini con zampe munite di artigli

42) QUALI SPECIE DI ACQUATICI FREQUENTANO ACQUE PROFONDE?

- a) Anatre di superficie
- b) Anatre tuffatrici
- c) Limicoli

43) QUALI SONO LE PENNE CHE NEGLI UCCELLI SERVONO PER LA DIREZIONE E LA STABILITA' DEL VOLO?

- a) Copritrici
- b) Remiganti
- c) Timoniere

44) A QUALE FAMIGLIA APPARTENGONO IL LUPO E LA VOLPE?

- a) Leporidi
- b) Cervidi
- c) Canidi

45) QUALE DELLE SEGUENTI SPECIE SONO CARNIVORE?

- a) Lepre, coniglio selvatico
- b) Volpe, donnola
- c) Daino, capriolo

46) COSA FA DISTINGUERE UN GUFO DA UNA CIVETTA?

- a) Il colore del piumaggio, più bruno – fulvo nel gufo
- b) Gli occhi frontali, più grandi nel gufo
- c) La presenza nel gufo di due ciuffi laterali sopra gli occhi

47) I PICCOLI DEL CINGHIALE HANNO LO STESSO COLORE DEL MANTO DEGLI ADULTI?

- a) Sì, ma leggermente più chiaro
- b) No, è a strisce parallele gialle e brune
- c) Sì, è uguale

48) QUALI SONO I CARATTERI DISTINTIVI DI UNA GALLINELLA D'ACQUA?

- a) Il corpo completamente nero, il becco e placca frontale bianca
- b) Piumaggio bruno – nerastro, placca frontale rosso brillante
- c) Parti superiori di colore nero, ciuffo di penne nere sul capo

49) CHE COSA SI INTENDE PER EQUILIBRIO BIOLOGICO?

- a) E' l'equilibrio tra gli animali e l'uomo
- b) E' la proporzione numerica tra gli animali selvatici
- c) E' la perfetta armonia che esiste tra la fauna e gli altri elementi dell'ambiente

50) E' L'ALLODOLA UN UCCELLO MIGRATORE?

- a) No
- b) Sì
- c) Alcune volte

Questionario Zoologia applicata alla caccia

Scheda compilabile


1	26
2	27
3	28
4	29
5	30
6	31
7	32
8	33
9	34
10	35
11	36
12	37
13	38
14	39
15	40
16	41
17	42
18	43
19	44
20	45
21	46
22	47
23	48
24	49
25	50

1	26
2	27
3	28
4	29
5	30
6	31
7	32
8	33
9	34
10	35
11	36
12	37
13	38
14	39
15	40
16	41
17	42
18	43
19	44
20	45
21	46
22	47
23	48
24	49
25	50

Questionario Zoologia applicata alla caccia

Soluzioni

1	C	26	B
2	C	27	B
3	A	28	B
4	B	29	C
5	A	30	A
6	A	31	C
7	C	32	B
8	C	33	A
9	A	34	C
10	B	35	A
11	A	36	A
12	C	37	C
13	B	38	B
14	C	39	B
15	A	40	C
16	A	41	B
17	A	42	B
18	B	43	C
19	B	44	C
20	C	45	B
21	B	46	C
22	A	47	B
23	B	48	C
24	A	49	B
25	B	50	B



Armi e munizioni da caccia

 PROVINCIA
**BARLETTA
ANDRIA
TRANI**

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACI

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Armi e munizioni da caccia - loro uso

I fucili da caccia si distinguono in tre categorie: a canna liscia, a canna rigata, a canne miste.

Fucili a canna liscia (o ad anima liscia)

Sono fucili che hanno la parte interna della canna perfettamente levigata, e sono:

- a. ad una sola canna;*
- b. la doppietta (o il fucile a canne giustapposte o parallele);*
- c. il sovrapposto (con canne disposte una sotto l'altra su un piano verticale);*
- d. i semiautomatici.*

Un fucile ad anima liscia è composto da tre parti principali: canne; sottocanna o asta; calcio e bascula (o calcio cassa per fucili semiautomatici).

Canne

Le canne sono composte da tubi d'acciaio rettificati; per essere poste in commercio devono superare il "Banco di prova" italiano o europeo. Le canne sono provate alla pressione che può variare dai 900 ai 1200 Bar (Kg. per cm²). I fucili chiamati Magnum vengono provati a 1200 Bar.

Il Banco inoltre controlla tutta l'arma, dalla chiusura ai congegni di scatto e sicurezza rilasciando il relativo certificato (fig. 2).

Le canne possono essere fabbricate in diversi calibri, attualmente la nostra legislazione consente solo i seguenti: 12-16-20-24-28-32-36.

Il calibro 12 è il massimo, il 36 il minimo. Nei calibri 12 e 20 vengono, di solito, costruiti anche fucili chiamati Magnum con i quali si possono sparare cartucce più potenti.

Per calibro s'intende il diametro dell'anima cilindrica della canna utilizzando il seguente procedimento: fondendo una libbra di piombo (gr. 453 circa) e trasformandola in "n" sfere

del diametro corrispondente alla misura dell'anima cilindrica; si stabilisce che il calibro del fucile corrisponde ad "n" (es. anima cilindrica del diametro 18,5: da una libbra di piombo si ricavano 12 sfere del diametro di 18,5 mm = calibro 12).

La lunghezza media delle canne di un fucile ad anima liscia varia dai 45 agli 80 cm. circa. Il peso intorno a 1,500 Kg.

Nella culatta sono inseriti gli estrattori. Questi possono essere normali o automatici. I normali, monopezzo, sollevano i bossoli di quel tanto che consenta alle dita di estrarli dalle camere di scoppio e sono azionati da un piolo a doppia guida che li spinge durante la fase di apertura del fucile. Gli estrattori automatici (ejector) sono del tipo selettivo e proiettano con forza i bossoli sparati fuori dell'arma allorché quest'ultima viene aperta.

Il termine "selettivi" sottintende la capacità del meccanismo di espellere soltanto i bossoli vuoti e non le cartucce cariche.

Gli ejector vengono azionati dalle leve di armamento le quali, a loro volta, agiscono tramite molle di ritorno che possono essere a lamina o a spirale. Con i fucili dotati di estrattori automatici non bisogna mai tenere premuti i grilletti quando si chiude il fucile per riparlo, perché il meccanismo può venire seriamente danneggiato.

Nei fucili semiautomatici o a pompa l'estrattore è costituito da un'unghia articolata posta sulla testa dell'otturatore, ed il bossolo estratto viene espulso da un apposito piolo espulsore. I meccanismi di estrazione dei fucili a canne basculanti rigate e delle carabine di vario tipo non differiscono nella sostanza da quelli descritti per i fucili a canne lisce di analoga tipologia.

Le canne possono essere più o meno strozzate. La strozzatura è la differenza, in decimi di millimetro, tra il diametro interno della canna, subito dopo il raccordo con la camera di scoppio e il diametro misurato alla bocca della canna (vivo di volata).

L'identificazione della strozzatura avviene tramite asterischi o stellette impressi sulle singole canne in corrispondenza della camera (canna con strozzatura piena = 1 stelletta, canna cilindrico-perfezionata = 4 stellette; la canna cilindrica, invece, avente lo stesso diametro dell'anima anche in volata, reca il marchio CL).

La strozzatura non serve a portare i pallini più lontano, bensì a creare una rosata più compatta e omogenea e con dispersione più contenuta e, quindi, ad aumentare la concentrazione dei pallini sul selvatico, ma sempre nell'ambito del tiro utile.

Le canne più usate nei fucili moderni sono mediamente lunghe 70 cm. per il calibro 12 e 76 cm. per il calibro 12 Magnum.

Negli anni addietro si usavano fucili con canne parallele a "cani esterni", oggi in possesso di pochi "tradizionalisti".

Bascula

È una parte molto importante del fucile. È un blocco d'acciaio temperato, oppure in ferro omogeneo cementato in superficie sul quale sono incernierate le canne basculanti.

Aperto l'arma, nel sottocanna o asta si aziona la leva di armamento del cane comprimendo la molla e arretrando il cane; la leva d'arresto incuneandosi nel dente del cane lo trattiene. Premendo il grilletto la leva di arresto libera il cane che, spinto dalla molla,

andrà a percuotere la capsula della cartuccia, provocando l'accensione della polvere e, quindi, lo sparo.

Asta o sottocanna

L'asta o sottocanna, oltre a tenere insieme le canne e il calcio, permette, con la parte in metallo chiamata croce, l'armamento dei cani. Nei fucili con estrattori automatici nella croce ci sono le molle ed i congegni di scatto, che consentono l'estrazione automatica dei bossoli.

Calcio

Il calcio, costruito in legno, può avere diverse forme. E' necessario però prestare attenzione alla lunghezza, alla piega e al vantaggio.

La lunghezza del calcio è in rapporto alla lunghezza delle braccia e del collo del cacciatore.

Normalmente queste misure si determinano, con buona approssimazione, formando un angolo retto con il braccio e collocandovi all'interno l'estremità del calcio. Se in questa posizione la prima falange del dito indice si posa correttamente sul grilletto, allora la lunghezza è quella giusta.

La piega si può dire buona quando il cacciatore poggiando lo zigomo sul nasello del calcio vede bene il mirino.

Il vantaggio o deviazione è un'altra specifica importante del calcio e corrispondente allo spostamento dell'asse del calcio verso destra o sinistra. (Di solito gli spostamenti sono verso destra per cui un cacciatore mancino avrà difficoltà nella mira).

Fucili

Fucili semiautomatici

I fucili semiautomatici a più colpi, che sono molto spesso ed erroneamente chiamati "automatici" (un'arma si definisce automatica quando è predisposta per il tiro a raffica), possono essere a canna rinculante o a canna fissa.

Nel primo caso, al momento dello sparo, le canne e l'otturatore arretrano nella cassa. L'otturatore espelle il bossolo, la canna libera la cartuccia posta nel serbatoio che, l'elevatore prima e l'otturatore poi, sospingono di nuovo in canna.

Nel secondo caso il loro funzionamento può avvenire utilizzando l'energia cinetica di rinculo dell'arma oppure azionati dal sistema a sottrazione di gas.

Attualmente i più usati sono questi ultimi in quanto offrono funzionalità importanti quali: maggiore velocità del ciclo di ripetizione, sensazione di rinculo nettamente inferiore anche con cariche forti, possibilità di sparare alternativamente cariche deboli e forti (senza dover preventivamente regolare l'anello freno) in quanto dotati di una valvola autocompensatrice di pressione. Nel semiautomatico a recupero di gas la canna, benché intercambiabile, è bloccata al castello e rimane fissa durante tutto il ciclo di ripetizione.

Ad una certa distanza dal vivo di volata, leggermente variabile a secondo dei modelli, sono di norma ricavati due ugelli che provvedono al prelievo dei gas (in misura trascurabile, circa lo 0,60%) immettendoli in un cilindro solidale alla canna e ad essa sottostante.

La pressione dei gas in espansione all'interno del cilindro agisce su di un pistone che è libero di scorrere su un apposito stelo di acciaio e che va ad imprimere il moto d'asta di comando per l'otturatore. In tale modo l'otturatore si sblocca e può retrocedere vincendo la resistenza della molla di recupero. Durante la corsa all'indietro, l'otturatore estrae il bossolo, che viene espulso tramite l'urto del fondello sul piolo espulsore, arma il cane e comprime la propria molla di recupero da cui verrà poi spinto in avanti per la continuazione del ciclo di sparo.

E' opportuno ricordare che la vigente legislazione limita l'uso dei semiautomatici a solo tre colpi: uno in canna e due nel serbatoio. Di solito un semiautomatico, a parte particolari esigenze, viene acquistato con una canna dotata di una strozzatura media (+++).

Attualmente la soluzione più pratica è costituita dalla canna dotata di strozzatori avvitabili in volata e quindi idonea per i tipi di caccia da praticare.

Fucili a ripetizione manuale "pompa"

Sono fucili a ripetizione manuale, identici ai semiautomatici, tranne l'automatismo del ciclo di ripetizione che si effettua manualmente tramite l'impugnatura scorrevole collocata sotto la canna e coassiale al tubo serbatoio.

L'impugnatura sotto la canna provvede, tramite l'asta di comando a sbloccare l'otturatore dalla chiusura.

L'otturatore scivola su apposite guide con il moto impressogli dalla mano tramite la manopola di comando.

Fucili misti - combinati

Sono fucili con canne diverse. Di solito a canne basculanti sovrapposte, lisce e rigate, per l'impiego della cartuccia a palla.

I più noti sono:

- il Billing: una canna è liscia e l'altra rigata;
- il Drilling: due canne lisce e una rigata.

I "combinati", per la loro peculiare caratteristica possono essere assemblati diversamente.

Fucili "slug"

Termine inglese per definire i fucili a canna liscia concepiti per il tiro a palla e pallettoni (slug-gun).

Doppiette e sovrapposti, semiautomatici e pompa dotati di canne "slug", ultimamente ben diffusi per la caccia al cinghiale. Sono fucili a canne lisce, completamente cilindriche, con canne più corte della norma (di solito 60 cm. per basculanti e 50-56 cm. per i semiautomatici e pompa) con tiro utile intorno ai 60 mt.

Fucili a canna rigata

Sono fucili le cui pareti interne della canna presentano delle rigature allo scopo d'imprimere



Esempio di reticolo

mere al proiettile un movimento rotatorio intorno al proprio asse. La rigatura può essere elicoidale oppure progressiva. Quest'ultima, può essere destrorsa o sinistrorsa, a seconda dell'andamento delle righe. Il calibro minimo consentito corrisponde a mm. 5,6 con bossolo di altezza non inferiore a 40 mm.

Altri tipi di fucili consentiti per la caccia sono quelli comunemente detti Flobert. Sono quelli ad anima liscia, monocanna, doppiette, sovrapposti, semiautomatici di calibro 6 mm o 9 mm. a percussione anulare (sono invece vietate tutte le cartucce a percussione anulare per armi a canna rigata). Questi fucili possono essere usati sia con cartucce a pallini sia con cartucce a palla.


Analisi del fenomeno dello sparo

Premendo il grilletto si libera il cane. Quest'ultimo propulso dalla molla con notevole velocità, colpisce la testa del percussore la cui punta smussata colpisce a sua volta la superficie esterna dell'innesco (capsula) della cartuccia determinando l'accensione dell'innesco stesso. L'accensione che si verifica immediatamente con una fiammata veloce provoca, fuoriuscendo dai forellini della capsula, l'accensione della polvere sviluppando così una grande quantità di gas a temperatura elevatissima.

Questi gas producono dentro la canna dell'arma un'alta pressione la quale spinge il proiettile per tutta la lunghezza della canna, facendogli acquisire forte velocità, velocità che il proiettile mantiene anche dopo essere uscito dalla bocca della canna.

Quando il proiettile è costituito da una palla singola, come avviene nelle armi rigate, la pressione dei gas agisce direttamente sulla base della palla, essendo questa, già sufficiente ad effettuare una tenuta stagna all'interno della canna. Se invece il proiettile è formato da uno sciame di pallini, questa funzione di tenuta e di trasmissione del movimento deve essere affidata al borraggio, cioè ad un elemento interposto tra polvere e pallini per agire da stantuffo.

*Distanza minima
di sparo da
strade, abitazioni,
animali o cose*



A tutte le manifestazioni di balistica interna è strettamente legato il fenomeno del rinculo. La forza propulsiva che trae origine dalla pressione agisce in tutte le direzioni, ed in egual misura sulla carica e sul fondello della cartuccia: quindi sulla culatta e su tutto il fucile.

I pallini presenti in una cartuccia seguono una numerazione per distinguerne il diametro di ciascuno. Tale numerazione parte dal numero "00" per indicare i pallini più grossi, fino ad arrivare al numero "12" per i pallini più piccoli. In una cartuccia calibro 12 contenente pallini n° 10 e quindi di diametro mm. 1,9 sono presenti circa 25 pallini per grammo (può variare di poco secondo la densità del piombo) per cui, se la cartuccia è di 36 grammi, avremo circa 1820 pallini.

Il tiro utile (o portata), sempre riferito ad un calibro 12, oscilla dai 35 metri (piombo n° 10) ai 40 metri o poco più (piombo n°2).

Diversa invece è la gittata, soprattutto se riferita a tiri sconsiderati e quindi pericolosi per l'incolumità delle persone.


I pallini numero 10, il cui diametro, come abbiamo detto, è di mm. 1,9, possono superare i 150 metri di gittata, ed a quella distanza sono ancora in grado di accecare un uomo.

I pallettoni, che hanno un diametro maggiore, possono, invece superare i mille metri e quindi, a quella distanza, ancora produrre lesioni di notevole gravità. E' bene quindi avere sempre presente la differenza tra tiro utile e gittata, perché essa è fondamentale sia per gli effetti che vogliamo ottenere a caccia, sia per la sicurezza. La velocità dei pallini all'uscita della canna è di circa 400 m/s.

Nelle cartucce a palla, all'interno del bossolo, è contenuta la polvere e nella parte alta la palla o il proiettile. Il tiro utile di un fucile a canna rigata va dai 200 ai 300 metri, mentre la gittata va dai 2000 ai 3000 metri. Nel caso si spari in direzione di strade, cascinali, persone, animali o cose, si dovrà rispettare una distanza di 150 metri. Impiegando cartucce a palla unica la distanza dovrà essere una volta e mezzo la gittata.

Nella caccia ad un selvatico bisogna evitare di sparare contro cespugli o macchie di vegetazione che potrebbero nascondere la presenza di persone, evitare, altresì, di sparare nella direzione di persone che anche se distanti potrebbero essere colpiti da qualche pallino che devii dalla traiettoria prevista. E' necessario, inoltre, fare molta attenzione in caso di nebbia ed in ogni altro casi di scarsa visibilità, evitando di sparare ad altezza d'uomo.

Balistica, traiettoria sparo



Ed infine è utile ricordare che la legge prevede che i bossoli, siano essi metallici, di cartone o di plastica, devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

Per l'esercizio venatorio è consentito altresì l'uso dell'arco e del falco. E' necessaria, tuttavia, anche con questi mezzi la licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, l'arco e il falco, anche utensili da punta e taglio, atti alle esigenze venatorie.

Limite alla detenzione di armi comuni e munizioni

Quando si acquista un'arma bisogna farne immediata denuncia all'ufficio locale di Pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei Carabinieri. L'attuale giurisprudenza fissa il concetto di "immediatezza" nel senso che la persona deve presentare la denuncia appena è in grado di provvedere,

senza cioè che trascorra un qual certo lasso di tempo dal momento in cui l'arma è stata acquisita. In difetto si configura il reato di detenzione illegale di armi.

Attualmente la quantità di armi che si possono detenere è di:

- tre armi comuni da sparo;
- sei armi per uso sportivo;
- nessun limite per le armi da caccia.

La legge statale sulla caccia n.157/92 all'art. 21, lett. g) vieta " il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia ". Quindi il trasporto di fucile da caccia da parte di persona titolare della relativa licenza di porto può avvenire liberamente a condizione che il fucile sia scarico e chiuso in apposita custodia.

Particolare attenzione si deve rivolgere alla custodia delle armi. La legge, infatti, riferendosi alla custodia impone "ogni diligenza" al titolare di armi nel custodirle. La Corte di Cassazione con recenti sentenze ha ritenuto "non diligente" la custodia di armi o munizioni non tenute fuori dalla portata dei bambini, o di armi lasciate anche temporaneamente dentro un' autovettura (anche per una breve sosta al bar) stabilendo che il titolare dell'arma "deve essere sempre in condizione di impedirne la prensione da parte di chicchessia contro la sua volontà".



Le cartucce detenibili sono:

- a) fino al numero di 1.000 cartucce da caccia (caricate a munizione spezzata o pallini) la detenzione è libera ed il cacciatore non è soggetto ad alcun obbligo di formale denuncia;
- b) per un quantitativo di cartucce superiore alle 1.000 ma inferiore alle 1.500 unità è obbligatoria la denuncia di detenzione alla competente autorità;
- c) qualora il cacciatore voglia detenere una quantità di cartucce a munizione spezzata superiore alle 1.500 unità deve richiedere, preventivamente, al Prefetto competente la licenza di deposito.

Per le cartucce caricate a palla unica, sia per le armi a canna liscia che per quelle a canna rigata, nonché per le polveri da sparo, vige una disciplina diversa. Muovendo dalla considerazione di una maggiore pericolosità di tali tipi di munizioni la legge stabilisce l'obbligo della denuncia indipendentemente dalla loro quantità (anche una cartuccia o pochi grammi di polvere) e fino al tetto delle 1.500 unità o a 5 Kg di polvere.

Superando tali limiti, la denuncia non è più sufficiente ed occorre la licenza di deposito.

Manutenzione e pulizia delle armi da caccia

La prima norma da rispettare, quando si prende un'arma è quella di verificare che la stessa sia scarica volgendo le canne in zona di sicurezza. La manutenzione delle armi ha nella canna, sia liscia sia rigata, il suo punto focale.

La pulizia e la corretta manutenzione di un'arma sono i presupposti indispensabili per assicurare alla stessa lunga vita e per mantenere inalterata nel tempo la sua efficienza.



Vi sono cacciatori che hanno fucili vecchi di decine di anni e che, tuttavia, in virtù di un'accorta manutenzione e di una certa cura, sembrano nuovi. Ve ne sono altri, invece, che in pochi anni, se non in una sola stagione venatoria, riducono un fucile come un ferro vecchio. Tutte le parti dell'arma necessitano di una costante e accurata manutenzione.

A parte le canne che richiedono cure più assidue, le batterie o gli acciarini, gli scatti, gli estrattori, le chiusure, se trascurati troppo a lungo avranno difficoltà nel funzionamento. Lo stesso calcio se lasciato privo di cure, denuncerà inconvenienti non solo di ordine estetico.

Modi corretti per portare il fucile in alcune situazioni




Comportamento: l'arma non va mai tenuta in posizione orizzontale




*Comportamento: prima di scavalcare un muretto o attraversare un fosso, assicurarsi che il fucile sia stato scaricato.
Mai usare il fucile come bastone.*




Posizioni di sparo: in piedi




Posizioni di sparo: in ginocchio



Posizioni di sparo: sdraiata



Posizioni di sparo: seduta



Comportamento: chiusura del fucile



Il fucile deve essere chiuso delicatamente e mai in direzione di persone o cose. L'eccessiva sensibilità negli scatti e una manovra troppo decisa nel chiudere l'arma potrebbero far partire i colpi.

Armi e munizioni da caccia

Questionario

1) PER L'ABBATTIMENTO DI QUALI ANIMALI VENGONO PREFERIBILMENTE IMPIEGATI I FUCILI A CANNA RIGATA?

- a) Ungulati
- b) Indifferentemente uccelli e mammiferi
- c) Selvaggina acquatica

2) QUALI DEI SEGUENTI PALLINI DI PIOMBO HA DIAMETRO MAGGIORE?

- a) N. 12
- b) N. 6
- c) N. 00

3) QUALI PALLINI SONO CONSIGLIABILI PER SPARARE AGLI ANATIDI?

- a) N. 3/4
- b) N. 0/1
- c) N. 10/11

4) QUANTE CARTUCCE PUO' CONTENERE IL CARICATORE DELLE ARMI SEMIAUTOMATICHE DA CACCIA A CANNA LISCIA?

- a) Tre
- b) Solo due
- c) Quante ne contiene il caricatore

5) CHE COSA S'INTENDE PER FUCILE COMBINATO?

- a) Fucile con una sola canna rigata
- b) Fucile con due canne lisce
- c) Fucile con due o tre canne, di cui una rigata

6) COSA DEVE FARE UN CACCIATORE PRIMA DI ATTRAVERSARE UN FOSSATO?

- a) Inserire la sicura al fucile
- b) Aprire il fucile
- c) Scaricare il fucile

7) VANNO DENUNCIATE ALL'AUTORITA' DI POLIZIA LE CARTUCCE POSSEDUTE, CARICATE A PALLA?

- a) Solo se superano il numero di mille
- b) Solo se superano sette
- c) Si, qualunque sia il loro numero

8) COSA BLOCCA LA SICURA DI UN FUCILE AD ANIMA LISCIA?

- a) Il percussore
- b) Il grilletto
- c) Percussore e grilletto

9) PER LA CACCIA AI PICCOLI UCCELLI, AD ESEMPIO ALL'ALLODOLA, QUALI CARTUCCE SONO INDICATE?

- a) Quelle con pallini di piombo n. 00/1
- b) Quelle con pallini di piombo n. 4/5
- c) Quelle con pallini di piombo n. 11/12

10) IN QUALI PARTI PRINCIPALI SI DIVIDE UN FUCILE AD ANIMA LISCIA ?

- a) Canne e calcio
- b) Canna, sottocanna, calcio e bascula
- c) Canna, bascula e calcio

11) CON CHE COSA E' A DIRETTO CONTATTO LA CAPSULA IN UNA CARTUCCIA?

- a) Con la borra
- b) Con i pallini
- c) Con la polvere

12) CHE DIFFERENZA C'E' TRA TIRO UTILE E GITTATA MASSIMA DI UN FUCILE?

- a) Non c'è differenza
- b) Il tiro utile è la distanza in cui l'arma è in grado di colpire e abbattere con sicurezza un selvatico; la gittata massima è la distanza che i pallini o il proiettile possono raggiungere
- c) Il tiro utile è quel tiro che è stato determinato per l'abbattimento di un selvatico; la gittata massima è la distanza dalla quale è possibile mirare per abbattere, con sicurezza, un selvatico

13) DI QUANTI GRAMMI E' ALL'INCIRCA LA DOSE NORMALE DI PIOMBO NEL CALIBRO 12?

- a) 23/25
- b) 46/53
- c) 32/36

14) DOVE E' SITUATO IL VIVO DI VOLATA?

- a) Sul mirino
- b) Nella parte posteriore della canna
- c) Alla bocca dell'arma

15) COSA PUÒ SUCCEDERE SE SI SPARA CON UNA CANNA OTTURATA DA FOGLIE O TERRENO?

- a) Niente, perché i pallini od il proiettile puliscono la canna
- b) Può scoppiare la canna
- c) I pallini od il proiettile perdono velocità

16) COME VIENE DENOMINATA LA PARTE ANTERIORE DELLA CANNA DI UN FUCILE DA CACCIA AD ANIMA LISCIA?

- a) Bascula
- b) Bindella
- c) Volata

17) PER ESERCITARE LA CACCIA CON L'ARCO ED IL FALCO E' NECESSARIA LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE?

- s) Si
- b) No
- c) Solo a caccia chiusa

18) QUALI CALIBRI DI FUCILI AD ANIMA LISCIA SONO CONSENTITI?

- a) Cal. 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36
- b) Cal. 221 - 222 - 243 - 270
- c) Cal. 5,6x 50 - 5,6x57 - 6,5x57 - 6,5x68

19) IN QUALE PARTE DELLA CANNA HA SEDE LA CARTUCCIA ?

- a) Culatta
- b) Caricatore
- c) Camera di scoppio

20) CHE COSA E' UNA CARABINA?

- a) Un fucile ad una sola canna che spara cartucce col bossolo in metallo ad unico proiettile cilindrico
- b) Un fucile a due canne lisce
- c) Un fucile a due canne sovrapposte, una liscia e l'altra rigata

21) CHE COSA E' LA STROZZATURA DELLA CANNA?

- a) Il restringimento interno della canna, verso il vivo di volata in un fucile
- b) Il restringimento della parte della canna vicino al raccordo con la camera di scoppio
- c) La differenza in decimi di millimetro fra il diametro della canna e quello della camera di scoppio

22) QUALI DEI SEGUENTI PALLINI DI PIOMBO HA DIAMETRO MINORE E QUANTI SONO CONTENUTI IN UNA CARICA DI PIOMBO DI 36 GRAMMI?

- a) N° 00. - numero pallini: circa 90
- b) N° 12. - numero pallini: circa 1800
- c) N° 1. - numero pallini: circa 120

23) QUALE NUMERO DI PIOMBO E' CONSIGLIATO PER ABBATTERE UN FAGIANO AD UNA DISTANZA DI CIRCA 40 METRI?

- a) Cartucce contenenti pallini di piombo n. 4/5
- b) Cartucce contenenti pallini di piombo n. 10/11
- c) Cartucce contenenti pallini di piombo n. 2/3

24) IN UN FUCILE AD ANIMA LISCIA DOVE SI TROVA LA BASCULA?

- a) Nell'interno delle canne
- b) Nel sottocanna o asta
- c) Unita al calcio

25) VA DENUNCIATA ALL'AUTORITA' DI POLIZIA LA DETENZIONE DELLE POLVERI PER IL CONFEZIONAMENTO ARTIGIANALE DELLE CARTUCCE DA CACCIA?

- a) No, se si supera il quantitativo di 5 Kg
- b) No, se non si supera il quantitativo per confezionare 1000 cartucce
- c) Sempre

26) QUALI PALLINI SONO INDICATI PER SPARARE A QUAGLIE, STORNI, TORDI?

- a) Pallini ideali n° 3/4
- b) Pallini ideali n° 5/7
- c) Pallini ideali n° 9/10

27) QUANDO UNA DOPPIETTA A CANI ESTERNI E' IN SICURA?

- a) Quando i cani sono alzati
- b) Quando i cani sono abbassati
- c) Quando il grilletto è bloccato

28) QUALI CANNE POSSIEDE IL FUCILE A CANNE GIUSTAPPOSTE O DOPPIETTA?

- a) Rigate
- b) Lisce
- c) Miste

29) UN COMBINATO A QUATTRO CANNE E' CONSENTITO PER L'ESERCIZIO VENATORIO?

- a) Solo in zona Alpi
- b) Tranne che con opportuni accorgimenti che lo riducano a tre colpi
- c) In tutto il territorio nazionale

30) QUANDO UN SELVATICO VOLA DIETRO UN FOLTO CESPUGLIO, COSA SI DEVE FARE?

- a) Evitare di sparare
- b) Sparare mirando al centro del cespuglio, per essere sicuri di colpire il selvatico
- c) Costringere il selvatico a levarsi di nuovo in volo, sparando verso il cespuglio

31) ACQUISTATO UN FUCILE, ENTRO QUANTO TEMPO BISOGNA PRESENTARE DENUNCIA ALL'AUTORITA' DI P.S.?

- a) Nel più breve tempo possibile
- b) Dopo averlo tenuto in prova 15 giorni
- c) A chiusura della caccia

32) QUANTO E' LUNGO GENERALMENTE UN BOSSOLO DI CARTUCCIA PER FUCILE DA CACCIA AD ANIMA LISCIA?

- a) 90/100 mm.
- b) 76 mm.
- c) 65/70 mm.

33) COME E' COMPOSTA LA CARTUCCIA A PALLA DI UN FUCILE A CANNA RIGATA?

- A) Da un bossolo metallico contenente innesco, polvere, palla o proiettile
- b) Da un bossolo metallico con fondello, innesco, polvere, borra, palla di grammi 6
- c) Da un bossolo in plastica, cartone con fondello in metallo, innesco, polvere, borra, palla di grammi 3,24

34) COME SI TRASPORTA IL FUCILE IN PERIODO DI CACCIA CHIUSA?

- a) Scarico
- b) Chiuso in apposita custodia
- c) Smontato

35) DOVE SONO ALLOGGIATI I CONGEGNI DI PERCUSSIONE DI UNA DOPPIETTA?

- a) Nella bascula
- b) Nella camera di scoppio
- c) Nelle canne

36) A COSA CORRISPONDE IL CALIBRO (ES. CALIBRO 20) DI UN FUCILE A CANNA LISCIA?

- a) Alla misura del diametro interno della canna espresso in millimetri (mm. 20)
- b) Al numero dei pallini presenti nelle cartucce che sono utilizzate in quel fucile
- c) Al numero convenzionale di palle sferiche di diametro uguale a quello dell'anima cilindrica, ricavate da una libbra di piombo (gr 453 circa)

37) QUALI PALLINI SONO INDICATI PER SPARARE ALLA LEPRE E ALLA VOLPE?

- a) Pallini n° 5/6
- b) Pallini n° 11/12
- c) Pallini n° 3/4

38) NEL CASO SI STIA ESERCITANDO LA CACCIA AD ACQUATICI, COSA SI DEVE EVITARE PER NON CAUSARE INCIDENTI?

- a) Sparare a fior d'acqua
- b) Sparare ad altezza d'uomo
- c) Sparare con polveri umide

39) DA CHE COSA VIENE COLPITA LA CAPSULA DELLA CARTUCCIA?

- a) Dal percussore
- b) Dall'acciarino
- c) Dal grilletto

40) CHE PALLINI SONO INDICATI PER SPARARE A BECCACCE E STARNE?

- a) Pallini ideali n° 7/8
- b) Pallini ideali n° 11/12
- c) Pallini ideali n° 5/6

41) COME SI CHIAMA LA CARABINA BASCULANTE CON UNA CANNA LISCIA E UNA RIGATA?

- a) Drilling
- b) Automatica
- c) Billing

42) SINO A QUALE DISTANZA DOVRA' RITENERSI PERICOLOSO IL PROIETTILE SPARATO DA UN FUCILE A CANNA RIGATA?

- a) 200 / 300 Metri
- b) 700 / 800 Metri
- c) Oltre i 2.000 metri

43) CHE COSA E' LA CHIUSURA DELL'ARMA?

- a) E' un meccanismo che garantisce la perfetta aderenza tra la canna e il resto dell'arma
- b) E' un congegno che blocca i grilletti
- c) E' un meccanismo che impedisce la partenza involontaria dei colpi

44) E' PERMESSO L'USO DEL SILENZIATORE PER I FUCILI DA CACCIA?

- a) si
- b) mai
- c) solo se autorizzati

45) COME DEVE ESSERE PORTATO, CAMMINANDO, IL FUCILE DURANTE L'ESERCIZIO VENATORIO?

- a) In posizione tale che le canne risultino sempre rivolte in aria o verso terra
- b) Con le canne rivolte lateralmente
- c) Con le canne rivolte avanti, attenti a far fuoco

46) CHE COSA E' IL RINCULO?

- a) La deflagrazione provocata dallo scoppio
- b) La pressione provocata dalla deflagrazione, in particolare, sulla culatta
- c) Lo spostamento laterale della canna

47) E' CONSENTITO PORTARE DURANTE L'ESERCIZIO VENATORIO, OLTRE LE ARMI DA SPARO, UTENSILI DA PUNTA E TAGLIO?

- a) No, mai
- b) Si, se sono atti alle esigenze venatorie
- c) Solo per attraversare una zona fitta di vegetazione

48) QUALE QUANTITATIVO DI MUNIZIONAMENTO E' POSSIBILE DETENERE CON REGOLARE DENUNCIA ?

- a) Fino ad un massimo di n° 1500 cartucce (a pallini e a palla unica)
- b) Fino ad un massimo di 1.000 cartucce
- c) Non c'è limitazione

49) COME NORMALMENTE VIENE ESPRESSO IL VALORE DELLA STROZZATURA DI UN FUCILE AD ANIMA LISCIA?

- a) In decimi di millimetro, misurando il diametro della canna al vivo di volata
- b) Con il numero delle "stellette" o cerchi impressi sotto la camera di scoppio
- c) Col numero di pallini che costituiscono una rosata sparando al limite del tiro utile

50) IN UNA CARTUCCIA DOVE E' INSERITA LA BORRA?

- a) Tra polvere piombo
- b) Tra polvere e fondello
- c) Tra pallini e orlatura stellare

Armi e munizioni da caccia

Scheda compilabile


1	26
2	27
3	28
4	29
5	30
6	31
7	32
8	33
9	34
10	35
11	36
12	37
13	38
14	39
15	40
16	41
17	42
18	43
19	44
20	45
21	46
22	47
23	48
24	49
25	50

1	26
2	27
3	28
4	29
5	30
6	31
7	32
8	33
9	34
10	35
11	36
12	37
13	38
14	39
15	40
16	41
17	42
18	43
19	44
20	45
21	46
22	47
23	48
24	49
25	50

Armi e munizioni da caccia

Soluzioni

1	A	26	C
2	C	27	B
3	A	28	B
4	B	29	B
5	C	30	A
6	C	31	A
7	C	32	C
8	B	33	A
9	C	34	B
10	B	35	A
11	C	36	C
12	B	37	C
13	C	38	A
14	C	39	A
15	B	40	A
16	C	41	C
17	A	42	C
18	A	43	A
19	C	44	B
20	A	45	A
21	A	46	B
22	B	47	B
23	A	48	A
24	C	49	B
25	C	50	A



Tutela dell'ambiente

 PROVINCIA
**BARLETTA
ANDRIA
TRANI**

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACI

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Tutela dell'ambiente

Per il popolamento di un territorio quali e quanti sono i tipi di immissioni possibili?

Sono tre tipi: introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti.

- Le introduzioni devono essere intese come immissioni di specie o razze geografiche estranee alla fauna originaria di una determinata regione. Per molteplici ragioni d'ordine biologico sono da evitarsi;
- Le reintroduzioni devono essere intese come immissioni di animali in un'area ove la specie di appartenenza era da considerarsi autoctona sino alla scomparsa causata quasi sempre dall'azione dell'uomo;
- I ripopolamenti devono essere intesi come immissioni di animali in zone ove la specie è già presente in misura variabile con il fine di incrementare il numero di individui o per fini legati al consumismo venatorio e agli interessi economici ad esso collegati.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si può affermare che la pratica del ripopolamento debba essere quanto prima superata per far posto ad una gestione faunistico-venatoria basata sul prelievo oculato delle risorse faunistico naturali. Si dovrà tendere, pertanto, alla produzione naturale della fauna attraverso interazioni positive con l'ambiente.

Quali sono le principali cause che determinano la riduzione della densità animale in un determinato territorio?

La causa determinante è l'alterazione degli equilibri interni a ciascun ecosistema provocata dagli interventi dell'uomo.

Fra i più gravi vi sono:

- l'inquinamento dei suoli, dei fiumi, dei mari e dell'aria;

- l'uso di anticrittogamici, diserbanti, ecc.;
- l'apertura di cave, disboscamento, interventi su corsi d'acqua che amplificano le conseguenze degli agenti atmosferici (acqua, vento, ecc.);
- l'esercizio dell'attività venatoria. Un aggravio è determinato dall'attività illecita del bracconaggio;
- l'estensione della rete viaria capillare nelle campagne e l'aumento della circolazione di autoveicoli fuoristrada;
- lo sviluppo di incendi accidentali o, più spesso dolosi.

Sono compatibili la caccia, l'agricoltura e la tutela della natura?

La caccia e l'agricoltura sono due realtà operanti, seppure con diversi obiettivi, ma tutte e due incidono su un ambiente naturale.

Gli operatori agricoli possono svolgere un ruolo primario per la tutela dell'ambiente se coinvolti e incentivati nella gestione del territorio.

Alcuni interventi di miglioramento ambientale possono essere:

- la realizzazione di appezzamenti marginali di coltivazioni a perdere di miscele di graminacee e leguminose con semi di varietà precoci e tardive, al fine di consentire produzioni a scalare di sorgo, mais, orzo, frumento, ecc.;
- La messa a dimora di siepi di sorbo, biancospino, corbezzolo, ecc.;
- La realizzazione di strisce di terreno lasciate incolte, ai margini degli appezzamenti;
- L'irrigazione razionale;
- l'apposizione di sbarre a rastrelliera sui mezzi meccanici adatti per la falciatura;
- la non bruciatura delle stoppie e l'aratura autunnale delle stesse;
- iniziare le operazioni di falciatura dal centro dell'appezzamento per consentire alla fauna terragnola di allontanarsi e consentire così la salvezza dei giovani uccelli;
- la tutela e la protezione dei luoghi di riproduzione della fauna, i nidi e le tane.

Cosa s'intende per inquinamento atmosferico?

Ogni modificazione della normale composizione dello stato fisico e chimico dell'atmosfera dovuta alla presenza, nella stessa, di una o più sostanze tali da alterare le normali condizioni ambientali e la salubrità dell'aria tali da costituire pericolo.

Fatte salve le competenze dello Stato, a chi spetta la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico?

Alle Regioni che sono preposte alla formulazione dei piani di rilevamento e dei valori limite di qualità dell'aria, alla fissazione dei valori delle emissioni inquinanti, all'indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevamento degli inquinanti atmosferici, l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni.

Quale organo è tenuto alla redazione dell'inventario delle emissioni atmosferiche?

La Provincia.

Gli oli usati a quale organismo devono essere conferiti?

Al Consorzio obbligatorio degli oli usati il quale ha l'obbligo di assicurare la raccolta, cedere gli oli alle imprese che effettuano la rigenerazione ed assicurare l'eliminazione dell'olio usato non rigenerabile né utilizzabile nel rispetto delle norme contro l'inquinamento.

Cosa s'intende per rifiuti?

Qualsiasi sostanza ad oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" del Decreto legislativo 5/2/97, n. 22 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Come si classificano i rifiuti?

Rifiuti urbani: sono tutti i rifiuti di origine domestica compresi quelli ingombranti ed i rifiuti assimilati a quelli domestici, ad esempio, i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dalla pulizia delle spiagge, ecc.;

Rifiuti speciali: sono a intendere i rifiuti provenienti da alcune attività produttive: artigianali, industriali, commerciali, agricole, agroindustriali; i rifiuti derivanti da demolizioni e costruzioni, da attività sanitarie, ecc. Sia i rifiuti urbani (non domestici) che i rifiuti speciali vengono distinti in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi", facendo riferimento alla classificazione del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER). Sono rifiuti pericolosi, ad esempio, gli oli esausti da motori, i rifiuti dell'industria fotografica, le vernici, i pesticidi, le pile a secco a mercurio, ecc.

Come si riducono i rifiuti?

La prevenzione della produzione dei rifiuti riveste carattere prioritario assoluto. In questo impegno vengono coinvolte le autorità competenti (Stato, Regioni, Province e Comuni) che sono obbligate ad individuare ed adottare tutti i provvedimenti utili a prevenire e/o a ridurre la produzione.

Cosa s'intende per recupero dei rifiuti?

Ogni raccolta differenziata dei rifiuti permette la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale. I rifiuti separati in base alle loro caratteristiche merceologiche possono facilmente essere riutilizzati con notevoli benefici economici ed ambientali. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, nonché per ricordare l'attività di raccolta differenziata tra enti, istituzioni ed imprese sono stati istituiti vari Consorzi Obbligatori:

Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene;

Consorzio nazionale imballaggi (CONA.I.);

Consorzio obbligatorio per batterie al piombo e per gli oli minerali usati;

Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.

Cosa s'intende per smaltimento dei rifiuti?

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti e deve essere effettuato in condizioni di sicurezza utilizzando metodi e tecnologie idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Quali sono i modi di smaltimento dei vari tipi di rifiuti?

- In discarica: rifiuti solidi urbani - pericolosi e non pericolosi;
- Incenerimento: rifiuti solidi urbani - speciali pericolosi e non pericolosi;
- Compostaggio: rifiuti solidi urbani ed i fanghi rivenienti dalla depurazione.

Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole

Questionario

1) QUALE FINE PERSEGUE LA TUTELA DELL'AMBIENTE?

- a) La difesa dell'ecosistema
- b) Lo sviluppo delle bellezze naturali ed artistiche
- c) L'igiene e la tutela della salute

2) QUANDO GLI ULIVETI COLTIVATI IN FORMA INTENSIVA SONO DA RITENERSI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE?

- a) Sempre, purché in presenza di colture omogenee
- b) In presenza di coltivazioni intensive con piante coltivate a palmetta, vaso basso o cespuglio
- c) Mai

3) QUALE DELLE SEGUENTI SPECIE PUO' ARRECARE DANNO ALLA PRODUZIONE AGRICOLA?

- a) Passero, storno
- b) Rondine, pettirosso
- c) Beccaccia, beccaccino

4) E' CONSENTITO CACCIARE NELLE COLTURE ERBACEE?

- a) Sì, sempre
- b) Solo dopo la germinazione
- c) Solo dopo il raccolto

5) QUAL'E' LA CAUSA PRINCIPALE DELL'AUMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI?

- a) L'azione dei fulmini
- b) L'azione dell'autocombustione
- c) L'azione volontaria o involontaria dell'uomo

6) COS' E' LA CATENA ALIMENTARE?

- a) L'insieme dei rapporti alimentari fra tutte le specie animali che fanno parte di un ecosistema
- b) Una rete su cui si dispongono gli alimenti per il bestiame
- c) La razione alimentare degli animali da allevamento

7) CHE COSA SONO LE RISERVE NATURALI?

- a) Aree protette ai fini ambientali
- b) Centri di produzione della selvaggina allo stato naturale
- c) Riserve di caccia in cui è possibile praticare l'attività di caccia

8) SI PUO' CACCIARE IN UN TERRENO RIMBOSCHITO?

- a) Sì, solo dopo il compimento del 15° anno di età delle piante e dopo che abbiano raggiunto l'altezza di 3 metri
- b) Sì, previa autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato
- c) Mai

9) A CHE COSA E' COLLEGATA PRINCIPALMENTE LA SCOMPARSA DELLA STARNA DA UNA ZONA?

- a) Alla presenza di fagiani nella zona
- b) Alla mancata coltivazione diversificata dei terreni
- c) Alla carenza di acqua

10) L'ORTO E' UNA COLTIVAZIONE IN ATTO?

- a) Sempre
- b) Mai
- c) Solo in parte

11) CHE COSA E' L'HABITAT?

- a) E' l'ambiente ideale che permette ad un organismo di vivere ed eventualmente di riprodursi
- b) E' il territorio agro-forestale frequentato dalla selvaggina
- c) E' il complesso naturale dove la vita degli organismi è possibile se condizionata dalla presenza di acqua

12) QUALI SONO I TERRENI CON COLTURE IN ATTO E VIETATI ALL'ATTIVITA' VENATORIA?

- a) Terreni boschivi
- b) Terreni paludosi
- c) Terreni individuati dalla Regione e riportati dalla vigente normativa

13) ESISTE UN RAPPORTO TRA LA SELVAGGINA, AGRICOLTURA E L'AMBIENTE?

- a) No, non esiste alcun rapporto
- b) Esiste un rapporto occasionale
- c) Sì, esiste un rapporto inscindibile

14) COSA PROVOCA UNA FUCILATA CONTRO UNA PIANTA?

- a) Danni di rilievo
- b) Danni di nessun rilievo
- c) Positivi benefici alla corteccia

15) QUALE INCIDENZA HA NEI RIGUARDI DELLA FAUNA L'INCENDIO BOSCHIVO?

- a) Favorisce l'aumento della fauna creando radure per la pastura
- b) Provoca la scomparsa della fauna
- c) Non arreca alcun danno, perché la fauna, fuggendo, si pone in salvo

16) COME SI DEFINISCE QUEL COMPLESSO NATURALE NEL QUALE GLI ORGANISMI IN ESSO VIVENTI SONO LEGATI IN UN RAPPORTO COSTANTE DI INTERDIPENDENZA TRA LORO?

- a) Ecosistema
- b) Biotipo
- c) Nicchia ecologica

17) QUALE DEI SEGUENTI INTERVENTI E' PIU' FUNZIONALE PER INCREMENTARE IL PATRIMONIO FAUNISTICO SUL TERRITORIO REGIONALE?

- a) Costituire un opportuno numero di zone protette su tutto il territorio regionale con un giusto equilibrio tra predatori e predati ed assicurare un'adeguata e costante vigilanza antibraconaggio
- b) Ripopolare il territorio con massiccia immissione di fauna allevata
- c) Abbattere tutte quelle specie selvatiche che predano quelle allevate, immesse per il ripopolamento.

18) LA FAUNA PUO' VIVERE INDIFFERENTEMENTE IN QUALSIASI AMBIENTE?

- a) Sì, purché quell'ambiente sia protetto
- b) No, ha bisogno di un proprio particolare ambiente
- c) Sì, perché si adatta ovunque

19) ESISTONO ANIMALI NOCIVI?

- a) Sì, sono da ritenersi tali quelli che arrecano danni alle colture agricole
- b) Sì, sono tutti quelli che si cibano di fauna già immessa per il ripopolamento
- c) No, perché è ormai da ritenersi superato, ai fini faunistici, il concetto di "nocivo"

20) QUALE SPECIE PUO' RITENERSI UTILE ALL'AGRICOLTURA?

- a) La rondine, perché insettivora
- b) Il coniglio selvatico, perché erbivoro
- c) Il passero, perché granivoro

21) CHE COSA E' UN VIVAIO AI FINI DELL'ATTIVITA' VENATORIA?

- a) Terreno ad uso sperimentale
- b) Prato artificiale
- c) Terreno sempre in attualità di coltivazione

22) QUAL'E' LA MAGGIORE CAUSA DELLA DEGRADAZIONE DI UN BOSCO?

- a) Il pascolo
- b) L'allagamento
- c) L'incendio boschivo

23) SE UN CACCIATORE ARRECA INVOLONTARIAMENTE DANNI AD UN ANIMALE DOMESTICO MENTRE IL PROPRIETARIO E' ASSENTE, COME DEVE COMPORTARSI?

- a) Deve sempre aspettare l'arrivo del proprietario per avvisarlo del danno arrecato
- b) Deve denunciare i danni all'organo di polizia più vicino, territorialmente competente
- c) Deve rivolgersi alla locale sezione cacciatori che provvederà in merito

24) QUALE' LA PRINCIPALE INIZIATIVA DA PRENDERE PER PROTEGGERE E AUMENTARE LE POPOLAZIONI SELVATICHE DI ANIMALI?

- a) Il miglioramento dell'habitat
- b) Il divieto di caccia
- c) Il ripopolamento

25) COSA OCCORRE FARE DEI BOSSOLI, DOPO AVER SPARATO?

- a) Raccoglierli, portandoli via
- b) Raccoglierli in mucchio sul terreno e bruciarli
- c) Interrarli

26) CHI E' MAGGIORMENTE INTERESSATO ALLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE?

- a) Le guardie venatorie volontarie e i naturalisti - protezionisti
- b) Gli agricoltori e i naturalisti - protezionisti
- c) Tutti

27) QUALE DELLE SEGUENTI PRATICHE AGRONOMICHE NON RAPPRESENTANO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE AI FINI FAUNISTICI?

- a) Operazione di falciatura iniziando dal centro delle coltivazioni
- b) Semina con uso di sementi trattate chimicamente per la lotta contro i parassiti
- c) Messa a dimora di siepi e realizzazioni di strisce di terreno da lasciarsi incolte ai margini degli appezzamenti per intervallare le monoculture

28) SONO UTILI GLI ANTICRITTOGAMICI, GLI INSETTICIDI E I DISERBANTI PER LA SELVAGGINA?

- a) Si, perché sono sostanze chimiche utilizzate per eliminare i parassiti dal corpo della selvaggina
- b) No, perché utilizzate in agricoltura, sono sostanze chimiche che risultano solitamente dannose alla selvaggina
- c) Non arrecano alcun danno alla selvaggina

29) QUANDO SONO DA CONSIDERARSI DANNEGGIABILI LE COLTIVAZIONI ERBACEE (ES:- GRANO, ORZO, AVENA, ECC.)?

- a) Dalla germinazione fino al raccolto
- b) Quando sono mature per lo sfalcio
- c) Mai

30) COME SI TUTELA UN TERRITORIO DI NOTEVOLE INTERESSE AMBIENTALE?

- a) Tabellandolo con cartelli di divieto di transito
- b) Costituendolo in azienda faunistico-venatoria
- c) Istituentolo a parco o riserva naturale

31) A COSA SONO DESTINATE LE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA?

- a) Alla produzione di fauna allevata
- b) Alla cattura di fauna migratoria
- c) Alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla sua cattura per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento

32) QUALI SPECIE DI UCCELLI DANNEGGIANO MAGGIORMENTE LE SEMINE DI CEREALI?

- a) Erbivori
- b) Insettivori
- c) Granivori

33) SONO IMPORTANTI LE ZONE UMIDE?

- a) Sì, perché favoriscono la sosta e la nidificazione della selvaggina migratoria
- b) No, anzi sono dannose, perché favoriscono la malaria
- c) Sì, perché sono riserve d'acqua per l'irrigazione

34) COSA SONO LE STOPPIE?

- a) Arbusti spontanei
- b) Sottobosco composto di arbusti e cespugli
- c) Residui colturali che rimangono sul terreno dopo le operazioni di falciatura dei cereali (es. Grano, frumento ecc.)

35) QUAL'E' LA FUNZIONE DI UNA OASI DI PROTEZIONE?

- a) Quella di favorire l'insediamento e la riproduzione naturale, in particolare, della selvaggina stanziale
- b) Quella di salvaguardare e proteggere il patrimonio floristico e le risorse forestali
- c) Quella di garantire l'integrità dell'ambiente e consentire, in particolare, la sosta e il rifugio della selvaggina migratoria

36) COSA PROVOCA LA BRUCIATURA DELLE STOPPIE ALLA FAUNA?

- a) La rende erratica
- b) La distrugge
- c) La rende maggiormente selvatica

37) UN CONDUTTORE AGRICOLO PUO' IMPEDIRE AL CACCIATORE DI ESERCITARE L'ATTIVITA' VENATORIA SUI SUOI TERRENI?

- a) Sì, trasformandoli in fondi chiusi
- b) No, mai
- c) Sì, sempre

38) CHE COSA SONO I PESTICIDI?

- a) Sostanze chimiche usate per combattere le malattie della selvaggina stanziale
- b) Sostanze chimiche usate in agricoltura per uccidere organismi infestanti
- c) Sostanze medicinali usate nell'allevamento dei suini

39) DA QUALE UCCELLO E' MAGGIORMENTE DANNEGGIATA LA PRODUZIONE D'OLIVE?

- a) Passero
- b) Storno
- c) Gazza

40) CHE COSA E' UN BIOTOPO?

- a) Lo spazio vitale dove si sviluppano i topi
- b) Lo spazio caratteristico di una determinata specie selvatica
- c) Un ambiente generalmente omogeneo su cui vivono determinate specie di animali e vegetali

41) COSA SI INTENDE PER FLORA?

- a) Il complesso degli animali che vivono in un determinato territorio
- b) Il complesso di piante presenti in un determinato luogo
- c) Il complesso di piante e animali presenti in una determinata zona

42) CHE COS'E' UNA PALUDE?

- a) Una zona umida
- b) Una marcita
- c) Una estensione di acqua bassa stagnante

43) QUALE TIPO DI CACCIA E' CONSENTITO NEI VIGNETI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE?

- a) Vagante
- b) All'aspetto
- c) Nessuno

44) PERCHE' I RAPACI RISENTONO MAGGIORMENTE DELL'EFFETTO DELL'INQUINAMENTO DA DISERBANTI, INSETTICIDI, ANTICRITTOGAMICI, ECC.?

- a) Perché, trovandosi alla sommità della catena alimentare risentono del fenomeno di accumulo di tali veleni presenti negli organi degli animali carnivori di cui si cibano
- b) Perché predano prevalentemente animali erbivori che vivono a diretto contatto con tali veleni
- c) Perché si nutrono di carogne di ogni genere di animali morti a causa di tali veleni

45) QUALE DELLE SEGUENTI OPERAZIONI E' OPPORTUNO EFFETTUARE PER FACILITARE LA SOSTA E LA RIPRODUZIONE DI SPECIE ACQUATICHE NELLE ZONE UMIDE FORMATE DA ACQUA DOLCE?

- a) Sfalciò del canneto in modo tale da impedire che venga interamente invasa tutta la superficie dell'area palustre
- b) Bruciatura del canneto per consentire la crescita delle alghe
- c) Libera immissione delle acque negli invasi palustri

46) QUANDO POSSONO ESSERE AUTORIZZATE CATTURE DI SELVAGGINA NELLE ZONE FAUNISTICAMENTE PROTETTE?

- a) Quando, dovendosi procedere alle operazione di ripopolamento, si vogliono eliminare tutte le specie ritenute nocive
- b) Mai
- c) Quando la selvaggina, essendo in soprannumero, altera l'equilibrio naturale

47) QUANDO SONO DA RITENERSI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE LE COLTURE FLOREALI?

- a) Dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto
- b) Dalla germinazione fino al raccolto
- c) Dalla fioritura sino al raccolto

48) QUALE DEI SEGUENTI AMBIENTI OFFRONO MAGGIORE POSSIBILITA' DI PASTURAZIONE E RIFUGIO AI TURDIDI?

- a) Macchia mediterranea
- b) Pioppeto
- c) Seminativo

49) QUANDO SONO DA RITENERSI DANNEGGIABILI I FRUTTETI, I VIGNETI, I CARCIOFETI?

- a) Sempre
- b) Dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto
- c) Mai

50) LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA, IN RAPPORTO ALLA LAVORAZIONE DEL TERRENO, E' UTILE ALLA SELVAGGINA?

- a) No, perché incide negativamente sulla riproduzione e sulla nidificazione
- b) Si, perché consente una migliore pasturazione
- c) E' indifferente

Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole

Scheda compilabile


1	26
2	27
3	28
4	29
5	30
6	31
7	32
8	33
9	34
10	35
11	36
12	37
13	38
14	39
15	40
16	41
17	42
18	43
19	44
20	45
21	46
22	47
23	48
24	49
25	50

1	26
2	27
3	28
4	29
5	30
6	31
7	32
8	33
9	34
10	35
11	36
12	37
13	38
14	39
15	40
16	41
17	42
18	43
19	44
20	45
21	46
22	47
23	48
24	49
25	50

Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole

Soluzioni

1	A	26	C
2	B	27	B
3	A	28	B
4	C	29	A
5	C	30	C
6	A	31	C
7	A	32	C
8	A	33	A
9	B	34	C
10	A	35	C
11	A	36	B
12	C	37	A
13	C	38	B
14	A	39	B
15	B	40	C
16	A	41	B
17	A	42	C
18	B	43	C
19	C	44	A
20	A	45	A
21	C	46	C
22	C	47	A
23	B	48	A
24	A	49	B
25	A	50	A



Norme di prudenza e pronto soccorso

Norme di prudenza

Meglio prevenire che curare.

Prima di accennare a quelli che possono essere i comportamenti di pronto soccorso appare utile richiamare le norme di prudenza necessarie per evitare inconvenienti anche gravi. Si rimanda al capitolo sulle armi e munizioni per quanto attiene alle norme di sicurezza nel maneggio delle armi.

Si elencano le principali norme di prudenza:

1) Bisogna uscire a caccia solo in buone condizioni di salute ed in perfetta efficienza, diversamente (soprattutto quando il medico lo ha sconsigliato) si rischia di andare incontro a malori di diverso tipo, di avere riflessi meno pronti, di inciampare, di cadere più facilmente: l'uscita a caccia può diventare più una sofferenza che un piacere. Quando ci si accinge a cacce particolarmente impegnative per lo sforzo anche prolungato che richiedono (di movimento su terreni paludosi, di montagna in altitudine, collinari ecc) un idoneo allenamento è necessario per sopportare l'impegno sportivo senza eccessivo affaticamento.

Per i meno giovani l'impreparazione fisica può procurare qualche malessere più serio.

2) Un abbigliamento adeguato alla stagione e all'ambiente oltre che al tipo di caccia, ci consentirà di sopportare meglio i disagi, la fatica, le inclemenze del tempo e le conseguenze che queste possono avere sulla salute.

3) Se la caccia si svolge in zone vaste e disabitate bisogna sempre assicurarsi la possibilità di trovare acqua potabile soprattutto durante la stagione calda. In ogni caso è meglio portare con sé una sufficiente scorta di acqua o bevande analcoliche per non soffrire la sete e non rischiare la disidratazione. Nei climi molto rigidi (in inverno, in alta montagna ecc.) bisogna essere equipaggiati con indumenti adatti: scarponi - calze, pantaloni e maglioni di lana - giacche a vento imbottite - copricapo - guanti - mantello - impermeabile ecc.. Una leggerezza o mera dimenticanza in tal senso possono procurare notevoli inconvenienti: In montagna le condizioni climatiche possono cambiare improvvisamente.

4) Quando ci si porta appresso cibo e bevande perché si resta all'aperto tutto il giorno bisogna prestare attenzione a non abbandonarsi a copiose mangiate e bevute. Spesso l'attività muscolare dell'azione di caccia stimola vivacemente l'appetito e anche la sete. Sarà sempre meglio non appesantire lo stomaco perché, se la digestione diventa lunga e difficile oltre a disturbi di stomaco, si possono verificare dolori di testa, sonnolenza, appannamento dei riflessi e quindi anche comportamenti di insicurezza che possono risultare pericolosi, specialmente se si esagera con bevande alcoliche. Mangiare e bere moderatamente, senza abbuffarsi, significa sentirsi bene e godere meglio le giornate di caccia.

5) Qualche volta, tuttavia, nonostante tutte le attenzioni alle norme di prudenza, purtroppo si possono verificare incidenti. Una piccola dotazione di materiali per pronto soccorso può essere di grande aiuto: un pacchetto di garza sterile, uno di cotone idrofilo, due bende, un barattolo di disinfettante (Citrosil, Betadine o simili o qualche salvietta disinfettante), cerotti medicati e una confezione "succhia veleno" contenete laccio emostatico batuffolo disinfettante, ventosa - siringa, lancetta per incisione, qualche compressa antidolorifica (Novalgina, Brexin o simili). Se si caccia in gruppo è sufficiente che uno solo porti nello zaino queste poche cose. Nella caccia di montagna non è mai prudente avventurarsi da soli in quanto un eventuale incidente potrebbe immobilizzare il cacciatore solitario con conseguenze che potrebbero essere anche fatali.

Situazioni di emergenza

Qui di seguito sono illustrate alcune situazioni d'emergenza ed i comportamenti consigliati per cercare di praticare all'infortunato il trattamento adeguato finché non possano intervenire infermieri o medici per il proseguimento delle cure specifiche.

Collasso da calore

Causato da prolungata esposizione al caldo umido.

Sintomi: sudorazione, pallore, rilasciamento muscolare, polso piccolo e frequente, torpore, sete, secchezza della lingua, dolore di testa e vertigini.

Comportamento: lasciare il paziente sdraiato, portarlo all'ombra, liberarlo da indumenti costrittivi, sollevare le gambe, rinfrescarlo.

Colpo di calore

Può succedere al collasso da calore, ma è più grave; sempre causato da temperature elevate e forte umidità.

Sintomi: improvviso e forte innalzamento della temperatura corporea, pelle secca, viso congesto, respiro difficoltoso, crampi muscolari, palpitazioni, fotofobia (dà molto fastidio la luce).

Comportamento: portare all'ombra il paziente, liberarlo dagli indumenti, rinfrescarlo con spruzzi d'acqua e ventagli, somministrare bevande fresche non alcoliche, tenerlo disteso con la testa lievemente sollevata.

Shock

E' un'evenienza grave che può essere causata da:

- 1) emorragia interna od esterna;
- 2) fratture e contusioni estese, multiple e gravi;
- 3) ferite ed ustioni;

- 4) arresti respiratori per traumi cranici od ostruzioni delle vie respiratorie;
- 5) malattie di cuore ecc.

Sintomi:

- a) agitazione, confusione, perdita di coscienza;
- b) pallore diffuso, sudorazione, cute fredda, lieve cianosi (colorito violaceo) della pelle e delle unghie;
- c) respiro frequente e superficiale;
- d) polso frequente e appena percettibile.

Comportamento:

- a) mettere il paziente disteso e tenere sollevate le gambe;
- b) verificare che non ci siano ostacoli alla respirazione e liberare le vie aeree;
- c) liberare da costrizioni (slacciare la cintura, il colletto della camicia ecc.);
- d) se esiste emorragia esterna cercare di arrestarla e immobilizzare eventuali fratture;
- e) coprire il paziente (salvo che nelle ustioni);
- f) se c'è vomito o rigurgito e il paziente è incosciente bisogna porlo in posizione di sicurezza ruotando sul fianco destro con l'arto inferiore sinistro flessso al ginocchio e all'anca ed appoggiato un po' in avanti sul destro sottostante. La testa deve essere lievemente estesa (all'indietro).

Arresto cardio circolatorio

Sintomi:

- perdita di coscienza;
- colorito pallido, lievemente cianotico (bluastro) della pelle e delle labbra;
- arresto del respiro o respiro boccheggiante;
- mancanza di polso carotideo, femorale e radiale (al collo, all'inguine e al polso);
- pupille ampiamente dilatate.

Comportamento:

- a) liberare le vie respiratorie;
- b) praticare la respirazione artificiale (bocca-bocca);
- c) effettuare il massaggio cardiaco.

Il massaggio cardiaco esterno deve essere effettuato contemporaneamente alla respirazione e non interrotto. Si pratica su paziente supino, sul terzo inferiore dello sterno comprimendo col palmo della mano destra sottoposta alla sinistra con impulsi ritmici che fanno abbassare di 5 - 7 cm. la parete anteriore del torace comprimendo il cuore contro i corpi vertebrali, con una frequenza di circa 60 compressioni al minuto.

La respirazione va continuata con un'insufflazione ogni cinque pressioni sullo sterno.

Se ci si trova in due soccorritori, uno effettua la respirazione artificiale bocca-bocca e l'altro continua il massaggio cardiaco esterno.

Lipotimia (svenimento)

Sintomi:

- perdita di coscienza di breve durata;
- rilassamento muscolare generalizzato;
- riduzione della frequenza del polso e del respiro;

Si risolve in breve tempo lasciando il paziente disteso e sollevandogli le gambe.

Emorragie

Fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni.

Emorragie interne: versamento di sangue all'interno di una cavità o nei tessuti del corpo. Il sangue versato può evidenziarsi all'esterno fuoriuscendo per le comunicazioni naturali (per es.: sangue dallo stomaco si evidenzia con il vomito; dal grosso intestino fuoriuscendo con le feci).

Le emorragie interne possono essere secondarie ad un trauma (rottura di milza, fegato, ecc.) o complicazioni di malattie (per es.: ulcera gastrica o duodenale sanguinante, rottura di varici dell'esofago, rottura di vasi polmonari da tubercolosi).

Quando l'emorragia interna è di una certa gravità compare malessere, pallore, sudorazione, agitazione, polso frequente fino allo shock emorragico grave. Bisogna sempre cercare, al più presto, di fare assistere il paziente da personale sanitario e trasportarlo all'ospedale.

Emorragie esterne: fuoriuscita di sangue all'esterno di una ferita o da cavità naturali che possono essere:

- **arteriose** - caratterizzate da sangue rosso vivo a getto pulsante, più o meno forte a seconda dell'importanza dell'arteria ferita e della pressione arteriosa;
- **venose** - fuoriuscita di sangue piuttosto scuro, senza pressione e senza intermittenza di getto;
- **miste** - le più frequenti, con carattere di entrambe le precedenti.

Comportamento:

Emorragie prevalentemente arteriose degli arti:

- a) ricercare il battito dell'arteria principale dell'arto sovrastante;
- b) comprimere fortemente l'arteria (sulla zona pulsante individuata) contro l'osso o le masse muscolari sottostanti;
- c) se la manovra è efficace riduce il flusso di sangue dalla ferita;
- d) la compressione diretta sulla ferita con l'interposizione di garza riduce ulteriormente la perdita di sangue;
- e) l'applicazione di un laccio (cinghia, bretella, fune, corda elastica o simili) alla radice dell'arto (in pratica in vicinanza del tronco) può migliorare ulteriormente la riduzione dell'emorragia.

Occorre però ricordare che l'applicazione del laccio può essere prolungata per non più di 40-45 minuti; per questo bisogna tener conto dell'ora precisa in cui il laccio è applicato.

Se sono trascorsi 45 minuti, bisogna togliere il laccio per 4-5 minuti, assicurando il controllo dell'emorragia con l'energica compressione diretta con garze sulla ferita. Successivamente il laccio può essere nuovamente applicato per 30-40 minuti.

Emorragie venose: la compressione diretta sulla ferita o un bendaggio di garza sulla stessa sono solitamente sufficienti per la temporanea emostasi (blocco dell'emorragia).

Nell'emorragia venosa degli arti bisogna rimuovere gli ostacoli al ritorno venoso del sangue verso il cuore: un laccio, specialmente se applicato con pressione insufficiente, può favorire il flusso emorragico perché blocca il ritorno venoso.

La parte interessata dalla emorragia venosa va mantenuta sopraelevata per favorire il deflusso venoso.

Ferite

Da taglio: si presentano a margini piuttosto netti, più o meno estese e profonde; sono provocate da taglienti: coltello, vetro, margini di lamiera, ecc.;

Da punta: di piccolo diametro, possono essere anche molto profonde (da punteruolo, chiodo, cacciavite, ecc.). Possono essere ferite da punta e taglio con le caratteristiche di entrambe le precedenti;

lacero contuse: provocate dall'urto contro una superficie dura con sfregamento e strappamento. Presentano margini irregolari con interessamento variabile dei tessuti sottostanti (muscoli, ossa, vasi, tendini, ecc.);

da arma da fuoco: possono essere provocate da proiettile unico (pistola, carabina, palla unica in arma liscia).

Le ferite da arma a palla (proiettile unico) presentano un "foro di entrata" generalmente circolare, lievemente inferiore al diametro (calibro) del proiettile.

Quest'ultimo può essere ritenuto, in altre parole restare all'interno della parte del corpo colpita. Se il proiettile è fuoriuscito sarà presente anche una seconda ferita (foro d'uscita), dalla parte opposta. Il foro d'uscita è, in genere, più vasto di quello d'entrata, a margini irregolari e sfrangiati.

I danni dei tessuti attraversati sono proporzionati al diametro, ma soprattutto alla velocità del proiettile, per questo un proiettile di carabina può provocare danni molto superiori a quello di pistola, generalmente meno veloce.

Le ferite provocate da cariche a pallini possono essere assai diverse tra loro secondo la distanza tra la bocca della canna e la parte colpita. Le ferite meno gravi sono quelle da colpi esplosi da lontano e con pallini più piccoli (impallinate).

A distanza ridotta (meno di 14 metri) le ferite possono essere molto gravi perché, i pallini, ancora concentrati in una stretta rosata, penetrano profondamente e possono interessare cavità importanti (torace, addome) o raggiungere vasi e nervi profondi negli arti.

Le ferite più gravi sono quelle provocate da un colpo partito a meno di tre metri: si presentano con un grosso foro circolare perché, come si suol dire, la massa dei pallini "fa palla".

L'importanza delle lesioni dipende, nelle ferite da munizione a pallini, anche dalla massa di ciascun pallino (più sono grossi e più penetrano profondamente a parità di distanza) e dalla parte del corpo colpita (es. volto, collo).

Le ferite da scoppio di canna di fucile sono ferite con lacerazioni, anche gravissime, che interessano solitamente mano ed avambraccio sinistro con possibile asportazione di parti della mano.

Comportamento:

- Se la ferita riguarda gli arti e c'è emorragia bisogna cercare di dominare la fuoriuscita di sangue (come già detto) e se coesiste frattura immobilizzare l'arto.
- Disinfettare i bordi della ferita e coprirli con garze sterili.
- Per le ferite del torace che hanno superato la parete polmonare, tamponare la lesione con garze sterili e coricare il paziente al suolo appoggiato sul lato della ferita per consentire una migliore espansione del polmone illeso.
- Le ferite profonde, penetranti in addome vanno trattate con medicazione compressiva; coperte da garze sterili: se fuoriescono anse intestinali coprirle con garze sterili, senza comprimerle;

- Il paziente deve restare semisdraiato con cosce e gambe flesse (piegate).
- Quando nella ferita resti conficcato l'oggetto che l'ha determinata (frammento di vetro, coltello, punteruolo, ecc.) non è opportuno toglierlo perché si può aggravare l'emorragia.
- Le ferite più superficiali possono essere lavate, ripulite da eventuali corpi estranei (terriccio, erba, frammenti di indumenti ecc.) disinfettate ai bordi e ricoperte con garze sterili.
- Il rapido trasporto presso una struttura sanitaria ospedaliera o di pronto soccorso è determinante per un adeguato trattamento chirurgico.

Lesioni articolari

Distorsione

Momentaneo allontanamento dei capi ossei di una articolazione con possibili lesioni di legamenti e capsula articolare.

Non permangono spostamenti dei capi ossei.

Sintomi: dolore, tumefazione della articolazione con possibile ecchimosi (colorazione bluastra della pelle) e difficoltà funzionale.

Comportamento: impacchi freddi ed immobilizzazione con fasciatura non troppo stretta.

Lussazione: spostamento permanente di uno dei capi articolari rispetto alla normale posizione provocato da trauma, con lesione della capsula articolare.

Sintomi: dolore, deformazione dell'articolazione che resta bloccata in posizione anomala.

Comportamento: immobilizzare in modo efficace l'arto coinvolto. I successivi interventi devono essere effettuati solo da personale specializzato

Fratture ossee

Sono rotture dell'osso che perde la propria integrità e continuità in seguito ad un trauma.

Possono essere fratture composte (senza spostamento dei monconi) o scomposte (quando i monconi ossei sono spostati tra loro).

Sono fratture complicate quando i monconi ossei provocano lesioni di altre strutture adiacenti (nervi, vasi, visceri).

Sono fratture chiuse quelle in cui i monconi ossei non si evidenziano all'esterno.

Sono fratture esposte quando l'osso fratturato ha perforato muscoli, fasce e pelle e compare all'esterno.

Sintomi: dolori in sede di fratture. Tumefazione più o meno evidente con deformazione del normale aspetto. Eventuale sensazione di cedevolezza dell'osso nella zona interessata o di anormale mobilità di un segmento osseo.

Comportamento:

- 1) accertarsi che non ci siano altre fratture oltre a quella più apparente;
- 2) immobilizzare la parte interessata servendosi di asticelle, bastoni e avvolgendo gli stessi all'arto con cotone o indumenti o altro materiale morbido in maniera che le due articolazioni vicino alle fratture rimangano bloccate, le stecche pertanto devono essere sufficientemente lunghe;
- 3) in mancanza di materiale per l'immobilizzazione tenere fermi i monconi con le mani;

- 4) una buona immobilizzazione deve impedire eventuali spostamenti dei monconi durante il trasporto;
- 5) se la frattura è esposta non tentare di fare rientrare l'osso, disinfettare e coprire con garza sterile la ferita procurata dalla fuoriuscita dell'osso; immobilizzare la frattura come precedentemente descritto. Se vi è emorragia cercare di bloccarla, (possibilmente in modo indiretto).

Fratture della colonna vertebrale

Bisogna sospettarla quando ci sia stata caduta dall'alto o incidente stradale e l'infortunato lamenta dolori al collo o alla colonna vertebrale, non riesce a muovere gli arti inferiori o ha perso la sensibilità alle estremità.

Evitare sempre, in tale eventualità, di flettere (piegare) o ruotare il collo o il tronco.

L'infortunato va lasciato adagiato sul dorso, disteso fino a che non ci sia la possibilità di collocarlo su una barella con l'aiuto di esperti ed un sufficiente numero di persone (da 3 a 5).

Fratture del cranio

Da sospettare dopo un violento colpo alla testa, specialmente se si osservano perdita di coscienza, vomito, fuoriuscita di sangue dalle orecchie o dal naso, pupille di diametro diverso.

Porre il paziente in posizione di sicurezza adagiato sul fianco dove eventualmente perde sangue dall'orecchio.

Ustioni

Possono essere provocate da:

- raggi solari, raggi ultravioletti, ecc.;
- materiali solidi, liquidi o gassosi ad alta temperatura;
- fiamma viva;
- energia elettrica;
- agenti chimici: acidi (solforico, muriatico, nitrico ecc.) o alcali (soda caustica, calce viva, ecc.).

La gravità delle ustioni è proporzionata alla loro estensione e profondità. Si distinguono in:

Ustioni di I grado: caratterizzate da eritema (arrossamento) della zona colpita, con modesto dolore come per esempio la scottatura del sole;

Ustioni di II grado: oltre all'arrossamento sono presenti vesciche più o meno grandi. Sono intensamente dolorose. Le vescicole si rompono facilmente e possono infettarsi;

Ustioni di III grado: più profonde, presentano gli aspetti delle precedenti e zone con indurimento dei tessuti spesso non dolenti per la distruzione delle terminazioni nervose sensitive.

Comportamento:

- se l'infortunato fugge in preda al panico con gli indumenti incendiati cercare di bloccarlo e soffocare le fiamme con cappotti, giacche o coperte.
- Se si tratta di ustioni da agenti chimici lavare con abbondante acqua prolungatamente e senza strofinare.
- Non togliere i brandelli di indumenti nella sede di ustione, ma se sono inzuppati di sostanze chimiche caustiche cercare di allontanarli senza rimuovere l'ultimo strato.
- Non disinfettare l'ustionato. Ricoprire con garze sterili.

Adagiarlo e trasportarlo cercando di non farlo appoggiare sulle zone ustionate.

Congelamento

Lesione dei tessuti causata da difettosa circolazione per spasmo vascolare determinato dalla prolungata esposizione a bassa temperatura, con spiccata riduzione dell'apporto sanguigno. Sono più frequentemente colpite le estremità (piedi, mani, orecchie, naso). L'immobilità, l'umidità, la costrizione da calzature sono fattori che favoriscono il congelamento.

Sintomi: le zone colpite accusano formicolii, intorpidimento, riduzione della sensibilità, cute pallida e bluastra, fino ai gradi estremi in cui compaiono vescicole e può avvenire la necrosi (morte) dei tessuti interessati.

Comportamento

- favorire la buona circolazione allentando scarpe e legacci e frizionando delicatamente la parte, quindi proteggerla con garze e cotone;
- somministrare bevande calde;
- coprire bene il paziente;
- non mettere a contatto diretto con fonti di calore (borse di acqua calda, caloriferi, ecc.).

Annegamento

E' una condizione di asfissia (mancata respirazione, mancato scambio di ossigeno negli alveoli polmonari) procurata dall'acqua penetrata attraverso le vie respiratorie negli alveoli polmonari.

Comportamento: Prima di praticare la respirazione artificiale è necessario cercare di allontanare l'acqua che ha occupato i polmoni, secondo le seguenti modalità:

- 1) Mettere rapidamente il paziente prono (pancia a terra) e sollevare il bacino di circa 30 cm. E comprimere energicamente sui due lati la base del torace;
- 2) Se c'è vomito spontaneo mettere il paziente in posizione di sicurezza (vedi fig. 14);
- 3) Assicurarsi che siano libere le vie aeree (naso-bocca-faringe) ed allontanare corpi estranei (terriccio, erba, dentiere, ecc.);
- 4) Se persiste arresto respiratorio iniziare manovre di respirazione artificiale.

Rianimazione respiratoria

Per effettuare una rianimazione respiratoria si deve prima di tutto assicurare la pervietà delle vie respiratorie asportando ogni materiale che sia causa d'ostruzione.

In condizioni d'incoscienza nel paziente supino (adagiato sul dorso) o semiseduto, la lingua tende a cadere all'indietro e a chiudere la faringe ostacolando od impedendo la respirazione.

Per impedire ciò si deve sollevare e tirare indietro la mandibola e spingere verso il tronco la parte posteriore del cranio.

Anche facendo assumere al paziente la posizione di sicurezza si favorisce lo spostamento in avanti della lingua e si facilitano le manovre di rimozione degli eventuali ostacoli alla respirazione (dentiere, terra, vetri, sangue, materiale vomitato, ecc.).

Respirazione bocca-bocca

Questa manovra consiste nel soffiare l'aria espirata del soccorritore nelle vie respiratorie del paziente. Anche se l'aria emessa è più povera d'ossigeno può essere ugualmente molto utile.

Il soccorritore deve:

- 1) Chiudere con due dita le narici del paziente;
- 2) Inspirare profondamente;
- 3) Applicare la sua bocca incrociata su quella del paziente (magari con l'interposizione di una garza o un fazzoletto);
- 4) Espirare soffiando con un po' di forza.

Al termine di questa manovra il paziente espira passivamente ed il soccorritore inspira profondamente per iniziare un nuovo ciclo respiratorio con una frequenza di circa 14-16 atti il minuto.

Nel caso d'impossibilità ad aprire la bocca per contrattura dei muscoli, si tappa la bocca con una mano e si soffia l'aria nelle narici del paziente.

Intossicazione da alcool

L'alcool nel nostro organismo agisce sul cervello dapprima con un effetto irritante e successivamente depressivo.

Infatti, l'assunzione di alcool provoca euforia in una prima fase con lieve annebbiamento visivo, incoordinazione dei movimenti e diminuzione della velocità dei riflessi. In una seconda fase si ha confusione visiva e psichica, incoordinazione della parola fino alla perdita di sensi. In un terzo stadio, più grave, si determina aumento di produzione di saliva densa, brividi, convulsioni, collasso fino al coma con depressione respiratoria, caduta della lingua.

In quest'ultima fase, se non è opportunamente assistito, l'intossicato può rischiare la vita. E' opportuno tenerlo sveglio, stimolarlo anche con qualche leggero schiaffeggiamento, assicurargli la pervietà delle vie respiratorie e rianimarlo.

Morso di vipera - nell'uomo

Quando si frequentano zone infestate da vipere è opportuno essere protetti con calzature alte e calzettoni spessi.

Evitare di frugare tra foglie e cespugli con le mani: meglio servirsi di un bastone.

Generalmente la vipera non attacca se non è disturbata improvvisamente o magari calpestate.

Un dolore improvviso e violento è avvertito col morso

La parte colpita presenta due forellini circolari distanti fra loro da 1 a 3 cm. corrispondenti alla penetrazione dei denti veleniferi e seguiti da due file di piccoli puntini lasciati dagli altri denti; la cute circostante è gonfia ed arrossata e duole vivamente.

Più tardi compaiono dolore di testa, malessere generale, nausea e vomito, prostrazione, aumento dei movimenti intestinali, riduzione della temperatura corporea, brividi, polso frequente, calo della pressione arteriosa e collasso.

Il morso di vipera che colpisca una vena nei bambini può essere mortale.

Comportamento:

- 1) evitare che il soggetto colpito si agiti e si affatichi inutilmente. L'affaticamento favorisce la diffusione del veleno.
- 2) non somministrare bevande alcoliche. (E' concesso il tè o il caffè);

3) applicare un laccio tra il punto della lesione su di un arto e il tronco (cioè a monte della parte colpita, disinfettare la ferita, applicare una ventosa per aspirare il veleno;

4) in mancanza di ventosa si può succhiare, purché le labbra e la bocca di chi compie l'operazione non presentino lesioni;

5) mediante piccole incisioni di circa cm. 1 di lunghezza e di profondità, praticate a croce sui fori dei denti veleniferi (o una sola incisione tra i due fori) favorite la fuoriuscita di sangue eventualmente riapplicando la suzione con ventosa o il succhiamento fino a far uscire 5-10 centilitri di sangue;

6) il laccio non deve essere applicato ininterrottamente per più di 40 minuti. Può essere nuovamente applicato dopo un intervallo di qualche minuto;

7) coprire la zona con garze sterili ed eventuale fasciatura. Se disponibile, il bendaggio elastico adesivo su tutto l'arto può essere utile;

8) l'iniezione di siero antivipera, cura specifica, fondamentale, efficace anche dopo ore, è bene sia praticata in ambiente ospedaliero. Il siero deve essere conservato a temperatura intorno ai 4 °C (in frigorifero); Quando è esposto spesso o a lungo a temperature più elevate perde efficacia e deve comunque considerarsi scaduto entro un anno;

9) cercare di raggiungere, senza eccessivo affaticamento, strade o abitati per trasportare il più rapidamente possibile l'infortunato in ospedale o presso un medico per il completamento delle cure.

Esistono in commercio confezioni "succhiaveleno" che sono molto pratiche perché contengono una siringa a ventosa, un laccio emostatico, una lancetta per incisione ed un batuffolo disinfettante. Le punture di calabroni, vespe, api, scorpioni, zecche e di alcuni ragni possono procurare dolore locale intenso con gonfiore ed arrossamento; può essere utile l'immediata disinfezione ed applicazione della ventosa e d'impacchi freddi dopo aver tolto il pungiglione velenifero eventualmente rimasto.

Le punture di questi insetti, specialmente se numerose, in talune persone particolarmente sensibili od allergiche, possono procurare prurito diffuso, malessere generale, nausea e vomito. In questi casi sarà opportuno far controllare il paziente da personale sanitario nel più breve tempo possibile.

Morso di vipera ad un cane da caccia

Il cane da caccia, durante l'azione di ricerca, si espone più facilmente del cacciatore al morso di vipera. Il cane, non appena colpito guaisce, poi in breve tempo cessa la specifica azione di caccia, resta vicino al padrone, appare affannato e sofferente, cerca di accucciarsi, può essere colpito da brividi intensi e vomito, si muove con difficoltà fino alla paresi degli arti posteriori.

La situazione è peggiore se il cane è stato morsicato sul tartufo o sulle labbra, zone scoperte da pelo e molto vascolarizzate. Le zampe, il muso e i lati dell'addome sono le parti più frequentemente colpite.

La zona del morso presenta i caratteristici forellini da cui sgorga sangue e siero, provocati dai denti veleniferi e, attorno a questi, gonfiore ed arrossamento. In genere il cane può cavarsela dopo qualche giorno di prostrazione, inappetenza e difficoltà a reggersi sulle zampe; quando, però, è colpito al muso può rischiare il coma e la morte. Spesso non è facile costatare la lesione, specie se in zone ricoperte da pelo ed il malessere del cane può essere ritenuto di altra origine.

Il trattamento locale può essere il solito (laccio - incisione - suzione - iniezione di siero antivipera), prima che intervengano le cure del veterinario.

Comportamento in occasione di incidente grave

Osservare:

1) Stato di coscienza:

- ferito cosciente
- perdita di coscienza

2) Polso:

- Assente
- Presente, debole

3) Respiro e circolazione:

- Arresto della respirazione
- Presenza di emorragia.

Controllare il battito cardiaco ed il polso carotideo (al collo).

- Se c'è arresto cardiaco: controllare la pervietà delle vie aeree ed eseguire massaggio cardiaco esterno e respirazione bocca-bocca.
- Se il polso è debole, difficilmente percepibile: sollevare le gambe e tenere il ferito al caldo;
- Se c'è arresto respiratorio: liberare le vie respiratorie e praticare la respirazione bocca-bocca.
- Se ci sono emorragie: emostasi per compressione diretta manuale e fasciatura.
- Se c'è perdita di coscienza: accertare che le vie respiratorie siano sgombre. Spostare con molta cautela l'infortunato verso la posizione di sicurezza (vedi foto 14).
- Se il ferito è cosciente: rassicurarlo e tranquillizzarlo. Chiedere dove avverte dolori.

Chiamate d'emergenza

Il soccorritore che chiama un'ambulanza deve fornire dati precisi:

1) Dove si trova il paziente al momento della chiamata (particolari della località raggiungibile, frazione, strada, via, numero).

2) Cosa è successo.

3) Come sono le condizioni dell'infortunato.

4) Chi ha effettuato la chiamata d'emergenza.

Condizioni generali

I suggerimenti di comportamento generale fin qui esposti possono essere utili ad affrontare nelle condizioni più disagiate, cioè senza persone esperte e senza mezzi adeguati di assistenza e di cura, i primi momenti.

Alcuni di questi comportamenti si possono definire: atti che salvano.

Diventa poi assolutamente necessario avvertire un'organizzazione di soccorso o un medico perché il paziente possa in modo conveniente, con i minori rischi, raggiungere nel più breve tempo possibile un Centro Ospedaliero di Pronto Soccorso.

Norme di prudenza e pronto soccorso

Questionario

1) NELL'ESEGUIRE LA RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA COSA NON E' CORRETTO FARE?

- a) Sollevare verso l'alto la testa dell'infortunato
- b) Rovesciare la testa dell'infortunato all'indietro, agendo sulla nuca
- c) Chiudere le narici dell'infortunato con due dita

2) IL SIERO ANTIVIPERA E' SEMPRE EFFICACE?

- a) Sì, sempre
- b) Solo se iniettato immediatamente
- c) Sì, anche dopo alcune ore dal morso, se è conservato a temperatura intorno ai 4°C e non è scaduto

3) DA COSA PUO' ESSERE CAUSATO LO SHOCK?

- a) Da un forte spavento
- b) Da emorragie, fratture, contusioni, ferite, ustioni o arresti respiratori
- c) Da un improvviso aumento della pressione arteriosa

4) COSA SI RISCONTRA IN UN INFORTUNATO CON ARRESTO CARDIACO?

- a) Le pupille sono ristrette
- b) Le pupille sono dilatate e non reagiscono alla luce
- c) Le pulsazioni carotidee sono molto deboli

5) COSA CONTIENE NORMALMENTE UNA CONFEZIONE "SUCCHIAVELENO"?

- a) Laccio emostatico, batuffolo disinfettante, ventosa-siringa, lancetta per incisione
- b) Disinfettante, laccio emostatico, cerotti medicali
- c) Ventosa - siringa

6) SE C'E' VOMITO SPONTANEO O RIGURGITO DI UN INFORTUNATO, CHE SI TROVA IN STATO DI INCOSCENZA, COME E' CORRETTO SOCCORRERLO?

- a) Porlo in posizione di sicurezza, ruotando il corpo dell'infortunato sul fianco destro, gamba sinistra flessa al ginocchio e all'anca e appoggiata un poco avanti sulla destra sottostante
- b) Porre l'infortunato con la testa in giù e battere la spalla con il palmo della mano
- c) Comprimere ritmicamente le guance dell'infortunato con due dita

7) COSA DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE NEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE DA PORTARSI APPRESSO?

- a) Siringa a ventosa antivipera
- b) Compresse antireumatiche
- c) Collirio

8) COSA NON BISOGNA FARE IN CASO DI CONGELAMENTO?

- a) Mettere la parte congelata a contatto diretto con fonti di calore (borse di acqua calda, caloriferi, stufe).
- b) Coprire bene l'infortunato e somministrare bevande calde
- c) Frizionare delicatamente la parte per favorire la circolazione e proteggerla con garze e cotone

9) COSA SI DEVE FARE IN CASO DI USTIONE?

- a) Disinfettare la parte ustionata
- b) Allontanare le vesti e le fibbie metalliche quando è possibile e ricoprire la parte ustionata con garze sterili
- c) Porre del ghiaccio sulla zona ustionata

10) QUANDO IL CANE DA CACCIA, MORSO DALLA VIPERA, PUO' RISCHIARE DI MORIRE?

- a) Quando è colpito sulle zampe
- b) Quando è morso sui lati dell'addome
- c) Quando è colpito al muso o comunque in zone scoperte da pelo e molto vascolarizzate

11) COME BISOGNA COMPORTARSI IN CASO DI ABBONDANTE FUORIUSCITA DI SANGUE ROSSO VIVO ALL'ESTERNO DI UNA FERITA AD UN ARTO?

- a) Tamponare la fuoriuscita di sangue con la compressione diretta sulla ferita con garza e cotone idrofilo
- b) Ricercare il battito dell'arteria principale alla radice dell'arto sovrastante, comprimere fortemente l'arteria a questo punto contro l'osso o le masse muscolari sottostanti, comprimere direttamente la ferita con garze dopo aver applicato un laccio alla radice dell'arto
- c) Bendare con la garza la ferita

12) QUALI SONO I PIU' COMUNI SINTOMI IN CASO DI ARRESTO CARDIO-CIRCOLATORIO?

- a) Rilassamento muscolare generalizzato, riduzione della frequenza di respiro
- b) Fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni, palpitazioni, temperatura corporea elevata
- c) Perdita di coscienza arresto della frequenza di polso e respiro, colorito pallido lievemente cianotico (bluastro) della pelle e delle labbra

13) COME BISOGNA COMPORTARSI IN CASO DI SOCCORSO AD UNA PERSONA COLPITA DA ARRESTO CARDIO - CIRCOLATORIO?

- a) Liberare le vie respiratorie dell'infortunato, praticare la respirazione artificiale (bocca-bocca) ed effettuare contemporaneamente il massaggio cardiaco
- b) Lasciare l'infortunato disteso, liberare le vie respiratorie e tenere sollevate le gambe dello stesso
- c) Liberare da indumenti costrittivi, slacciare cintura, collo della camicia dell'infortunato e schiaffeggiarlo

14) COME SI PRATICA IL MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO?

- a) Strofinando energicamente il torace dell'infortunato in corrispondenza del cuore col palmo della mano
- b) Comprimendo col palmo della mano destra sottoposta alla sinistra la parte anteriore del torace dell'infortunato in corrispondenza del cuore di circa 5 - 7 cm, con impulsi ritmici, con una frequenza di circa 60 compressioni al minuto
- c) Massaggiando col palmo della mano in senso circolare la parete anteriore del torace dell'infortunato in corrispondenza del cuore, usando pomate antidolorifiche

15) IN CASO DI FRATTURE OSSEE COME BISOGNA COMPORTARSI?

- a) Immobilizzare la zona di arto interessata, bloccando le due articolazioni vicine alla frattura, servendosi di assicelle, bastoni ed avvolgendo gli stessi e l'arto con cotone od indumenti o altro materiale morbido
- b) Fasciare l'arto interessato con bende
- c) Tentare di fare rientrare l'osso e fasciare

16) IN PRESENZA DI USTIONI COME BISOGNA COMPORTARSI?

- a) Lavare con abbondante acqua la parte ustionata
- b) Disinfettare la parte ustionata con alcool
- c) Ricoprire la parte ustionata con garze sterili e trasportare l'infortunato ad una struttura di pronto soccorso

17) IN CASO DI SOSPETTA FRATTURA DELLA COLONNA VERTEBRALE COSA BISOGNA FARE?

- a) Evitare di piegare o ruotare il collo o il tronco dell'infortunato, lasciarlo adagiato sul dorso, disteso fino a che non ci sia la possibilità di collocarlo su una barella con l'aiuto di esperti ed un sufficiente numero di persone (da 3 a 5)
- b) Sistemare l'infortunato semisdraiato con gambe sollevate fino all'arrivo di soccorso
- c) Trasportare immediatamente, in qualsiasi maniera, l'infortunato ad una struttura di pronto soccorso

18) IN CASO DI EMORRAGIA ARTERIOSA DEGLI ARTI, PER QUANTO TEMPO PUO' ESSERE PROLUNGATA L'APPLICAZIONE DEL LACCIO (CINGHIA, BRETTELLA, FUNE, CORDA ELASTICA E SIMILI)?

- a) Per 10 - 15 minuti al massimo
- b) Per 40 - 45 minuti con possibile riapplicazione per ancora altri 30 - 40 minuti dopo 4 - 5 minuti di allentamento del laccio
- c) Per 60 minuti con allentamento della stretta ogni cinque minuti

19) IN CASO DI FERITA D'ARMA DA FUOCO ALL'ADDOME, COSA BISOGNA FARE?

- a) Sistemare l'infortunato semisdraiato con gambe piegate, trattare la ferita con medicazione compressiva, coprire la stessa con garze sterili
- b) Coricare l'infortunato al suolo e disinfettare la ferita con acqua
- c) Coprire la ferita con cotone idrofilo

20) COME SI PUO' INTERVENIRE IN CASO DI DISTORSIONE?

- a) Applicando pomate antidolorifiche
- b) Applicando una fasciatura strettissima
- c) Applicando impacchi freddi e immobilizzando con fasciatura non troppo stretta

21) COME BISOGNA COMPORTARSI IN CASO DI SOCCORSO AD UNA PERSONA SVENUTA?

- a) Lasciare l'infortunato disteso e sollevargli le gambe
- b) Tenerlo disteso con la testa sollevata e somministrargli sostanze alcoliche
- c) Portarlo all'ombra e rinfrescarlo con spruzzi d'acqua e ventagli

22) COME SI PUO' BLOCCARE L'EMORRAGIA VENOSA, QUELLA CIOE' CON FUORIUSCITA DI SANGUE PIUTTOSTO SCURO, ALL'ESTERNO DI UNA FERITA AD UN ARTO?

- a) Comprimendo fortemente la vena, al di sopra della ferita
- b) Applicando un laccio all'arto al di sopra della ferita
- c) Con la compressione diretta sulla ferita o un bendaggio di garza sulla stessa

23) IN COSA CONSISTE LA RESPIRAZIONE BOCCA-BOCCA?

- a) Nel soffiare l'aria espirata dal soccorritore, tramite la bocca, nelle vie respiratorie dell'infortunato per rianimarlo, dopo aver chiuso con due dita le narici di quest'ultimo
- b) Nell'aspirare da parte del soccorritore l'aria dalle vie respiratorie dell'infortunato con la bocca
- c) Nel rianimare un infortunato aprendogli la bocca con una frequenza di circa 14-16 movimenti al minuto

24) COME SI PRESENTA LA PARTE MORSICATA DA UNA VIPERA?

- a)
- b)
- c)

25) COME BISOGNA COMPORTARSI IN CASO DI MORSO DI VIPERA?

- a) Somministrare bevande alcoliche, far uscire quanto più sangue è possibile dai forellini dei morsi, comprimendo la zona interessata
- b) Evitare l'affaticamento, non bere bevande alcoliche, applicare un laccio a monte della parte colpita, applicare una ventosa, se disponibile, per aspirare e cercare di far uscire sangue dalla zona colpita, dopo aver inciso per circa 1 centimetro di lunghezza e di profondità sui fori praticati dai denti veleniferi
- c) Raggiungere il più velocemente possibile una struttura di pronto soccorso

26) DA CHE COSA E' CAUSATO IL COLLASSO DA CALORE?

- a) Da una ustione estesa
- b) Da una prolungata esposizione al caldo umido
- c) Da una eccessiva sudorazione

27) QUANDO E' NECESSARIO ESEGUIRE IL MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO E LA RESPIRAZIONE BOCCA-BOCCA?

- a) Se c'è arresto cardiaco
- b) Se il polso carotideo (al collo) è debole
- c) se c'è arresto respiratorio

28) DA COSA E' CARATTERIZZATA UNA USTIONE DI 2° GRADO?

- a) Forte arrossamento della zona colpita
- b) Arrossamento e presenza di vescicole più o meno grandi, intensamente dolorose, che si rompono facilmente e si possono infettare
- c) Arrossamento, presenza di grandi vescicole dolorosissime e zone con indurimento dei tessuti

29) QUANDO È NECESSARIO PRATICARE LA RESPIRAZIONE BOCCA-BOCCA?

- a) Se c'è uno stato di shock
- b) Se c'è arresto cardiaco
- c) Se c'è arresto respiratorio

30) QUALE DOTAZIONE DI MATERIALI DI PRONTO SOCCORSO PUO' RISULTARE UTILE AVERE CON SE'?

- a) Garza sterile, cotone idrofilo, bende, disinfettante e cerotti medicali
- b) Compresse antidolorifiche, salviettine disinfettanti e cerotti medicali
- c) Confezione "succhiaveleno", compresse antidolorifiche, garza sterile, cotone idrofilo, bende, disinfettante e cerotti medicali

Norme di prudenza e pronto soccorso

Scheda compilabile


1	16
_____	_____
2	17
_____	_____
3	18
_____	_____
4	19
_____	_____
5	20
_____	_____
6	21
_____	_____
7	22
_____	_____
8	23
_____	_____
9	24
_____	_____
10	25
_____	_____
11	26
_____	_____
12	27
_____	_____
13	28
_____	_____
14	29
_____	_____
15	30
_____	_____

1	16
_____	_____
2	17
_____	_____
3	18
_____	_____
4	19
_____	_____
5	20
_____	_____
6	21
_____	_____
7	22
_____	_____
8	23
_____	_____
9	24
_____	_____
10	25
_____	_____
11	26
_____	_____
12	27
_____	_____
13	28
_____	_____
14	29
_____	_____
15	30
_____	_____

Norme di prudenza e pronto soccorso

Soluzioni

1	A	16	C
2	C	17	A
3	B	18	B
4	B	19	A
5	A	20	C
6	A	21	A
7	A	22	B
8	A	23	A
9	B	24	C
10	C	25	B
11	B	26	B
12	C	27	A
13	A	28	B
14	B	29	C
15	A	30	C



Schede faunistiche

 PROVINCIA
**BARLETTA
ANDRIA
TRANI**

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Uccelli cacciabili

Fischione (*Anas penelope*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Dimensioni medio-grandi, becco piccolo e stretto, coda breve e rotonda. Il maschio si distingue per la testa color castano con fronte fulvo-giallastra, dorso e fianchi grigio-vermicolati, petto rosato, specchio alare verde e nero, sottocoda nero bordato di bianco, becco blu-lavagna; la femmina è uniformemente brunastro-rossiccia striata con ventre bianco. In volo si distinguono le zone bianche verso la parte anteriore delle ali il ventre bianco ed il sottocoda nero

Lunghezza totale cm 45-48, ala cm 24-27, becco cm 3,2-3,6, coda cm 9,4-10,8, tarso cm 3,4-4, peso gr 500-700.

La voce nel maschio è un fischio acuto

Predilige specchi d'acqua costieri (estuari, lagune aperte, acque costiere salmastre), ma anche interni (laghi, stagni, paludi, fiumi).

Canapiglia (*Anas strepera*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Dimensioni medio-grandi, forme simili al Germano reale, becco più breve della testa, coda rotonda. Entrambi i sessi hanno una macchia bianca sul margine posteriore dell'ala. Il maschio ha un piumaggio grigio-vermicolato sui fianchi e screziato sul capo e sul collo, petto bianco e sottocoda nero, becco color piombo con margini arancio; la femmina è brunastro macchiata di fulvo con becco scuro e margini arancioni.

La voce del maschio è una nota bassa unica

Lunghezza totale cm 50, ala cm 24-27, becco cm 3,6-4,6, coda cm 7,6-9,4, tarso cm 3,4-4, Peso gr 700-850.

Predilige specchi d'acqua interni e costieri, preferibilmente di acqua dolce; poco frequente in mare.

Alzavola (*Anas crecca*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

E' la più piccola delle anatre europee. Dimensioni medie, becco più corto della testa di color grigio-nerastro, coda leggermente rotonda. La testa castano scuro con una fascia verde curva dall'occhio all'indietro, e macchie color camoscio chiaro, specchio alare verde e nero, lunga striscia bianca sulle scapolari e due macchie giallastre ai lati del sottocoda. La femmina ha tinte brunastre macchiate di scuro e specchio alare verde ben marcato.

Lunghezza totale cm 35, ala cm 17-19, becco cm 3,4-3,8, coda cm 6,2-7,2, tarso cm 2,6-3, peso gr 250-450.

La voce è un breve krrit nel maschio, e un aspro ed acuto queck queck nella femmina.

Predilige specchi d'acqua interni e costieri.

Germano reale

(*Anas platyrhynchos*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Di grandi dimensioni, becco lungo quanto la testa, largo e appiattito, ali lunghe, coda breve e arrotondata. Il maschio ha il capo e il collo di color verde-scuro, collarino bianco, petto bruno-porporino, parti inferiori grigio-chiare, coda bianca con penne nere centrali ed arricciate; la femmina è di colore brunastro-fulvo con striature e macchie nerastre.

Lunghezza totale cm 57, ala cm 25-28, becco cm 4,8-5,8, coda cm 7,5-9,6, tarso cm 3,6-4,6, peso gr 700-1000.

La voce nel maschio è un calmo yeeb e nella femmina un molto sonoro qua qua.

Predilige zone umide, paludi, fiumi, lagune salmastre, estuari e mare aperto.

Codone (*Anas acuta*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Dimensioni grandi, snella e con collo lungo, becco stretto più lungo della testa, coda nel maschio caratterizzata dalla lunghezza delle timoniere centrali. Il maschio ha il capo e il collo color bruno-cioccolato, petto bianco, fianchi e parti superiori grigio-vermicolati, specchio alare verde bordato di fulvo, coda lunga appuntita e filiforme, sottocoda nero, becco bluastro-grigio con apice nero; la femmina è brunastro macchiata di fulvo e bruno, specchio alare scuro, coda appuntita e becco grigio-bluastro.

Lunghezza totale cm 55-60, ala cm 24-28, becco cm 4,5-5,9, coda cm 17-20, tarso cm 3,8-4,4, peso: maschio gr 700-1300, femmina gr 600-900.

La voce del maschio è un fischio basso, della femmina un quak basso.

Predilige specchi d'acqua interni e costieri, estuari, coste del mare.

Marzaiola (*Anas querquedula*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Dimensioni medie di poco più grandi dell'Alzavola, becco un po' più lungo della testa di colore grigio-piombo. Il maschio presenta una banda bianca che dall'occhio si estende alla nuca, petto bruno con screziature, fianchi grigio-vermicolati, ventre bianco, specchio alare verde, si riconosce in volo per la parte anteriore delle ali grigio -blu pallido; la femmina è brunastro macchiata di fulvo e bruno, con sopracciglia e guance biancastre e specchio alare verde e grigio poco distinto.

Lunghezza totale cm 37-38, ala cm 17,4-19,8, becco cm 3,4-4, coda cm 6,2-7, tarso cm 2,6-3, peso gr 250-430.

La voce nel maschio è un krrrt, nella femmina un knèck.

Predilige specchi d'acqua interni e costieri, con preferenza per le acque dolci e basse.

Mestolone (*Anas clypeata*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Dimensioni medio-grandisi, si distingue dalle altre anatre per il becco grosso e a "spatola", coda breve e rotonda. Il maschio ha il capo color verde con riflessi metallici, petto bianco, ventre e fianchi castani, dorso bruno-scuro, specchio alare verde bordato di bianco, becco nero; la femmina è brunastro macchiata con becco bruno.

Lunghezza totale cm 50, ala cm 21,6-25, becco cm 5,8-6,9, coda cm 7,2-8,5, tarso cm 3,2-3,8, peso: maschio gr 460-860, femmina gr 460-680.

La voce nel maschio è un profondo tak-tak, nella femmina un basso quak.

Predilige specchi d'acqua interni e costieri con bassi fondali e solo occasionalmente in mare e acque salate e profonde.

Moriglione (*Aythya ferina*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Dimensioni medio-grandi, becco nero con una striscia azzurra-pallido lungo circa quanto la testa, ali non lunghe, coda breve rotonda. Il maschio ha testa e collo di colore castano-rossiccio uniforme, dorso e fianchi grigiastro-vermicolati, petto e sottocoda neri; la femmina è brunastro-scuro con guance e gola più chiare. Ambedue i sessi hanno la banda alare grigiastra. Lunghezza totale cm 45, ala cm 20-22, becco cm 5, coda cm 4,6-5,6, tarso cm 3,5-3,8, peso gr 750-1300.

La voce del maschio è un fischio rauco, della femmina un borbottio rauco.

Predilige specchi d'acqua aperti con fondali di media profondità, eccezionalmente in mare.

Coturnice (*Alectoris graeca*)

Ordine: Galliformi

Famiglia: Fasianidi

Dimensioni medie, corporatura massiccia, becco tozzo, tarso provvisto di una sorta di sperone generalmente assente nella femmina, coda ed ali corte e arrotondate. Piumaggio di colore grigiastro nelle parti superiori e bruno-grigiastro in quelle inferiori, fianchi pesantemente barrati di nero e di bianco, regione gola biancastra circondata da un collare nero, becco e zampe rosse.

Lunghezza totale cm 35, ala cm 15-17,5, becco cm 1,4-1,6, coda cm 8-9, tarso cm 4,3-4,7, peso gr 350-650.

La voce del maschio è molto varia e va da un uit-uit, a k-k-kwowk, a un tcertsi-ritt-ci.

Predilige terreni elevati, pietrosi e rocciosi, zone aride e sassose alternate a boschi e ad aree cespugliate delle Alpi e dell'Appennino.

Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

Ordine: Galliformi

Famiglia: Fasianidi

Dimensioni medie, corporatura massiccia, zampe e becco rossi, collareto nero che contorna la gola bianca, vertice castano con una lunga striscia bianca sopra l'occhio, becco tozzo, coda ed ali corte ed arrotondate, tarso provvisto di una sorta di sperone nel maschio. Parti superiori di colore bruno-olivastro, fianchi grigi barrati di bianco, nero e castano.

Lunghezza totale cm 33-34, ala cm 15-16, becco cm 1,5-1,8, coda cm 8,8-9,6, tarso cm 4-4,4, peso gr 390-400.

La voce del maschio è un ciak ciak-er o un lento sciak-sciak, o un cac-cac.

Predilige aree aperte e cespugliate, soleggiate e a clima secco, anche in zone di montagna non molto elevate. E' in genere una specie relativamente adattabile a diversi ambienti.

Starna (*Perdix perdix*)

Ordine: Galliformi

Famiglia: Fasianidi

Dimensioni medie, corporatura massiccia, becco tozzo, coda ed ali corte e arrotondate. Piumaggio delle parti superiori di colore marrone striato di fulvo, fianchi barrati di castano, testa e gola castano-arancio, petto grigio vermicolato, macchia marrone a ferro di cavallo sul basso petto nel maschio molto più sviluppata, coda rossiccia. Il maschio si distingue dalla femmina per il fatto che quest'ultima ha le copritrici mediane delle ali striate trasversalmente.

Lunghezza totale cm 30, ala cm 15-16, becco cm 1,3-1,6, coda cm 7,2-8,3, tarso cm 3,8-4,1, peso gr 380-400.

La voce è un grattante krrr-ic, o kar-uic

Predilige aree steppose e prative parzialmente boschive, anche in zone montane non troppo elevate, terreni coltivati alternati ad incolti.

Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Ordine: Galliformi

Famiglia: Fasianidi

Dimensioni piccole, corpo raccolto, becco breve, coda corta. Colore dominante fulvo-giallastro fortemente striato di bianco, fulvo e nero con strie chiare e scure sui fianchi, il maschio ha la gola con striature nerastre. La femmina si caratterizza per la gola bianco-fulviccia e il petto finemente macchiato di scuro. Relativamente frequenti sono gli individui melanici e isabellini.

Lunghezza totale cm 17-18, ala cm 10-11, becco cm 11-12, tarso cm 23-28, peso gr 80-100.

La voce è un ripetuto quit-quit-quit nel maschio, mentre nella femmina quip-quip.

Predilige pianure e altipiani aperti con bassa vegetazione (praterie erbose, campi coltivati a grano, foraggiere, ecc.).

Fagiano (*Phasianus colchicus*)

Ordine: Galliformi

Famiglia: Fasianidi

Di grandi dimensioni, becco robusto, ali brevi e rotonde, coda lunga appuntita, tarso munito di sperone nel maschio. I colori del piumaggio presentano diversità nelle varie razze più o meno ibridate, che sono state liberate nel nostro Paese. I maschi hanno colori vivaci con testa verde scuro, a volte collarino bianco, piumaggio che va dal rosso-arancio al verde-scuro, caruncole scarlatte intorno agli occhi e corti ciuffi auricolari; le femmine presentano un piumaggio poco appariscente.

Lunghezza totale cm 75-78, ala cm 23-26, becco cm 2,8-3,2, coda cm 42-52, tarso cm 6-7,8, peso: maschio gr 1200-1800, femmina gr 1000-1200.

La voce del maschio è uno stridente kok-kok.

Predilige condizioni di vita negli ambienti più vari, manifestando una spiccata adattabilità.

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

Ordine: Gruiformi

Famiglia: Rallidi

Dimensioni medie, becco appuntito con alla base uno scudo che si prolunga in una placca frontale rosso brillante, ali e coda brevi e rotonde, zampe verdi, piedi con dita lunghe, munite di unghie robuste. Colore del piumaggio bruno-verdastro, con striature bianche sui fianchi, sottocoda pure bianco, solcato nel mezzo da una linea nera.

Lunghezza totale cm 32-33, ala cm 17-19, becco cm 2,4-2,9, coda cm 6,5-8, Tarso cm 4,9-5,3, peso gr 210-280.

La voce è un aspro krrr-ik o kittik.

Predilige folta vegetazione sulle rive di stagni, paludi, laghi, fiumi, canali, ecc., e praterie adiacenti più o meno umide.

Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

Ordine: Caradriiformi

Famiglia: Caradriidi

Dimensioni medie, forme eleganti, ali larghe e rotonde, coda quasi quadrata, becco piuttosto breve e diritto, ciuffetto di penne sulla nuca. Piumaggio di colore nero-verde iridescente nelle parti superiori, bianco in quelle inferiori, larga banda pettorale nera, sottocoda castano vivo.

Lunghezza totale cm 30, ala cm 21,6-23,4, becco cm 2,3-2,7, coda cm 9-10, tarso cm 4,4-4,9, peso gr 200-220.

La voce è un forte e nasale kii-ui o kii-rr-ui

Predilige campagne coltivate umide, marcite, margini di lagune e paludi, rive dei fiumi, estuari, ecc.

Combattente (*Philomachus pugnax*)

Ordine: Caradriiformi

Famiglia: Scolopacidi

Dimensioni medie, becco breve e sottile, leggermente ricurvo e appuntito, coda rotonda. Colorazione brunastro-sabbia macchiata di scuro con le parti inferiori biancastre e petto fulvo-chiaro, zampe giallastre e becco bruno-nerastro; la femmina è di minori dimensioni ma di colore del piumaggio simile a quello del maschio. Quest'ultimo, durante la stagione degli amori, si orna di un grande collare di penne a tinte variabile con combinazioni di nero, castano, bianco, bruno e crema.

Lunghezza totale cm 29, ala: maschio cm 18,6-19,8, femmina cm 14,9-16,4, becco: maschio cm 3,4-3,8, femmina cm 2,9-3,3, coda cm 6,1-6,8, tarso cm 4,5-5,2, peso: maschio gr 200, femmina gr 130.

La voce è un profondo suono gutturale.

Predilige paludi, prati umidi, risaie, rive fangose di stagni, laghi e specchi d'acqua in genere.

Frullino (*Lymnocryptes minimus*)

Ordine: Caradriiformi

Famiglia: Scolopacidi

Dimensioni più piccole del beccaccino, becco relativamente breve, coda cuneata. Colore del piumaggio brunastro con riflessi verdastri e purpurei nelle parti superiori e leggermente barrato in quelle inferiori, zampe verdastre e becco carnacino con apice scuro. Sessi simili.

Lunghezza totale cm 19, ala cm 10,7-11,6, becco cm 3,9-4,1, coda cm 4,6-5, tarso cm 2,3-2,5, peso gr 55-90.

La voce è un curioso tambureggiamento attutito.

Predilige paludi, risaie, marcite, stagni, prati allagati, rive paludose di laghi e fiumi.

Beccaccino (*Capella gallinago*)

Ordine: Caradriiformi

Famiglia: Scolopacidi

Dimensioni medie, becco assai lungo diritto e sottile, occhi grandi, ali lunghe e puntute, coda

a ventaglio con poco bianco ai lati. Piumaggio di color bruno-fulvo barrato e striato di nero, marrone e fulvo, capo nerastro solcato da una stria chiara. Sessi simili.

Lunghezza totale cm 26-27, ala cm 12,8-14, becco cm 6-7, coda cm 5,3-6,1, tarso cm 2,9-3,3, peso gr 100-160.

La voce è un ripetuto cic-ka.

Predilige paludi, risaie, marcite, prati allagati, rive paludose di laghi e di fiumi.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

Ordine: Caradriiformi

Famiglia: Scolopacidi

Dimensioni medie, corpo tendenzialmente tozzo, becco lungo, diritto e sottile, occhi grandi, ali, coda e tarsi relativamente brevi. Colore bruno-rossastro con notevoli variazioni individuali, becco carnacino con apice bruno-scuro. Sessi simili.

Lunghezza totale cm 34-36, ala cm 18,5-20,5, becco cm 6,5-7,5, coda cm 7-8, tarso cm 3,4-3,8, peso gr 200-400.

La voce è un soffice , gracitante orrrt-orrrt, e un acuto tsiuck.

Predilige boschi umidi con sottobosco e radure sia di monte sia di piano.

Colombaccio (*Columba palumbus*)

Ordine: Columbiformi

Famiglia: Columbidi

Dimensioni medie, forme pesanti e massicce, becco appuntito ricurvo all'apice e con base carnosa (cera), tarsi brevi, ali e coda piuttosto lunghe. Colore grigio-bluastro con parti inferiori sfumate di rosso-vinato e collo ornato da piume a riflessi verdi e purpurei. Per la larga banda bianca attraverso le ali e le macchie bianche sul lato del collo degli adulti è facilmente riconoscibile in volo dagli altri Columbiformi. Sessi simili.

Lunghezza totale cm 40, ala cm 23,5-25,5, becco cm 2,1-2,5, coda cm 14-15, tarso cm 3-3,5, peso gr 440-580.

La voce è un profondo e sommesso tubare; una frase ripetuta di cinque note cu-cu-ruu, cu-cuu.

Predilige boschi di quercia, leccio, faggio, foreste con radure e zone coltivate, pinete e macchia litoranea. Frequenta anche i parchi nelle città.

Tortora (*Streptopelia turtur*)

Ordine: Columbiformi

Famiglia: Columbidi

Dimensioni medio-piccole, forme slanciate, becco relativamente breve con la base ricoperta di pelle (cera), tarsi relativamente corti, ali più brevi e coda più lunga del Colombo. Colore bruno-grigiastro con petto rosso-vinato, copritrici alari fulve macchiate di nero, lati del collo barrati di bianco e nero, becco nerastro con apice giallastro e base biancastra. Sessi simili. Lunghezza totale cm 27, ala cm 16-18, becco cm 1,6-1,9, coda cm 9,5-11, tarso cm 2,3-2,5, peso gr 145-160.

La voce è un ripetuto turr-turr vibrante.

Predilige pianure e colline alberate, boschi intramezzati da aree coltivate, altopiani aperti con vegetazione arborea sparsa.

Merlo (*Turdus merula*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Turdidi

Dimensioni medio-piccole, becco robusto, tarsi lunghi. Il maschio ha un colore uniformemente nero con becco giallo, la femmina è bruno-nerastra con mento e gola grigiastri.

Lunghezza totale cm 25, ala cm 11,5-13,5, becco cm 2,3-2,7, coda cm 9,5-11, tarso cm 3,2-3,4, peso gr 80-100.

La voce è uno stridente chiacchierio, quando viene fatto levare; una note persistente tcink-tcink-tcink, un ansioso tciuck, un sottile tsii.

Predilige boschi con sottoboschi e radure, campagne alberate e cespugliate, parchi e giardini delle città.

Cesena (*Turdus pilaris*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Turdidi

Dimensioni medio-piccole, forme piuttosto allungate, becco robusto, tarsi lunghi. Colorazione del dorso bruno-castano, coda castana, coda e petto fulvo-rugginoso striato di scuro, testa grigio-blu, ascellari bianche, becco giallastro con apice nero; la femmina ha tinte meno forti e contrastanti.

Lunghezza totale cm 25, ala cm 13-15, becco cm 2,3-2,4, coda cm 10-11, tarso cm 3,1-3,4, peso gr 90-100.

La voce è un aspro chiacchierante tciack-tciack-tciack ed un calmo sii.

Predilige boschi, parchi e giardini in prossimità di praterie e pianure coltivate, frutteti.

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Turdidi

Dimensioni medio-piccole, forme piuttosto slanciate, becco robusto, tarsi lunghi. Piumaggio di colore brunastro-oliva nelle parti superiori e bianco-fulvo fittamente macchiato di scuro nelle parti inferiori, copritrici inferiori delle ali bianco-fulve, coda bruno-rossastra.

Lunghezza totale cm 22, ala cm 11-12, becco cm 2-2,3, coda cm 7,6-9, tarso cm 3-3,5, peso gr 63-72.

La voce è un forte tciack o tcick ripetuto rapidamente quando è allarmato, richiamo in volo un soffice sip.

Predilige boschi e foreste ricchi di sottobosco, giardini e parchi, pianure alberate, vigneti, oliveti, macchia mediterranea.

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Corvidi

È lunga oltre 30 cm, dal piumaggio di colore bruno sfumato di rosa, a eccezione della coda che è nera, del groppone e delle ali che sono parzialmente bianchi, della cresta a strisce bianche e nere, della macchia azzurra, barrata di nero, delle copritrici alari.

La voce è un penetrante rauco skreek.

Frequenta, in piccoli gruppi, i boschi.

Gazza (*Pica pica*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Corvidi

É lunga sino a 45 cm, inconfondibile per il piumaggio in cui il bianco del ventre, dei fianchi e degli scapolari contrasta con il nero del resto del corpo. La gazza vive sola o in piccoli gruppi, costituendo associazioni più numerose durante la stagione fredda.

La voce è un forte rapido ciak-ciak-ciakiciak.

Frequenta di preferenza i terreni aperti con qualche albero, specialmente dove vi sia abbondanza d'acqua.

Cornacchia grigia (*Corvus cornix*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Corvidi

Dimensioni medio-grandi, becco grosso, robusto e ricurvo, coda mediamente arrotondata. Colore del dorso e del ventre grigio, colore del piumaggio nero.

Lunghezza totale cm 46, ala cm 31-34,5, becco cm 3,3-4,1, coda cm 17,4-19,5, tarso cm 5,4-6,4, peso gr 450-580.

Coltivazioni, praterie alberate, montagne.

Storno (*Sturnus vulgaris*)

Ordine: Passeriformi

Famiglia: Sturnidi

Dimensioni medio-piccole, forme piuttosto raccolte, becco piatto e diritto, ali lunghe e appuntite, coda breve quasi quadrata. Piumaggio di colore nerastro con riflessi metallici verdi e porporini con macchie brunastre sulle parti superiori, becco giallo; durante l'inverno nelle parti inferiori compaiono macchiette bianche e il becco assume un colore grigio-nerastro.

Lunghezza totale cm 21, ala cm 12-13, becco cm 2,5-2,7, coda cm 6,3-6,8, tarso cm 2,7-3, peso: maschio gr 70-90, femmina gr 60-80.

La voce è un aspro, discendente tciirr.

Predilige zone coltivate di pianure e di collina ed anche di montagna, centri abitati, villaggi e cascinali.

Mammiferi

Lepre europea (*Lepus europaeus*)

Ordine: Lagomorfi


Famiglia: Leporidae

Corpo slanciato, testa piuttosto piccola, occhi grandi, orecchie lunghe, coda relativamente sviluppata, arti posteriori notevolmente più lunghi degli anteriori. Colore dominante fulvo-grigiastro con tinte nerastre nel dorso; ventre, parti interne degli arti e parte inferiore della coda biancastre. Non esiste dimorfismo sessuale.

Lunghezza testa-corpo cm 48-70, orecchio cm 8,5-14, piede posteriore cm 11-16, coda cm 7,4-11, peso kg 2,5-6,5, denti 28, mammelle 6.

Presente pressochè dovunque, preferisce terreni pianeggianti e collinari steppici, ma si è ben adattata a zone agricole anche intensamente coltivate. In montagna si spinge fino ad altitudini di m 2000.

Lepre comune: Covi e orme zampe su terreno




Cinghiale (*Sus scrofa*)

Ordine: Ungulati

Famiglia: Suidi

Forme massicce, testa grande, occhi piccoli, orecchie grandi e diritte con all'apice un pennello di setole. Arti relativamente brevi, quelli posteriori più corti degli anteriori. Dita provviste ciascuna di uno zoccolo. Coda corta terminante con un ciuffo di setole. Dentatura caratterizzata dallo sviluppo dei canini (zanne) che sporgono visibilmente, specie nel maschio adulto. Colore dominante bruno-nerastro e brizzolato sulle guance e sulla gola. I giovani sono di colore bruno-chiaro con strisce longitudinali bruno-scure o nerastre.


Cinghiale: classi di età



Lunghezza testa-corpo cm 100-150, coda cm 12-20, altezza al garrese cm 60-90, peso: maschio kg 45-180, femmina kg 30-150, denti 44, mammelle 12.

Boschi ricchi di sottobosco e macchia mediterranea, preferibilmente presso stagni, paludi, corsi d'acqua e campi coltivati. Si spinge in montagna fino al limite della vegetazione arborea.

Cinghiale: Covi e orme zampe su terreno



Mufone (*Ovis Musimon*)

Ordine: Ungulati

Famiglia: Bovidi

Dimensioni medie, occhi grandi e orecchie relativamente brevi, arti sottili e robusti, dita mediane terminanti con piccoli zoccoli, coda breve. Maschi con corna perenni, robuste, non ramificate e ricurve con l'estremità rivolta in avanti. Colore dominante in estate bruno-rossastro nelle parti superiori e biancastro nelle inferiori, con una evidente macchia biancastra nella parte alta dei fianchi; in inverno il mantello è più scuro. Le femmine ed i giovani hanno colori più chiari tendenti al fulvo.

Lunghezza testa-corpo cm 100-130, orecchio cm 6,5-7,5, piede posteriore cm 21,5-24,5, altezza al garrese cm 65-75, peso kg 25-50, denti 32, mammelle 2.

Boschi, boscaglie e cespugliati di montagne scoscese e rocciose, boschi appenninici d'alto fusto, macchia mediterranea.

Cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*)

Ordine: Ungulati

Famiglia: Cervidi

Corpo raccolto e robusto, arti slanciati, dita mediane con zoccoli stretti e allungati, coda piuttosto lunga. Maschi con corna caduche molto grandi e ramificate, che vengono annualmente rinnovate da marzo a giugno. La ramificazione delle corna lo fanno facilmente distinguere a prima vista dal maschio del daino, che le ha, invece, a pala. Mantello di color bruno-rossastro in estate e più grigio-bruno in inverno, nei giovani maculato di bianco.

Lunghezza testa-corpo cm 160-250, coda cm 12-15, altezza al garrese cm 100-150, lunghezza delle corna cm 80-100, peso kg 100-250, denti 34, mammelle 4.

Boschi di latifoglie, conifere e misti inframmezzati da aree aperte. Nelle foreste montane si spinge fino al limite superiore della vegetazione arborea.


Daino (*Dama dama*)

Ordine: Ungulati

Famiglia: Cervidi

Corpo raccolto, occhi e orecchie grandi, arti sottili con dita mediane rivestite di zoccoli, coda piuttosto lunga. Maschi con corna che vengono annualmente rinnovate: cadono in maggio e ricrescono in luglio-agosto. Le tipiche corna a pala lo fanno facilmente distinguere a prima vista dal maschio del cervo, che le ha ramificate. Mantello estivo di color fulvo-rossiccio con macchie bianche nelle parti superiori e nei fianchi, parti inferiori biancastre; di inverno più grigio con macchie meno distinte.


Composizione:
palco di un
daino adulto.



Lunghezza testa-corpo cm 130-155, coda cm 16-19, altezza al garrese cm 80-100, lunghezza delle corna cm 75-90, peso: maschio kg 60-85, femmina kg 30-50, denti 32, mammelle 4.

Boschi preferibilmente di latifoglie, ma anche di conifere, ricchi di sottoboschi e radure, macchia mediterranea, incolti cespugliati.

Daino: morfologia, escrementi, palco, zoccoli



Capriolo (*Capreolus capreolus*)

Ordine: Ungulati

Famiglia: Cervidi

Forme slanciate, testa piccola, occhi e orecchie grandi, arti snelli ma forti, dita mediane terminanti con zoccoli, coda brevissima. Maschi con corna brevi e a tre punte negli adulti, le quali vengono annualmente rinnovate da novembre a marzo. Colore dominante del mantello rossastro in estate e grigiastro in inverno, con parti inferiori più chiare.

Lunghezza testa-corpo cm 90-135, orecchi cm 14-15, coda cm 2-3, altezza al garrese cm 66-75, lunghezza delle corna cm 15-23, peso kg 14-16, denti 32 (34), mammelle 4.

Boschi di latifoglie e misti con radure e incolti cespugliati, macchia mediterranea. Aree di distribuzione compreso tra il livello del mare e il limite superiore della vegetazione arborea.

Lupo (*Canis lupus*)

Ordine: Carnivori

Famiglia: Anidi

Dimensioni medio-grandi, forme slanciate, orecchie piuttosto corte, coda relativamente breve. Colore dominante bruno-giallastro con aree fulve più scure ed estremità della coda nera.

Lunghezza testa-corpo cm I I 0- 140, orecchio cm I I - I 3, piede posteriore cm 22-26,5, coda cm 30-40, altezza alla spalla cm 70-80, peso kg 25-50, denti 42, mammelle 10.

Specie protette

Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*)

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Caradridi

Dimensioni medio-piccole, becco corto e diritto, coda breve e quadrata. Colore delle parti superiori del piumaggio bruno fittamente spruzzato di giallo-dorato e parti inferiori bianco-sudice in inverno; in estate le parti inferiori assumono una colorazione nera.

Lunghezza totale cm 27-28, ala cm 18-19,4, becco cm 2,1-2,5, coda cm 6-7,6, tarso cm 3,7-4,2, peso gr 200.

La voce è un chiaro e liquido tui; un malinconico tliu-i e un trillo ondulato e vario che incorpora frasi ripetute: turi, turr-piu, ecc.

Predilige campi più o meno intensamente coltivati, praterie, zone costiere, margini di paludi e specchi d'acqua.

Volpoca (*Tadorna tadorna*)

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

E' lunga 60 cm. Si distingue per la testa ed il collo nero verde contrastanti col corpo bianco; una larga banda castana intorno alle parti anteriori ed una striscia scura lungo la linea mediana di quelle inferiori. Scapolari e remiganti primarie nere; specchio verde. Zampe rosee; becco rosso con un bitorzolo prominente nel maschio. Giovani bruno cenere di sopra, senza la banda pettorale castana, faccia e gola biancastre, becco roseo e zampe grigie. Volà come le oche, con battiti d'ala più lenti della maggior parte delle anatre.

La voce è un rapido nasale ak-ak-ak con un più profondo e sonoro ark-ark. Predilige coste fangose e sabbiose, occasionalmente entroterra.

Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*)

Ordine: Gruiformi

Famiglia: Otididi

E' lunga 42 cm. Il maschio in piumaggio nuziale si riconosce per un grosso collare bianco e nero. Le parti superiori ed il vertice sono color sabbia caldo finemente vermicolate; la faccia è grigio blu. Parti inferiori bianche. La femmina è più pallida superiormente, striata e barrata di nero, bianco crema di sotto con i fianchi ed il petto barrati, nessuna caratteristica particolare sulla faccia o sul collo.

La voce è un corto dehg e uno schioppettante ptrrr.

Predilige pianure erbose, grandi campi di grano, trifoglio ed altre colture.

Allocco (*Strix aluco*)

Ordine: Stringiformi

Famiglia: Strigini

E' lungo 37 cm. Macchiettato e striato; testa grande e rotonda, occhi neri, senza cornetti. Parti superiori varianti dal bruno caldo al fulvo o al grigiastro. Parti inferiori bruno fulve con grosse strie scure. Dischi facciali bruno grigi.

La voce è un acuto ke-uick.

Predilige boschi di una certa età, parchi, grandi giardini.

Pittima reale (*Limosa limosa*)

Ordine: Caradriiformi

Famiglia: Tringini

E' lunga 40 cm. Si distingue dalla Pittima minore per il becco diritto più lungo, per le zampe molto lunghe che sporgono di parecchio dietro la coda in volo, per la grossa banda nera sulla coda bianco oro e per una larga barra alare bianca. In estate, capo e petto sono castani, fianchi e ventre bianchi con barre nerastre. Il piumaggio invernale è più simile ad una scura Pittima minore; ma il disegno delle ali e della coda sono invariati, I giovani hanno collo e petto giallastri.

La voce è un chiaro rita-rita-rita, un rapido tiu-i-tiu ed un nasale qui-it.

Predilige d'inverno, estuari e paludi; di passo, laghi interni, marcite, risaie.

Occhione (*Burhinus oedicnemus*)

Ordine: Caradriiformi

Famiglia: Burinidi

Dimensioni medie lunghezza circa cm. 40.

Testa arrotondata caratterizzata da due grandi occhi gialli; becco giallo e nero, corto e massiccio; petto e fianchi striati; ventre bianco; coda marrone a punta nera; zampe robuste e giallastre.

La voce un cuic di richiamo in volo; un chitti-chiricditic-tic cinguettante.

Alimentazione: molluschi, vermi ed insetti.

Habitat: terreni brulli con ricca vegetazione sparsa, pinete con alberi radi, colture e paludi.

Falco pecchiaiolo (Pernis Apivorus)

Ordine: Falconiformi

Famiglia: Accipitridi

Dimensioni cm. 51-56 x 119-127. La livrea è molto variabile, dal nocciola scuro al bianco-avorio, ma la più comune è marrone cupo con capo grigiastro. Si confonde facilmente con la Poiana.

La voce in volo è un pui-u o pi-a, e anche un rapido chi-chi-chi. Alimentazione: vespe e loro larve, insetti, piccoli mammiferi.

Habitat: boschetti cedui, boschi misti, conifere, faggete, radure o boschi aperti.

Tasso (Meles meles)


Ordine: Carnivori

Famiglia: Mustelidi

Dimensioni: lunghezza testa-corpo cm. 60-70; coda cm. 15-20; altezza alla spalla cm. 30; peso Kg. 10-20.

Alimentazione: carnivoro.

Habitat: zone boschive con fitto sottobosco, alternate con aree aperte; in pianura e in montagna campi e zone coltivate.



aliodola

alauda arvensis

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Allodola

Alauda arvensis

Ordine	Passeriformi
Famiglia	Alaudidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	18 cm
Peso	35-40 gr
Voce	“Siu-siu” - “Cir-r-ap”. Canto acuto, con trillo potente e musicale, sostenuto a lungo nel volo (occasionalmente a terra) inframmezzato da gorgheggi e imitazione di altri uccelli. Grazie ad una particolare tecnica respiratoria può cantare ininterrottamente anche per 15 minuti.



È il più grande alaudide europeo, parti superiori macchiate di bruno scuro e bruno chiaro.

Parti inferiori bianco fulvo con strie al petto. Coda lunga con bianco evidente sulle timoniere esterne. Cresta erettile.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Specie caratteristica dell'aperta campagna e di quasi tutti gli spazi aperti. La femmina nidifica sul terreno spesso dietro ripari naturali, per la costruzione utilizza quasi esclusivamente fili d'erba, paglia e se disponibile pelo animale. Si alimenta al suolo, e si alza in volo cantando e compiendo una traiettoria rettilinea, in alto si ferma e compie lo “spirito santo”. poi si lascia spingere dal vento e ridiscende piano per piombare a terra come un sasso.

Riproduzione	Aprile-luglio
Uova	3-4
Periodo di cova	12- 14 giorni 2 covate all'anno
Alimentazione	Insetti e semi.
Distribuzione	Europa, Asia, Nuova Zelanda, Africa Nord Occidentale.
Fenologia	Territorio italiano: Sedi-taria nidificante, migra-trice regolare, svernante.



alzavola

anas crecca

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Alzavola

Anas crecca

Ordine Anseriformi

Famiglia Anatidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza 36 cm

Peso 250-350 gr

Voce Maschio: doppio fischio melodioso
Femmina: "Quak"

Anatra di piccole dimensioni con uno specchio alare verde brillante. Il maschio ha la testa e il collo castanoscuero con fasce laterali verdi, la parte alta del petto è biancastra con macchie ovali scure, addome privo di macchie, dorso e fianchi a minuti zig-zag bianchi e neri, groppone e sopracoda neri, sottocoda crema.

La femmina è marrone con macchie brune e guance pallide come le parti inferiori, si riconosce dalla femmina della Marzaiola per il piumaggio più scuro e più a contrasto, per lo specchio alare più esteso e di un verde più brillante, per il becco più corto.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Vive nelle acque basse ricche di vegetazione, sui laghi paludosi, nei fiumi. Spesso può riunirsi in gruppi numerosi sul mare. Nidifica nei pressi dell'acqua tra la vegetazione, sulle rive, tra i canneti, al riparo dai bassi cespugli. Per la costruzione vengono utilizzate canne e foglie secche, il nido viene tappezzato da piumino.

Riproduzione Aprile-maggio

Uova 6-0


Periodo di cova 21-25 giorni

Volo Giovani in grado di volare a 6 settimane.

Alimentazione Vegetariana in inverno, durante l'estate si ciba di molluschi, insetti acquatici, lumache, larve.

Distribuzione Europa, Asia, America Settentrionale.

Fenologia Migratrice regolare, svernante, nidificante.



beccaccia

scolopax rusticola

PROVINCIA
 **BARLETTA
ANDRIA
TRANI**

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Beccaccia

Scolopax rusticola

Ordine	Caradriformi
Famiglia	Scolopacidi

Dimensioni e morfologia


Lunghezza	34 cm
Peso	220-400 gr
Voce	Poco vocifera tranne che nel periodo riproduttivo. Il maschio durante il volo nuziale emette dei gracidanti "orrrt-orrrt" seguiti da limpidi e acuti "tsiuck", nelle parate a terra "bibibibibi"

Scolopacide di grandi dimensioni dal corpo compresso con testa grossa e occhi grandi. Becco lungo, diritto, sottile e robusto. Parti superiori bruno-rossastre con disegni neri e grigio chiari, vertice con tre-quattro fasce scure trasversali. Parti inferiori biancastre con barrature grigio-brune. Molte variazioni individuali. Gli occhi della Beccaccia sono posti molto in alto e all'indietro sul cranio, per consentire la migliore visibilità del circondario mentre è intenta ad estrarre dal terreno le prede. Sessi simili.

Habitat, alimentazione e note biologiche

È un limicolo che vive nei boschi umidi a latifoglie o misti, anche quando intensamente sfruttati. Ha abitudini crepuscolari e notturne, durante il giorno resta mimetizzata tra erbe alte o cespugli. Per la costruzione del nido la femmina prepara una cavità nei mucchi di foglie ed erba secca. Quando ha i piccoli fruga col becco nel terreno mettendo allo scoperto vermi, insetti e larve per favorirne la cattura da parte della prole.

Riproduzione	Maggio-luglio
Uova	4
Periodo di cova	20-22 giorni 1-2 covate all'anno
Volo	Giovani in grado di volare a circa 20 giorni.
Alimentazione	Lombrichi, lumache, larve, insetti, ragni, millepiedi.
Distribuzione	Europa, Asia.
Fenologia	Territorio italiano: migratrice regolare, svernante, sedentaria nidificante parziale.



beccaccino

gallinago gallinago

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Beccaccino

Gallinago gallinago

Ordine	Caradriformi
Famiglia	Scolopacidi

Dimensioni e morfologia


Lunghezza	27 cm
Peso	80-120 gr
Voce	“Criic” - “Ci-pir”. D'estate produce un “tambureggiamento” con le penne della coda

Limicolo di medie dimensioni, becco molto lungo diritto e sottile, zampe corte. Piumaggio bruno-fulvo con macchie nere e linee longitudinali biancastre o giallo crema. Capo nerastro con una sottile stria chiara centrale. La femmina è come il maschio.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Predilige prati umidi, paludi, acquitrini, rive fangose di laghi e fiumi. La femmina sceglie come nido una cavità protetta da cespugli o erba alta, che tappezza con erbe e foglie.

Riproduzione	Aprile-luglio
Uova	4
Periodo di cova	8-20 giorni
Volo	Giovani in grado di volare a 20-25 giorni.
Alimentazione	Vermi, crostacei, molluschi, insetti, semi.
Distribuzione	Europa, Asia, America Settentrionale.
Fenologia	Migratrice regolare, svernante, nidificante (regolare).



canapiglia

anas strepera



PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE

BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Canapiglia

Anas strepera

Ordine	Anseriformi
Famiglia	Anatidi

Dimensioni e morfologia


Lunghezza	61 cm
Peso	Maschio: 700-900 gr Femmina: 650-850 gr
Voce	Maschio: un profondo "to- etoe" ininterrottamente anche per 15 minuti. Femmina: un calmo "kaakkaak-kaakka- ak-kak-kakak"

Sensibilmente più piccola del Germano reale, specchio alare bianco. Maschio grigiastro con copritrici alari sul marrone, parti posteriori nere, becco nero, in eclisse è simile alla femmina ma conserva le copritrici alari marroni. La femmina ha il piumaggio marezzato di marrone ed è simile alla femmina del Germano reale dalla quale si distingue per la fronte più eretta ed il becco giallo-arancio più corto e con la punta scura.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Frequenta laghi, paludi, fiumi a lento deflusso. Nidifica in ambiente asciutto, in posizione sopraelevata rispetto all'acqua, sfruttando una depressione del suolo che viene foderata di detriti, erba, foglie secche e piumino.

Riproduzione	Aprile-giugno
Uova	8-12
Periodo di cova	26-27 giorni
Volo	Giovani in grado di volare a 7 settimane.
Alimentazione	Germogli, alghe, molluschi, vermi, insetti d'acqua .
Distribuzione	Europa, Asia, America Settentrionale.
Fenologia	Territorio italiano: migratrice regolare, svernante, nidificante.



capriolo

capreolus, capreolus

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Capriolo

Capreolus, capreolus

Ordine	Artiodattili
Famiglia	Cervidi

Dimensioni e morfologia

Dimensioni	Lunghezza testa tronco: 105-120 cm Altezza al garrese: 60-80 cm
Peso	24-28 kg Ci maschi sono più pesanti del 5% rispetto alle femmine e possono arrivare sino ad un peso di 36 kg.)

Cervide dal corpo raccolto con il dorso incurvato più alto nella parte posteriore, mantello bruno rossastro in estate, in inverno grigio brunastro, specchio anale giallastro in estate e bianco in inverno.


Maschio con corna corte (a tre punte negli adulti) che vengono annualmente rinnovate da novembre a marzo.

Alcuni individui hanno una macchia chiara davanti al collo chiamata "seconda macchia golare".

Habitat, alimentazione e note biologiche

Vive in ambienti ricchi di bassa copertura vegetale, con una buona capacità di adattamento, le migliori condizioni sono quelle del bosco ceduo (anche con alberi di alto fusto) con presenza di radure, pascoli, incolti, folti cespugli e campi coltivati.

Riproduzione	L'accoppiamento avviene nei mesi di giugno e agosto. L'embrione ha uno sviluppo lentissimo e per circa 5 mesi la gravidanza viene rallentata (gravidanza differita). Nei mesi di dicembre e gennaio ha inizio la gestazione vera e propria che dura 5 mesi.
Cucciolata	Da 1 a 3 cuccioli Nasce tra maggio e giugno.
Alimentazione	Vegetali legnosi e erbacei, frutti selvatici.
Distribuzione	La popolazione italiana conta oltre 250.000 esemplari, presente sulle Alpi, in Emilia Romagna, in Toscana. In Puglia è presente nella penisola garganica.



cervo

cervus elaphus

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Cervo

Cervus elaphus

Ordine	Artiodattili
Famiglia	Cervidi

Dimensioni e morfologia

Dimensioni	Lunghezza testa tronco: Maschio: 190-205 cm Femmina: 160-180 cm
	Altezza al garrese: Maschio: 115-130 cm Femmina: 110-115 cm
Peso	Maschio: 160-220 kg Femmina: 190-110 kg

Corpo raccolto e robusto, mantello bruno-rossiccio in estate, grigio-bruno in inverno. I maschi hanno corna caduche di grandi dimensioni che vengono rinnovate annualmente da marzo a giugno e sul collo hanno una giogaia di pelo lungo. I giovani sono maculati di bianco.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Vive nelle foreste ad alto fusto (boschi di latifoglie, conifere) con presenza di radure,


colture e prati. Schivo e sensibile alle fonti di disturbo, può adattarsi a diversi influssi antropici, ma a seguito di esperienze negative, reagisce con un mutamento di abitudini, sino a divenire animale con attività crepuscolare e notturna.

Riproduzione	L'accoppiamento avviene nei mesi di settembre e ottobre. La gestazione dura 230-240 giorni.
--------------	---

Cucciolata	Le nascite dei cerbiatti (uno solo per femmina, molto rari i parti gemelari) avvengono nei mesi di maggio-giugno, i piccoli sono allattati fino a dicembre-gennaio.
------------	---

Alimentazione	Erba, cortecce, gemme, bacche, felci, mais, frutta coltivata e selvatica.
---------------	---

Distribuzione	Presente nelle Alpi Occidentali e nell'Appennino Settentrionale e Centrale la popolazione italiana si aggira intorno ai 38.000 esemplari.
---------------	---



cesena

turdus pilaris

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Cesena

Turdus pilaris

Ordine	Passeri formi
Famiglia	Turdidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	26 cm
Peso	80-140 gr
Voce	Aspri "tciack-tciack-tciack", "trarrai", in allarme "sii".


Testa e groppone grigio-bluastro, dorso ed ali bruno castano, gola e petto da giallastro a marrone, ventre e sottocoda bianchi, coda e remiganti nerastre.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Originaria delle foreste e delle praterie paludose del Nord Europa questa specie ha

ampliato il suo areale adattandosi ad ambienti quali aree coltivate, boschi montani, parchi, frutteti, macchia mediterranea. La femmina si occupa della costruzione del nido ponendolo sulle ramificazioni degli alberi, utilizza erba, rametti, aghi di conifere e fango. Spesso nidifica in colonie.

Riproduzione	Aprile-giugno
Uova	4-6
Periodo di cova	13-14 giorni 1-2 covate l'anno
Alimentazione	Insetti, lumache, vermi, frutta, bacche.
Distribuzione	Europa, Asia, Groenlandia.
Fenologia	Territorio italiano: sedentaria nidificante parziale, migratrice regolare svernante.



cinghiale

sus scrofa

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Cinghiale

Sus scrofa

Ordine	Artiodattili
Famiglia	Suidi

Dimensioni e morfologia

Dimensioni	Lunghezza testa tronco: Maschio: 140-150 cm Femmina: 130-140 cm
	Altezza al garrese: Maschio: 70-90 cm Femmina: 60-80 cm
	Lunghezza garretto: 25-30 cm
<hr/>	
Peso	Maschio: 80-100 kg Femmina: 60-80 kg

Corpo tarchiato e robusto, gambe corte e forti, testa lunga e conica, gola convessa.

La femmina è meno massiccia ed ha il muso più allungato.

Nel maschio i canini inferiori e superiori sono particolarmente sviluppati e allungandosi e incurvandosi a mezzaluna formano le "difese".

Habitat, alimentazione e note biologiche


È una specie di abitudini notturne, preferisce il bosco con sottobosco molto fitto. Sociale, vive in gruppi, con l'eccezione degli individui solitari.

Riproduzione	Gli accoppiamenti avvengono in dicembre-gennaio. Non tutte le femmine del branco vanno in calore. La gestazione dura 112-118 giorni.
--------------	--

Cucciolata	I parti avvengono in marzo-aprile (la media è di 5-6 piccoli) ma non sono rare cucciolate più abbondanti.
------------	---

Alimentazione	Onnivoro con spiccata tendenza vegetariana, cereali, tuberi, patate, radici, castagne, tartufi, frutta, insetti, vermi, topi, talpe, carogne.
---------------	---

Distribuzione	Europa, Africa Settentrionale, Asia.
---------------	--------------------------------------



codone

anas acuta

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Codone

Anas acuta

Ordine	Anseriformi
Famiglia	Anatidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	Maschio: 66 cm Femmina: 56 cm
Peso	Maschio: 750-1050 gr Femmina: 600-850 gr
Voce	Maschio: emette un morbido "krick" od un sibilante "pfib". Femmina: un nasale "quaaak" o "raerrerrerrerr".

Poco più piccolo e più slanciato di un Germano reale, becco sottile e grigio, collo lungo. Maschio con testa color cioccolato, collo bianco da cui parte una sottile banda bianca sui lati.


Dorso grigio con penne ornamentali ricadenti sulle ali, specchio alare verdastro. Caratteristica la coda lunga a forma di spiedo.

La femmina si distingue dalla femmina del Germano reale, per la coda più lunga a punta, il becco più piccolo, il collo più sottile e lo specchio alare verdastro. Il maschio in abito non nuziale simile alla femmina ma più scuro.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Preferisce le paludi aperte e le lagune d'acqua salmastre nelle pianure, nelle brughiere e nella tundra. Durante la migrazione si ferma lungo le coste e per riposarsi sosta anche in alto mare, molto veloce, durante suoi spostamenti compie centinaia di chilometri al giorno. Nidifica al suolo nelle steppe paludose foderando il nido con materiali vegetali secchi ed abbondante piumino.

Riproduzione	Aprile-maggio
Uova	7-9
Periodo di cova	21-23 giorni
Volo	Giovani in grado di volare a 7 settimane.
Alimentazione	Germogli, alghe, occasionalmente si nutre sui prati di frumento e granaglie.
Distribuzione	Europa, Asia Settentrionale, America Settentrionale.
Fenologia	Territorio italiano: migratrice regolare, svernante, nidificante irregolare (ultima nidificazione: Emilia Romagna 1979).



colombaccio

columba palumbus

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Colombaccio

Columba palumbus

Ordine	Columbiformi
Famiglia	Columbidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	40-42 cm
Peso	450-580 gr.
Voce	Cupo tubare di quattro-cinque sillabe "u-uu-uu-u-u", "rughgurugu" con accento sulla seconda sillaba.


Testa, groppone e coda presentano un piumaggio uniforme grigio-blu, zona scapolare e ali più grigie. Petto con tonalità rosa, ai lati del collo si evidenziano due zone verdi con riflessi metallici e due macchie bianche. Immaturi privi di macchie bianche ai lati del collo.

Habitat, alimentazione e note biologiche

E' il più grande columbide europeo, vive in prevalenza in ambienti con boschi e macchie alternati a campi aperti. Presente anche in grandi giardini e parchi. Volo

rapido, diretto e potente, quando si alza in volo, produce un caratteristico sibilo (non nei giovani) con le ali che fendono l'aria. Nel periodo primaverile il maschio compie voli spettacolari per delimitare il territorio. Il nido, costruito con rametti sovrapposti, viene posto su latifoglie, conifere, grossi cespugli, tronchi cavi, solai, soffitte e si presenta basso e piatto con una piattaforma al cui centro si viene a formare una piccola depressione.

Riproduzione	Aprile-agosto
Uova	Uova 2
Periodo di cova	16-17 giorni 2-3 covate all'anno
Alimentazione	Granaglie, ghiande, erbe, radici. In inverno bacche e frutta. Nel periodo riproduttivo insetti, molluschi e lombrichi.
Distribuzione	Europa, Asia Occidentale, Africa Nord Occidentale.
Fenologia	Territorio italiano: sedentaria nidificante, migratrice regolare, svernante.



coniglio selvatico

oryctolagus
cunilucus

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Coniglio selvatico

Oryctolagus cuniculus

Ordine	Lagomolfi
Famiglia	Leporidi

Dimensioni e morfologia

Dimensioni	Testa tronco: 34-45 cm Coda: 4-8 cm
Peso	1,3-2,2 kg

Colorazione bruno-grigiastra uniforme, parti ventrali e parte inferiore della coda biancastre. Capo rotondeggiante e orecchie piuttosto corte.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Pur vivendo in colonie di numerosi individui mostra scarsa socialità, poiché l'unità sociale è costituita dalla coppia. Per un'efficace difesa dai predatori, il Coniglio selvatico sceglie con cura il luogo dove scavare e l'esposizione delle uscite. Molta importanza riveste la caratteristica del terreno che deve


essere adatto allo scavo. Le coppie scavano lunghi e complessi sistemi di cunicoli che sfociano in una o più camere che fungono da tana i cui diversi ingressi vengono mascherati con vegetali. Attivo nella ricerca del cibo, soprattutto al tramonto e di notte.

Riproduzione Alle nostre latitudini la riproduzione del Coniglio selvatico avviene per quasi tutto l'anno con l'eccezione dei mesi più freddi. La gestazione dura 28-33 giorni.

Cucciolata Il numero dei cuccioli varia (da 1 a 9) e vengono allattati per 3 settimane.

Alimentazione Erba, frutta, cortecce d'albero, germogli e in genere di tutti i vegetali disponibili.

Distribuzione Europa Occidentale, Scandinavia, Isole Britanniche. In Italia è diffuso in Sicilia e Sardegna, localizzato in altre regioni.



cornacchia nera

corvus corone
corone

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Cornacchia nera

Corvus corone corone

Ordine	Passeriformi
Famiglia	Corvidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	47 cm
Peso	540-600 gr
Voce	"kraa-kraa-kraa-kraa" "kerk" - "honk"


Delle dimensioni di un Corvo, ma privo della base del becco bianca e con piumaggio meno brillante.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Vive in diversi tipi di habitat, aree coltivate, boschi, paludi, litorali, parchi, città.

Nidifica sugli alberi, sui tralicci, nelle cavità degli edifici e delle rocce, anche sui cespugli. Nella costruzione vengono utilizzati rametti, e fango.

Riproduzione	aprile-maggio
Uova	3-6
Periodo di cova	17-18 giorni
Alimentazione	Alimentazione: onnivora, si ciba di uova, nidiacei, carogne, frutta, lumache e pesci.
Distribuzione	Europa Centro Occidentale.
Fenologia	Sedentaria nidificante. migratrice regolare, svernante parziale.



cornacchia grigia

corvus corone
cornix



PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE

BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Cornacchia grigia

Corvus corone cornix

Ordine	Passeriformi
Famiglia	Corvidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	45-47 cm
Peso	400-600 gr
Voce	Gracchiante "kraa-kraa-kraa" - "herk" - "konk".


Corvide molto robusto con becco grosso e capo appiattito. Piumaggio grigio cenere con testa, coda e remiganti nere, la livrea può mostrare leggere variazioni stagionali. I giovani si distinguono per il volo regolare, lento e potente.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Vive in vari tipi di habitat: campagne coltivate, boschi, parchi, aree urbane, paludi e litorali.

Solitamente costruisce un nido a forma di coppa su alberi molto alti e a ridosso del tronco, utilizza ramoscelli e rametti, l'interno viene foderato con materiale soffice, piume, lana, foglie e pezzetti di stoffa. Abitualmente riutilizza lo stesso nido per più anni consecutivi.

Riproduzione	Aprile-maggio
Uova	3-6
Periodo di cova	17-18 giorni
Alimentazione	Onnivora, nel periodo riproduttivo preda uova, nidiacei, frequenta le discariche.
Distribuzione	Europa, Asia.
Fenologia	Sedentaria nidificante, migratrice regolare, parzialmente svernante.



corvo

corvus frugliegus

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Corvo

Corvus frugilegus

Ordine	Passeriformi
Famiglia	Corvidi

Dimensioni e morfologia


Lunghezza	46 cm
Peso	460-520 gr
Voce	"kau" "koo-kaa" "kraa"

Piumaggio nero lucente con riflessi azzurri e violetti. Si distingue dalla Cornacchia per il becco più snello e più appuntito, di colore grigio nerastro con base biancastra e privo di penne. Vertice pronunciato e penne del ventre e delle gambe pendenti verso il basso. Sessi simili. Giovani con piumaggio meno lucido e con penne alla base del becco.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Vive ai margini dei boschi, nelle zone agricole, nelle praterie con presenza di alberi, può frequentare le città e le discariche. Si riproduce in colonie numerose. Il maschio e la femmina costruiscono un nido, a forma di coppa, di grosse dimensioni sulle ramificazioni di alberi alti utilizzando grossi stecchi, rametti, radici, erba e terra.

Riproduzione	Marzo-aprile
Uova	3-6
Periodo di cova	17-20 giorni
Alimentazione	Semi, chioccioline, vermi, larve, topi.
Distribuzione	Europa, Asia.
Fenologia	Territorio italiano: migratrice regolare, svernante.



daino

dama dama

PROVINCIA
 BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Daino

Dama dama

Ordine	Artiodattili
Famiglia	Cervidi

Dimensioni e morfologia

Dimensioni	Lunghezza testa tronco: Maschio: 155-169 cm Femmina: 130-135 cm
	Coda: 19-20 cm
	Altezza al garrese: Maschio: 89-95 cm Femmina: 71-80 cm
	Peso
	Maschio: 70-90 kg Femmina: 45-55 kg



Cervide di medie dimensioni con quattro diverse tipologie nella colorazione del mantello: pomellato, melanico, bianco, isabellino. Il più frequente è il pomellato il cui manto presenta tre bande di colore: man-one scuro sul dorso, nocciola sul fianco e bianco sporco sulle parti ventrali. Il colore del mantello cambia in aprile e settembre e nei mesi invernali presenta sempre la colorazione più scura. Nel maschio del Daino le corna formano un caratteristico palco con le estremità che si fondono in una pala. In funzione del sesso e dell'età il

Daino viene chiamato: cerbiatto (piccolo dell'anno), sottile (femmina di 1-2 anni), femmina (dai 3 anni in poi), fusone (maschio di 1 anno), balestrone (maschio di 2-4 anni con pala non ancora ben definita), palancone (maschio di 5-10 anni con pala evidente e ben sviluppata).

Habitat, alimentazione e note biologiche

Vive di preferenza nei boschi mediterranei e sub mediterranei evitando le zone a persistente innevamento. Solitamente si aggrega in branchi distinti di maschi e femmine tranne che nella stagione degli amori.

Riproduzione	La maggior parte degli accoppiamenti avviene in ottobre. La gestazione dura 229-240 giorni.
Cucciolata	Le femmine danno alla luce un solo piccolo verso la fine di maggio e l'inizio di giugno.
Alimentazione	Erbacea e arbustiva molto varia.
Distribuzione	Diffuso nelle regioni centrali e nell'Appennino Settentrionale con una popolazione stimabile in circa 15.000 esemplari.



Maschio



Femmina

fagiano

phasianus colchicus

PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Fagiano

Phasianus colchicus

Ordine	Galliformi
Famiglia	Fasianidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	Maschio: 66-89 cm Femmina: 53-62 cm
Peso	Maschio: 1050-1600 gr Femmina 900-1100 gr
Voce	Maschio: "koek koek" "ca-ark-koc" solitamente seguito da un breve e vibrato battito d'ali. Femmina: se spaventata "zik zik".

Il maschio è variopinto. Testa e collo verde-scuro, con riflessi metallici azzurri scuri, piumaggio rosso-bruno con barrature nere, con possibilità di molte variazioni.

Presenta un particolare sviluppo degli ornamenti sessuali: coda lunga (50-60 cm.) con barrature scure, caruncole orbitali rosse, ciuffi auricolari.

Femmina con piumaggio più opaco ed uniforme di colore marrone chiaro, con strisce fulve o nerastre.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Vive nei boschi con ampie radure, nei parchi, nei terreni coltivati. Cammina sul terreno e utilizza il volo solo in presenza di un pericolo vicino o quando deve appollaiarsi su un albero. Il volo nella fase del distacco dal suolo è molto rumoroso e pesante. La femmina del Fagiano installa il nido in cavità già presenti sul terreno che vengono adattate raspanélo il fondo. La costruzione dalla caratteristica forma a pagliericcio è ben mi metizzata e può essere foderata con foglie d'albero, erba secca e vari detriti vegetali.

Riproduzione	Aprile-giugno
Uova	8-12
Periodo di cova	23-24 giorni
Indipendenza	Giovani indipendenti a circa 70-80 giorni.
Alimentazione	Semi, foglie verdi, bacche, germogli, insetti, molluschi, anellidi.
Distribuzione	Europa, Asia.
Fenologia	Territorio italiano: sedentaria nidificante. (ripopolata).




Maschio



Femmina

fagiano di monte

tetrao tetrix



PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Fagiano di monte

Tetrao tetrix

Ordine Galliformi

Famiglia Tetraonidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza Maschio: 53 cm
Femmina: 41 cm

Peso Maschio: 1000 -1400 gr
Femmina: 800-1000 gr

Voce Maschio: emette note gorgogliantieborbottanti udibili anche a buona distanza "urruhurrhu-urruhurrhu-tieuuysc-urruhurrhu", quando è eccitato "krikriao".
Femmina: emette un verso nasale "coccodè" tipo gallina.

Il maschio è caratterizzato da una coda forcuta con le timoniere ricurve a forma di lira, piumaggio nero con riflessi azzurro-violacei e verdi. copritrici inferiori della coda, barra alare e spalle bianche. Sul mento e sulla gola un ciuffo di piume allungate, caruncole rosse sopra gli occhi molto sviluppate. La femmina è più piccola con piumaggio mimetico fulvo ed evidenti fasce e strie nerastre e grigie.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Specie tipica dei boschi di conifere. di faggio, di ontani e di betulle. In Europa è possibile trovarlo in diversi tipi di habitat, nelle brughiere paludose a coltura estensiva, nelle pinete montane, lungo i corsi d'acqua circondati da boschi ricchi di cespugli e praterie umide. In Italia è presente nelle Alpi nelle foreste e nei cespuglietti. Caratteristica la parata di corteggiamento che viene effettuata da più maschi. Nidifica in piccole depressioni del terreno che vengono foderate con muschio e penne.

Riproduzione Maggio-giugno

Uova 7-10


Periodo di cova 26-27 giorni

Indipendenza Giovani indipendenti a 4 settimane.

Alimentazione Durante i primi giorni di vita insetti. in seguito gemme di conifere, frutta, bacche.

Distribuzione Europa, Asia settentrionale.

Fenologia Territorio italiano: sedentaria nidificante.



fischione

anas penelope

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Fischione

Anas penelope

Ordine Anseriformi

Famiglia Anatidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza 46 cm

Peso Maschio: 700-900 gr
Femmina: 500-850 gr

Voce Maschio: emette un fischio "hui-u" o "hiu-tu"
Femmina: un basso "tlTr"

Più piccolo del Germano reale ha il collo più corto e il becco più piccolo.

La testa del maschio è rosso-fulvo con fronte e scrimature gialle, petto rosso-rosato, dorso e lati grigio argento, fascia alare lunga e bianca.

Parti inferiori bianche con sottocoda nero. La femmina ha il piumaggio bruno-grigio, ventre bianco e coda a punta.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Predilige le paludi, le coste del mare, le lagune salmastre. Nidifica in colonie sulle rive ricche di vegetazione palustre dei laghi o dei corsi d'acqua a lento deflusso. Il nido è posto in una depressione del terreno tra le erbe, i cespugli, le felci, e viene costruito utilizzando erba secca ed abbondante piumino.

Riproduzione Maggio-giugno

Uova 7-9



Periodo di cova 22-25 giorni

Volo Giovani in grado di volare a 6 settimane.

Alimentazione Erbe palustri, germogli, insetti, molluschi.

Distribuzione Europa, Asia.

Fenologia Territorio italiano: migratrice regolare, svernante, nidificante irregolare (ultima nidificazione: Emilia-Romagna 1992).



folaga

fulica atra

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Folaga

Fulica atra

Ordine	Gruiformi
Famiglia	Rallidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	37-40 cm
Peso	Maschio: 650-900 gr Femmina: 575-800 gr
Voce	Maschio: "piil" "pix" "dp" "pssi" femmina: "koew"


Grande come un'anatra, parti superiori nero-ardesia, parti inferiori grigio-ardesia, occhi rossi, becco e placca frontale bianchi. Femmina uguale al maschio. Giovane grigio-fuliggine con lati della testa e parti inferiori grigio biancastre, becco e placca frontale grigio-bruni.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Preferisce le acque stagnanti più profonde, con presenza di folti canneti. Ama immergersi e aggirarsi sotto il pelo dell'acqua e prima di levarsi in volo prende una

lunga rincorsa correndo e svolazzando sull'acqua, producendo così un forte rumore. Generalmente il nido della Folaga si trova ai margini dell'acqua, fra le canne sostenuto dagli steli è può risultare anche non nascosto, alle volte galleggia libero sulla superficie degli stagni. La base viene costruita con pezzi di canne, gli strati superiori con erbe, steli sottili ed altri materiali vegetali intrecciati con cura.

Riproduzione	Aprile-maggio
Uova	5- 10
Periodo di cova	23-24 giorni
Volo	Giovani in grado di volare a 8 settimane.
Alimentazione	Insetti acquatici, larve, piccoli pesci, molluschi, e vegetali.
Distribuzione	Europa, Africa Settentrionale, Asia, Australia, Oceania.
Fenologia	Territorio italiano: sedentaria nidificante, migratrice regolare, svernante.



fringuello

fringilla coelebs

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Fringuello

Fringilla coelebs

Ordine	Passeriformi
Famiglia	Fringillidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza 15 cm.

Peso 19-24 gr.

Voce "pink" - "ciap"

Il maschio ha vertice, nuca e lati della gola grigio-azzurro lucente, becco blu-grigio, lati della testa e parti inferiori bruno-rossastri.

Evidente barra alare bianca, dorso marrone, groppone verdastro, coda con timoniere esterne bianche.

Femmina e giovane hanno le parti superiori marrone oliva, le parti inferiori grigio-bruno chiaro.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Vive in diversi habitat, parchi, giardini, boschi, campagne coltivate con presenza di alberi e cespugli. Nidifica sugli alberi e nei cespugli. La femmina costruisce un nido a forma di ciotola utilizzando radici, muschio, erbe, ragnatale, lana.

Riproduzione Aprile-luglio


Uova 3-6

Periodo di cova 13 giorni, 2 covate l'anno.

Alimentazione Insetti, larve, granaglie, semi, bacche.

Distribuzione Europa, Asia Occidentale, Africa Settentrionale.

Fenologia Territorio italiano: sedentaria nidificante, migratrice regolare, svernante.



gallinella d'acqua

gallinula chloropus

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Gallinella d'acqua

Gallinula chloropus

Ordine	Gruiformi
Famiglia	Rallidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	35 cm
Peso	Maschio: 250-420 gr Femmina: 260-370 gr
Voce	Un aspro e penetrante "krrr-i-k" o "kittik" emette anche varie note pigolanti, soprattutto quando è tranquilla.


Piccolo rallide con piumaggio nero-olivastro, zampe e dita lunghe, becco e placca frontale rossi. Parti superiori bruno-oliva, testa collo e parti inferiori grigio-scure, striscia bianca sui fianchi.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Preferisce le acque calme o a lento decorso con presenza di canne, giunchi o fitti cespugli. In caso d'emergenza può tuffarsi. Prima di spiccare il volo corre per un

breve tratto sulla superficie dell'acqua, il volo è lento. Nella prima fase del periodo della riproduzione il maschio costruisce diverse piattaforme sulla superficie dell'acqua, solitamente sui cespugli e sui rami in acqua bassa, ma solamente una verrà utilizzata per la costruzione del nido, con la femmina che porterà foglie secche, rametti e altro materiale di origine vegetale. In alcuni casi il nido è galleggiante.

Riproduzione	Aprile-luglio
Uova	4-10
Periodo di cova	19-22 giorni, 3 covate l'anno
Volo	Giovani in grado di volare a 35 giorni
Alimentazione	Erbe, vegetali acquatici, chioccioline, insetti acquatici.
Distribuzione	Europa, Africa, Asia, America.
Fenologia	Territorio italiano: sedentaria nidificante, migratrice regolare, svernante.



germano reale

anas platyrhynchos

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Germano reale

Anas platyrhynchos

Ordine Anseriformi

Famiglia Anatidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza 58 cm.

Peso 900-1500 g.

Voce Maschio "reb"
Femmina: "qua-qua-qua"

Il maschio è caratterizzato dal capo e dalla parte superiore del collo di colore verde brillante con riflessi metallici, collare bianco, petto castano, dorso grigio-bruno. Parti inferiori e lati grigio-argento. Largo specchio alare porpora-viola delimitato da due strisce bianche.

Coda con evidente bordo bianco, quattro penne della coda arrotolate verso il capo formano un "ricciolo". Becco giallastro in abito riproduttivo.

Il piumaggio della femmina è marrone chiaro, tendente al grigio-fulvo, con macchie scure sparse su tutto il corpo tranne che sulla gola. Specchio alare simile al maschio.

La coda non ha ricciolo. Apice del becco sempre scuro. Il maschio in eclisse è simile ad una femmina scura, con specchio più brillante e petto più scuro. Zampe di colore arancione sia nel maschio che nella femmina.

Habitat, alimentazione e note biologiche

In Europa è il palmipede più diffuso; in origine era una specie tipica degli ambienti di palude, ma oggi si è adattata anche alla vita negli stagni e nei laghetti dei parchi delle metropoli. Nidifica tra la vegetazione (canne o erba) sulle rive delle acque ferme o a lento deflusso. Il nido di buone dimensioni viene costruito dalla femmina che utilizza soprattutto le foglie lunghe della vegetazione palustre, ma anche paglia, foglie di alberi, ramoscelli. La costruzione presenta una depressione centrale foderata di piumino che la femmina si strappa dal petto.

Riproduzione Marzo-aprile

Uova 5-10


Periodo di cova 26-29 giorni

Volo Giovani in grado di volare a 7-8 settimane.

Alimentazione Piante acquatiche e loro semi, vermi, molluschi, crostacei, insetti d'acqua, larve, girini, piccoli pesci, occasionalmente rane e topolini.

Distribuzione Europa, America Settentrionale, Asia, Groenlandia Meridionale.

Fenologia Territorio italiano: sedentaria nidificante, migratrice regolare, svernante.



lepre comune

lepus europaeus

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Lepre comune

Lepus europeus

Ordine	Lagomorfi
Famiglia	Leporidi

Riproduzione	In Italia la Lepre ha un periodo di riposo sessuale breve, compreso tra ottobre e dicembre. Nel corso della stagione riproduttiva le femmine sono idonee alla riproduzione solo nelle fasi dell'estro. La gestazione dura 41-42 giorni.
--------------	---

Dimensioni e morfologia

Dimensioni	Testa-corpo: 40-70 cm
Peso	3,3-4 kg

Cucciolata	I primi leprotti (da 1 a 6) nascono agli inizi del mese di febbraio.
------------	--


Corpo slanciato e lateralmente compresso con dorso arcuato ed elastico, ventre retratto e bacino ristretto. Testa relativamente piccola, occhi grandi, orecchie lunghe, coda corta portata incurvata sulla groppa. Arti posteriori più robusti e notevolmente più lunghi di quelli anteriori. Colore dominante fulvo-grigiastro con sfumature nerastre sul dorso. Ventre, parti interne degli arti e della coda biancastre.

Alimentazione	In primavera-estate parti verdi delle piante: erbe spontanee, trifoglio, erba medica, erbe aromatiche. In autunno-inverno, erbe secche, semi, germogli di cereali, bacche, frutta caduta dagli alberi, ghiande, funghi, cortecce.
---------------	---

Habitat, alimentazione e note biologiche

Si adatta a molti tipi di habitat, prediligendo terreni pianeggianti e steposi.

Distribuzione	Europa (tranne la penisola iberica), Asia minore, Transcaucasia, America Meridionale, Australia. A seguito dei ripopolamenti avvenuti a partire dal dopoguerra, in Italia sono presenti cinque sottospecie.
---------------	---



marzaiola

anas querquedula

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Marzaiola

Anas querquedula

Ordine	Anseriformi
Famiglia	Anatidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	38 cm
Peso	300-450 gr.
Voce	Maschio: "trr-trr-trr" Femmina: solitamente silenziosa "knack"


Di dimensioni poco superiori all'Alzavola. Il maschio ha la parte superiore della testa bruno-scuro con una banda bianca a forma di falce che parte dall'occhio ed atTiva alla nuca, i lati della testa ed il collo sono color cioccolato, con lineette biancastre, la gola è nera. Il petto, bruno chiaro con fitte macchie nerastre che presentano un disegno simile a squame, si modifica nella parte inferiore dove si formano delle fasce trasversali. Le rimanenti parti inferiori sono bianche con macchiette nere a zig-zag sui fianchi. Parti superiori e coda bruno-scuro con margini grigio-oliva. Specchio alare di colore verdemare con riflessi metallici. Femmina simile alla femmina dell'Alza-

vola, dalla quale si distingue per il nuoto col petto quasi totalmente immerso e con la punta delle ali rivolta in obliquo verso l'alto, le parti superiori delle ali più chiare, la gola biancastra, il becco più lungo.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Vive nelle paludi, nelle pianure acquitrinose, lungo le anse dei fiumi a lento decorso. Nidifica nelle paludi, sulle rive dei fiunlÌ, in pozze d'acqua, sempre in presenza di ricca vegetazione. Fodera una depressione del terreno con erbe e foglie e con abbondante piumino.

Riproduzione	Aprile-giugno
Uova	6-12
Periodo di cova	22 giorni
Volo	Giovani in grado di volare a 5-6 settimane
Alimentazione	Vegetali, insetti, molluschi, uova di rane e di pesci.
Distribuzione	Europa, Asia Centrale.
Fenologia	Territorio italiano: migratrice regolare, nidificante, svernante irregolare.



merlo

turdus merula

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Merlo

Turdus merula

Ordine Passeriformi

Famiglia Turdidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza 25-26 cm

Peso Circa 95 gr.

Voce Quando è in allarme "chiu-chiu", in volo "tsii". Il canto è costituito da un gorgheggio forte e melodioso con un vasto repertorio di versi e cinguettii.

Il maschio è di un colore nero lucido col becco e l'anello oculare giallo. La femmina ed i giovani sono completamente brunastri.

Habitat, alimentazione e note biologiche

E' una delle specie più diffuse, vive nei boschi, nei campi coltivati, nei giardini, anche nelle grandi città. La femmina co-

struisce il nido vicino al suolo con fili d'erba e rametti cementati da terra umida e da altri materiali (aghi di pino, foglie, radici). In città il nido può essere posto in nicchie e sporgenze, balconi e vasi di fiori. Di abitudini terricole, saltella per terra alla ricerca del cibo.

Riproduzione Marzo-aprile

Uova 3-5

Periodo di cova 13-14 giorni
2-3 covate all'anno

Alimentazione In autunno-inverno frutta e bacche, in primavera-estate lombrichi, lumache e insetti

Distribuzione Europa, Asia, Africa Nord Occidentale.


Fenologia Territorio italiano: sedentaria nidificante, migratrice regolare, svernante.



Maschio



Femmina



mestolone

anas clypeata

PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Mestolone

Anas Clypeata

Ordine	Anseriformi
Famiglia	Anatidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	51 cm
Peso	500-800 gr
Voce	Maschio: un rauco "tuk-tuk" - "ciuk-ciuk" Femmina: "quaak-quaak" simile alla femmina del Germano reale.



Predilige ambienti paludosi e grandi laghi con sponde basse ricche di giunchi e canne. Si nutre utilizzando il caratteristico becco che è dotato di lamelle allungate con le quali setaccia le acque superficiali.

La femmina costruisce diversi nidi tra la vegetazione lacustre, selezionandone uno per deporvi le uova. Nella costruzione utilizza erba secca e piumino.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Più piccolo del Germano reale ha il becco di colore nero-ardesia lungo e slargato verso la punta come un cucchiaino. Il maschio ha testa e collo verde lucente, talvolta nerastro e cangiante in azzurro e violetto, petto bianco, fianchi e ventre bruno scuro, dorso nerastro, parti anteriori delle ali blu, sottocoda nero. Specchio alare verde. La femmina ha il piumaggio marrone con macchie bruno nerastre sul dorso, mentre inferiormente è bruno giallastra.

Riproduzione	Aprile-maggio
Uova	8-12
Periodo di cova	25-27 giorni
Indipendenza	Giovani indipendenti a 6-7 settimane.
Alimentazione	Insetti, molluschi, piccoli pesci, vegetali, semi.
Distribuzione	Europa, Asia Settentrionale, America Settentrionale.
Fenologia	Territorio italiano: migratrice regolare, svernante, nidificante.



moretta

arythya fuligola

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Moretta

Aythya fuligola

Ordine Anseriformi

Famiglia Anatidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza 43 cm

Peso 600-1000 gr

Voce Maschio: emette un morbido fischio "ghii-ghii".
Femmina: "quaak-quaak".

Il maschio ha il piumaggio nero lucido con riflessi violetti. Fianchi e ventre bianchi. Durante il periodo riproduttivo sul capo si nota un ciuffo nero ricurvo e ricadente all'indietro.

Il becco è grigio cuoio con apice nero. Il piumaggio della femmina è uniforme di colore bruno con i fianchi leggermente più chiari.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Molto adattabile, può vivere in ambienti acquatici di vario genere, fiumi a lento decorso, laghi, bacini artificiali, parchi cittadini. La femmina costruisce il nido nei pressi dell'acqua foderandolo con erba, piante fresche e piumino.

Riproduzione Maggio-luglio

Uova 5-12


Periodo di cova 23-25 giorni

Volo Giovani in grado di volare a 9 settimane.

Alimentazione Molluschi, lumache, insetti, larve, piccoli pesci, semi di piante acquatiche.

Distribuzione Europa, Asia Settentrionale.

Fenologia Migratrice regolare, svernante, nidificante.



moriglione

aythyaferina

PROVINCIA
 **BARLETTA
ANDRIA
TRANI**

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Moriglione

Aythyaferina

Ordine	Anseriformi
Famiglia	Anatidi

Dimensioni e morfologia


Lunghezza	46 cm
Peso	600-1100 gr
Voce	Solitamente silenzioso, il maschio emette durante il corteggiamento un leggero grido fischiante, la femmina uno stridente "charr-charr".

Il maschio ha testa e collo bruno-castano, petto e parti caudali nere che contrastano con il resto del piumaggio che è grigio pallido. Il becco è nero con una fascia centrale azzurrognola. La femmina ha testa, collo e petto marrone-rossastro, il restante piumaggio è marrone grigio come nel maschio ma con colori più smorti e con la fascia del becco meno evidente.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Tranne che nel periodo riproduttivo è possibile incontrarlo in tutti i tipi di ambiente acquatico. Nella fase riproduttiva predilige ampi specchi d'acqua profondi da uno a due metri. Nidifica sulle rive con folti canneti, occasionali mente, sugli specchi d'acqua salmastra o sulle rive di insenature marine. Il nido è costituito da una semplice depressione foderata di steli, giunchi e piumino.

Riproduzione	Aprile giugno
Uova	6-11
Periodo di cova	24-26 giorni
Indipendenza	Giovani indipendenti a 7-8 settimane.
Alimentazione	Principalmente radici di piante acquatiche, germogli, anche insetti e molluschi.
Distribuzione	Europa, Asia.
Fenologia	Territorio italiano: migratrice regolare, svernante, nidificante.



muflone

ovis musimon

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Muflone

Ovis musimon

Ordine Artiodattili

Famiglia Bovidi

Dimensioni e morfologia

Dimensioni Lunghezza testa tronco:

Maschio: 112-118 cm

Femmina: 102-108 cm

Coda: 8-9 cm

Altezza al garrese:

Maschio: 70-80 cm

Femmina: 65-75 cm

Peso

Maschio: 35-50 kg

Femmina: 25-30 kg

Di dimensioni medio piccole questo bovide è riconoscibile per le corna a spirale del maschio adulto. In estate il mantello è bruno rossastro nelle parti superiori e biancastro nelle inferiori, mentre in inverno è più scuro. Occhi grandi, arti sottili e robusti, coda breve.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Particolarmente adattato a vivere negli ambienti collinari e nella bassa montagna,

vive sia nelle aree boschive che nelle aree aperte, con una preferenza per i boschi pietrosi e aridi a scarso innevamento.

Riproduzione

Il maschio adulto si unisce al gregge per l'accoppiamento in un periodo compreso tra la metà di ottobre e i primi di dicembre. La gestazione dura 150-160 giorni.

Cucciolata


La nascita, di un solo agnello, avviene tra la fine di marzo e gli inizi di aprile.

Alimentazione

Si alimenta soprattutto di graminacee, in misura minore di essenze legnose (betulla, faggio, carpino, acero), fogliame, e nella stagione invernale di castagne, licheni, ghiande.

Distribuzione

Presente in Sardegna, in piccoli nuclei sull'arco alpino, nell'Appennino settentrionale e in Toscana, complessivamente la popolazione italiana si aggira intorno ai 15.000 esemplari.



passera oltremontana

passer domesticus

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Passera oltremontana

Passer domesticus

Ordine	Passeri formi
Famiglia	Ploceidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	15 cm
Peso	Circa 30 gr
Voce	"tscick-tscick" "cip" "cirrp"


Maschio con vertice grigio, nuca rosso bruna, guance grigio-biancastre, becco, redini, mento e gola nere.

Parti superiori macchiate di nero e rosso-bruno, barra alare bianca. Parti inferiori grigio-chiare. Becco man'one in inverno.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Vive vicino all'uomo, nidifica anche in colonia.

Riproduzione	Aprile-agosto
Uova	4-6
Periodo di cova	11-14 giorni 3-4 covate all'anno
Alimentazione	Semi, insetti, bacche, gemme, residui dell'alimentazione umana.
Distribuzione	In tutto il mondo.
Fenologia	Territorio italiano: sedentaria nidificante, migratrice irregolare.



passera mattugia

passer montanus

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Passera mattugia

Passer montanus

Ordine	Passeri formi
Famiglia	Ploceidi

Dimensioni e morfologia


Lunghezza	14 cm
Peso	Circa 23 gr
Voce	"Tscick-tscick" in volo "teck-teck".

Simile alla Passera oltremontana, ma più snella e di dimensioni leggermente inferiori. Parti superiori della testa bruno castane, parti laterali della testa biancastre con macchia auricolare nera, bavaglino piccolo e nero sulla gola, due sottili barre alari bianche. Femmina uguale al maschio. Giovane dai colori più pallidi.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Presente in giardini, case rurali, campagne, e boschetti, evita l'ambiente urbano.

Riproduzione	Aprile-agosto
Uova	4-6
Periodo di cova	13-14 giorni 2-3 covate all'anno
Alimentazione	Semi, insetti, bacche, gemme, residui dell'alimentazione umana.
Distribuzione	Europa. Asia, America settentrionale, Australia.
Fenologia	Territorio italiano: sedentaria nidificante, migratrice regolare, svernante.



pavoncella

vanellus vanellus

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Pavoncella

Vanellus vanellus

Ordine	Caradriformi
Famiglia	Caradridi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	30 cm
Peso	180-310 gr
Voce	Un forte e nasale "pi-uit" con molte varianti.


Caradrìde dalle parti superiori di colore nero-bruno con riflessi verdastri. Faccia, mento, gola e petto superiore neri, ventre bianco, sottocoda ruggine. Caratteristico il ciuffo di penne rivolto verso l'alto posto sulla nuca.

Femmina con gola bianca e il ciuffo più corto. Giovane con un ciuffo più corto e una sottile fascia nera sulla testa.

Habitat, alimentazione e note biologiche

La specie è originaria delle zone umide e con la bonifica di questi ambienti si è adattata a vivere anche nei campi e nei terreni coltivati asciutti. Nidifica nelle paludi, nei campi da arare, nelle cave e nei laghetti artificiali. Il nido, una buchetta talvolta rivestita di vegetali, viene posto tra la bassa vegetazione in luogo asciutto rispetto al circondario.

Riproduzione	Marzo-maggio
Uova	4
Periodo di cova	cova 26-29 giorni
Volo	Giovani in grado di volare a 35-40 giorni.
Alimentazione	Vermi, lumache, insetti, occasionalmente pesci e ranocchie.
Distribuzione	Europa, Asia.
Fenologia	Migratrice regolare, svernante, nidificante.



peppola

fringilla montifringilla

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Peppola

Fringilla montifringilla

Ordine	Passeriformi
Famiglia	Fringillidi

Dimensioni e morfologia


Lunghezza	15 cm
Peso	23-29 gr
Voce	"Tsuip" - "Tciac-tciac"

La Peppola ha le dimensioni di un Fringuello dal quale si distingue per il groppone bianco. In abito estivo, testa, becco e dorso neri, groppone e ventre bianchi, gola, petto e spalle arancioni, fianchi con puntini scuri, ali nere con una baiTa arancione, coda nera. La femmina ha scaglie brune sulla testa e sul dorso. Ti maschio in abito invernale è simile alla femmina in abito estivo, ma ha il becco giallastro. Giovane con groppone e ventre bruno-giallastro.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Vive nei boschi e nei campi coltivati. Pone il nido a forma di ciotola sugli alberi a poca altezza da terra (2- 3-metri), utilizza per la costruzione erbe, muschi, licheni, detriti vegetali.

Riproduzione	Maggio-luglio
Uova	5-7
Periodo di cova	13 giorni
Alimentazione	Insetti, larve, semi, bacche, granaglie.
Distribuzione	Europa, Asia Settentrionale.
Fenologia	Territorio italiano: migratrice regolare, svernante, nidificante irregolare. (ultima nidificazione: Trentino Alto Adige 1986)



pernice rossa

Alectoris rufa

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Pernice rossa

Alectoris rufa

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	34 cm
Peso	Maschio: 500-600 gr Femmina: 400-500 gr
Voce	Maschio: "ciack" "ciack-ar", "sciac-sciac".

Parti superiori bruno-rossicce, fasce sui fianchi nere-bianche-rossobrune. Vertice grigio con una lunga striscia bianca sopra l'occhio.

Gola bianca con bordo nero espanso verso il basso con una macchiettatura longitudinale. Timoniere rosse visibili in volo.

Ordine	Galliformi
Famiglia	Fasianidi

Habitat, alimentazione e note biologiche

Preferisce la montagna e le colline sassose, con pochi alberi, cespugli ed anche vigneti. Nidifica in depressioni del terreno che vengono foderate di muschio e penne.


Riproduzione	Marzo-agosto
Uova	10-16
Periodo di cova	23-24 giorni
Alimentazione	Erbe e semi.
Distribuzione	Europa, Azzorre.
Fenologia	Territorio italiano: sedentaria nidificante (parzialmente ripopolata).

Pernice sarda

Alectoris barbara

Si differenzia dalla Pernice rossa, per le parti superiori della testa e le strie oculari marroni. Collare marrone con punteggiatura bianca, guance, gola e spalle grigie. Nel complesso più chiara della Pernice rossa e priva dei disegni neri sulla testa e sul collo.

Riproduzione	Marzo-agosto
Uova	10-16
Periodo di cova	23-24 giorni
Alimentazione	Erbe e semi.
Distribuzione	Sardegna, Africa settentrionale, Gibilterra.
Fenologia	Sedentaria, nidificante.



pittima reale

linosa limosa

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Pittima reale

Linosa limosa

Ordine	Caradriformi
Famiglia	Scolopacidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	41 cm
Peso	Maschio: 300-500 gr Femmina: 280-400 gr
Voce	"Rita-rita-rita" - "Tiu-i-tiu"

Limicolo di grandi dimensioni con zampe lunghe e becco lunghissimo leggermente ripiegato verso l'alto e scuro in punta.


In abito nuziale capo, collo e petto sono bruno ruggine, fianchi e ventre bianchi con barre scure trasversali. In inverno il piumaggio è grigio-bruno senza barre sul ventre.

La femmina ha il becco poco più lungo e le parti ruggine più pallide. Giovane con petto' e collo giallastri.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Presente in paludi, litorali, estuari. Nidifica tra l'erba alta, solitamente in un luogo sopraelevato e nei pressi di un cespuglio, dove la femmina sceglie come nido una delle cavità scavate dal maschio.

Riproduzione	Aprile-maggio
Uova	4
Periodo di cova	22-24 giorni
Volo	Giovani in grado di volare a 31-35 giorni.
Alimentazione	Lombrichi, cavallette, coleotteri, ditteri, girini, crostacei.
Distribuzione	Europa, Asia.
Fenologia	Territorio italiano: migratrice regolare, svernante parziale, nidificante.



porciglione

rallus aquaticus

PROVINCIA
 BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Porciglione

Rallus aquaticus

Ordine	Gruiformi
Famiglia	Rallidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	27 cm
Peso	Maschio: 100-190 gr Femmina: 85-135 gr
Voce	Serie di grida e grugniti "giiiiii-ghiiii-ghee-ghee", "ghipghipghip".

Figura da galliforme, zampe lunghe e rossastre, becco rosso con punta nera più lungo della testa, occhi rossi.


Parti superiori di colore bruno tendenti all'olivastro, con macchie nere al centro delle piume. Sopracciglio, lati della testa, del collo e petto grigio-azzurrognolo.

Fianchi con piume nere attraversate da fasce bianche. Copritrici inferiori della coda biancastre. Giovani più olivastri nella parte superiore con parti inferiori barrate.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Timido, ama celarsi nel folto della vegetazione, lungo le rive dei fiumi, nelle paludi e nei canneti. Nidifica nel folto della vegetazione acquatica, sempre in prossimità degli spazi aperti, utilizzando materiali vegetali secchi e freschi.

Riproduzione	Aprile-maggio e agosto
Uova	7-10
Periodo di cova	19-20 giorni
Volo	Giovani in grado di volare a 7-8 settimane.
Alimentazione	Insetti acquatici, larve, girini, vermi, molluschi. Occasionai mente pesci, rane, salamandre, piccoli uccelli, topolini.
Distribuzione	Europa, Africa Settentrionale, Asia.
Fenologia	Territorio italiano: sedentaria nidificante, migratrice regolare, svernante.



quaglia

coturnix coturnix

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Quaglia

Coturnix coturnix

Ordine	Galliformi
Famiglia	Fasianidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	Lunghezza: 17-20 cm
Peso	Maschio 70-100 gr Femmina: 85-135 gr
Voce	Maschio: "quit-quit-quit" Femmina: "quip-quip-quip"


Fasianide dal corpo tondeggiante con coda molto corta e ali lunghe e appuntite. Piumaggio fulvo brunastro, con screziature chiare e scure sulle parti superiori. Parti inferiori di colore crema con il petto macchiato. Il becco è grigio-bruno nella parte superiore, mentre è più chiaro nella parte inferiore. Non presenta un accentuato dimorfismo sessuale, ma i maschi sono riconoscibili dalle femmine: il maschio ha la gola con striature nerastre, nella femmina la gola è bianca il petto è fulvo grigiastro o gialliccio, con macchie allungate scure sui lati.

Habitat, alimentazione e note biologiche

È un uccello di steppa che si è adattato a vivere nei campi coltivati, specialmente quelli a cereali, oltre che su praterie incolte e sassose con presenza di vegetazione erbacea. Mi-

gra dalle zone di svernamento africane con i maschi che arrivano ed occupano il loro territorio delimitandolo con caratteristiche grida. Nella fase del corteggiamento il maschio gira intorno alla femmina con le ali pendenti emettendo versi e talvolta con del cibo nel becco. Per il nido viene utilizzata una depressione nel terreno, spesso, adattata rasgando in circolo. L'uso delle mietitrebbie costituisce una delle principali cause di mortalità delle giovani quaglie.

Riproduzione	Maggio-luglio
Uova	7-14
Periodo di cova	18-19 giorni
Indipendenza	Giovani indipendenti a 30-50 giorni.
Alimentazione	Larve di formica, cereali (frumento, avena), semi di erbe selvatiche, piccoli insetti, ragni, lombrichi, chioccioline. L'utilizzo dei pesticidi usati in agricoltura ha influito pesantemente sullo status della specie.
Distribuzione	Europa, Asia, Africa. La quaglia è l'unico galliforme migratore e le popolazioni europee svernano nell'Africa tropicale e nei paesi mediterranei. In Italia è molto più frequente nel meridione.
Fenologia	Territorio italiano: migratrice regolare, nidificante, svernante parziale.



starna

perdix perdix

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Starna

Perdix perdix

Ordine Galliformi

Famiglia Fasianidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza 30 cm

Peso 320-400 gr

Voce "Ceruèc", "Kerr-r-r-ek", canto territoriale del maschio "ghir-raeck".

Fasianide con ali corte e arrotondate e coda corta. Testa e gola rosso mattone, parti superiori e anteriori grigio chiaro con sottili barrature scure che si ingrossano verso il basso, fianchi con larghe fasce bruno ruggine. Penne esterne della coda rossiccie. Negli adulti la testa del maschio presenta una maggiore colorazione rossiccia rispetto alla femmina. Nei maschi è sempre presente una macchia a ferro di cavallo di colore marrone al centro della parte bassa del petto, nelle femmine, questo carattere distintivo, è molto meno frequente.

Habitat, alimentazione e note biologiche

La Starna è una specie di steppa che si è adattata alle zone coltivate, vive nei campi, nei prati e nelle pianure. Per la localizzazione del nido viene utilizzata una lieve depressione del terreno situata al riparo di cespugli, rovi, radici di alberi. La cavità viene adattata scavando e raspando con le zampe e successivamente tappezzata con foglie ed erbe secche sino ad assumere la caratteristica forma a pagliericcio.

Riproduzione Marzo-agosto

Uova 10-20


Periodo di cova 25 giorni

Volo Giovani in grado di volare a 13-14 giorni.

Alimentazione Erbe, semi, insetti, larve e piccoli molluschi.

Distribuzione Europa, Asia Occidentale.

Fenologia Sedentaria nidificante (parzialmente ripopolata).



storno

sturnus vulgaris

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Storno

Sturnus vulgaris

Ordine	Passeriformi
Famiglia	Sturnidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	21 cm
Peso	75-90 gr
Voce	"Tcirr" Fischi e suoni imitati, diversi chiaccherrii.

Piumaggio nero con riflessi verdi, violetti e porpora. In inverno la livrea diviene macchiettata cii bianco. La femmina è simile al maschio, ma con iride più chiara ed in inverno è più macchiettata.


Habitat, alimentazione e note biologiche

Vive nei boschi, nelle praterie, nei parchi, nei giardini, nelle zone coltivate, nelle pa-

ludi, nelle città. Nidifica in cavità di ogni genere: buchi negli alberi, tetti, camini, cassette nido.

Il maschio porta paglia, foglie verdi, steli, la femmina fodera la cavità centrale del nido con piume e muschio.

Riproduzione	Aprile-giugno
Uova	4-6
Periodo di cova	12-14 giorni 1-2 covate all'anno
Alimentazione	Frutta, olive, bacche, vermi, insetti.
Distribuzione	Europa, Asia Occidentale, Africa Settentrionale, Australia, America.
Fenologia	Territorio italiano: sedentaria, nidificante, migratrice regolare, svernante.



taccola

corvus monedula

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Taccola

Corvus monedula

Ordine Passeriformi

Famiglia Corvidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza 33-34 cm

Peso 179-280 gr

Voce "Ciak" "Ciaka-ciaka-ciak"

Corvide dal piumaggio grigio-nero. Parti posteriori della testa, nuca e copritrici alari grigie.

Parti superiori nere con riflessi blu, parti inferiori grigio-nere. Sessi simili. Giovane con toni brunastri. Modeste variazioni stagionali.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Predilige ambienti semi aperti, con presenza di siti adatti alla nidificazione: pareti rocciose, alberi cavi, manufatti. Vive anche nelle città dove può dare vita a colonie di numerosi individui. Occasionalmente depone nei nidi di altri corvidi o in tane di conigli.

Riproduzione Aprile-giugno


Uova 4-6

Periodo di cova 17-18 giorni.

Alimentazione Insetti, lumache, vermi, topi, bacche, semi, rifiuti.

Distribuzione Europa, Asia Occidentale, Africa Settentrionale.

Fenologia Territorio italiano: sedentaria nidificante, migratrice regolare, svernante parziale.



tordo bottaccio

turdus philomelos

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Tordo bottaccio

Turdus philomelos

Ordine	Passeriformi
Famiglia	Turdidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	23 cm
Peso	65-90 gr
Voce	“zzì-zzì” - “zip” - “sip”

Parti superiori bruno-olivastro. Parti inferiori biancastre sull'addome e sulla gola, bianco giallastro nelle restanti parti con numerose macchie marrone-scuro. Sessi simili. Giovane macchiato anche sul dorso.


Habitat, alimentazione e note biologiche

Vive nelle foreste di conifere miste e a latifoglie, nei boschi umidi e alternati a

coltivazioni, in parchi, giardini, pianure alberate, vigneti, oliveti.

Nidifica nei cespugli, sugli alberi di conifere, raramente per terra. La femmina costruisce il nido usando foglie ed erbe.

Riproduzione	Aprile-giugno
Uova	3-6
Periodo di cova	11-14 giorni, 2 covate l'anno
Alimentazione	Insetti, vermi, frutta, bacche. Si nutre anche di chioccioline dopo aver rotto il guscio contro i sassi.
Distribuzione	Europa, Asia.
Fenologia	Territorio italiano: sedentaria nidificante parziale, migratrice regolare, svernante.



tordo sassello

turdus iliacus

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Tordo sassello

Turdus iliacus

Ordine	Passeriformi
Famiglia	Turdidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza	21 cm
Peso	55-75 gr
Voce	"Zip" - "Sii-ip" - "Cittac"


É il più piccolo tordo europeo, sopracciglio bianco netto ed evidente, mustacchio pronunciato.

Parte superiore di colore bruno-olivastro più cupo del Tordo bottaccio, parti inferiori biancastre striate di bruno scuro, fianchi con macchia color rosso-nocciola.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Predilige boschi e macchia mediterranea. Costruisce il nido a forma di coppa su alberi o cespugli bassi, con erbe sottili, rametti, licheni e terra.

Riproduzione	Maggio-luglio
Uova	5-6
Periodo di cova	12-15 giorni 1-2 covate l'anno.
Alimentazione	Insetti, vermi, bacche. olive, frutta.
Distribuzione	Europa, Asia.
Fenologia	Territorio italiano: migratrice regolare, svernante, nidificante irregolare (ultima nidificazione: Lombardia 1996).



tortora

streptopelia turtur

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Tortora

Streptopelia turtur

Ordine Columbiformi

Famiglia Columbidi

Dimensioni e morfologia

Lunghezza 26-28 cm

Peso Circa 150 gr

Voce Un ripetuto "Turr"

È il più piccolo columbide europeo. Strie bianche e nere sui lati del collo, testa blu-grigia, spalle e copritrici alari nerastre con bordi ruggine, dorso e groppone grigio brunastri macchiati di scuro, remiganti nero bruno.

Parti inferiori delle ali grigio-blu, ventre e sottocoda biancastri. Coda graduata nerastra con bordi bianchi.

Femmina con colori meno intensi del maschio. I giovani presentano un piumaggio più brunastro.

Habitat, alimentazione e note biologiche

Vive preferibilmente in aree a campagna coltivata o incolta, con presenza di macchie e boschetti. Si riproduce anche in parchi e giardini. Nidifica sugli alberi o su grossi cespugli, sia isolata che in colonia, monogama, le coppie si formano ad ogni stagione riproduttiva.

Riproduzione Marzo-agosto


Uova 2

Periodo di cova 13-16, due covate all'anno.

Alimentazione Quasi esclusivamente granivora, solitamente si nutre al suolo, e meno di frequente su cespugli e alberi.

Distribuzione Europa, Asia Occidentale, Africa Settentrionale.

Fenologia Territorio italiano: migratrice regolare, nidificante, svernante irregolare.



volpe

vulpes vulpes

 PROVINCIA
BARLETTA
ANDRIA
TRANI

SETTORE SVILUPPO
PRODUTTIVO
CACCIA E PESCA
ASSESSORE DOMENICO CAMPANA
DIRIGENTE CATERINA NAVACH

OSSERVATORIO
FAUNISTICO
PROVINCIALE
BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Volpe

Vulpes vulpes

Ordine Carnivora

Famiglia Canidi

Dimensioni e morfologia

Dimensioni Testa-tronco: 57-78 cm
Coda: 30-48 cm

Peso 5-6 kg

Il colore del mantello è variabile a livello individuale e razziale, da rosso a bruno-grigiastro, con variazioni stagionali. Corpo allungato, arti brevi, capo e muso triangolari, coda folta e lunga con estremità biancastra.

Habitat, alimentazione e note biologiche

E' un carnivoro capace di adattarsi agli ambienti più disparati. Le maggiori densità numeriche si hanno nelle aree che presentano caratteristiche ambientali eterogenee. Solitamente vive in coppia o in nuclei familiari legati al territorio. La tana ha funzione di rifugio e dispensa, solitamente è costituita da più cunicoli con una o più uscite. Vive 10-12 anni.

Riproduzione La maggior parte degli accoppiamenti avvengono verso la fine di febbraio, la gestazione dura 52-53 giorni. I cuccioli nascono nel mese di aprile (da 3-4 a 7-8) e restano nella tana sino a 20-25 giorni di età, l'allattamento dura due mesi e alla cura della prole provvedono entrambi i genitori.

Alimentazione Ha una dieta molto variabile che dipende dalla disponibilità degli alimenti. Nelle aree non antropizzate, la dieta può essere costituita prevalentemente da mammiferi e frutta (Parco Nazionale del Gran Paradiso) oppure insetti e frutta (Parco naturale della Maremma). Nei pressi degli agglomerati urbani e rurali i rifiuti e gli alimenti di origine umana possono costituire un'importante risorsa alimentare.

Distribuzione La Volpe comune è diffusa in un areale molto vasto, dalla calotta artica sino alle zone tropicali. In Italia è presente su tutto il territorio nazionale escluse alcune piccole isole.